

NICOLA MONTESANO

INSEDIAMENTI GIOVANNITI NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA  
**IL PRIORATO DI BARLETTA**



In copertina: "Moneta giovannita del XV secolo"

In quarta di copertina: "Cristo guida i Crociati (*British Library MS Royal 19 B XV f.31*)"

*Volume finanziato nell'ambito del  
Progetto "Promozione Ricerca per l'anno 2005"  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
per il settore "Pubblicazione Opera"*

*Questo volume ha ricevuto la Menzione Speciale al Premio Letterario Basilicata-  
Sezione Saggistica Storica Nazionale ed Europea- Edizione 2010,  
con la seguente motivazione:*

*"Inscritto in un progetto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche inteso a rinvenire nelle origini dell'Europa mediterranea il ruolo degli Ordini cavallereschi, il volume di Nicola Montesano apporta un significativo e importante contributo con uno studio monografico dedicato al Priorato giovannita di Barletta di cui esamina le origini, gli aspetti giurisdizionali nei confronti della feudalità locale, l'organizzazione territoriale e via elencando. L'ampia messe di dati documentari rinvenuti nei cabrei e nelle visite di "miglioramento" della National Library di Malta consente a Montesano per la prima volta uno studio ampio e articolato di questa fondazione maltense del Mezzogiorno d'Italia"*

ISBN: 978-88-96171-00-4

© *Altrimedia Edizioni* è un marchio di  
*Diòtima srl - servizi e progetti per l'editoria*  
*Via Ugo La Malfa, 47 - 75100 Matera*  
*Tel. 0835 090204 Fax 0835 090203*

*[www.altrimediaedizioni.it](http://www.altrimediaedizioni.it)*  
*[edizioni@altrimedia.net](mailto:edizioni@altrimedia.net)*

*a Raffaele e Maria,  
mio padre e mia madre*



## Prefazione

La ricerca consegnata nei suoi esiti finali in questo volume cominciò a prendere forma e sostanza ben prima che una insipiente riforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche ridimensionasse la rete degli Istituti tradizionali per accorparli entro nuove strutture non omogenee alle finalità e agli obbiettivi epistemologici per cui storicamente erano nati e si erano felicemente sviluppati.

Fu allora che nel nuovo impianto delle “Commesse” suggerii un filone di indagine che tenesse conto di iniziative che avevano preso l’avvio entro contesti istituzionali di grande operosità e di acclarato prestigio non disgiunti dal generale clima sociopolitico e culturale che riproponeva, rivisitandolo, il concetto dell’Europa mediterranea e dei movimenti e delle forze che tra Oriente e Occidente avevano reso protagonista il vecchio continente europeo.

Di qui il titolo della “Commissa”: “Alle origini dell’Europa mediterranea: gli Ordini religioso-cavallereschi” e gli studi che da essi derivarono in anni fervidi di impegno scientifico e culturale. In realtà l’antecedente genetico cui la “Commissa” si ispirava era costituito dall’intenso lavoro svolto dal Centro Studi Melitensi istituito da oltre un decennio dal Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta nella avita dimora patrizia del barone Leonardo Ameglio di Taranto e in particolare dall’importante Convegno internazionale: Gli Archivi per la storia del Sovrano Militare Ordine di Malta svoltosi nel 2001 il cui intento, accanto ai problemi di carattere generale, era quello di individuare le fonti documentarie da servire per la ricostruzione storica dei Cavalieri giovanniti.

Fu in quella sede che mosse i primi passi - scientificamente parlando, intendo - Nicola Montesano forte della sua esperienza di una tesi di laurea e poi di un dottorato di ricerca incentrati su argomenti melitensi. Le successive esperienze di studi e di ricerca a Malta, in Spagna, Portogallo e Italia arricchirono l’orizzonte delle sue conoscenze che ora approdano a questo volume dedicato al Priorato di Barletta, un importante insediamento giovannita nel Mezzogiorno, situato entro un contesto urbano di significativa importanza per gli Ordini religioso-cavallereschi-giovannita, templare e teutonico - tenuto conto della realtà portuale del centro adriatico interessato agli imbarchi e agli sbarchi da e verso l’Oriente.

Il volume si articola in quattro densi capitoli che partendo da una visione di insieme delle vie di pellegrinaggio verso Gerusalemme che attraversavano l’Italia meridionale per giungere ai porti pugliesi di Bari, Barletta, Siponto, Trani, Monopoli e Otranto e delle vicende della fraternitas istituita dal beato Gerardo avente inizialmente spiccate finalità ospitaliere per poi assumere anche connotazioni militari non

senza aver posto in adeguato risalto l'espansione nel Mediterraneo del nuovo Ordine religioso-cavalleresco, la fase rodigina e la lunga permanenza a Malta, affrontano successivamente i problemi collegati agli insediamenti giovanniti nel Mezzogiorno con particolare riferimento al Priorato di Barletta nei molteplici aspetti giurisdizionali, nel confronto con la feudalità locale, nei contatti con le istituzioni ecclesiastiche, ecc. In questo quadro sempre documentariamente controllato, l'Autore ricostruisce l'organizzazione territoriale di questo importante priorato pugliese dalla solida intelaiatura patrimoniale ed economica non senza aver preliminarmente discusso lo stato delle fonti, specialmente dei cabrei e delle visite di miglioramenti conservati nella National Library di Malta.

L'ultimo capitolo si incentra su tre casi ricadenti nel priorato melitense di Barletta: la precettoria capitolare di Santo Stefano di Fasano e Putignano, l'altra di San Primiano di Larino e, infine, la Commenda di giuspatronato di San Giorgio di Chio di Venosa: tre profili elaborati da Montesano che danno l'immagine di questo capillare radicamento della Commenda all'interno del territorio appulo-lucano.

Un'ultima e non marginale notazione va fatta: essa riguarda l'Appendice, ricca di ben 33 documenti in larga misura editi per la prima volta e che, a loro volta, aprono nuove piste di indagini per la ricostruzione della rete degli insediamenti giovanniti del Mezzogiorno italiano.

*Cosimo Damiano Fonseca*  
Accademico dei Lincei  
già Direttore dell'Istituto internazionale  
di studi federiciani del C. N. R.







## Ringraziamenti

Quello che rimane di un percorso di ricerca arrivato alla conclusione non è mai solo un insieme di notizie e delle pagine che le contengono. È molto di più. È l'insieme degli incontri, dei confronti, dei ripensamenti, delle emozioni, delle gratificazioni e delle delusioni che negli anni di lavoro hanno trovato posto dentro ognuno di noi e che rimandano a persone e a luoghi ben definiti nel tempo e nello spazio. Ringraziare ognuno dei protagonisti, fisici ed istituzionali, di questo itinerario di studio richiederebbe troppe pagine di questo già voluminoso lavoro, mi limiterò a nominare quelli che più di tutti mi sono stati vicini tanto sul piano scientifico quanto su quello umano. La Sezione di Studi federiciani dell'IBAM-CNR, nella cui sede ho trovato lo spazio ed il materiale per svolgere le mie ricerche. La dott.ssa Maroma Camilleri e la National Library of Malta, la dott.ssa Valeria Leonardi e l'Archivio del Gran Magistero dell'Ordine di Malta di Roma, per la cortesia e la disponibilità offertami durante le mie ricerche negli archivi melitensi. Il prof. Pietro Dalena e il prof. Francesco Panarelli, per avermi guidato lungo il mio percorso di maturazione scientifica. Il prof. Roberto de Mattei che ha creduto in questa ricerca e ne ha reso possibile la pubblicazione. Il prof. Cosimo Damiano Fonseca, vero maestro di vita e di studi, al quale tutto devo e al quale mi sento legato da grande ammirazione e da sincero affetto.

...ed ancora, Virginia, Manuela, Katia, Massimo, Mimì, Lello e Canio.

Le loro attenzioni, i loro rimproveri ed i loro suggerimenti, hanno formato e fatto maturare lo studente che alcuni anni fa era capace solo di "pensieri scomposti".

A loro il mio più vivo, cordiale e commosso ringraziamento.

Tolve (Potenza), ottobre 2008

*Nicola Montesano*



## CAPITOLO I

# LINEE GENERALI





## Itinerari e pellegrinaggi nel Mezzogiorno d'Italia

### *Le vie di pellegrinaggio*

«Dopo due giorni si arriva a Benevento, la più grande città della Puglia. Da qui verso sud si va a Salerno, dov'è in auge l'arte medica. Siponto giace sotto il Monte (S.) Michele, e si estende su per il monte per dieci miglia di lunghezza e tre di larghezza. Là si trova la grotta di S. Michele, e il fazzoletto di seta donato dal medesimo Santo. Da lì ci è un giorno di cammino fino a Barletta; da questa vi sono sei miglia fino a Trani, quattro fino a Bisceglie, tante fino a Molfetta e altrettante fino a Giovinazzo; da qui vi sono sei miglia fino a Bari, dov'è riposto (il corpo di) S. Nicola. Un'altra via parte da Roma e giunge a Capua verso ovest, passando per Albano. Da qui comincia la Via Appia che è lunga tre settimane di cammino. Quest'opera meravigliosa, che attraversa paludi e selve, conduce per un intero giorno di cammino attraverso foreste alle volte impenetrabili. Poi vi sta Terracina, città restata piccola, da quando i romani la distrussero. Si arriva quindi a Fondi, poi al Garigliano. Da qui si può andare in due giorni a Capua. Poi si viaggia fino a Benevento da cui distano lontane Monopoli e Brindisi».<sup>1</sup>

Così l'abate benedettino di Thingeyra, Nicola Saemundarson, descrive, a metà del XII secolo, i tracciati viari percorsi nel Mezzogiorno d'Italia lungo il suo quadriennale *iter ad loca Sancta*.

Questo monaco islandese fornisce un quadro abbastanza chiaro delle strade che tagliavano longitudinalmente la parte inferiore dello stivale italico. Una sorta di reticolato viario in grado di unire tra loro le città più importanti del Regno e, fatto non meno significativo, di collegare la via Francigena e Roma con i porti pugliesi per le attraversate d'*Outremer*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ripreso da: N. SAEMUNDARSON ABBAS ISLANDICUS, *Iter ad loca Sancta (1151-1154)*, in *Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum (Saec. XII-XIII)*, a cura di S. De Sandoli, II, pp. 207-222.

<sup>2</sup> Per un quadro dettagliato del sistema viario del Mezzogiorno d'Italia, si veda: P. DALENA, *Dagli Itinera ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno medievale*, Bari 2003; ID., *Strade e percorsi nel Mezzogiorno d'Italia (Secc. VI-XIII)*, Cosenza 1995; ID., *Il sistema viario peninsulare: questioni di metodo, in Ambiti territoriali, sistemi viari e strutture del potere nel Mezzogiorno medievale*, Bari 2000, pp. 11-57; R. STOPANI, *Le vie di pellegrinaggio del Medioevo*, Firenze 1991; ID., *La Via Francigena del Sud. L'Appia Traiana nel Medioevo*, Firenze 1992; F. CASTAGNOLI, *Appia Antica*, Milano 1956;

Il sistema stradale dell'Italia meridionale almeno fino al VI secolo poteva considerarsi efficiente perché ancora mantenuto dalle autorità cittadine ed ecclesiastiche del Mezzogiorno.<sup>3</sup> Nei primi secoli del Medioevo l'attraversamento delle arterie maggiori era diventato prerogativa esclusiva degli eserciti e dei mercanti. La continua presenza di truppe armate lungo gli *itineraria* meridionali creò nelle popolazioni locali una sorta di "terrore della strada", che ebbe come conseguenza insediativa la ricerca di luoghi più sicuri, da abitare lontani dalle zone di transito che, oltre a far venire meno la necessità di nuovi tracciati, contribuì al lento degrado di quelli esistenti.<sup>4</sup> Per tutto il medioevo il sistema viario del Mezzogiorno italiano poté contare sulle arterie d'impianto romano che, successivamente alla diffusione dei santuari cristiani e all'aumento dei pellegrinaggi, tornarono a ricoprire una funzione vitale per i collegamenti tra le città meridionali.

L'arteria più importante di questo complesso reticolato viario era l'antica consolare *Appia* che partendo da Roma e attraversando Capua, Benevento, Melfi, Venosa e Taranto, terminava a Brindisi.

Capua rappresentava lo snodo più importante della viabilità meridionale. In questa città si intersecavano la *via Latina* proveniente da Roma, con l'*Appia*, con la *Popilia* che scendeva fino a Reggio Calabria passando per Salerno e Cosenza, e con la *via Traiana* che incrociava l'*Appia* a Benevento e si spingeva nel cuore della Capitanata per poi scendere a Bari e a Brindisi.

Su questa viabilità maggiore si appoggiava una rete viaria minore, la cui differente frequentazione va messa in relazione con le diverse fasi storiche e la diversa importanza dei centri abitati da essa collegati. La più importante di queste *stratae* era la *via Peregrinorum* che diramandosi dalla *Traiana* all'altezza di Troia, raggiungeva Siponto e si inerpicava sul Gargano fino al santuario di San Michele. Questa strada, detta *via Sacra Longobardorum*, fu costantemente solcata dai nodosi bastoni dei pellegrini che si portavano alla grotta dell'Arcangelo o che sostavano presso di essa prima di intraprendere il passaggio transmarino verso la Terrasanta.

I pellegrinaggi a piedi verso Gerusalemme, molto diffusi tra l'XI e il XII secolo, prevedevano nella prima fase l'attraversamento in nave dell'Adriatico in direzione dell'Epiro, attraverso la *via Egnazia* si arrivava in Macedonia e prose-

P. FUSTIER, *Vie di Magna Grecia*, in Atti del II Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1962; G. UGGERI, *La viabilità romana nel Salento*, Mesagne 1983;

<sup>3</sup> DALENA, *Dagli Itinera... cit.*, p. 12.

<sup>4</sup> Gli studi di Cosimo Damiano Fonseca hanno dimostrato come le nuove forme insediative si ebbero, anche per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia, generalmente in alture o in siti protetti come le gravine. Si veda: C.D FONSECA *La civiltà rupestre in Puglia*, in *La Puglia fra Bisanzio e l'Occidente*, Milano 1980, pp. 37-116; ID., *Civiltà delle grotte. Mezzogiorno rupestre*, Napoli 1988.



guendo lungo la Calcidica e la Tracia si giungeva a Bisanzio. L'attraversamento del Bosforo portava in direzione di Antiochia, da qui, seguendo la costa siriana e quella libanese fino a Cesarea Marittima, si entrava verso l'interno in direzione di Ramle e giungere, infine, alla Città Santa.

Sul finire del XIII secolo, a seguito della disgregazione degli Stati crociati, per evitare il percorso a piedi, ricco tanto di fascino quanto di pericoli, si diffusero i viaggi via mare, che prevedevano l'imbarco su navi che puntavano direttamente ai Luoghi Santi, operando due scali -che oggi diremmo tecnici- prima a Rodi e poi a Cipro.<sup>5</sup>

Tra i resoconti più interessanti della ricca letteratura odepórica medievale vi è quello di un autore inglese del XII secolo ricordato con il nome fittizio di Seawulf (lupo di mare), che c'informa sulle possibilità di imbarco offerte dai porti pugliesi:<sup>6</sup>

«Vi sono dei pellegrini che s'imbarcano da Bari, alcuni da Barletta, ed altri ancora da Siponto o da Trani. Naturalmente vi sono altri pellegrini che preferiscono attraversare il mare da Otranto, ultimo porto della Puglia: ma io e i miei compagni di viaggio c'imbarcammo da Monopoli, che dista da Bari un giorno di viaggio».<sup>7</sup>

Saewulf s'imbarcò da Monopoli con i suoi compagni il 13 luglio, ma stando al suo racconto questa fu *"hora egyptiaca, sicut nobis postmodum evenit, nisi divina nos defenderet clementia, omnes summersi essemus: Nam eadem die, dum a portu in pelagus longe remoti, a violentia undarum passi sumus naufragium: sed deo favente ad litus revertebamur illesi"*.<sup>8</sup> Nell'occasione il nostro autore fu sfortunato, perché la nave sulla quale viaggiava s'imbatté in una tempesta, ma il periodo della sua partenza era considerato tra i più sicuri dell'anno.

Tutti i pellegrinaggi, dai semplici passaggi dell'Adriatico alle attraversate del Mediterraneo dirette verso la Terrasanta, iniziavano proprio nel periodo che va dall'inizio di marzo alla fine di settembre:<sup>9</sup> *"Quando – come ricorda Chaucer nei suoi Racconti – Aprile con le sue dolci piogge ha penetrato fino alla radice la siccità di Marzo, impregnando ogni vena di quell'umore che ha la virtù di dar vita ai fiori, quando anche Zeffiro col suo dolce fiato ha rianimato per ogni bosco e ogni brughiera i teneri germogli, e il nuovo sole ha percorso metà del suo cammino in Ariete, e cantano melodiosi gli uccelletti che dormono tutta la notte a occhi*

<sup>5</sup> STOPANI, *Le vie di pellegrinaggio del Medioevo... cit.*, pp. 20 e sgg.

<sup>6</sup> SAEWULFUS, *Incipit certa relatio de situ Ierusalem (1102-1103)*, in *Itinera Hierosolymitana Crucisignatorum (Saec. XII-XIII)*, a cura di S. De Sandoli, II.

<sup>7</sup> *Ivi*, pp. 1-32.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>9</sup> F. BRAUDEL, *Il Mediterraneo. Lo spazio la storia gli uomini le tradizioni*, Milano 1999.

*aperti (tanto li punge in cuore la natura), la gente allora è presa dal desiderio di mettersi in pellegrinaggio e d'andare per contrade forestiere alla ricerca di lontani santuari variamente noti".<sup>10</sup>*

### *L'accoglienza dei pellegrini*

La penisola italiana con la sua particolare posizione geografica rappresentava un crocevia obbligato per il transito di commercianti, pellegrini e semplici viandanti, che ne percorrevano le strade per intere giornate di cammino e che, quindi, necessitavano di ripetute soste in luoghi caldi e sicuri.

La disponibilità all'accoglienza del prossimo, in tutte le sue forme, aveva caratterizzato già dalla tarda antichità la nascita delle prime strutture ospitaliere che, seguendo i dettami evangelici, ricoprirono un ruolo particolare anche nella diffusione del Cristianesimo.<sup>11</sup>

Con l'affermazione delle nuove Regole monastiche si diffuse in tutta Europa l'attenzione verso l'*hospitalitas*, intesa come preciso compito dei vescovi e delle comunità religiose all'assistenza dei viandanti e al ricovero degli infermi;<sup>12</sup> impegno che ebbe come conseguenza la nascita di strutture d'accoglienza lungo gli itinerari viari più frequentati.<sup>13</sup>

I primi esempi di strutture ricettive con funzione di ricovero e di assistenza agli infermi furono gli *xenodochia*,<sup>14</sup> la cui istituzione risalirebbe al Concilio di Nicea del 325, il cui canone LXX li prevedeva come luoghi autonomi dal complesso religioso con la funzione di ospitare pellegrini, infermi e poveri.<sup>15</sup>

Tra VIII e IX secolo al termine *xenodochium* furono ben presto associati quelli di *hospitium* (alloggio per i bisognosi e poveri) e di *hospitalis* (luogo di ricovero dei malati) e in seguito, quando ormai le strutture erano effettivamente inglobate nel complesso religioso, quelli di *ecclesia*, *oratorium* e *monasterium*.<sup>16</sup> In breve tempo, però, lo spirito originario che aveva mosso all'ospitalità le strutture monastiche accusò un momento di appannamento: il continuo aumento

<sup>10</sup> G. CHAUCER, *I racconti di Canterbury*, a cura di Ermanno Borisone, Milano 2000, p. 21.

<sup>11</sup> STOPANI, *La Via Francigena del Sud... cit.*, p. 49.

<sup>12</sup> FONSECA, *Forme assistenziali e strutture caritative della Chiesa nel Medioevo*, in *Chiesa e Società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde*, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia 1986, pp. 277-278.

<sup>13</sup> STOPANI, *La Via Francigena del Sud... cit.*, p. 49.

<sup>14</sup> Il termine *xenodochium* indica un "*locus venerabilis in quo peregrini suscipiuntur*". C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, t. VIII, Niort, 1887, p. 420.

<sup>15</sup> DALENA, *Dagli Itinera... cit.*, pp. 141 e sgg.

<sup>16</sup> M. SALERNO, *Gli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel Mezzogiorno d'Italia (secc. XII-XV)*, Taranto 2001, p. 23.

del numero di coloro che chiedevano alloggio presso le strutture religiose arrecava problemi ed allentamenti dei doveri a cui erano tenuti i frati nell'esercizio rigoroso della vita monastica. Tra il IX e il X secolo, si assiste ad una sorta di scelta operata dalle comunità preposte all'accoglienza in direzione di una ospitalità -che potremmo definire- di rango ovvero diretta preferibilmente verso ospiti ricchi e potenti a discapito dei meno abbienti.<sup>17</sup>

Le mutate condizioni sociali dell'XI secolo, la ripresa dei pellegrinaggi e soprattutto la ritrovata mobilità degli uomini e dei soldati diretti alle Crociate, diede nuovo vigore allo spirito caritativo e di accoglienza rivolto ai più bisognosi.<sup>18</sup>

Secondo Cosimo Damiano Fonseca: "l'adeguamento della rete ospedaliera -e quindi la riproposta di nuovi tipi di ospedali- alle rinnovate esigenze dell'habitat appare ancora più chiaramente allorquando si considerano i fenomeni di ripresa economica e sociale che caratterizzano i secoli XI e XII, segnati non soltanto dalla feconda esperienza delle città comunali, ma anche da un vigoroso intensificarsi di traffici, di commerci, di scambi. Si aggiunga il fenomeno, assai tipico del medioevo, di quel pullulare di movimenti religiosi spontanei tesi non soltanto al rinnovamento delle strutture ecclesiastiche, ma anche affascinati dalla riscoperta del valore penitenziale del pellegrinaggio sia esso diretto a Roma, a Compostella o al Gargano, sia esso finalizzato alla liberazione del sepolcro di Cristo in Terrasanta.

A questo proposito non può non farsi cenno all'adattamento delle nuove fondazioni ospedaliere dei secoli XI e XII alla realtà del territorio in rapporto al potenziamento della nuova infrastruttura viaria, intervenuto per sostenere i flussi dei pellegrinaggi verso Roma o i porti dell'Adriatico o dell'arco jonico verso la Terrasanta".<sup>19</sup>

Il ruolo di assoluto primato sulla gestione delle strutture ospitaliere del Mezzogiorno d'Italia fu ricoperto dai tre grandi monasteri di Montecassino, Cava dei Tirreni e Montevergine che, potendo contare su donazioni di ricchi benefattori, sulla protezione delle autorità statali e soprattutto sull'esenzione dalla giurisdizione episcopale, fecero sorgere strutture d'accoglienza nei luoghi più frequentati e, dal punto di vista economico, più appetibili.<sup>20</sup>

Il monastero cassinese impose per primo la propria presenza nei gangli della rete viaria del Mezzogiorno continentale italiano: è attestata l'esistenza di uno

<sup>17</sup> H. C. PEYER, *Viaggiare nel Medioevo. Dall'ospitalità alla locanda*, Bari 2005, pp. 125-147.

<sup>18</sup> A. GRABOÏS, *Le Pèlerin occidental en Terre sainte au Moyen Âge*, Brussel 1998; A. SPICCIANI, *Per una storia degli ospedali nel Medioevo: aspetti economici e istituzionali*, Pisa 1994.

<sup>19</sup> FONSECA, *Mezzogiorno ed Oriente: il ruolo del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme*, in «Studi Melitensi», I (1993), pp. 14-15.

<sup>20</sup> DALENA, *Dagli Itinera... cit.*, p. 148.

*xenodochium* a Benevento - al crocevia tra l'*Appia* e la *Traiana*-, afferente al monastero di San Benedetto "*in Senodochio*" già nel 762.<sup>21</sup>

L'interesse cassinese per l'ospitalità e per la gestione dell'indotto economico che ne derivava crebbe in maniera esponenziale a ridosso della prima crociata: è questo il caso dell'ospedale e della foresteria di Capua, fatti erigere dall'abate Desiderio tra il 1092 e il 1093,<sup>22</sup> ma anche e soprattutto, del grande "*xenodochium quod pro amore Dei ad receptionem et misericordiam hospitum et peregrinorumque susceptione in Monte Gargano*", costruito a Montesantangelo su volere dell'abate di Curte, Giovanni, tra il 1098 e il 1100.<sup>23</sup>

Tra l'XI e il XII secolo anche la presenza del monastero di Cava dei Tirreni si fece consistente. La costruzione di strutture ricettive da parte dei monaci caveni fu il risultato di un enorme incameramento di beni, frutto di una particolare attenzione verso questa realtà monastica di ricchi benefattori che, attraverso ingenti lasciti, aspiravano alla salvezza delle loro anime.

L'età federiciana si caratterizza per la nascita delle strutture ricettive dell'abbazia di Montevergine che, potendo contare sulla particolare attenzione del sovrano svevo, edificò il grande *hospitale pauperum* di Nocera, l'*hospitale de Gausente*, presso Eboli e l'ospedale di Troia.<sup>24</sup>

A far data dai primi anni del XII secolo alle strutture propriamente monastiche si affiancarono gli ospedali e i ricoveri dei nuovi Ordini religioso-cavallereschi che, forti dell'esperienza acquisita in Terrasanta, ben presto divennero il sinonimo stesso dell'accoglienza *peregrinorum*, la cui riconoscenza assunse le forme di consistenti donazioni *in solido* e in ricchi possedimenti non solo del Mezzogiorno d'Italia ma di tutto l'Occidente cristiano.

<sup>21</sup> «*Tertia carta continebat, quomodo (...)so exercitalis et germano Iohanno presbiteri de Sancto Paulo concambiavit Maurici abbati (ec)clesie Sancti Benedicti in Senodochio vinea et terra vacua seu prato unacum fontana, et de susurio et fine medio rivo [...]*». *Le chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento*, a cura di H. Zielinski, in *Codice Diplomatico Longobardo*, a cura di L. Schiaparelli e C. Brühl, V, Roma 1986, p. 359, doc. V.

<sup>22</sup> *Chronica Monasterii Casinensis*, a cura di H. Hoffman, MGH, III/33, Hannover 1980, p. 407.

<sup>23</sup> T. LECCISOTTI, *Le colonie cassinesi in Capitanata. Troia*, Montecassino 1957, pp. 171-173.

<sup>24</sup> P. M. TROPEANO, *Federico II e Montevergine. Documentazione archivistica. Marzo 1206-Luglio 1250*, Montevergine 1995, pp. 7, 8, 26 e 121. Si veda anche: G. VITOLO, *Il monachesimo benedettino nel Mezzogiorno angioino: tra crisi e nuove esperienze religiose*, in *L'État Angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*, Roma 1998.

## **Origini e sviluppo dell'Ordine di San Giovanni Battista di Gerusalemme**

### *Le origini*

Se volessimo racchiudere in pochi concetti i primi due secoli di vita dell'Ordine di san Giovanni di Gerusalemme, non dovremmo far altro che ricorrere alle doti di sintesi espresse da Giacomo Bosio<sup>25</sup> in due brevi passi di un suo piccolo volume dal titolo *La Corona del Cavaliere*, dato alle stampe a Roma nel 1588.<sup>26</sup> In esso sono presenti le ragioni della fondazione, i primi benefattori e, soprattutto, i principi fondanti del nuovo Ordine Ospedaliero:

«[...] Hebbe ella origine nel tempo, che'l gran Goffredo Buglioni acquistò la Terra santa, e pigliò la Santa Città di Gierusalemme, liberando il Santo Sepolcro di Cristo dalle mani de' barbari nell'anno di nostra salute mille novanta nove. Hebbe ella debili principij (come ordinariamente avviene a tutte le cose, che qui basso nascono) ma ben furono tanto più nobili, giusti, e santi, facendo i primi fondatori d'essa particolar professione d'albergare, nutrir, e servire i poveri, e pellegrini, che dalle parti di Christianità concorrevano a visitar quei santi luoghi, novamente reconquistati, e d'accompagnarli, e difenderli armati a cavallo per assicurare loro il passo dagl'infedeli, e ladroni, onde n'acquistò nome di cavalleria per comune applauso del mondo, e privilegij de' Principi, e particolarmente della Santa Sede Apostolica, e quindi dilatandosi il grido, e fama della santità, valore, e meriti loro, andarono pian piano crescendo in forze, e potenza: talmente c'havendo già co'l valor loro acquistate molte signorie, e castelli.<sup>27</sup>[...] Questi religiosissimi cavalieri, fanno li tre solenni, e sostantiali voti, di carità, povertà, e obbedienza, per avvicinarsi, in quanto sia possibile, alla vita di Christo, il quale esattamente osservò non per voto, ma per propria virtù immaculatissima castità, estrema povertà, e humilissima obbedienza [...]».<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Nato a Chivasso nel 1544 ed appartenente ad una nobile famiglia milanese, fu cavaliere e commendatore dell'Ordine di Malta e laureato in entrambi le leggi, civili e religiose, diede alle stampe la sua *Historia della sacra religione et ill.ma militia di San Giovanni Gerosolimitano*, edita a Roma nel 1594. Il Bosio, prima del suo lavoro generale, aveva pubblicato opere minori trattanti argomenti ben definiti e circoscritti della storia dei giovanniti, come un volumetto di poche pagine dal titolo *La Corona del Cavaliere Gerosolimitano*, dato alle stampe sempre a Roma, ma nel 1588 e, nel 1589, *Li Privilegi della Sacra Religione di S. Giovanni Gerosolimitano*. I frutti di un lavoro durato un lustro furono le prime due parti uscite col titolo di *Historia della Religione et Ill.ma Militia di San Giovanni*, comparse a Roma nel 1594 con i tipi della Stamperia Apostolica Vaticana e preceduta da alcuni sonetti laudativi.

<sup>26</sup> G. BOSIO, *La Corona del Cavaliere*, Roma 1588.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 51.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 65.

Il riconoscimento ufficiale dell'Istituzione ospitaliera si ebbe il 15 febbraio del 1113 per mano di papa Pasquale II che, nella bolla *Pie Postulatio voluntatis*, confermò tutte le proprietà gerosolimitane dello *xenodochium*, più altre pertinenze, specificando che si trattava di beni acquisiti ad *sustendandas peregrinorum et pauperum necessitates*.<sup>29</sup>

Il privilegio papale sottolineava come nella *cura peregrinorum* e nella loro accoglienza doveva ricercarsi lo spirito caritativo del nuovo Ordine. Non vi sono, invece, riferimenti ad una sua funzione militare, carattere che si affermò a partire dal magistero di Raymond du Puy, come risposta alle nuove necessità di difesa armata dei pellegrini e dei beni della *domus hospitalis* di Gerusalemme.<sup>30</sup>

L'Ordine di san Giovanni di Gerusalemme ha radici italiane. La storiografia moderna ha ormai definitivamente accettato l'origine amalfitana del fondatore dell'Ospedale,<sup>31</sup> quel "*Frater Gerardus tunc Praeceptor Domus Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani*"<sup>32</sup> che resse l'ospizio dei pellegrini annesso al monastero di Santa Maria Latina di Gerusalemme.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> J. DELAVILLE LE ROULX, *Cartulaire general de l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1301-1310)*, Paris 1904, I, n. 30, pp. 29-30 – D'ora in poi *Cartulaire*; P. JAFFÉ, *Regesta Pontificorum Romanorum*, Lipsia 1888 (rist. Graz 1956), I, p. 749, n. 6341; ed anche in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Graz 1960 (rist. anast.) vol. XXI, coll. 87. «Il testo, reso pubblico durante un concilio generale a Benevento [...] venne interamente ripetuto nella conferma del 1119, data [...] a Saint-Gilles, e in quella del 1139 [...] a Pisa»; A. LUTTRELL, *Gli Ospedalieri nel Mezzogiorno*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate*, Atti delle quattordicesime giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 2000), a cura di G. Musca, Bari 2002. Appendice 1.

<sup>30</sup> FONSECA, *Mezzogiorno ed Oriente: il ruolo del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme*, in «Studi Melitensi», I (1993); A. ILARI, *Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni Battista di Gerusalemme detto di Rodi detto di Malta. Lineamenti storici*, ivi, pp. 23-52; P. CAUCCI VON SAUCKEN, *Cavalleria pellegrinaggio ed Ordine di Malta*, in *La presenza dei cavalieri di San Giovanni in Sicilia*, Collana di Studi della Fondazione Donna Maria Marullo di Condojanni, Roma, I (2001), pp. 17-28; N. MONTESANO, *L'Ordine di san Giovanni di Gerusalemme e la sua espansione nel Mediterraneo*, in "Nova Historica" Anno 4 (2005), n. 15, pp. 134-153.

<sup>31</sup> LUTTRELL, *Gli ospedalieri italiani: Storia e storiografia*, in «Studi Melitensi», VI (1998), pp. 73-88.

<sup>32</sup> GUGLIELMUS TYRIUS, *Historia rerum in partibus Transmarinis gestarum (1095-1184)*, in *Itinera Hierosolimitana Crucesignatorum (secc. XII-XIII)*, a cura di S. De Sandoli, Jerusalem 1978, Vol. I, Lib. XVIII, Capp. 3-5, pp. 81 e ssg.; AMATO DI MONTECASSINO, *Storia dei Normanni*, a cura di V. Bartholomaeis, in "Fonti per la storia d'Italia", 76, Roma 1935; R. HIESTAND, "Die Anfänge der Johanniter", in *Die geistlichen Ritterorden Europas*, Sigmaringen 1980, pp. 34-37. «[...] Gerardo utilizzava vari titoli, incluso quello di *prior*, ed anche fra Raimondo *de Podio*, maestro dal 1124 circa in poi, fu chiamato *prior* [...]». LUTTRELL, *Gli Ospedalieri nel Mezzogiorno... cit.*, p. 296.

<sup>33</sup> LUTTRELL, *From Jerusalem to Malta: the Hospital's Character and Evolution*, in *Peregrinationes. Acta et documenta*, Accademia Internazionale Melitense, Tomo I-Anno Accademico I-MM,

Un brano ripreso dalla *Vita de' Gran Maestri* di Girolamo Marulli, del 1586, ci permette di fornire alcune notizie biografiche del fondatore dell'Ordine gerosolimitano:<sup>34</sup>

«[...] Fù Gerardo di vita molto esemplare ne vi è historico, che quando fa memoria di lui, non lo descriva per gran servo di Dio. Vestiva habito nero, però lungo con la Croce candida nel petto, era in forma di quella, che nelle bandiere di essa Religione d'Hospedalieri si dipimge. Io contrario sono all'opinione di coloro, che riferiscono la Croce sopra la veste, esser stata dal Maestro Fra' Raimondo d'Ippodio instituita, come appresso nella sua vita si dirà, costoro di gran lungo s'ingannano, lo conferma il Codice manoscritto, con l'istesse parole. Gerardus suscepit regularem habitum in vestibus suis nigris, albam Crucem exteruis affigens in pectore. [...] Mori questo buon servo di Dio, nell'anno 1118 [...] il corpo fù trasportato in Provenza, e collocato in una cappella, nella Chiesa del Borgo di Monnasca, il quale hoggidì è posseduto in Comenda dall'istessa Religione, vien tenuto in gran veneratione, per li molti beneficj, che ricevuno gli huomini di quel Paese, à sua intercessione da Nostro Signore Dio».<sup>35</sup>

La fondazione di un primo ospedale e di una cappella intitolati a San Giovanni Elemosiniere, intorno al 1070, ad opera dei monaci benedettini, fu possibile grazie alle donazioni fatte in loro favore da un certo Mauro e da vari altri amalfitani. I monaci benedettini del monastero gerosolimitano non potendo gestire direttamente l'ospedale, per non sottrarre tempo ai loro doveri religiosi, lo posero sotto la guida di Gerardo, che ne divenne rettore.<sup>36</sup> L'affluenza di un numero sempre maggiore di pellegrini dopo la positiva conclusione della prima crociata,<sup>37</sup> rese necessario l'ampliamento della struttura de-

pp. 13-22; FONSECA, *Mezzogiorno ed Oriente...cit.*; G. SEVASTANO, *Il Beato Gerardo e le origini dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme*, Napoli 1958; M. GATTINI, *Sunto storico del Sovrano Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme ovvero di Malta*, Napoli 1899, pp. 2-6. Sui rapporti tra Amalfi e l'Ordine gerosolimitano si veda: M. CRISCONIO, *Amalfi nella storia dei cavalieri di San Giovanni*, in «Studi Melitense», V (1997), pp. 117-128; G. SANGERMANO, *Amalfi l'Oriente e le origini dell'Ordine gerosolimitano*, *ivi*, pp. 141-150.

<sup>34</sup> G. MARULLI, *Vite de' Gran Maestri della Sacra Religione di S. Giovanni Gerosolimitano. Del Commendatore Fra' Geronimo Marulli*, Napoli MLCXXXVI.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>36</sup> A. BELTJENS, *Aux origines de l'ordre de Malte*, Bruxelles 1995, pp. 68-69 e 171-175.

<sup>37</sup> Per tutto quanto concerne lo studio delle Crociate rimandiamo ai volumi: *Le Crociate. L'Oriente e l'Occidente da Urbano II a San Luigi (1096-1270)*, a cura di M. Rey-Delqué ed in particolare, per un periodizzamento delle otto Crociate, al saggio di Michel Balard: *Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate... cit; Crociate: Mito e Realtà*, Catalogo della mostra internazionale

stinata all'accoglienza. Tra il 1099 e il 1113, il *praepositus* Gerardo fece eseguire i lavori di questo secondo ospedale e della chiesa che mise sotto la protezione di San Giovanni Battista.

È questa la struttura identificabile con lo *xenodochium* di cui si parla nella Bolla papale del 1113, che nella stessa dedicazione al Battista individua la figura del primo patrono dell'Ordine.<sup>38</sup>

Al beato Gerardo va riconosciuto anche il merito di aver conferito alla nuova istituzione una precisa impronta spirituale e religiosa normalizzando la vita interna all'Ospedale con l'adozione della cosiddetta Regola di sant'Agostino.<sup>39</sup> In effetti, la tradizione agostiniana meglio si adattava a coloro che fornivano anche un servizio secolare, come i canonici dei capitoli delle cattedrali o delle collegiate o a coloro che conducevano una vita quasi monastica come i premonstratensi, risultando, in tal modo, la più vicina alle attività che svolgevano i frati del nuovo Ordine ospitaliero.

I frati di un ordine religioso-cavalleresco non vanno considerati crociati o cavalieri nel senso secolare del termine. Certamente ad essi non era chiesto di svolgere una vita claustrale all'interno di un monastero ma, in quanto appartenenti ad un ordine regolare con una regola approvata dal Pontefice erano tenuti a prendere i tre voti di povertà, castità ed obbedienza, e condurre una comune vita liturgica di preghiera.<sup>40</sup>

Sulla base di questi ordinamenti statutari i concetti teorici dell'*obsequium pauperum* e della *tuitio fidei* garantirono la nascita e lo sviluppo dell'Ordine ospitaliero; due termini che hanno segnato indelebilmente le attività di questa istituzione nel corso dei suoi nove secoli di vita. I due pilastri del credo giovanita trovarono radici comuni in uno spirito cavalleresco-caritativo che aveva pervaso l'Occidente cristiano già a partire dal X e XI secolo.<sup>41</sup> Lo sviluppo di questa "cultura

ed itinerante organizzata in Italia dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Castello di Lagopesole, 24 giugno-23 settembre 2005), Cipro 2005. Per le nuove prospettive di ricerca storica sulle Crociate e sugli Ordini religioso-cavallereschi, ci permettiamo di segnalare il Workshop *Crociate: le nuove prospettive di ricerca*, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, 16-17 marzo 2006).

<sup>38</sup> BELTJENS, *Qui est le premier patron de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem?*, in «Studi Melitensi», IV (1998), pp. 9-37.

<sup>39</sup> FONSECA, *Papato e crociate (1099-1274)*, in *Le Crociate. L'Oriente e l'Occidente... cit.*, pp. 55-68. Ed ancora: DELAVILLE, *Les Statuts de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem*, in *Melanges sur l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem*, IX, 1887; A. DEMURGER, *I cavalieri di Cristo. Gli Ordini religioso-militari del Medioevo (XI-XVI)*, Milano 2002, p. 85.

<sup>40</sup> LUTTRELL, *Gli ospedalieri italiani...*, cit., p. 75.

<sup>41</sup> CAUCCI VON SAUCKEN, *Cavalleria pellegrinaggio... cit.*, p. 17; F. CARDINI, *I poveri cavalieri di Cristo. San Bernardo di Clairvaux e la fondazione dell'ordine templare*, Rimini 1992; J. MONTEROSO MONTERO, *Santiago, San Millán y San Raimundo, Milites Christi*, in Catalogo della mostra Santiago



di servizio” portò il cavaliere a ricoprire oltre alla funzione “istituzionale” di *miles Christi* e *defensor Ecclesiae*, anche quella più articolata di protettore di *advena*, *peregrini* e *pauperes*.<sup>42</sup> Il legame tra *miles* e *impotens* in genere si consolidò nella prima metà dell’XI secolo, periodo in cui sono sempre più frequenti i gruppi di cavalieri che si recano in visita al Santo Sepolcro accompagnando carovane di semplici pellegrini.<sup>43</sup> A questo bisogna aggiungere un altro elemento, di natura eminentemente spirituale, consistente nel risvolto religioso della *peregrinatio*, che accomunava i pellegrini con i cavalieri, sublimandoli verso quello stato di *passagium* in Terrasanta che assumeva allora un valore catartico e penitenziale, una funzione di *transitus* verso il riscatto della propria condizione umana nel sepolcro vuoto di Cristo.

I principi dei primi Ospedalieri sono collegabili espressamente al concetto di *servitium pauperum* che, nella seconda metà dello stesso secolo XI, i movimenti riformatori avevano assimilato e fatto proprio. Questo concetto era stato, infatti, inserito come fulcro teorico nelle sillogi normative regolanti la loro vita religiosa, in modo da ricavarne anche un’estensione pratica per trovare giustificazioni statutarie al desiderio di promuovere la creazione di strutture d’accoglienza destinate ai poveri, ai viandanti e ai pellegrini.<sup>44</sup> L’evoluzione che l’Ordine giovanita ebbe negli anni successivi mostra chiaramente come l’originario spirito caritativo e di assistenza ai malati rimase una delle azioni prioritarie per i frati dell’Ospedale, anche se l’aumento del patrimonio, la ramificazione geografica sempre più capillare ed il nuovo esempio di servizio militare espresso dall’Ordine dei Templari portarono allo sviluppo di una funzione di polizia e, successivamente, di tutela della cristianità contro gli “infedeli”,<sup>45</sup> che caratterizzò l’operato dei grandi Ordini religioso-cavallereschi del Medioevo.<sup>46</sup>

*Al-Andalus. Diálogos artísticos para un milenio*, Santiago de Compostela 1997, pp. 483-500.

<sup>42</sup> MONTESANO, *L’Ordine di san Giovanni... cit.*, p. 137; FONSECA, *Mezzogiorno ed Oriente... cit.*; CAUCCI VON SAUCKEN, *Cavalleria pellegrinaggio... cit.*

<sup>43</sup> N. OHLER, *I viaggi nel Medioevo*, Milano 1988, p. 321. Si veda anche: FULCHERIUS CARNOTENSIS, *Historia Hierosolymitana gesta Francorum Iherusalem peregrinantium* (1095-1127), in *Itinera Hierosolymitana... cit.*, pp. 95-131.

<sup>44</sup> Si veda anche: *Cavalieri di San Giovanni e territorio. La Liguria tra Provenza e Lombardia nei secoli XIII-XVII*, Atti del Convegno (Genova-Imperia-Cervo, 11-14 settembre 1997), a cura di J. Costa Restagno, Bordighera 1999.

<sup>45</sup> Sul concetto di “infedeli” e sulla visione che gli storici arabi hanno avuto della crociata si vedano i saggi: J. FLORI, *Crociata e jihād: il problema della guerra nella Cristianità e nell’Islam*, in *Le Crociate... cit.*, pp. 32-41; F. MICHEAU, *Le crociate nella visione degli storici arabi di ieri e di oggi*, ivi, pp. 42-49; A. MAALOUF, *Le Crociate viste dagli Arabi*, Torino 2005.

<sup>46</sup> DEMURGER, *Vita e morte dell’Ordine Templare*, Milano 1999, p. 25. Ed ancora M. MELVILLE, *Les débuts de l’ordre du Temple*, in *Die geistlichen Ritterorden Europas*, Sigmaringen 1980, p. 23.

### *I primi possedimenti in Terrasanta*

La prima donazione in favore dell'Ospedale di cui abbiamo notizia è quella fatta da Goffredo di Buglione al beato Gerardo, contenuta in una pancarta di suo fratello Baldovino di Boulogne, del 28 settembre 1100,<sup>47</sup> e successivamente confermata da Baldovino III il 30 luglio 1154,<sup>48</sup> ma che evidentemente bisogna datare anteriormente al 18 agosto del 1100, data della morte dello stesso Buglione.

Negli anni seguenti molti furono i beni che entrarono a far parte del patrimonio giovanita, risultato delle cospicue donazioni fatte da esponenti della nobiltà latina e da privati cittadini.<sup>49</sup> A tal riguardo, i quattro volumi del *Cartulaire general de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem (1100-1310)*, pubblicati tra il 1894 e il 1906 a Parigi da Joseph Delaville Le Roulx, forniscono una chiara e quanto mai preziosa fonte da cui attingere a piene mani per avere un quadro particolareggiato delle concessioni di privilegi e possedimenti in favore dell'Ospedale gerosolimitano nei primi secoli di vita dell'Ordine.

Tra le prime testimonianze documentarie di donazioni in favore dei Giovanniti nel primo decennio del XII secolo, ricordiamo quella di Giordano, figlio di Ranulfo figlio minore di Brian che, nel 1100, concesse 14 acri di terra per la costruzione di una chiesa "*juxta Fontem Clericorum*":<sup>50</sup> quelle dell'abate di Gerusalemme, Ottone II, che donò a Gerardo la chiesa di San Pietro di Belac "*et hoc totum quod ecclesie pertinet, excepto tertiam partem decime quam retinuit*"<sup>51</sup> e del primo patriarca latino di Antiochia, Bernardo, che donò agli Ospedalieri "*locum quendam in circuitu Beate Marie, qui est ante eorum Hospitium*" della sua città.<sup>52</sup>

<sup>47</sup> «[...] *In primis laudo et confirmo domum quod dux, frater meus fecit Hospitali Iherosolimitano, videlicet de quodam casale quod vocatur Hessilia et de duobus furnis in Iherusalem [...]*». *Cartulaire*, I, p. 21, n. 20.

<sup>48</sup> «[...] *In primis igitur concedo et confirmo donum, quod dux Godefridus Hospitali jam dicto fecit, de quodam videlicet casali Hessilia, et de duobus fornibus in Iherusalem [...]*». *Ivi*, I, p. 172, n. 225.

<sup>49</sup> MONTESANO, *L'Ordine di san Giovanni... cit.*, 139.

<sup>50</sup> «[...] *ego Jordanus, filius Radulphi, filii Brieni, dedi Deo, et sancte Marie, et omnibus sanctis, et Rob[erto] cappellano in elemosina, pro me et uxore mea, et pro anima patris mei, et matris mee, et fratris mei, omniumque parentum meorum, et amicorum, virorum et defunctorum, XIII acras de terra in campo, qui juxta Fontem Clericorum situm est [...]* quos Hospitali de jerusalem per singulos annos in elemosina me daturum promiseram [...]

«[...] *quos Hospitali de jerusalem per singulos annos in elemosina me daturum promiseram [...]*». *Ivi*, I, pp. 1-2, n. 2. Alla nota 4 del testo leggiamo: «Il s'agit du monastère de sœurs bénédictines de N.S. de Clerkenwell».

<sup>51</sup> *Ivi*, I, p. 14, n. 11.

<sup>52</sup> «[...] *Incipit carta di illo honore qui dicitur Fonsorbas, quem dedit Sanciuo, Astariacensis comes, dimidiam ego B[ernardus], Dei gratia Antiochiene ecclesie primus patriarcha Latinus, requisitus a fratribus Hospitalis Jerosoyimorum, do et Hospitali pauperum laudo et concedo locum quendam in circuitu Beate Marie, qui est ante eorum hospitium, ad stabulum faciendum ubi suas recludant et collocent equitaturas [...]*» *Ivi*, I, p. 9, n. 5.

Nel 1101 alcuni signori di Lauraguais donarono delle terre di Pexoria (Puysubran) al Santo Sepolcro e all'Ospedale.<sup>53</sup> L'anno successivo Poncia di Saisac e i suoi fratelli fecero lasciti di terre nello stesso luogo.<sup>54</sup> Ed infine, ad una data compresa tra il 1106 e il 1110<sup>55</sup> risale la donazione di un pezzo di terra a Diosovol, da parte di Foupier Favard.<sup>56</sup>

### *I primi possedimenti in Occidente*

Nel privilegio papale del 1113 sono menzionati sette *xenodochia* ospedalieri ubicati in Occidente, ed esattamente a Saint Gilles, Asti, Pisa, Bari, Taranto, Otranto e Messina. Fatti salvo i casi di Saint-Gilles-du Gard, di cui si conosce una donazione senza data di Raymond Berenguer III di Barcellona al "*Ptochio supradicti Xenodochii quod apud S. Egidium habetur*",<sup>57</sup> e di Pisa, di cui siamo a conoscenza dell'esistenza di un ospizio "*quod dicitur papae Alexandri*" nel 1100,<sup>58</sup> per gli altri possedimenti citati non esiste nessun documento che ne attesti la reale esistenza alla data della bolla papale.<sup>59</sup>

In ragione di un sempre crescente aumento del proprio patrimonio l'Ordine dovette strutturare un'articolata politica territoriale tanto nell'Oriente latino quanto in Occidente. Per quanto riguarda il versante occidentale degli interessi territoriali dell'Ordine gerosolimitano, l'indicazione di alcuni tra i porti principali del Mezzogiorno d'Italia e della Francia meridionale, tappe obbligatorie per l'imbarco verso Gerusalemme, testimonia come i Giovanniti riuscirono immediatamente a predisporre importanti strutture ricettive lungo gli snodi e lungo le arterie viarie percorse dai pellegrini.<sup>60</sup>

<sup>53</sup> *Ivi*, I, p. 9, n. 6.

<sup>54</sup> «[...] *donamus domino Deo atque sancto Hospitali Iherusalem illas terras nostras, quas habemus deintus cruces salvietatis Podii Superiani, in tali convencionem ut seniores predicti Hospitalis Iherusalem istas terras habeant et teneant omni tempore [...]*». *Ivi*, I, p. 13, n. 9.

<sup>55</sup> DELAVILLE, *Trois chartes du XIII siecle*, in "Archive de l'Orient Latin", I, p. 410.

<sup>56</sup> «*ego Folperius Favardus, et Folperia, mater mea, et Garssia Willelmus, filius meus, [...] damus et concedimus domino Deo et sancto Johanni Babtiste, et domui Hospitalis Jerusalem, et fratri Geraldo et omnibus aliis fratribus presentibus et futuris [...] terram et honorem quam vocant Diosovol [...]*». *Cartulaire*, I, pp. 13-14, n. 10.

<sup>57</sup> *Ibidem*, n. 7.

<sup>58</sup> *Codex Diplomaticus Sardiniae* (ed. P. Tola, Torino, 1861, p. 875). *Cartulaire*, n. 9. Si veda anche: M. MATZKE, *Daibert von Pisa: zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug*, Sigmaringen, 1998.

<sup>59</sup> FONSECA, *Mezzogiorno ed Oriente... cit.*; LUTTRELL, *Gli ospedalieri italiani... cit.* p. 290. Per la Sicilia: *La presenza dei cavalieri di San Giovanni in Sicilia*, *cit.* Per Taranto: C. D'ANGELA, *Un insediamento giovannita a Taranto: la Chiesa di San Giovanni Battista*, in «Studi Melitensi», III (1995).

<sup>60</sup> MONTESANO, *L'Ordine di san Giovanni...cit.*, p. 141; BALARD, *I possedimenti degli Ospedalieri nella Terrasanta (secoli XII-XIII)*, in *Cavalieri di San Giovanni e Territorio... cit.*, pp. 473-505.

L'attenzione per le grandi direttrici del pellegrinaggio è documentata oltre che per gli insediamenti che si snodavano lungo l'Appia ed il tronco italiano della *Francigena* anche dagli insediamenti che seguivano le vie del pellegrinaggio d'oltralpe. Sono, infatti, attestati insediamenti dell'Ospedale nella Francia meridionale e nella Catalogna già nei primi anni del XII secolo,<sup>61</sup> mentre in Castiglia, León e Portogallo le prime donazioni risalgono al quadriennio immediatamente successivo al privilegio papale.<sup>62</sup>

Un'attenzione particolare fu riservata ovviamente anche al *Camino de Santiago*. Gli insediamenti a Sait Gilles e a Tolosa, ubicati sulla *via Sancti Egidii* o *Tolosana*, rappresentavano un avamposto di straordinaria importanza per la gestione dei flussi di pellegrini che si spostavano da e verso il santuario galiziano di San Giacomo il Maggiore.<sup>63</sup> Infatti, attraverso il valico pirenaico di Somport si accedeva su una delle strade più frequentate dai pellegrini diretti al porto di Marsiglia e ai percorsi che immettevano nella *Francigena* e, quindi, in Italia.<sup>64</sup>

In Navarra, proprio lungo il *Camino de Santiago*, i Giovanniti avevano ricevuto in dono da Alfonso VII nel 1126, Atapuerca.<sup>65</sup> In Castiglia,<sup>66</sup> invece, in prossimità del passaggio del Pisuerga e lungo l'Orbigio e a Portomarín, la presenza dell'Ospedale divenne sempre più fitta, attestando anche un'attività insediativa che seguiva, oltre a quelle terrestri anche le direttrici fluviali.<sup>67</sup>

Ritornando alla penisola italiana la zona maggiormente interessata dalla presenza dell'Ordine di san Giovanni risulta essere il Mezzogiorno d'Italia. L'importanza di quest'area è una diretta conseguenza della particolare posizione geografica all'interno del bacino del Mediterraneo, tappa quasi obbligata per il *passagium* in

<sup>61</sup> LUTTRELL, *Gli Ospedalieri nel Mezzogiorno... cit.* p. 293.

<sup>62</sup> Sulla presenza Giovannita in Spagna, si veda: C. DE AYALA MARTINEZ, *Las órdenes militares hispanicas en la Edad Media (siglos XII-XV)*, Madrid 2003; *Libro de Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalém en Castilla y León (siglos XII-XV)*, a cura di C. de Ayala Martínez, Madrid 1995; C. BARQUERO GOÑI, *Los Hospitalarios en Reino de León (siglo XII y XIII)*, in *El Reino de León en la Alta Edad Media*, IX, León 1997, pp. 253-261. Sulla presenza Giovannita nel Portogallo, si vedano i volumi della collana dell'Università di Oporto diretta da Luis Adão Da Fonseca "Militarium Ordinum Analecta", in particolare: P. M. DE CARVALHO PINTO COSTA, *A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade*, n. 3/4 (1999/2000).

<sup>63</sup> *Compostella. Guida del pellegrino di san Giacomo. Storia di Carlo Magno e di Orlando*. Introduzioni di Raymond Oursel e Franco Cardini. Traduzione e note di Dorino Tuniz, Cinisello Balsamo (MI) 1989.

<sup>64</sup> CAUCCI VON SAUCKEN, *Cavalleria pellegrinaggio... cit.*; DEMURGER, *Vita e morte...cit.*

<sup>65</sup> A. SANTOS GARCÍA LARRAGUETA, *El Gran Priorato de Navarra da la Orden de San Juan de Jerusalem*, Pamplona 1957.

<sup>66</sup> In Castiglia l'Ordine aveva gli importanti insediamenti di Burgos e di Buradón, con proprietà a Belorado, Vitoria, Grañón, Hornillos del Camino.

<sup>67</sup> CAUCCI VON SAUCKEN, *Cavalleria pellegrinaggio... cit.*; ID., *L'Ordine di Malta e il Cammino di Santiago*, Perugia 1994.

Terrasanta: non a caso quattro dei sette *xenodochia* citati da Pasquale II sono ubicati in altrettante città meridionali.<sup>68</sup>

### *La funzione militare e la fine del Regno latino*

A meno di cinquant'anni dalla sua fondazione l'Ospedale seguendo la strada tracciata alcuni anni prima dai Templari si trasformò in ordine religioso-militare.<sup>69</sup>

Il nuovo impulso militare dell'Ordine si ebbe con il successore del *praepositus* Gerardo,<sup>70</sup> Raymond du Puy,<sup>71</sup> il quale soprintese anche alla stesura della nuova Regola dei frati dell'Ospedale.<sup>72</sup>

In verità, questa silloge normativa non contiene nessun riferimento esplicito alla funzione militare dei Giovanniti. I 19 articoli di cui essa si compone<sup>73</sup> van-

<sup>68</sup> Tra gli studi più recenti sugli insediamenti Giovanniti nel Mezzogiorno d'Italia si ricordano le pubblicazioni del Centro Studi Melitensi, divisi fra la rivista "Studi Melitensi" e la collana "Melitensia" oltre agli atti dei convegni organizzati dallo stesso Centro. Inoltre, si segnala: A. PELLETTIERI, *Gli archivi per la storia delle istituzioni e degli insediamenti del Sovrano Militare Ordine di Malta in Basilicata*, in Atti del III Convegno Internazionale di Studi Melitensi "Gli archivi per la Storia del Sovrano Militare Ordine di Malta" (Taranto, 18-21 ottobre 2001), Taranto 2005, p. 65-84; MONTESANO – PELLETTIERI, *La Commenda di Grassano attraverso un inedito cabreo del 1737*, in *idem*, pp. 85-140; PELLETTIERI, *Militia Christi in Basilicata. Storia e diffusione degli Ordini religioso-cavallereschi (secc. XII-XIX)*, Anzi 2005; MONTESANO, *L'Ordine di san Giovanni Battista di Gerusalemme e la sua espansione nel Mediterraneo*, in «Nova Historica» Anno 4 (2005), n. 15, pp. 134-153; PELLETTIERI, *Gli Ordini cavallereschi*, in *Storia della Basilicata. Il Medioevo*, a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Bari-Roma 2006, pp. 321-346; PELLETTIERI, *I Giovanniti nell'Italia meridionale*, in *Alle origini dell'Europa mediterranea: l'Ordine dei Cavalieri giovanniti*, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dal consiglio Nazionale delle Ricerche con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Castello di Lagopesole, 25-26 giugno 2005), a cura di A. Pellettieri, Firenze 2007, pp. 67-91.

<sup>69</sup> Sui Templari: B. FRALE, *I Templari*, Bologna 2004; DEMURGER, *Vita e morte dell'Ordine dei Templari... cit.*; *I Templari: Mito e Storia. Atti del Convegno internazionale di Studi alla Maggiore di Poggibonsi-Siena, maggio 1987*, a cura di G. Minnucci e F. Sardi, Siena 1989; CARDINI, *I poveri cavalieri di Cristo... cit.*; P. PATNER, *I templari*, Torino 1991; M. BARBER, *The Origins of the Order of the Temple*, in «*Studia Monastica*», Barcellona 12 (1970); G. BORDONOVE, *La vita quotidiana dei templari nel XIII secolo*, Milano 1989; SAN BERNARDO, *Liber ad milites Templi. De laude novae militiae*, Introduzione, traduzione e note di C. D. Fonseca, in *San Bernardo, Trattati*, Milano 1984 [Opere di S. Bernardo a cura di F. Gastaldelli, I], pp. 425-484.

<sup>70</sup> «It certainly overtook the armed strength of the Hospital, and the example of the Templars – the very fact that the concept of a military order had been sanctioned by the Church – had far-reaching unfluence on the Hospitallers. From about 1140 the title of Master was borrowed from the Templars for the superior if the Hospital, to whom previously titles such as Prior or Rector had been applied». A. SIRE, *The knights of Malta*, London 1994, p. 7.

<sup>71</sup> E' stata avanzata l'ipotesi che a succedere a Gerardo non fu Raymond du Puy bensì un certo Rogerius. LUTTRELL, *Gli ospedalieri italiani... cit.*, p. 74, n. 3.

<sup>72</sup> FONSECA, *Mezzogiorno ed Oriente... cit.*

<sup>73</sup> Le citazioni che seguono fanno riferimento alla "Regola", conservata nell'Archivio dell'Or-

no dalla promessa dei tre voti di castità, di obbedienza e di povertà a cui i frati erano tenuti a formulare nel momento in cui entravano nell'Ordine,<sup>74</sup> al modo di accogliere e curare i pellegrini<sup>75</sup> e a come portare la croce bianca sull'abito,<sup>76</sup> ma nessuno di essi fa cenno al modo di cavalcare o di allenarsi alla "guerra", concetti più familiari all'Ordine del Tempio.<sup>77</sup>

Le prime forme embrionali di utilizzo di un contingente armato da parte degli Ospedalieri sono databili al terzo decennio del XII secolo, anche se la presenza, nel 1126, di un conestabile addetto alla cura dei cavalli e delle scuderie dell'Ordine ha fatto pensare ad azioni di armati a cavallo addirittura prima concilio di Troyes, del 13 gennaio 1129, data in cui venne di fatto autorizzato l'utilizzo della funzione militare all'interno di un Ordine religioso.<sup>78</sup> Del resto, le donazioni in favore dei Giovanniti del castello di difesa a Bethgibelin nel 1136,<sup>79</sup> da parte di re Folco di Gerusalemme che voleva limitare il raggio offensivo di Ascalona l'ultima roccaforte musulmana sulla costa palestinese, e del Krak des Chevaliers nel 1142, anche se fortemente significative dal punto di vista del ruolo ricoperto dagli Ospedalieri all'interno degli equilibri degli Stati Latini e funzionali al più ampio programma di militarizzazione intrapreso dai frati gerosolimitani sulla scorta dell'esempio templare, non forniscono dati certi sulla presenza di un contingente armato di cavalieri all'interno del Convento gerosolimitano, ma aprono all'ipotesi di un utilizzo di uomini d'armi assoldati dall'Ordine per le azioni di difesa e di controllo del territorio.<sup>80</sup>

dine presso la National Library di Malta, conosciuto come ARC 69, ff. 1r e ssg. *Cartulaire*, I, n. 70, p. 62; P. A. P. PAOLI, *Dell'origine et istituto del sacro militar ordine gerosolimitano*, Roma 1781, appenice pp. XVIII-XXXI; JAFFÉ, II, p. 491, n. 15455; BOSIO, I, p. 66.

<sup>74</sup> «*In primis iubeo quod omnes fratres ad servicium venientes paupers tria que promittunt deo teneant cum Deo auxilio scilicet : castitatem et obedientiam hoc est quodcumque precipitur eis a magistris suis et sine proprio vivere quia hec tria requirit deus ab eis in ultimo examine*». NLM, ARC 69, f. 2v.

<sup>75</sup> «*Et in obedientia ubi magister et capitulum hospitalis concesserit cum venerit ibi infirmus itaque recipiatur primo peccata sua presbitero confessus religiose comunitetur et postea ad lectum deportetur et ibi tamquam fratres eant pransum caritative refficiatur. Et in cunctis domicis diebus epistola et evangelium in ea domo cantentur et cum processione aqua benedica aspargatur*». *Ibidem*.

<sup>76</sup> «*Item omnes fratres omnium hobedientiarum qui nunc vel inantes offerunt se deo et Sancto hospitalis Jerosolimitanum crucis ad honorem dei et eiusdem sancta crucis in capis et mantellis secum defferant ante pectus ut Deus per ipsum vexillum fidem et operationem et obedientiam nos custodiat a diaboli protestate simul cum omnibus benefactoribus nostris Christiani. Amen*». *Ibidem*.

<sup>77</sup> DEMURGER, *I Cavalieri di Cristo... cit.*, pp. 85 e sgg.

<sup>78</sup> *Ivi*, p. 41.

<sup>79</sup> «*[...] Dicitur autem et puteus septimus, arabico autem Bethgenrim, quod interpretatur domus Gabrielis. Consummato igitur praesidio, et partibus omnibus absoluto, de communi consilio traditur fratribus domus Hospitalis, quae est Hierosolymis [...]*». GUGLIELMUS TYRIUS, *Historia rerum... cit.*, L. XIV Cap. 22, p. 57.

<sup>80</sup> DEMURGER, *I Cavalieri di Cristo... cit.*, p. 42.

Il primo esplicito riferimento documentario ad un frate cavaliere risale al 1148,<sup>81</sup> mentre al 1182 è datato un documento nel quale compare un “*fratres armorum quos sacra domus honoranter tenebat*”.<sup>82</sup>

Riassumendo, in merito alla progressiva militarizzazione dell’Ordine Ospedaliero possiamo individuare tre fasi distinte: una prima fase iniziata forse già con fra Gerardo, in cui l’uso delle armi fu limitato alla difesa dei propri possedimenti e dei pellegrini in Terrasanta; una seconda iniziata con il magistero di Raymund du Puy, in cui all’Ordine fu richiesto di partecipare alla difesa del Regno di Gerusalemme, ma non avendo ancora in servizio Cavalieri armati ricorse al reclutamento di mercenari; infine, una terza fase collocabile alla fine del XII secolo, in cui le strutture occidentali intensificarono le attività di reclutamento di *fratres*,<sup>83</sup> consentendo all’Ordine di poter finalmente contare su milizie proprie.<sup>84</sup>

I primi anni del XIII secolo coincidono con il periodo in cui si attuò la completa strutturazione di una sacra *militia* ospedaliera,<sup>85</sup> che trovò conferma istituzionale nel Capitolo Generale di Margat del 1206.<sup>86</sup>

A Margat si diede inizio alla prassi di reclutare i Cavalieri tra esponenti della nobiltà che erano stati educati all’interno delle strutture conventuali dei Giovanniti, anche senza la professione dei voti religiosi richiesti.<sup>87</sup>

Il documento più antico in nostro possesso riguardante l’assetto “nobiliare” dell’Ospedale risale al Capitolo Generale tenutosi a San Giovanni d’Acri il 19 settembre 1262, presieduto dal Maestro Hugues de Revel: “*Nemo assumatur seu eligatur in magistrum sacre domus Hospitalis nisi frater miles eiusdem ordi-*

<sup>81</sup> «By 1148, in the Second Crusade, the Order was a recognised part of the military effort for the defence of the Holy Land». SIRE, *The Knights... cit.*, p.7.

<sup>82</sup> *Cartulaire*, IV, n. 1193.

<sup>83</sup> LUTTRELL, *Gli Ospedalieri nel Mezzogiorno... cit.*, p. 294.

<sup>84</sup> *Ivi*; CAUCCI VON SAUCKEN, *Cavalleria pellegrinaggio... cit.*; J. RILEY-SMITH, *Breve storia delle Crociate*, Milano 1994; DEMURGER, *Vita e morte... cit.*

<sup>85</sup> «The Hospital’s statutes did not explicitly recognize a distinctive class of *fratres miles* until some point probably between 1182 and about 1206 [...]». LUTTRELL, *The military orders. Some definition, cit.*

<sup>86</sup> «There is no evidence of any conscious decision to militarise the Order; until 1206, when the knights were constituted a separate class, nobody could properly describe himself as a “Knight Hospitaller”». SIRE, *The Knights... cit.*, p. 8.

<sup>87</sup> «[...] *Nullus in Hospitali miles fieri requirat nisi, antequam habitum religionis assumeret, extiterit ei promissum; et tunc, quando in illa erit constitutus, etate in qua secularis effici possent miles. Nihilominus tamen filii nobelium, in domo Hospitalis nutriti, cum ad etatem pervenerit militarem, de voluntate magistri et preceptoris, et consilio fratrum domus, poterunt decore militiae insigniri [...]*». *Cartulaire*, II, pp. 38-39, n. 1193; SIRE, *The Knights... cit.*, p. 12; ILARI, *Il Sovrano... cit.*, p. 39

*nis Hospitalis et ex nobilis parentibus legitime procreatus*".<sup>88</sup> Il passaggio successivo fu quello, deciso a Rodi nei capitoli del 1428 e del 1433, di limitare l'ingresso nell'Ordine solo agli appartenenti a famiglie nobili, riservando agli altri funzioni di *fratres serventes*.<sup>89</sup>

Il Capitolo Generale di Margat sancì di fatto un ribaltamento delle funzioni all'interno dell'Ordine giovannita, spostando l'attenzione sempre più verso il piano militare e relegando l'originaria funzione ospedaliera ad un ruolo di secondo piano.

Il destino degli Ordini religioso-cavallereschi era ormai di fatto legato alla lotta a tutto campo contro i musulmani.

A partire dalla seconda crociata (1145-58) il ruolo offensivo dei frati-cavalieri divenne sempre più importante per le sorti degli eserciti inviati a difendere o riconquistare i Luoghi Santi del Regno latino.<sup>90</sup>

Non mancano atti di grande eroismo compiuti dai Cavalieri dei diversi Ordini militari, ma sono rintracciabili anche casi in cui la loro foga di combattere portò ad una completa disfatta. L'esempio più clamoroso è quello legato alla sconfitta dell'esercito cristiano per mano di Saladino presso i Corni di Hattin, il 4 luglio 1187, maturata da un consiglio avventato del Maestro del Tempio, Gerardo di Ridefort, al re di Gerusalemme Guido di Lusignano: preludio alla conquista musulmana di Gerusalemme del 2 ottobre seguente.<sup>91</sup>

Ad Hattin caddero in mano musulmana circa dodicimila cristiani tra i quali anche il Re gerosolimitano e molti Cavalieri templari ed ospedalieri che, una volta catturati, furono passati per le armi. Nella frase usata dal Saladino per giustificare l'uccisione di questi frati-cavalieri - "*Voglio purgare la terra da questi due ordini immondi, le pratiche dei quali sono prive di utilità, e che non rinunceranno mai alla loro ostilità e non saranno mai utili come schiavi*" - emerge l'impeto guerriero e lo spirito di servizio riposto dai Cavalieri di questi due Ordini nella lotta contro i musulmani.<sup>92</sup>

La perdita di Gerusalemme coincise con l'organizzazione in Occidente della terza crociata (1188-92) e, in Oriente, con l'abbandono della Città Santa da parte di tutto il contingente cristiano. La successiva riconquista cristiana di San Giovanni d'Acri, avvenuta il 13 luglio 1191, diede inizio al Secondo Regno lati-

<sup>88</sup> *Cartulaire*, III, p. 46, n. 3099 n. 11.

<sup>89</sup> «[...] Sotto il gran magistero di Philippe Villiers de l'Isle-Adam (1521-1534) funzionava una commissione centrale di controllo per le *provanze*, che, dal gran maestro Juan de Homedes (1536-1553), furono estese ai "quattro quarti" [...]. ILARI, *Il Sovrano... cit.*, p. 39.

<sup>90</sup> LUTTRELL, *From Jerusalem to Malta... cit.*, p. 16.

<sup>91</sup> BALARD, *I possedimenti degli Ospedalieri... cit.*, p. 7.

<sup>92</sup> DEMURGER, *Vita e morte... cit.*, p. 127; ABU SHAMA, in *RHC, Historiens orientaux*, t. IV, p. 277.



no; tra le mura di Accon trovarono ospitalità tutte le forze cristiane, Ordini militari compresi.<sup>93</sup>

Dopo altre cinque crociate e ripetuti tentativi di liberare il Sepolcro di Cristo dalla mano musulmana, il 18 maggio 1291,<sup>94</sup> San Giovanni d'Acri fu investita dall'esercito musulmano del sultano al-Ashraf, che mise fine al secondo Regno cristiano d'Oriente.

Nell'occasione, i Giovanniti, guidati dal Maestro Jean de Villiers, cercarono strenuamente di difendere la città, ma il loro coraggio non bastò a cambiare le sorti della battaglia; lo stesso Gran Maestro rimase gravemente ferito ed i Cavalieri superstiti furono quasi tutti passati al filo della lama saracena.<sup>95</sup>

### *I Giovanniti nel Mediterraneo*

L'abbandono forzato di Accon costrinse tutti gli Ordini religioso-cavallereschi a trasferire i loro rispettivi Conventi a Limassol, nell'isola di Cipro.<sup>96</sup>

Sul piano economico, la perdita di San Giovanni d'Acri ebbe forti ripercussioni sulle casse dei vari Ordini: l'Ospedale fu costretto a rinunciare definitivamente agli introiti derivanti dai possedimenti in Siria. Ben presto, i terreni che l'Ordine possedeva a Cipro risultarono insufficienti a sostenere qualsiasi azione di guerra in Oriente e, quindi, si rese necessario un rafforzamento degli aiuti delle *domus* occidentali.<sup>97</sup> In particolare furono proprio gli insediamenti del Mezzogiorno d'Italia i più impegnati nell'invio delle derrate alimentari e dei cavalli necessari al Convento gerosolimitano, grazie anche alle attenzioni riservate loro dalla corona angioina, che si manifestò concretamente nella promulgazione di una serie di privilegi per esentare i Giovanniti dal pagamento delle tasse d'imbarco e di trasporto da e per i porti del Regno di Napoli<sup>98</sup> e nell'esenzio-

<sup>93</sup> SIRE, *The Knights... cit.* p. 12; BALARD, *I possedimenti degli Ospedalieri... cit.*, p. 8.

<sup>94</sup> SIRE, *The Knights... cit.*, p. 15.

<sup>95</sup> LUTTRELL, *Latin Greece, the Hospitallers and the Crusades: 1291: 1440*, London 1982; ID., *The Ospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, Aldershot 1992, XV; RILEY-SMITH, *Breve storia delle Crociate... cit.*; ID., *The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus*, *cit.*; ILARI, *Il Sovrano Militare Ordine... cit.*, p. 47; SIRE, *The Knights... cit.*

<sup>96</sup> SIRE, *The Knights... cit.*, p. 25.

<sup>97</sup> LUTTRELL, *Le origini... cit.*, p. 91.

<sup>98</sup> «Karolus. Eidem secreto Apulie. Cum Frater Johannes de Vilers Gallicus ordinis Hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani ad partes ultramarinas juxta mandatum maiori ultramarini magistri redire disponat fidelitati. Quatenus eumdem fratrem Johannum cum quinque euitates inter muros et equos transiret per mare que animalia sunt de aratia hospitalis libere et secure permittas nullam ei molestiam inferens vel inferri permittens proviso quod nichil ferat ad referat verbo vel licteris nostre contrarium Maiestati presentis post mensem Augusti primo futuri minime valituras. Datum in obsidione Lucerie VI Julij XII Inditionis». *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed*

ne di tutti gli oneri fiscali per coloro che rinunciando ai loro beni avessero indossato l'abito giannita.<sup>99</sup>

Le conseguenze maggiori derivanti dall'abbandono della capitale del secondo Regno Latino si ebbero, però, sul piano squisitamente politico, con importanti ripercussioni nelle coscienze dei contemporanei occidentali che, alla commozione e alla rabbia nei confronti dei musulmani maturò quella verso gli stessi Ordini militari, rei di corruzione e, soprattutto, di inefficienza militare. In dubbio, ormai, era messa la sopravvivenza stessa di queste Istituzioni, sicuramente il prodotto più evidente della vicenda crociata.<sup>100</sup>

In effetti, tenuto conto di quanto di lì a breve sarebbe accaduto all'Ordine del Tempio, gli ultimi anni del XIII secolo potevano anche segnare la fine dei Cavalieri gerosolimitani.

I Gianniti, invece, scamparono alla soppressione grazie ad una serie di fattori politici favorevoli e alla capacità di reinventarsi, riuscendo a proporre nuove strategie offensive di guerra contro i musulmani.

Decisiva risultò proprio la protezione accordata ai Gianniti dai sovrani angioini di Napoli e l'attenzione nei loro confronti della Santa Sede che, oltre a tenerli fuori dal dibattito sulla necessità o meno degli Ordini religioso-cavallereschi, li rese protagonisti e fruitori del passaggio dei beni appartenuti ai Templari, così come era già accaduto per alcuni monasteri benedettini tra il XIII e il XIV secolo.<sup>101</sup>

Reinventare la loro azione militare per i Gianniti significava anche poter contare su spazi più ampi e strategicamente più importanti di quelli posseduti

*all'attuale S. M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Frà Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S. M. Siciliana Per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, a cura di N. Montesano e A. Pellettieri, in corso di stampa.*

<sup>99</sup> «Karolus. Universis Justiciarijs Secretis Baiulis Magistris Juratis Judicibus et ceteris officialibus per Regni Sicilie ex parte Religiosorum Virorum Prioris et fratrum hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani in Urbe fuit expositum coram nobis quod cum ipsa habeant fratres et sorores eorum per loca Prioratus eiusdem in Regno Sicilie ipsorum abitur deferentes qui renuntiatis seculo omnibus bonis suis et Deo et dicto hospitali illa in animarum suarum remedium duxerint dedicanda prout in instrumentis publicis exinde confectis plenius dicitur continere seculares persone Regni nostri Deum nec habentes pre oculis nec respicientes quia nihil possident nisi quantum pro eorum victui necessarijs est permissum ipsos confratres et sorore in subventionibus aliisque exactionibus secularibus a gravant multipliciter et molestant. Quare quatenus si confratres et sorores huiusmodi fuerint ordinis memoratis et habitum ipsius ordinis deferunt contribuere cum secularibus personis in abiquibus exactionibus eos minime permittatibus. Datum Castris obsidione Lucerie XXIX Junij XII Indictionis». *Ibidem.*

<sup>100</sup> FONSECA, "Militia Sancti Sepulcri: Idea e Istituzioni". *Conclusioni*, in *Militia Sancti Sepulcri: Idea e Istituzioni*, Atti del Colloquio Internazionale a cura di Kasper Elm e Cosimo Damiano Fonseca, Città del Vaticano 1998, p. 466.

<sup>101</sup> Si rimanda alla parte relativa alla precettoria di Santo Stefano di Fasano e Putignano.

a Cipro. La soluzione ottimale fu trovata in Rodi. L'isola si prestava benissimo alle nuove esigenze belliche che l'Ordine voleva intraprendere.

Nel 1306, il Gran Maestro Folco di Villaret, volendo dare inizio alla conquista di Rodi strinse un patto con l'ammiraglio genovese Vignolo de' Vignoli, il quale -a sua volta- era interessato ad alcune isole del Dodecanneso.<sup>102</sup> Il 23 giugno iniziò l'offensiva, che si dimostrò più lunga del previsto. L'isola cadde il 15 agosto 1307, ma l'intera conquista si ebbe solo due anni più tardi.

Il passaggio a Rodi rappresentò un vero e proprio colpo di coda dell'Ordine che riuscì a tirarsi fuori dalla tempesta sviluppatasi in Occidente; in questo modo i Giovanniti -ormai detti di Rodi- trovarono nell'azione di controllo del Mediterraneo infestato dalle navi musulmane una efficace giustificazione alla propria sopravvivenza. Questa svolta marinara dell'Ordine risultò vantaggiosa anche per i Regni dell'Occidente cristiano in virtù dell'indubbio apporto di garanzie di sicurezza ai commerci marittimi.

Il 5 settembre 1307, papa Clemente V riconobbe ufficialmente lo Stato di Rodi all'Ordine gerosolimitano,<sup>103</sup> anche se restano ancora non del tutto precisati i termini relativi alla sovranità territoriale che i Giovanniti vantavano sull'isola.<sup>104</sup>

Il mese successivo in Francia, e precisamente all'alba del 13 ottobre, per ordine del re Filippo IV il Bello, i Cavalieri templari sul suolo francese furono arrestati, perché accusati di rinnegare Cristo, di comportamenti osceni e di idolatria. Papa Clemente V, troppo indeciso e debole per contrastare il re capetingio, il 22 novembre, con la bolla *Pastoralis praeeminentiae*, ordinò l'arresto di tutti i Cavalieri templari e la messa sotto tutela ecclesiastica dei beni dell'Ordine dei poveri Cavalieri del Tempio di Salomone.

<sup>102</sup> LUTTRELL, *Gli Ospedalieri italiani... cit.*

<sup>103</sup> «*Dum sedis apostolica [...] Sane dilecti in Domino filii exhibita nobis super vestra petitio continebat, quod extera Domini vobiscum faciente virtutem insula Rodi, quam scismaticorum Grecorum infidelitas detinebat, non sine magnis laboribus, sumptibus et expensis in potenti brachio accepistis, quam etiam hodie per Dei gratiam retinetis evulsis inde prorsus scismaticis et infidelibus omnino deiectis. Nos igitur vestris iustis postulationibus grato concurrente assensu predictam insulam cum omnibus iuribus et pertinentiis suis vobis et per vos hospitali predicto in perpetuum apostolica auctoritate concedimus et confirmamus et presentis scripto patrocínio communimus [...]*». *Cartulaire*, IV, n. 4751.

<sup>104</sup> LUTTRELL, *Gli Ospedalieri italiani... cit.*; ID., *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World... cit.*; ID., *Gli Ospedalieri e l'eredità dei Templari (1305-1378)*, in *I Templari: Mito e storia... cit.*, pp. 67-86. Si veda anche: N. GIGANTE, *Rapporti tra papato e cavalieri di Malta nei documenti dell'Archivio di Simancas*, in «*Studi Melitense*», V (1997), pp. 129-139; G. MORELLO, *Di una "Istruzione" del Gran Maestro Villiers de l'Isle-Adam al Priore di Roma Bernardo Salviati a proposito dei negoziati per Malta e conservata nella Biblioteca Vaticana*, in «*Annales de l'Ordre Souverain de Malte*», 32 (1974); R. VALENTINI, *I Cavalieri di S. Giovanni da Rodi a Malta. Trattative diplomatiche*, in «*Archivium Melitense*», 9 (1933-35).

Con il processo ai Templari ancora in corso si aprì lo scontro relativo alla spartizione dei beni confiscati all'Ordine. Per il Papa, che aveva trattenuto i beni sotto la custodia pontificia perché dovevano servire per la Terrasanta, la soluzione migliore era quella di passarli agli Ospedalieri. Dello stesso avviso, però, non erano né Filippo il Bello né il re d'Aragona, Giacomo II. Per il primo sovrano, infatti, gli Ospedalieri dovevano ricevere lo stesso trattamento riservato ai Templari, in modo da creare un nuovo Ordine - che avrebbe guidato lui stesso - nato dallo scioglimento dei vecchi ordini militari.<sup>105</sup> Il re aragonese, invece, era pronto ad accettare qualsiasi soluzione tranne quella della devoluzione all'Ospedale, perché aveva il timore che quest'Ordine, già troppo potente in Spagna, potesse rappresentare una seria minaccia per la sua corona.<sup>106</sup>

L'accordo fu sancito dalla bolla *Ad providam*, del 2 maggio 1312, e l'Ordine di San Giovanni gerosolimitano poté entrare in possesso di quasi tutti i beni del Tempio.<sup>107</sup> Alla corona francese furono pagate circa 200.000 libbre in qualità di rimborso spese per la custodia dei beni sequestrati; Giacomo II, che in un primo momento si era accontentato di alcune decime, nel 1317 riuscì a far confluire tutti i possedimenti del Tempio e dell'Ospedale del Regno di Valenza nel patrimonio del nuovo Ordine aragonese di Montesa, in cambio del permesso per il passaggio agli Ospedalieri degli ex possedimenti templari di Aragona e Catalogna.<sup>108</sup>

Questo nuovo massiccio aumento di possedimenti segnò l'inizio di una nuova stagione di riforme che interessò la sfera prettamente gestionale. Fu necessario completare il percorso di ristrutturazione territoriale che l'Ordine aveva iniziato già a partire dalla seconda metà del XIII secolo. L'antica strutturazione territoriale dell'Ordine, che prevedeva la divisione in Lingue, Priorati e Precettorie, subì una modifica in senso verticale, sostituendo le Precettorie con le Commende<sup>109</sup> ed inserendo al di sopra di esse, come nuove strutture, i Baliaggi.<sup>110</sup>

Parallelamente a quest'azione riformatrice e al progressivo consolidamento nel tessuto locale, divenne sempre più frenetica l'attività di controllo delle acque del Mediterraneo contro l'insidia turca, anche attraverso la partecipazione ad azioni comuni con gli altri Stati cristiani, come nel caso della Lega Santa voluta da papa Clemente VI nel 1344, per la conquista di Smirne che vide la flotta dell'Ordine affiancare quelle di Venezia e Cipro.<sup>111</sup>

<sup>105</sup> RILEY-SMITH, *Breve storia delle crociate... cit.*

<sup>106</sup> DEMURGER, *Vita e morte... cit.*

<sup>107</sup> RILEY-SMITH, *The knights of St. Johm... cit.*

<sup>108</sup> DEMURGER, *Vita e morte... cit.*

<sup>109</sup> LUTTRELL, *Gli ospedalieri italiani... cit.*, p. 75, n. 10.

<sup>110</sup> MONTESANO, *L'Ordine di san Giovanni... cit.*, p. 153.

<sup>111</sup> BALARD, *I possedimenti degli Ospedalieri... cit.*, p. 23.

Queste azioni marinare dei Cavalieri di Rodi divennero una vera e propria spina del fianco dei commerci e dei traffici mediterranei dei sultani musulmani, sempre più convinti della necessità di un attacco diretto al centro stesso da cui si diramavano le carovane giovannite: il Convento di Rodi.

I primi due significativi attacchi all'isola di Rodi si ebbero nel 1440 e nel 1480, per mano di Maometto II, ma non sortirono gli esiti sperati in virtù dell'efficacia difesa prodotta dagli stessi Cavalieri.<sup>112</sup> Questi ultimi, però, nulla poterono nel 1522, quando un nuovo massiccio attacco fu sferrato dalla flotta di Solimano il Magnifico, che tenne sotto assedio Rodi per sei mesi, riuscendo infine ad occupare l'isola ed a cacciare i Cavalieri rodiesi solo dopo il tradimento di uno dei due comandanti generali.<sup>113</sup>

La cacciata da Rodi segnò l'inizio della prima lunga diaspora dei Cavalieri, durata ben otto anni, conclusasi solo dopo la donazione da parte di Carlo V dell'isola di Malta, dove l'Ordine si insediò nel 1530.

<sup>112</sup> RILEY-SMITH, *Breve storia... cit.*; LUTTRELL, *Gli ospedalieri italiani... cit.*

<sup>113</sup> *Ibidem*; MONTESANO, *L'Ordine di san Giovanni... cit.*, p. 153.



CAPITOLO II

IL PRIORATO DI BARLETTA  
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA







## Insedimenti giovanniti nel Priorato di Barletta

La prima menzione di un ospedale riconducibile all'Ordine giovannita nel Mezzogiorno peninsulare d'Italia è contenuta in una *Cartula Concessionis* del gennaio 1105, conservata nell'Archivio Capitolare di Troia,<sup>114</sup> riguardante i confini della chiesa di San Lorenzo in Carminiano, donata dal duca Ruggero al vescovo di Troia, Guglielmo: "*Tertius terminus incipit in eodem loco Colimnelli, qui finis est inter Sipontinos et Troianos, et ascendit et ferit in precepto Castelloni et in precepto Hospitalis*".<sup>115</sup> La presenza giovannita in Capitanata è confermata da un altro documento, conservato nello stesso Archivio, del 6 giugno 1172, in cui è esplicitamente citata una "*terram Sancti Iohannis Hospitalis Ierusalem*".<sup>116</sup>

All'agosto del 1119 è datata la richiesta da parte di Ugo, precettore "*domus hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani*", a Emma, contessa di Montescaglioso, di un terreno adiacente al fiume Basento, nei pressi il casale di Avinella, ma su questo documento non sono stati ancora del tutto chiariti i dubbi riguardanti l'autenticità, in quanto il luogo in cui è stato redatto, il monastero di San Michele di Montescaglioso, è stato per un lungo periodo una vera e propria officina di documenti falsi.<sup>117</sup>

Di sicura fattura è, invece, un documento del 1149, che riporta una concessione fatta da Stefano, vescovo di Melfi, ai frati dell'Ospedale gerosolimitano dello "*sonodochio sancti Stefani, que est extra portam Melfie iuxta balneum cum omnibus suis pertinentiis*".<sup>118</sup>

<sup>114</sup> J. M. MARTIN, *Les chartres de Troia. Edition et étude critique des plus anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare (1024-1266)*, CP XXI, Bari 1976.

<sup>115</sup> *Ivi*, n. 36; G. DE TROIA, *Foggia e la Capitanata nel Quaternus Excandenciarum di Federico II di Svevia*, Fasano 1994, p. 58.

<sup>116</sup> «[...] A quarta denique parte iuxta ipsum flumen, et ex illa parte iuxta terram Sancti Iohannis Hospitalis Ierusalem cum communi limite, sunt passus otoginta duo usque in piorem finem [...]». *Ivi*, n. 88.

<sup>117</sup> «[...] veniens ante presentiam nostram frater Hugo, preceptor sacre domus Hospitalis S. Iohannis Iherosolimitani, umiliter rogavit ac supplicavit ut, per Dei misericordiam et peregrinorum al[im]ent(i)um, ei terras sibi adjacentis super flumen Basenti in confines casalis Avinelle pro laborandum deberemus tribuere [...]». *Cartulaire*, I, n. 49; Citato anche in: E. CUOZZO, *La contea di Montescaglioso nei secoli XI-XIII*, in *Archivio storico per le Province napoletane*, CII (1985), n. 31, pp. 16-18. Su questo argomento, si veda: *Ivi*, pp. 20-29.

<sup>118</sup> PELLETTIERI, *La Commenda dei SS. Giovanni e Stefano di Melfi e la sua grancia di Potenza*, in «*Studi Melitensi*», IX (2001), pp. 51-64.

Alla luce dei documenti appena citati, l'affermazione di Anthony Luttrell, secondo cui quasi tutti i beni in Italia furono ricevuti dopo il 1150 circa, poco prima della costituzione dei priorati peninsulari italiani, avvenuta tra la seconda metà del XII e i primi anni del XIII secolo,<sup>119</sup> non sembrerebbe riguardare il territorio entro cui fu successivamente strutturato il priorato giovannita di Barletta. Infatti, se i primi insediamenti sono databili tra gli anni immediatamente successivi alla fine della prima crociata, nella seconda metà del XII secolo le donazioni di possedimenti in favore dei frati gerosolimitani del priorato di Barletta aumentarono notevolmente, dando inizio ad un'azione insediativa che diventerà sempre più capillare.

Un forte impulso in tal senso si deve all'attenzione che la Santa Sede ebbe nei confronti degli Ospedalieri, attraverso una serie di documenti che da una parte esentarono i Giovanniti dal pagamento degli oneri fiscali e dall'altra li garantirono nel legittimo possesso dei loro beni. Papa Alessandro III esentò il precettore di Foggia, Ruggero, dal pagamento del diritto di piazza al balì di Benevento a partire dal 1167;<sup>120</sup> il 16 luglio del 1186 (1187?), Urbano III ordinò al vescovo di Trani di non contrastare gli Ospedalieri nella celebrazione dei loro uffici divini;<sup>121</sup> nel 1198, Innocenzo III si rivolse ai vescovi di Capitanata e di Teano invitandoli a proteggere l'Ordine ospedaliero contro le pretese avanzate dai principi secolari.<sup>122</sup> Del resto la liberatoria dal permesso pontificio in caso di donazione, concessa da Onorio III nel 1226<sup>123</sup> all'Ospedale di Messina, gettò le basi per una nuova stagione insediativa. Sul piano pratico, però, l'accesso al possesso di un bene da parte dei Giovanniti non fu così tranquillo, a causa delle continue usurpazioni perpetuate dai diversi feudatari locali. A tal riguardo, sono una palese conferma le ripetute richieste di restituzione di beni inoltrate alla corte normanno-sveva.<sup>124</sup>

In un documento dato a Palermo nel 1197, l'imperatrice Costanza confermò ai Giovanniti il possesso sul castello di Guaragnone, nel territorio tra Gravina e Spinazzola, che in passato era stato a loro donato dal conte Ruggero di Andria: "*castellum Guaranonis cum omnibus tenimentis et pertinentiis suis sicut comes Rogerius Andriae tempore Guillelmi tenuit et possedit*".<sup>125</sup>

<sup>119</sup> LUTTRELL, *Gli ospedalieri italiani... cit.*

<sup>120</sup> "Alexander, etc. Rogerio, preceptor Hospitalis de Fogia [...] Quapropter, dilecte in Domino fili, tibi et fratribus tuis auctoritate apostolica indulgemus ne de rebus vestris, usibus, redditibus balivis nostris Beneventanis dare plateaticum teneanimi [...]". *Cartulaire*, I, n. 381.

<sup>121</sup> *Cartulaire*, I, n. 816; JAFFÉ, *Regesta... cit.*, p. 520.

<sup>122</sup> *Cartulaire*, I, n. 1015.

<sup>123</sup> *Cartulaire*, II, n. 1844.

<sup>124</sup> *Cartulaire*, II, nn. 1967, 1973, 1975, 1976, 1991 e 2204.

<sup>125</sup> S. PAOLI, *Il Codice Diplomatico del sacro militare Ordine Gerosolimitano oggi di Malta*, I, n. 185, pp. 228; H. CLEVE, *Frederich II und die Ritterorden*, in DA 49 (1993), pp. 38-72.

Nello stesso documento agli Ospitalieri furono confermati i beni di Torre-mare, presso Metaponto, e alcune proprietà “*in Castro Ydrunti... quod comes Hugo de Macula praefatae domui Hospitalis dedit*”.<sup>126</sup>

A differenza dei suoi predecessori, Federico II non riservò grandi attenzioni agli Ospedalieri durante il suo regno, preferendo a questi e ai Templari, i Teutonici, ma negli ultimi mesi di vita il sovrano svevo li tutelò in diverse occasioni, come nell’ordine che lo Svevo impartì da Lagopesole a Gervasio di Martina Franca, al fine di far cessare le molestie nei confronti dei frati dell’Ospedale, del monastero di Montevergine e del Santo Sepolcro di Troia.<sup>127</sup>

Queste timide aperture riscontrate nell’ultimo periodo federiciano divennero vera e propria protezione sotto Carlo I d’Angiò e i suoi discendenti.

Anthony Luttrell, nel suo contributo al Convegno su “Fasano nella storia dei Cavalieri di Malta in Puglia”, del 1998,<sup>128</sup> ha sottolineato come, nella seconda metà del XIII secolo e i primi anni del secolo successivo, nel Regno di Napoli i Giovanniti svilupparono i loro interessi più facilmente che altrove; anche se i precettori meridionali, oltre alle *responsiones* che li accomunavano agli altri dignitari dell’Ordine, erano tenuti ad inviare al Convento in Oriente anche provvigioni, cereali e cavalli.<sup>129</sup> Del resto, “con l’insediamento della dinastia angioina, il Mezzogiorno acquistò un ruolo più considerevole nel rifornimento con derrate alimentari dell’Ospedale in Oriente. Le operazioni degli Ospedalieri costituivano forse un fattore negativo nel bilancio dell’economia pugliese, e i possessi dell’Ospedale nel Mezzogiorno furono in un certo senso di tipo coloniale”.<sup>130</sup>

Lo sviluppo accelerato nel Regno di Napoli fu possibile anche grazie agli stretti rapporti che si erano instaurati tra corte angioina e grandi dignitari dell’Ordine. Come nel caso del priore di Barletta e Messina, fra Jacobo de Taxi, che ricoprì incarichi istituzionali di grande prestigio come quello di ambasciatore a Tunisi per conto del Re di Napoli, oppure dalla potere esercitato dai priori di Saint Gilles all’interno del Convento gerosolimitano per il controllo dei grandi possedimenti giovanniti del Mezzogiorno d’Italia.<sup>131</sup> Dall’analisi dei documenti contenuti nel manoscritto Parrilli,<sup>132</sup> conservato presso la Biblioteca Nazionale di

<sup>126</sup> *Ivi*, I, n. 185, pp. 228-229.

<sup>127</sup> *Cartulaire*, II, n. 2529; MARTIN, *Les chartres de Troia... cit.*, n. 157.

<sup>128</sup> *Fasano nella storia dei Cavalieri di Malta in Puglia*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Fasano 14-15-16 maggio 1998, (Melitensia, 7), Taranto 2001.

<sup>129</sup> LUTTRELL, *Le origini della precettoria capitolare di Santo Stefano di Monopoli*, in *ivi*, pp. 89-100.

<sup>130</sup> *ID.*, *Gli Ospedalieri... cit.*, p. 299.

<sup>131</sup> M. GATTINI, *Sunto storico... cit.*, pp. 38-44.

<sup>132</sup> *Regolamento de’ Diplomi... cit.* Il manoscritto si presenta come un volume cartaceo dalle dimensioni di 28,5x22cm. La parte riguardante i registi riporta una numerazione romana da

Napoli, emergono dati interessanti che forniscono la chiave di lettura della vitalità dell'Ordine di san Giovanni nei territori compresi tra la Basilicata orientale, il basso Molise e la Puglia. Nel periodo compreso tra gli anni dal 1268 al 1324, quindi da Carlo I d'Angiò a Roberto il Saggio, per il solo Priorato di Barletta sono presenti ben 25 documenti, a cui vanno aggiunti altri 7 riguardanti Venosa e i 25 riportati dal *Cartulaire* fino al 1300.

Tra i documenti più interessanti contenuti nel manoscritto Parrilli vi è l'elenco, databile al 1268, dei beni che tutti gli Ordini religioso-cavallereschi avevano in Basilicata.<sup>133</sup> In particolare il documento riporta un dettagliato riferimento dei beni posseduti dai Giovanniti a Venosa, Melfi, San Fele, Armaterra, Calvello, Aceenza, Potenza, Roccanova, Senise, Noepoli e Rocca Imperiale.<sup>134</sup>

Nel territorio di Melfi si registrano, oltre a diversi pezzi di terra, anche diverse case e tre cripte.<sup>135</sup>

A Potenza i Giovanniti erano titolari di: una "*Ecclesia Sancti Johannis posita ante portam civitatis eiusdem que dicitur porta Sancti Johannis cum duabus domibus ipsi Ecclesie coniunctis*" con un orto "*situs subtus muros domus Ecclesie supradicte*"; una casa "*sita in eodem terra iuxta domos Judicis Nicolai et iuxta viam*"; un "*furnum situm in Casali Potentie prope domum Gilberti fornarij et Laurentij de Ogerio*"; una serie di terreni tra cui alcuni ubicati "*in contrata Sancti Michaelis de bunisco ubi hospitale habet massariam suam*"<sup>136</sup>

Nella odierna San Fele, oltre ai soliti appezzamenti di terreno, era presente una "*Ecclesia Sancto Spiritus sita in territorio eiusdem terre in loco Bradani cum vinea una ipsi Ecclesia coniuncta*"<sup>137</sup>

I possedimenti ad Armaterra e a Rocca Imperiale si limitavano a semplici pezzi di terra, mentre a Calvello è attestata una "*Ecclesia Sancti Jacobi sita iuxta*

Ir a XVIr, mentre la seconda, quella riguardante i documenti da I a LXXVII, segue una numerazione araba da 1r a 103r. In verità i documenti sono 78, questo perché sono riportati due documenti con il numero LV. Dal punto di vista archivistico, il manoscritto per quanto appena detto, costituisce un importante documento per chi ricostruisce i Registri della Cancelleria angioina andati quasi del tutto perduti dopo i bombardamenti che l'Archivio di Stato di Napoli subì durante la seconda guerra mondiale. Dal punto di vista eminentemente storico, questo manoscritto risulta particolarmente interessante poiché ci offre uno spaccato abbastanza dettagliato del quadro patrimoniale dei beni dell'Ospedale di San Giovanni gerosolimitano nel Mezzogiorno d'Italia antecedente al XVI secolo, in un arco temporale che va dal regno di Carlo I d'Angiò a quello di Giovanna II, quindi, nel periodo compreso tra il soggiorno a San Giovanni d'Acri ed il successivo momento rodiese. I documenti riferiti al XIII secolo sono 36, quelli del XIV secolo sono i più numerosi ed assommano a 38, mentre quelli riferiti al XV secolo sono soltanto 4.

<sup>133</sup> Il documento è edito in: PELLETTIERI, *Militia Christi.. cit.*, pp. 95-98.

<sup>134</sup> *Ibidem.*

<sup>135</sup> *Ibidem.*

<sup>136</sup> *Ibidem.*

<sup>137</sup> *Ibidem.*

*terram cum vineis et terris ipsius Ecclesie iuxta ipsam Ecclesiam positis*"<sup>138</sup> Del tutto inedita è la presenza dell'Ordine di San Giovanni nelle terre di Acerenza, dove è registrata una "*Ecclesia Sancti Archangeli sita in territorio agerentie prope criptam monacecusi cum Jardino... et suo territorio ipsi Ecclesie coniuncto que concessa sunt Castellano Agerentie ad censum*", a cui vanno aggiunti diversi vigneti.<sup>139</sup>

Altrettanto dicasi per Roccanova, dove era presente una chiesa di Santa Maria con terreni e vigneti, ed anche per Senise, nel cui territorio era ubicata la chiesa di San Nicola de Plano e un mulino ad acqua "*situm in flumaria eiusdem loci*" e per Noepoli, dove i Giovanniti possedevano una masseria con terreni e vigne ubicate "*iuxta terras domini eiusdem terre et iuxta viam puplicam*".<sup>140</sup>

A questi insediamenti vanno aggiunte le proprietà a Matera e a Grassano, attestando una forte presenza dell'Ordine nel territorio lucano.<sup>141</sup>

Sempre in riferimento ai beni lucani dei frati dell'Ospedale, in un documento del 1269 si fa riferimento alla supplica che il priore di Barletta, Pietro d'Avignone, fece a Carlo I, affinché il sovrano angioino provvedesse alla restituzione di beni che l'Ordine aveva dato in censo ad un tale Andrea di Parma di Melfi e ad altre persone del Giustizierato di Basilicata, incappati nella confisca di tutti i possedimenti essendo stati condannati per reati di fellonia.<sup>142</sup>

Dello stesso anno è un atto di garanzia che Carlo I concesse al priore di Barletta per il possesso di una chiesa in Terra di Troia.<sup>143</sup>

Con una importante ordinanza del 29 giugno 1269, Carlo I esentava dal pagamento di alcune tasse tutti coloro, uomini e donne, che, rinunciando ai loro beni, avessero indossato l'abito ospedaliero.<sup>144</sup> Ancora inerente alla restituzione di beni sequestrati si riferisce un documento del 1274, indirizzato da Carlo I al priore di Barletta e a quello di Capua.<sup>145</sup>

Dopo la carcerazione dei Cavalieri del Tempio ed il contemporaneo sequestro dei loro beni, molti dei documenti che ci sono pervenuti contengono espliciti riferimenti alle richieste dei Giovanniti per poter entrare in possesso delle proprietà di derivazione templare, così come previsto da papa Clemente V.

<sup>138</sup> *Ibidem*.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

<sup>140</sup> *Ibidem*.

<sup>141</sup> M. GATTINI, *I Priorati, i Baliaggi e le Commende del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme*, Napoli 1928; PELLETTIERI, *Gli archivi per la storia... cit.*; MONTESANO-PELLETTIERI, *La Commenda di Grassano... cit.*; PELLETTIERI, *Militia Christi in Basilicata... cit.*; PELLETTIERI-MONTESANO, *Gli insediamenti giovanniti a Matera e Grassano attraverso un inedito manoscritto di Giuseppe Gattini*, in "Leukanikà", VIII (1, marzo 2008).

<sup>142</sup> Appendice 3. Anche in: *Cartulaire*, III, n. 3402, ma datato al 1270.

<sup>143</sup> *Ibidem*.

<sup>144</sup> Appendice 2.

<sup>145</sup> Appendice 5.

Il 25 gennaio 1313 gli Ospedalieri di Barletta chiesero a re Roberto che il casale di Alberona, un tempo appartenuto ai Templari, passasse a loro e, nel contempo, chiesero anche il passaggio del feudo di Serritella in Capitanata, occupato indebitamente da Bartolomeo Siginolfo subito dopo la cattura dei Templari, a cui era stato in seguito sequestrato perché condannato per tradimento.<sup>146</sup>

Nel 1318, dopo la supplica inoltrata dal priore di Barletta fra Bertramo de Malabosco, Roberto d'Angiò ordinò il dissequestro dei feudi che l'Ordine aveva in Terra di Bari, ed esattamente a Putignano, Casabolo, Locorotondo, Casal di Castro, Casale di Santa Maria di Fasano e Guarigliano,<sup>147</sup> ed in Capitanata, nei feudi di Corneto, Cepridonio e Albertino.<sup>148</sup>

Al 1324 risale un altro documento contenente un elenco di beni che i Giovanniti avevano ereditato dai Templari, ma che erano stati posti sotto sequestro dal Fisco Regio. Il documento si riferisce ai possedimenti di Termoli, Castro Guglioni, Campomarino, Porta Cannoni, San Martino in Pensulis, Roccella, Civitate, Alberona e Manfredonia, oltre alle masserie di “*Casalis Novi, Massaria Sancti Clerici, Massaria Fogie, Massaria Borgonioni, Massaria Salparum, Massaria Trinitatis, Massaria Sancte Marie de Salinis. Massaria Belmontis, Massaria Lame et Massaria Bersentini*”.<sup>149</sup>

#### *La SS.ma Trinità di Venosa*

Un ruolo di assoluto prestigio nel quadro dell'organizzazione territoriale del Priorato di Barletta fu ricoperto dall'abbazia della SS.ma Trinità di Venosa che, per il suo ingente patrimonio e la capillare distribuzione dei suoi interessi, poteva aspirare ad essere elevata alla dignità priorale in sostituzione o semplicemente in aggiunta ai centri gran priorali del Mezzogiorno insulare di Capua e Barletta.

Nel già citato documento sui possedimenti lucani contenuto nel manoscritto Parrilli, riguardo a Venosa sono menzionati i seguenti beni: un palazzo “*situm in parochia Sancti Nicolai de Capuano*”, con orto e giardino; l’“*Ecclesia sancte marie sive sancti petri de plano*” con i suoi possedimenti; due case, la prima ubicata nella parrocchia di San Nicola, un'altra nella parrocchia di Santa Maria; una serie di terreni e vigneti nel territorio circostante, tra cui un pezzo di terra “*sita in parte dulij iuxta terram templi et iuxta terram Sancte Trinitatis*”.<sup>150</sup>

<sup>146</sup> Appendice 15.

<sup>147</sup> Appendice 19. Si veda anche: G. SAMPIETRO, *Fasano. Indagini storiche*, Trani 1922, rielaborazione di A. Custodero, rist. anast. 1979, pp. 171-172, n. 13.

<sup>148</sup> Appendice 17.

<sup>149</sup> Appendice 20. In riferimento a questi possedimenti, si veda: D. VENDOLA, *L'Ordine Sovrano di S. Giovanni di Gerusalemme nella diocesi di Trani nel sec. XIV*, in «Archivio Storico di Malta», Fasc. II, (Gen./Apr. 1937), pp.153-177; R. IORIO, *L'inchiesta di papa Gregorio XI sugli Ospedalieri della diocesi di Trani*, [Melitensia, 1], Taranto 1996.

<sup>150</sup> PELLETTIERI, *Militia Christi... cit.*, pp. 95-98.

Subito dopo il passaggio ai Giovanniti dell'abbazia benedettina di Venosa, nel 1297, registriamo una serie di usurpazioni di beni e possedimenti appartenuti in passato alla stessa SS.ma Trinità.

In un documento del 15 luglio 1299, Carlo II rispose alle richieste del priore di Venosa, ordinando al castellano di Palazzo San Gervasio di restituire un mulino usurpato alla SS.ma Trinità, nel tenimento di Acquavella.<sup>151</sup>

Del 1304 è l'ordine del re angioino al Giustiziere di Capitanata per la restituzione di un possedimento "*quod dicitur de monte pecoraris situm intus exculum et pontem albani*" in Terra di Lavoro.<sup>152</sup>

All'anno successivo sono ascrivibili altri due ordini di Carlo II per la restituzione di altrettanti casali e di diversi beni appartenuti in passato ai benedettini di Venosa: il primo del 25 maggio, si riferisce alla restituzione del Casale di Santa Maria di Cadesse, nel tenimento di Padula "*per violenciam spoliavit*" da Guglielmo di Ponziaco,<sup>153</sup> il secondo, del 10 novembre, si riferisce al Casale di Apetina unitamente al altri beni insistenti nel territorio dello stesso casale.<sup>154</sup>

L'ultimo documento contenuto nel manoscritto Parrilli che riguarda Venosa è un privilegio di Roberto d'Angiò del 1313, con cui il sovrano autorizza il precettore della SS.ma Trinità, fra Gregorio di Parma, alla celebrazione "*quod singulis annis de mense may in festo Sancte Trinitatis ex antiqua consuetudine ante fores ecclesie Sancte Trinitatis domus hospitalis eiusdem posite in pede dicte terre Venusij loco qui dicitur Casale*" e, soprattutto, allo svolgimento della concomitante fiera della durata di otto giorni consecutivi.<sup>155</sup>

In un documento inedito rintracciato tra le carte relative allo scontro tra il vescovo di Guardia Alfiera e il commendatore di Larino,<sup>156</sup> redatto nel 1735, ma riferito agli anni compresi tra il 1330 e il 1344, è riportato un elenco di beni e di possedimenti della SS.ma Trinità agli inizi del XIV secolo:

«[...] Fr. Don Antonius Manuel de Vilhena Dei Gratia Sacra Domus Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, & Militaris Ordinis S. Sepulchri Dominici Magister humilis, Pauperumque Iesu Christi Custos. Universis, & singulis praesentes nostras Literas visuris, & auditoris salutem. Notum facimus, & in verbo veritatis attestantur unaliter in descriptione statutum Bonorum omnium Praeceptoriae hodie Baiulivatus Sanctissimae Trinitatis de Venusio registrata in primo Volumine Sacrorum Capitolorum Generalium Ordinis nostri ab anno 1330 ad annum 1344 continentur, & leguntur status infrascripti videlicet: Status Domorum, Massariarum, & Animalium Praeceptoriae Sanctissimae Trinitatis de Venusio. In primis Status Domus, Terrae Conventus, & Massariae. Status S. Ioannis in Fonte. Status Ecclesiae Sanctissimae Trinitatis. Status S. Ioannis

<sup>151</sup> Appendice 8. Anche in: *Cartulaire*, III, n. 4472.

<sup>152</sup> Appendice 11.

<sup>153</sup> Appendice 12.

<sup>154</sup> Appendice 13.

<sup>155</sup> Appendice 16.

<sup>156</sup> Si veda la parte relativa alla precettoria di San Primiano di Larino.

de Pizzonibus in Ecclesia. Status S. Ioannis de Pizzonibus, et Sanctae Crucis, Frumentum, & Ordeum. Status S. Crucis de rebus alijs. Status Domus S. Viti in Ecclesia. Status Domus de Liceti. Status Domus Sanctae Trinitatis Iur. Gervasij, Oliveti, Domusveteris de Venusio, ac Vaccarum, Iumentorum, Porcorum, & Bovum dictarum Massariarum, & Suppellectilium dictarum Domorum, & Domus, et Massariarum Larini. In primis in Camera D. Praeceptoris &c. = In alia Camerae &c. = In Turri &c. = In Camerae Prioris &c. = In Dormitorio &c. In Furno &c. = In Coquina &c. = In Buthiliera &c. = In Volta &c. In Cellaria Superiori &c. = In Vatrio &c. Item pro statu Domus Venusij, & Massaria &c. Status Larini. Status Massariae de Oliveto. Et quia ita se habet veritas, ideo in huius rei testimonium Bulla nostra Magistralis in Cera nigra praesentibus est impressa. Datum Melitae in Cancelleria nostra 12 Augusti 1735 Registrata in Cancelleria. Fr. Rocchus de Favoron &c. Vice Cancellarius».<sup>157</sup>

Questo documento assume particolare importanza se si tiene conto del fatto che è in grado di fornire uno spaccato inedito delle pertinenze della baiulia della SS.ma Trinità nella parte nord-orientale del Regno di Napoli, abbracciando un territorio che si estendeva dal Vulture alla Capitanata, ma anche nelle terre del Basso Molise fino all'Adriatico che, unite ai possedimenti della Terra d'Otranto e della Valle di Crati, danno la dimensione dell'importanza dell'abbazia venosina nell'ambito della organizzazione territoriale dei Giovanniti nel Mezzogiorno d'Italia.

Questo patrimonio rimase intatto fino a quando il Gran Magistero ritenne opportuno operare uno smembramento, che avvenne presumibilmente dopo il 1330 e prima del 1365, in modo da costituire una grande precettoria con una serie di precettorie più piccole dislocate tra i due priorati di Capua e Barletta: *“Per tale smembramento avvenne che tutti i feudi posseduti dall'ex Badia venosina nella Valle di Crati, cioè in Calabria, ridotti in Grancie, furono aggregati al priorato di S. Eufemia: quelli della Terra d'Otranto ed altri di Terra di Bari, similmente smembrati e trattati, furono eretti in altre Commende, le quali furono aggregate e dipendenti dal Gran priorato di Barletta insieme ad altre piccole Commende della Puglia: [...] e finalmente poi i beni posseduti dall'Abadia nel Principato, seguendo la stessa sorte, andarono a far parte similmente del priorato di Capua”*.<sup>158</sup>

Questa scelta risultò fatale per le pretese di promozione a Priorato della baiulia della SS.ma Trinità di Venosa, anche se va detto che, da quanto emerge dalla lettura dei registi dei documenti trascritti dall'avvocato Parrilli nel 1803,<sup>159</sup> dove i documenti riferiti alla SS.ma Trinità sono stati raggruppati sotto la dicitura “Priorato di Venosa” -testimoniando il modo con cui erano stati raccolti e catalogati in Archivio-, era ormai una prassi consolidata quella di identificare questa baiulia come un Priorato vero e proprio.

<sup>157</sup> Appendice 32.

<sup>158</sup> G.CRUDO, *La SS.ma Trinità. Memorie storiche diplomatiche archeologiche*, Trani 1899 p. 334.

<sup>159</sup> *Regolamento de' Diplomi... cit.*



## Il Priorato di Barletta e i ceti dirigenti

Da quanto emerge dall'analisi della documentazione che ci è pervenuta, possiamo definire i rapporti tra Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e potentati locali nel Mezzogiorno medioevale d'Italia di scomodo vicinato. Infatti, al susseguirsi delle usurpazioni perpetuate dai feudatari locali su beni giovanniti, si contrappongono le ripetute richieste di tutela che gli stessi Cavalieri inviarono ai sovrani angioini.

Nel 1301, Carlo II ordinò al giustiziere di Terra di Lavoro di garantire al priore di Barletta il legittimo possesso del monastero di Sant'Angelo in Palazzo con tutti i suoi beni "*ex concessione sedis Apostolicae*".<sup>160</sup>

Il primo marzo del 1304, su richiesta del priore di Barletta, Gosselino de Torrello, Carlo II d'Angiò ordinò al giustiziere di Terra di Bari il rispetto dei confini tra Gravina e i possedimenti giovanniti del castello di Guaragnone, nel territorio di Spinazzola e la frazione di Poggio Orsini di Gravina,<sup>161</sup> in cui possesso era già stato confermato ai Giovanniti dall'imperatrice Costanza, nel 1197.<sup>162</sup> La vertenza riguardante il possesso del castello e dei beni di Guaragnone si protrasse per almeno altri due anni. Troviamo, infatti, menzione della imminente revisione dei confini in un documento del 9 marzo 1306, in cui Carlo II ordinava al suo giudice fiscale, Giovanni Verticillo di Napoli, di dirimere ogni eventuale questione che potesse sorgere tra Giovanni da Monteforte, conte di Squillace e Montescaglioso e signore di Gravina, e il priore giovannita di Barletta.<sup>163</sup>

La presenza sul territorio dei Giovanniti non fu segnata sempre e solo da scontri: abbiamo testimonianza di donazioni fatte dai signori locali per testimoniare il loro attaccamento ad una istituzione, come quella gerosolimitana, che ben si era radicata nei gangli della società medioevale del Mezzogiorno d'Italia.

Da un testamento del 30 maggio 1318, apprendiamo che un certo Angelo de Berardis, barone di Cosma e Conestabile di Matera, lasciò all'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, tutti i beni che possedeva a Montescaglioso, a Pomarico, oltre ad una stalla di sua proprietà nella città di Matera".<sup>164</sup> Ed ancora, valga quanto hanno fatto gli Ospedalieri per Grassano.<sup>165</sup> Questo che ancora a metà del XIII secolo altro non era che un semplice casale dipendente da Tricarico, nel corso del secolo successivo, subì radicali modificazioni sul piano della crescita e dello sviluppo urbanistico che, associate alla ramificazione territoria-

<sup>160</sup> Appendice 9.

<sup>161</sup> Appendice 10.

<sup>162</sup> S. PAULI, *Il Codice Diplomatico... cit.*, I, n. 185, pp. 228.

<sup>163</sup> Appendice 14.

<sup>164</sup> MONTESANO-PELLETTIERI, *La Commenda di Grassano... cit.*

<sup>165</sup> *Ibidem*.

le e alla presenza dei Cavalieri gerosolimitani, ricoprì un ruolo importante tra le maggiori precettorie del Priorato di Barletta.

Identico discorso si potrebbe fare per quanto riguarda altri insediamenti dello stesso Priorato, che devono, come Grassano, la loro fondazione o meglio, il loro sviluppo urbano ed economico alla presenza dell'Ordine di San Giovanni Battista di Gerusalemme.

Il riferimento è ai centri giovanniti di Fasano e di Alberona in Puglia, e di Acquaviva Collecroce in Molise.

Per quanto riguarda Fasano è opportuno ricordare i momenti più significativi del suo iter di sviluppo urbano, all'interno di quella grande struttura territoriale giovannita quale fu quella del baliaggio di Santo Stefano.<sup>166</sup> Nel 1086, Goffredo di Conversano, fece edificare il monastero benedettino di Santo Stefano di Monopoli, concedendo il possesso di alcune chiese e parecchi casali tra cui proprio quello di Santa Maria di Fasano.<sup>167</sup> Nel 13 giugno 1317, Papa Giovanni XXII concesse all'Ordine di San Giovanni il monastero di Santo Stefano di Monopoli con tutte le sue possessioni. Da allora, la storia di Fasano è stata segnata dalla presenza giovannita, tanto che l'odierna città si è strutturata proprio sul Casale di Santa Maria, appartenuto prima all'Ordine benedettino e poi a quello gerosolimitano.<sup>168</sup>

Il casale di Acquaviva Collecroce sorgeva a ridosso del monastero molisano di Sant'Angelo in Palazzo, passato all'Ordine giovannita in seguito alla Bolla di Bonifacio VIII, del 22 settembre 1297. Alla fine del XIII secolo, questo casale con tutti i possedimenti dell'ex monastero fu distrutto da un incendio e solo l'azione insediativa dei Giovanniti riuscì a ricostruirlo e farlo diventare la parte più consistente del patrimonio della nuova commenda di San Primiano di Larino. Lo sviluppo urbano e insediativo di questo centro molisano continuò anche nel XVI secolo, quando il commendatore di Larino e bali di Venosa, Antonio Pelletta, attraverso un'operazione di ripopolamento conclusasi nel 1562, insediò nel casale una comunità di "Slavoni".<sup>169</sup>

Infine, il caso di Alberona in Capitanata,<sup>170</sup> forse l'esempio più significativo di come la presenza degli Ordini religioso-militari ha influenzato lo sviluppo

<sup>166</sup> Su Fasano e sulla presenza dell'Ordine in questa città, Antonella Pellettieri ha dimostrato che essa può considerarsi una "città di fondazione melitense" poiché disegnata e voluta con una precisa conformazione urbanistica dai Cavalieri giovanniti proprio a partire dal 1487 in poi. PELLETTIERI, *Borghi nuovi e centri scomparsi fra Terra d'Otranto e Terra di Bari*, in *Puglia tra grotte e borghi*, Atti del II Convegno internazionale sulla civiltà rupestre (Savelletri di Fasano - BR, 24-26 novembre 2005), a cura di Ernesto Menestò, Spoleto 2007, p. 47.

<sup>167</sup> SAMPIETRO, *Fasano... cit.* p. 41.

<sup>168</sup> ID., p. 48 e ssg.

<sup>169</sup> Si veda la parte riguardante la precettoria di Larino.

<sup>170</sup> Per quanto riguarda questo toponimo si rimanda a: DE TROIA, *Foggia e la Capitanata... cit.*, pp. 224-233.

del territorio di loro pertinenza. In una lettera di Carlo II al Giustiziere di Capitanata, del 14 maggio 1297, è riportato l'ordine di non molestare il "*Magister, et Frater domus militiae templi in Barolo*" per il servizio militare nei tre feudi di Bersentino, Alberona e Lama;<sup>171</sup> il 29 luglio dello stesso anno, l'Angioino ordinò che gli stessi Cavalieri fossero tutelati nel possesso del diritto di pascolo nel tenimento del Casale di Tora "*sito in eodem Justitiariatu prope Tenimentum Casalis Alberone predicti*".<sup>172</sup> Nel 1313, la precettoria di Alberona passò, insieme al casale di Serritella, ai Giovanniti.<sup>173</sup> Il 13 giugno 1417, la regina Giovanna II, investì del titolo di capitano a vita della Terra di Alberona il priore di Barletta Aniello di Landuino,<sup>174</sup> due giorni dopo che lo stesso aveva denunciato i disturbi perpetuati dall'abate del monastero di san Bartolomeo di Gualdo.<sup>175</sup> La protezione della regina durazzesca si protrasse anche negli anni successivi. Del 1423 è un atto di riduzione della metà della colletta dovuta dall'Università di Alberona, concesso da Giovanna II su intercessione dello stesso priore;<sup>176</sup> al 1428 risale un atto di assicurazione dei Vassalli, richiesto dalla stessa regina, in favore del nuovo priore di Barletta, fra Andrea di Candida, per garantire i Giovanniti nel possesso del feudo.<sup>177</sup>

L'analisi dei contatti che i Giovanniti mantennero con i potentati locali non può non essere messa in relazione con quella che gli stessi intrattennero con i vari sovrani. Le attenzioni più o meno evidenti delle varie corti influirono sul ruolo che gli Ospedalieri ricoprirono all'interno delle realtà locali del Mezzogiorno italiano e non solo. La doppia natura di nobili cavalieri e religiosi arrecava vantaggi enormi sulle possibilità di accesso a privilegi di varia natura, provocando una serie di processi di rapporti che Mariarosaria Salerno ha definito "a fasi alterne".<sup>178</sup>

E' possibile, però, evidenziare un dato su tutti: la presenza giovannita in un determinato territorio, oltre ad immancabili problemi di convivenza, ne ha aumentato le possibilità di sviluppo, favorendo il radicamento degli stessi Cavalieri in una società tanto complessa quanto affascinante quale fu quella del Mezzogiorno d'Italia in età medioevale.

<sup>171</sup> Appendice 6.

<sup>172</sup> Appendice 7.

<sup>173</sup> Appendice 15.

<sup>174</sup> Appendice 22.

<sup>175</sup> Appendice 21.

<sup>176</sup> Appendice 23.

<sup>177</sup> Appendice 24.

<sup>178</sup> SALERNO, *Gli Ospedalieri... cit.*, p. 191.

## Il Priorato di Barletta e le Istituzioni ecclesiastiche

Nel Mezzogiorno d'Italia, così come nel resto degli insediamenti in Occidente, gli Ospedalieri erano in continuo contatto con le Istituzioni ecclesiastiche locali che, a differenza di quanto accadeva nelle terre d'*Outremer*, mal tollerarono la progressiva opera di espansione di questi monaci-cavalieri.

I documenti reperiti sono in massima parte riferiti a scontri sorti per cause diverse, con un'alta percentuale di vertenze patrimoniali e di interferenze giurisdizionali, con sporadiche attestazioni di collaborazioni o, semplicemente, di reciproco rispetto. Il quadro d'insieme che si delinea presenta sfumature più marcate rispetto a quanto visto nei rapporti con le Istituzioni laiche.

Il primo documento che c'informa di un contenzioso sorto tra un rappresentante dell'Ordine gerosolimitano e una Istituzione ecclesiastica locale è quello riguardante la già citata lite sorta, nel 1149, tra il *prepositus hospitalis Mangerisio di Melfi* e l'abate della SS.ma Trinità di Venosa.<sup>179</sup>

Di segno opposto sono due documenti della seconda metà del XII secolo: il primo, databile agli anni compresi tra il 1163 e il 1169, riporta la richiesta del Maestro Gilbert d'Assailly all'arcivescovo di Trani per inviare, in Terrasanta, una somma di denaro per aiutare l'Ordine nella difesa di quei luoghi;<sup>180</sup> il secondo, del settembre del 1186, contenente il giuramento di fedeltà, di obbedienza e di sottomissione "*de ordine et officio meo et de omni iure episcopati quod predicti matrici ecclesie et tibi pertinet*", fatto dal priore gerosolimitano di Santa Caterina de Campo Belli, al vescovo Bertrando.<sup>181</sup>

Abbiamo avuto già modo di presentare l'ordine di Urbano III, del 18 luglio 1186(1187?), al vescovo e ai canonici della diocesi di Trani, per non contrastare i frati dell'Ospedale di Barletta nella celebrazione solenne dei divini uffici.<sup>182</sup> Del 23 marzo 1198 è un altro monito pontificio, rivolto da Innocenzo III ai vescovi e prelati di Capitanata e di Teano, affinché provvedessero alla protezione dei giovanniti dagli abusi perpetuati dai feudatari locali:

«Nolentes igitur in patientia sustinere ut dicti fratres, quos sue religionis obtentu speciali quadam prerogativa diligentius et sincerius amplexamur, er in operibus supradictis impedit que in debellationem Saracenorum et defensionem terre nativitatibus dominice sunt convertendo, universitati vestre per apostolica scripta mandamus atque precipimus quatenus universis comitibus, baronibus, civibus, et aliis in vestris diocesi

<sup>179</sup> PELLETTIERI, *La Commenda dei SS. Giovanni e Stefano di Melfi... cit.*, p. 51.

<sup>180</sup> *Cartulaire*, IV, p. 247; SALERNO, *Gli Ospedalieri... cit.*, p. 200.

<sup>181</sup> A. PROLOGO, *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo Metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino all'anno 1266)*, Barletta 1877, n. 78, p. 165.

<sup>182</sup> *Cartulaire*, I, n. 816.

bus constitutus ex parte nostra curetis districtius inhibere, ne fratres ipsos hujusmodi exactionibus aliquatenus audeant molestare [...]».<sup>183</sup>

Lo stesso pontefice, il 23 aprile 1210, invitò il vescovo di Canne e il priore del Santo Sepolcro di Barletta “*Tranensis diocesis*”, a trovare un accordo tra i frati dell’Ospedale di Barletta e il vescovo di Andria, relativo ad un non meglio precisato casale di quel territorio, che stando alla posizione degli Ospedalieri era posseduto illegalmente dal vescovo andriese.<sup>184</sup>

Al 23 luglio è datato un ordine di Onorio III diretto ai vescovi di Trani e di Canne, per fare chiarezza su presunti intrighi del vecchio vescovo tranese orditi contro gli Ospedalieri di Barletta, relativi a un oratorio ubicato “*extra muros S. Laurentii de Carmimem*”.<sup>185</sup>

Del 29 febbraio 1236 è un documento riguardante una controversia di natura strettamente ecclesiastica sorta tra il vescovo di Troia, Gregorio, e i precettori di Barletta e Foggia, alla presenza del vescovo di Molfetta, Risando, in qualità di arbitro.<sup>186</sup> La natura del contendere nacque dalla volontà del vescovo Gregorio di avanzare pretese di giurisdizione territoriale e di rivendicazioni di mancate decime sulla chiesa di Santa Maria di Foggia, una parrocchia che secondo il vescovo non doveva essere tale, e sulla chiesa di Crepacore che doveva ridursi ad oratorio.<sup>187</sup>

Al 1 ottobre del 1291 risale la richiesta di papa Nicola IV ai vescovi di Bari e Brindisi e di quello di Monte Verde di provvedere al sostentamento delle Clarisse di Cosenza, attraverso una somma annuale pagata a queste ultime dai preti, dagli abati, dagli Ospedalieri e dai Templari.<sup>188</sup>

Nel periodo compreso tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo il ruolo che i Giovanniti si ricavarono all’interno dell’articolato panorama delle Istituzioni ecclesiastiche del Mezzogiorno continentale italiano fu di primo piano. È in questo periodo che l’Ordine Ospedaliero entra in possesso delle due abbazie benedettine della SS.ma Trinità di Venosa e di S. Angelo in Palazzo, del monastero di Santo Stefano di Monopoli e di tutti i beni appartenuti all’Ordine del Tempio.

I rapporti a fasi alterne emersi tra i Giovanniti e i potentati locali assumono le caratteristiche di “mal sopportazione” quando gli Ospedalieri si rapportano alle Istituzioni ecclesiastiche. Dall’analisi della documentazione in nostro possesso emergono con evidenza i contrasti maturati tra due diverse categorie del sistema sociale medievale: da una parte l’“*ordo monachorum*”, incarnato da

<sup>183</sup> *Ivi*, I, n. 1015.

<sup>184</sup> *Ivi*, II, n. 1345.

<sup>185</sup> *Ivi*, II, n. 1655

<sup>186</sup> MARTIN, *Les chartres de Troia... cit.*, n. 152.

<sup>187</sup> SALERNO, *Gli Ospedalieri... cit.*, p. 200.

<sup>188</sup> *Cartulaire*, III, n. 4174.

quelle istituzioni ecclesiastiche decise a tutelare i confini dei propri interessi giurisdizionali; dall'altra, la "*nova militia*" dei Cavalieri di Cristo, capaci di scardinare la rigidità della struttura tradizionalmente tripartita, inserendosi in posizione equidistante proprio tra i monaci e i laici.

Lo scontro divenne inevitabile proprio in relazione al piano degli interessi comuni ovvero su quelle questioni di carattere giurisdizionali che, nella maggior parte dei casi, associavano ai problemi squisitamente ecclesiastici quelli di natura politica ed economica, che rappresentarono una vera costante nei difficili rapporti tra il clero locale e i Giovanniti tra Medioevo e prima Età Moderna.

## **L'organizzazione territoriale del Priorato di Barletta in Età Moderna**

<b>BARLETTA</b> (PRIORATO DEL SANTO SEPOLCRO)	1. CASALE DI ALBERONA
<b>FASANO E PUTIGNANO</b> (BALIAGGIO DI SANTO STEFANO)	1. MONOPOLI 2. CISTERNINO 3. ASCOLI SATRIANO
<b>VENOSA</b> (BALIAGGIO DELLA SS.MA TRINITÀ)	1. ASCOLI SATRIANO 2. CORLETO 3. MASCHITO
<b>MARUGGIO</b> (CAMERA MAGISTRALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA)	1. BRINDISI 2. CEGLIE DEL GAUDIO 3. FEUDO DI MARUGGIO 4. LECCE 5. MESAGNE 6. MONTERONI 7. NARDÒ 8. ORIA E FRANCAVILLA 9. OTRANTO 10. SAVA
<b>BARI</b> (COMMENDA DI SANTA CATERINA)	1. ANDRIA 2. BITETTO 3. MODUGNO 4. PALO
<b>BARLETTA E BRINDISI</b> (COMMENDA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SANTO SEPOLCRO)	1. BARLETTA 2. BRINDISI 3. CAPRIGLIA 4. CASTELMEZZANO 5. GRAVINA 6. GROTTA CASTAGNARA 7. MONTALBANO 8. MONTEPELOSO 9. PIETRAPERIOSA 10. SAN MAURO 11. STIGLIANO 12. TEGGIANO 13. TOLVE 14. TRICARICO 15. VENOSA


<p style="text-align: center;">GRASSANO (COMMENDA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN MARCO)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CALCIANO</li> <li>2. CALVELLO</li> <li>3. FERRANDINA</li> <li>4. GRAVINA</li> <li>5. GROTTOLE</li> <li>6. LAURENZANA</li> <li>7. MIGLIONICO</li> <li>8. MONTEPELOSO</li> <li>9. PIETRAPERTOSA</li> <li>10. PISTICCI</li> <li>11. POMARICO</li> <li>12. ROCCANOVA</li> <li>13. S. ARCANGELO</li> <li>14. SALANDRA</li> <li>15. SAN MAURO</li> <li>16. TOLVE</li> <li>17. TRICARICO</li> <li>18. TURSI</li> <li>19. VIGGIANO</li> </ol>
<p style="text-align: center;">LARINO (COMMENDA DI SAN PRIMIANO)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ACQUAVIVA COLLECROCE</li> <li>2. CAMPOLIETO</li> <li>3. CAMPOMARINO</li> <li>4. CASTELLUCCIO</li> <li>5. CASTROPRIGNANO</li> <li>6. CRONOLI</li> <li>7. GUARDIAFIERA</li> <li>8. GUGLIONESI</li> <li>9. MACCHIA VALFORTONE</li> <li>10. MONACILIUNI</li> <li>11. MONTENERO DI BISACCIA</li> <li>12. RIPA BATTONI</li> <li>13. SAN GIULIANO DI PUGLIA</li> <li>14. SAN MARTINO IN PENSILIS</li> <li>15. SERRACAPRIOLA</li> <li>16. TERMOLI</li> </ol>



<p style="text-align: center;"><b>MATERA</b> (COMMENDA DI SANTA MARIA DI PICCIANO E MATER DOMINI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ACQUAVIVA</li> <li>2. BARI</li> <li>3. BITETTO</li> <li>4. BITRITTO</li> <li>5. CARBONARA</li> <li>6. CASTELLANETA</li> <li>7. CEGLE</li> <li>8. GINOSA</li> <li>9. GIOIA</li> <li>10. GRAVINA</li> <li>11. LA VALLETTA (MALTA)</li> <li>12. MIGLIONICO</li> <li>13. MOLA</li> <li>14. MONTECAGLIOSO</li> <li>15. NOIA</li> <li>16. POMARICO</li> <li>17. RUTIGLIANO</li> <li>18. SPINAZZOLA</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>MELFI</b> (COMMENDA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SANTO STEFANO)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POTENZA</li> <li>2. RAPOLLA</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>MONOPOLI</b> (COMMENDA DI SAN GIOVANNI BATTISTA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CASTELLANETA</li> <li>2. CEGLE DEL GAUDIO</li> <li>3. CONVERSANO</li> <li>4. MARTINA</li> <li>5. MASSAFRA</li> <li>6. OSTUNI</li> <li>7. POLIGNANO</li> <li>8. TARANTO</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>RODI</b> (COMMENDA DI SANTA BARBARA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAGNANO</li> <li>2. CARPINO</li> <li>3. CASALMAGGIORE DETTO LA PROCINA</li> <li>4. ISCHETELLA</li> <li>5. MONTE S. ANGELO</li> <li>6. PESCHICI</li> <li>7. RIGNANO</li> <li>8. RODI</li> <li>9. SAN SEVERO</li> <li>10. VICO</li> <li>11. VIESTE;</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>TROIA</b> (COMMENDA DI SAN GIOVANNI BATTISTA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ARIANO</li> <li>2. FOGGIA</li> <li>3. BICCARI</li> <li>4. MANFREDONIA</li> <li>5. APICE</li> </ol>



Venosa. Abbazia della SS.ma Trinità.



Venosa. Abbazia della SS.ma Trinità. *Croce giovanita.*



GIUSEPPE CACCIA NOVARIS VIR NOBILIS SACR AE AQ  
S DIVI IOANIS HIRO MILES CVIVS OSSA HIC  
TA SYNT HOC SACR V SACELL V INSTAVRAVIT  
IT DIE XXVIII MESIS SEPT EBRIS AD M D LVIII

Venosa. Abbazia della SS.ma Trinità. *Bali Giuseppe Caccia.*

## CAPITOLO III

# DEFINIZIONE E SVILUPPO DELL'ISTITUTO DELLA COMMENDA GIOVANNITA





## Origini della commenda giovannita

Fin dalle sue origini l'Ospedale di san Giovanni Battista di Gerusalemme ha assolto alle sue funzioni di assistenza degli infermi e tutela dei pellegrini diretti al Sepolcro di Cristo. Queste attività caritative, che necessitavano di ingenti cespiti, già dagli albori del credo giovannita non potevano provenire solo dallo sfruttamento dei possedimenti in Terrasanta. La necessità di poter contare su entrate derivanti dall'Occidente cristiano fu subito avvertita dai frati dell'Ospedale, tanto da creare una sorta di interdipendenza tra i possedimenti in Occidente e quelli in Oriente.<sup>189</sup>

La Bolla *Pie Postulatio* rappresenta la conferma ufficiale di queste relazioni tra le due sponde della cristianità crociata. Le *domus* occidentali erano veri e propri centri di raccolta per le provviste da inviare nei luoghi di battaglia per il sostentamento oltre che dei Cavalieri anche di coloro che usufruivano delle loro strutture ricettive.

Queste strutture, dette preceptorie, erano le unità di base del sistema d'organizzazione territoriale che l'Ordine si era dato per gestire i beni nei diversi territori degli Stati in cui era presente.

La fondazione e la strutturazione di una precettoria era vincolata dal verificarsi di due condizioni: la prima, prevedeva la capacità del possedimento di produrre un surplus di beni da poter essere inviato in Terrasanta; la seconda, era strettamente connessa alla possibilità di creare un centro di controllo capace di attirare vocazioni, ma anche di influenzare politicamente ed economicamente una determinata zona con la propria presenza.<sup>190</sup>

Queste *domus* avevano ben poco a che fare con i cavalieri in armi impegnati a combattere i musulmani; esse erano una sorta di aziende agricole, sviluppate attorno ad una eventuale residenza del dignitario, che poteva anche essere fortificata, e ad una immancabile chiesa la cui dedicazione identificava l'intero possedimento.

A capo di un possedimento giovannita era preposto un *preceptor*, che ne amministrava i beni e provvedeva al versamento di una *responsiones* nelle casse del Convento dell'Ordine.

<sup>189</sup> BALARD, *I possedimenti degli Ospedalieri nella Terrasanta... cit.*, p. 473.

<sup>190</sup> DEMURGER, *Vita e morte... cit.*, p. 156.



La prima strutturazione territoriale dei Giovanniti prevedeva la suddivisione in Lingue, ovvero nazioni, Priorati e Precettorie. Tra la fine del XIII e il primo ventennio del XIV secolo l'Ordine entrò in possesso di un ingente patrimonio fondiario derivante dall'acquisizione di importanti monasteri benedettini e, soprattutto, dall'incameramento dei beni di derivazione templare. Per poter meglio gestire questi possedimenti si rese necessario operare una modifica in senso verticale dell'organizzazione territoriale, sostituendo le Precettorie con le Commende ed inserendo come unità intermedie i Baliaggi.<sup>191</sup>

Questo passaggio, in realtà, non creò grossi traumi gestionali: la figura del *commendator* – termine che designava il cavaliere al quale il Gran Maestro affidava un possedimento dell'Ordine, secondo la formula d'investitura che iniziava con il verbo “*commendamus*” – era equipollente a quella del *preceptor*. Questo titolo era presente già nella strutturazione gerarchica dell'Ordine del Tempio, presenza che farebbe pensare ad una sorta di assimilazione terminologica attuata dai frati dell'Ospedale nel momento in cui l'Ordine entrò in possesso delle domus templari.

La Commenda era assegnata come una sorta di carica onorifica con annessi beni e rendite e conferita *pro tempore* ai Cavalieri che si fossero resi meritevoli per anzianità e particolari benemerienze:

«Statuimo, che le Commende, e Bene dell'Ordine nostro siano commessi per essere retti, e governati da quei Fratelli, che saranno da bene, anziani, e benemeriti».<sup>192</sup>

A metà del XVI secolo, sotto il grammagistero di fra Claudio de la Sengle, il termine di Commenda identificava ogni possedimento dell'Ordine: “*Sotto nome, o vocabolo di Commenda vengono i Priorati, la Castellania d'Emposta, i Baliaggi, i Poderi, i Membri, le Case, le Possessioni, e tutti gli altri Beni di qualsivoglia sorte dell'Ordine nostro*”.<sup>193</sup>

L'accesso alla dignità di Commendatore, se non espressamente favorito dal Gran Maestro, era vincolato allo svolgimento di un ben definito iter formativo da svolgere all'interno dell'Ordine per un periodo ben preciso:

«È stato ordinato, che niun Fratello dell'Ordine nostro sia di qualsivoglia condizione possa avere, o conseguire Commenda di grazia, o di Cabimento, se dopo aver preso l'Abito dell'Ordine nostro, e fatta la professione non averà fatti cinque anni di residenza continua, o per intervalli nel nostro Convento. Ne possa avere pensione, o membro, se non ne averà fatti tre, e pagato il diritto del passaggio: aggiungendo, che niuno de nostri Fratelli possa in modo alcuno ottenere Commenda di Cabimento, di gra-

<sup>191</sup> K. TOOMASPOEG, *L'organizzazione territoriale dell'Ordine dei Giovanniti*, in *Alle origini dell'Europa... cit.*, pp. 43-63.

<sup>192</sup> NLM, AOM 1665, *Stat. 1 art. I*, f. 1r.

<sup>193</sup> *Ivi*, *Stat. 1 art. II*, f. 1r



zia, o di Miglioramento, se non sarà presente in Convento, ovvero abbia l'anzianità, o sia aspettativa».<sup>194</sup>

Poteva accadere che un cavaliere anche dopo aver svolto tutte le prescrizioni statutarie della sua formazione, non fosse ancora pronto per la gestione di un possedimento:

«Chiunque al tempo della smutizione d'alcun Baliaggio, Priorato, Dignità, o Comenda sarà incapace in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia cagione a poterlo conseguire, ancorche a ciò sia poi fatto capace, ed abile non potrà nondimeno a verun modo, o patto per quella volta ottenerla. Il medesimo parimente sarà se a quel tempo non dimanderà».<sup>195</sup>

Generalmente la dignità di un possedimento durava un quinquennio, al termine di tale periodo, il Commendatore poteva essere promosso ad una dignità superiore o conseguire una Commenda più importante, ma che necessariamente doveva rientrare nei territori del Priorato di appartenenza.

Nel momento in cui il dignitario veniva trasferito in un'altra commenda, doveva lasciare il possedimento in uno stato integro ovvero migliorato:

«Vogliamo, e comandiamo che i Commendatori quali per Miglioramento si trasferiscono ad altre Comende lascino intero nel termine, che averanno trovato lo stato delle Comende che lasciano. Che se contraffaranno, e non averanno restituite fra un anno le cose tolte allora siano subito privati delle Commende e per lo spazio di cinque anni non ne possano avere altra».<sup>196</sup>

Le Commende si dividevano in:

- *Commende di Cabimento*, conferite al Cavaliere giovannita per anzianità;
- *Commende di Miglioramento*, che potevano essere assegnate solo dopo aver effettuato dei miglioramenti nella gestione di cabimento;
- *Commende di Camera Magistrale*, formate da più Commende, una per Priorato, ed erano sotto il diretto controllo del Gran Maestro, che poteva gestirle a suo piacimento;
- *Commende di Grazia*, che si dividevano in grazia magistrale, se conferite dal Gran Maestro, a scadenza quinquennale, di grazia priorale, se concesse dal Priore.

A queste tipologie vanno aggiunte le Commende riservate ai Frati cappellani e ai Servienti d'Arme e quelle relative alle Commende di *jus patronatus*. Queste ultime erano istituite da privati e godute dalla propria discendenza maschile, ben indicata nella successione fino alla sua estinzione. Quando il juspatronato si estingueva la Commenda veniva acquisita sotto il totale diritto dell'Ordine.

<sup>194</sup> *Ivi*, Stat. 7 art. X, ff. 3v-4r.

<sup>195</sup> *Ivi*, Stat. 1 art. IV, f. 1r.

<sup>196</sup> *Ivi*, Stat. 39 art. XLVI, ff. 52r-52v.

## I Cabrei e le Visite di Miglioramento per lo studio degli insediamenti giovanniti

Per lo studio di un possedimento giovannita in età medievale oltre alla documentazione edita ed inedita, proveniente dagli Archivi ufficiali dell'Ordine e da quelli statali e locali, è opportuno far riferimento anche alle fonti interne all'Ordine: i Cabrei e le Visite di Miglioramento.

Questa particolare documentazione, anche se di età moderna, in alcuni casi, riesce a fornire informazioni molto importanti per la ricostruzione delle fasi insediative dei frati dell'Ospedale in un determinato territorio.<sup>197</sup>

Il dignitario di una Commenda era tenuto a due obblighi statutari: migliorare i beni di sua pertinenza ed inventarli. Entro un periodo di 5 o 7 anni dall'investitura il titolare di Commenda doveva rendere conto dei miglioramenti da lui apportati ai beni avuti in concessione: affitti di fondi e terreni, arredamento nonché restauri di fabbricati. A questi miglioramenti si doveva provvedere con le rendite residue, una volta adempiuti gli obblighi istituzionali dell'assistenza e del culto.<sup>198</sup>

La Commenda era dichiarata "migliorata" da una commissione d'indagine composta da due "visitatori" estratti a sorte nel Capitolo Provinciale (normalmente fra i titolari di Commende limitrofe), i quali, accompagnati da un notaio o altro pubblico ufficiale, visitavano personalmente e senza preavviso il territorio della Commenda, compiendo una ricognizione degli edifici e dei terreni, controllando lo stato delle masserizie e degli arredi e verificando il regolare svolgimento dei Sacri Uffici e l'amministrazione delle entrate e delle uscite. Al termine della visita veniva istituito un vero e proprio "processo" in cui si accertava l'entità dei miglioramenti apportati. I verbali dei commissari visitatori sono detti appunto "Processi di Miglioramento" o semplicemente "Miglioramenti":

«Li Reverendi Signori Sedici hanno confermato, e di nuovo stabilito, che nei processi delle visite dei Miglioramenti devono li titolari far costare di avere rinnovati li Cabrei e che accettati per buoni e validi dal venerando Capitolo o Assemblea Provinciale la Loro Copia autentica fu riposta nell'Archivio Priorale. Sepperò la rinovazione suddetta non è scaduta nel tempo della predetta visita, hanno ordinato, che si produca la Fede Legale, che la Copia de' Cabrei accettati si conserva nel suddetto Archivio. Tutti e singoli processi delle visite de Miglioramenti, nei quali non costerà l'adempimento di quanto è stato in questa Legge prescritto si abbiano per nulli, e come tali siano rigettati».<sup>199</sup>

<sup>197</sup> E. POLEGGI, *Proprietà e paesaggio urbano nei cabrei degli Ospedalieri (secc. XVI-XVII)*, in *Cavalieri di San Giovanni e Territorio...cit.*, pp. 27-69.

<sup>198</sup> L. BARTOLINI SALIMBENI, *I «Cabrei» e i «Processi di miglioramento» dell'Ordine di Malta: una fonte per la storia dell'architettura fra XVI e XVIII secolo*, in «Architettura e Archivi» n. 2 (1987), pp. 165-183.

<sup>199</sup> NLM, AOM 1665, *Stat. 23 art. XLI com. 48*, ff. 45v-46r.

Dal punto di vista della carriera di un Cavaliere all'interno dell'Ordine, l'aver migliorato un possedimento rappresentava un atto di particolare merito, in quanto il dignitario investiva quelle rendite derivanti dalle entrate della Comenda che gli spettavano per diritto.

Viceversa, i dignitari che risultavano inadempienti verso questo obbligo venivano dichiarati incapaci di gestire i beni ad essi affidati e questo ne precludeva ogni aspirazione di promozione alle dignità superiori di bali o priore,<sup>200</sup> incapendo anche nelle pene previste dagli Statuti contro i cattivi amministratori:

«Niun Fratello dell'Ordine nostro che abbia Comenda di grazia o di Cabimento possa cabirsi o migliorarsi, o aver Priorato o Baliaggio se prima autenticamente non averà mostrato di aver migliorato le Comende che possiede con qualsivoglia Titolo».<sup>201</sup>

«Chi per colpa, o negligenza sua averà peggiorato Priorato Castellania d'Emposta Comenda case, o altri Beni connessi alla nostra amministrazione subito che del detto peggioramento s'averà notizia, come inutile amministratore, e dissipatore de nostri Beni, sia privato in perpetuo del Priorato, Castellania d'Emposta Comende, Ufficj, e d'ogni altra amministrazione senza speranza di conseguire delle altre. Di simil pena sarà punito colui, che taglierà le selve antiche, quali chiamano boschi alti, salvo che per riparazione della Comenda, e degli edificj, de quali egli ha cura, e per moderato uso della Casa dove egli abita il quale uso s'intenda di legne secche, e che non fanno frutto: Ma le Selve da tagliare le quali rinascono, e ripullulano e che ogni tanti anni si sogliono tagliarsi e servirsene secondo il costume del Paese dove elle sono».<sup>202</sup>

Gli obblighi statutari previsti per i commendatori valevano anche per i dignitari di baliaggi capitolari:

«I Baglivi Capitolari, che hanno la pacifica possessione dela Bagliaggio loro capitolari sono tenuti di migliorarli. Perciò statuimo, che niuno Baglivo Capitolare che possieda Bagliaggio pacificamente, possa conseguire Priorato, o Bagliaggio Conventuale, se non mostrerà, e proverà autenticamente di aver meglioato il Bagliaggio Capitolare, che possiede. Dippiù uniformandosi alle Ordinazioni dei precedenti Sacri capitoli generali hanno stabilito che li Venerandi priori, e Balj sono tenuti come tutti gli altri amministratori dei Beni di questo Sagro Ordine nei tempi prescritti far visitare li Miglioramenti, e rinovare li Cabrei sotto la pena di pagare doppie responsioni al Comun Tesoro in tutti gli anni, che nell'adempimento di questi doveri rimangono contumaci oltre le altre comminate dai Statuti».<sup>203</sup>

Una particolare forma di miglioramento di un possedimento riguardava l'acquisto o la costruzione della residenza per il dignitario nelle Commende che ne

<sup>200</sup> BARTOLINI SALIMBENI, *I «Cabrei»... cit.*, p. 166.

<sup>201</sup> NLM, AOM 1665, Stat. 10 art. XXXIV, f. 36v.

<sup>202</sup> *Ivi*, Stat. 39 art. XLVI, f. 52r-52v.

<sup>203</sup> *Ivi*, Stat. 18 art. XXVII, f. 37r.

erano sprovviste. La necessità di prevedere un palazzo nel centro commendale nasce come diretta conseguenza della volontà di evitare il rifiuto di alcuni commendatori di risiedere in luoghi in cui non era presente un'abitazione idonea ad ospitarli.

Qualora un commendatore avesse sopperito a tale mancanza sarebbe stato esentato dalla residenza quinquennale nel possedimento, come previsto dagli Statuti, e promosso ad altri incarichi:

«Perché alcuni Commendatori, sotto il pretesto, che le Comende da Loro possedute non hanno case affatto, o non le hanno proprie per abitarvi, pretendono di essere esenti dall'obbligo della residenza quinquennale prescritta dai Statuti, hanno pertanto ordinato, e statuito, che li suddetti Commendatori, eccettuando le Comende dei Venerabili priorati di Catalogna, e Navarra, e dello stato dei cappellani, e Serventi d'armi, per l'avvenire siano obbligati oltre li altri Miglioramenti fabbricare a proprie spese nuove case proprie per abitarci Loro, ed i Loro Successori: o comprare nelle suddette Comende, o nei luoghi più comodi alle medesime case già fabbricate, atte ed opportune per risiedervi. Li Commendatori che avranno provisto le Comende delle case purchè nel fabbricarle, o acquistarle avranno spesa la somma di scudi mille; s'intendono avere compita la quinquennale residenza, benchè poco o nulla abbiano risieduto sulle Comende; altrimenti siano obligati alla quinquennale residenza da farsi sulla Comenda, o almeno in Convento se /come si è detto/ non averanno provisto, ed obbedito allo spirito di questa ordinazione».<sup>204</sup>

L'altro obbligo statutario a cui erano tenuti i dignitari dell'Ordine era quello di registrare i beni amministrati per poterne lasciare un inventario preciso ai loro successori. Questo inventario è detto Cabreo e dal punto di vista della conoscenza del territorio ha un valore decisamente più importante di quello dei Processi di Miglioramento.

Il termine Cabreo discende dalla cultura giuridica medievale (*capibrevium*, da *caput breve*) ed è associato ad una prima raccolta di privilegi della corte castigliana del XIV secolo, passata successivamente alla più generica definizione di inventario di beni feudali.

Nello specifico, il Cabreo giovanita è un inventario dei beni mobili ed immobili di una commenda, ad un baliaggio o ad un priorato.

L'istituzione della cabreazione dei possedimenti giovaniti è collocabile durante il grammagistero di Pierre d'Aubusson, alla fine del XV secolo. Del resto, non si sono conservati documenti di questo tipo anteriori al 1522 anche in ragione dell'abbandono di Rodi da parte dei Cavalieri giovaniti e la conseguente perdita di buona parte della documentazione conservata nell'isola.<sup>205</sup>

<sup>204</sup> *Ivi*, Stat. 15 art. XLII com. 52, ff. 50r-50v.

<sup>205</sup> «Il Fondo Cabrei [dell'Archivio Magistrale di Roma] si compone di circa 384 volumi, la maggior parte dei quali formalmente e tecnicamente cabrei, e gli altri Processi di Miglioramento o volumi di documenti attinenti alle Commende. I volumi che costituiscono il suddetto

La volontà di inventariare i beni nasce come diretta conseguenza della necessità di tutelare e garantire i possedimenti dalle eventuali alienazioni operabili da un dignitario all'interno di un determinato territorio.

I Cabrei dovevano essere redatti ogni venticinque anni e prodotti successivamente alla visita di miglioramento del possedimento. Alla fine del ventiseiesimo anno il dignitario era obbligato a comunicare alle rispettive Lingue o Priorati l'inizio della rinnovazione dei Cabrei della sua Commenda e, prima della fine del ventisettesimo anno, avvisare che si stava procedendo alla compilazione. Nel corso del ventottesimo anno i Cabrei dovevano essere completati e presentati, in duplice copia, ai Capitoli o alle Assemblee Provinciali che, dopo averli visti ed approvati ne avrebbero comunicato l'avvenuta consegna alla Lingua d'appartenenza. Delle due copie inviate, una rimaneva nell'archivio priorale, la seconda –di solito più pregiata– veniva inviata all'archivio della lingua di appartenenza, prima a Rodi e poi a Malta:

«Li Reverendi Signori Sedici premurosi di togliere ogni pretesto di differire le rinnovazioni dei Cabrei tanto utili per preservare li Beni di questo Sacro Ordine dalle usurpazioni. Dichiarando il precedente Statuto hanno dato ai Priori, Balj, e Comendatori delle Venerande lingue d'Italia, di Aragona, Catalogna, e Navarra, di Alemagna, e di Castiglia, e di Portogallo le seguenti Regole. Subito Compiti gli anni venticinque nel citato Statuto prescritti devono li suddetti far incominciare li Cabrei con le consuete formalità, tanto se si trovano avere già fatti visitare li Miglioramenti quanto se ancora sono nel termine Statutario per l'adempimento di questo dovere. Nel fine del vigesimo sesto anno sarà il secondo loro obbligo di giustificare alle rispettive Venerande Lingue o Priorati con documento Legale il principio della rinnovazione dei Cabrei suddetti, e prima del fine dell'anno vigesimo settimo il proseguimento. Nel corso dell'anno vigesimo ottavo li Cabrei devono essere totalmente compiti, presentata la Loro intera autentica Copia, revisti, ed approvati dalli Capitoli, o Assemblee Provinciali, e riposti negli Archivi priorati ed inoltre rimessa la Fede giustificativa di tutto ciò alle Venerande Lingue. Li contumaci in ogni uno dei prescritti doveri senza altra dichiarazione, o Sentenza s'intendono nell'istante incorso nelle Incapacità di essere eletti, o promossi alle Dignità e di conseguire Comende, ed altri Beni del Sacro Ordine ed in tutte le altre pene, inflitte dai Statuti contro li cattivi amministratori».<sup>206</sup>

Fondo riguardano 90 Commende di 6 dei Priorati della Lingua d'Italia. Tristemente nessun volume riguarda le numerose Commende del Priorato di Messina e anche il Priorato di Lombardia è rappresentato soltanto da 2 cabrei. Dei volumi presenti, solo 6 sono cinquecenteschi, 99 seicenteschi, ben 242 settecenteschi e i restanti 37 ottocenteschi. Molti di loro hanno una preziosa rilegatura in pelle, altri in pergamena, altri ancora in carta ruvida e pochi non sono rilegati affatto. [...] (Nella) National Library of Malta [...] si conservano circa 680 volumi fra Cabrei, Processi di Miglioramento e altri fascicoli attinenti [...]». Fra' J. E. CRITIEN, *Dei Cabrei, in Cabrevatio Bonorum. Priorati, Baliaggi e Commende dell'Ordine di Malta*, Perugia 1997, p. 11., pp. 17-18; BARTOLINI SALIMBENI, I «Cabrei»... cit., p. 166.

<sup>206</sup> NLM, AOM 1665, Stat. 23 art. XLI com. 43, ff. 42v-43v.

In ragione proprio della necessità di registrare i beni che l'Ordine possedeva nei diversi territori delle diverse Lingue, i Cabrei dovevano essere redatti: “*intieramente, e diligentemente... secondo l'uso del paese [...]*”<sup>207</sup> da un agrimensore, riportare la descrizione minuziosa – spesso accompagnata da disegni schematici- di eventuali palazzi, di chiese e di case possedute dal dignitario, annotare le misurazioni dei fondi più antichi coltivati direttamente dall'Ordine o dati in enfiteusi e misurare ed inventariare i beni di nuova acquisizione:

«Hanno altresì ordinato che li Cabrei s'incomincino dalle misure dei fondi, e dagli atti ricognitorj degli Enfiteuti che sono delle Epoche più antiche. E ciò per ottenere quella precauzione, che con la Legge dei Cabrei si è voluta prendere».<sup>208</sup>

Questo schema era valido tanto per il centro priorale o commendale quanto per ogni singola grancia o possedimento locale di appartenenza.

Questi documenti non descrivono in genere oggetti architettonici o interventi strutturali di eccezionale importanza; il loro interesse consiste soprattutto nella grande quantità di dati di carattere storico, topografico e toponomastico che se ne può ricavare, e nella capacità di documentare attraverso fonti esattamente datate, l'evoluzione e le modifiche di strutture particolari del patrimonio architettonico cosiddetto minore.

<sup>207</sup> Più volte, infatti, i Cabrei «sono stati rigettati per non essere stati rinnovati secondo l'uso del paese» (Consiglio, 8 marzo 1535 e 3 giugno 1538), mentre altri sono ammessi, benché non misurabili le terre, “perché in quel paese non è consueto farsi delle misure” (Consiglio, 19 gennaio 1583)». CRITIEN, *Dei Cabrei... cit.*, p. 12.

<sup>208</sup> NLM, AOM 1665, Stat. 23 art. XLI com. 46, f. 44v.

## I Cabrei e le Visite di Miglioramento del Priorato di Barletta

NATIONAL LIBRARY OF MALTA, ARCHIVIO ORDINE DI MALTA, CLASSIFICAZIONE XVI  
SEZIONE UNDICESIMA – PRIORATO DI BARLETTA

N° DI INVENTARIO	TIPO DI DOCUMENTO
5982	MIGLIORAMENTO DELLA COMMENDA DI S. CATERINA DI BARI
5983	MIGLIORAMENTO DEL PRIORATO DI BARLETTA
5984/85	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI BARLETTA E S. SEPOLCRO DI BRINDISI
5986/88	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI MARUGGIO
5989	MIGLIORAMENTO DELLA COMMENDA DEI SS. GIOVANNI E STEFANO DI MELFI
5990/92	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI MONOPOLI
5993/95	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI MOLFETTA E TERLIZZI
5996/96B	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI NARDÒ
5997/99	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI S. BARBARA DI RODI
6000	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI S. CATERINA DI RUVO E BITONTO
6001	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI BATTISTA DI TROIA
6002	MIGLIORAMENTI DEL BALIAGGIO DI S. STEFANO
6003	MIGLIORAMENTI DELLA COMMENDA DI GRASSANO
6004	CABREO DELLA COMMENDA DI ASCOLI
6005	CABREO DELLA COMMENDA DI S. CATERINA DI BARI
6006	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI BATTISTA DI BARLETTA
6007/9	CABREI DEL PRIORATO DI S. SEPOLCRO DI BARLETTA
6010/11	CABREI DELLA COMMENDA DI BITONTO, CORATO E RUVO
6012/13	CABREI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI BATTISTA DI FOGGIA
6014/16	CABREI DELLA COMMENDA DI GRASSANO
6017	CABREO DELLA COMMENDA DEL BENEFICIO DI ILLICETO
6018	CABREI DELLA COMMENDA DI S. PRIMIANO DI LARINO
6019/22	CABREI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI BATTISTA DI MARUGGIO
6023/25	CABREI DELLA COMMENDA DI S. MARIA DI PICCIANO DI MATERA
6026	CABREO DELLA COMMENDA DI S. SPIRITO DI MATERA
6027	CABREO DELLA COMMENDA DI S. STEFANO DI MELFI
6028/30	CABREI DELLA COMMENDA DI MOLFETTA E TERLIZZI
6031/36	CABREI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI MONOPOLI
6037	CABREO DELLA COMMENDA DEI SS. GIOVANNI E STEFANO DI MELFI
6038	CABREO DELLA COMMENDA DI MARUGGIO
6039	CABREO DELLA COMMENDA DI S. BARBARA DI RODI
6040/41	CABREI DEL BALIAGGIO DI SANTO STEFANO
6042	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI TROIA

6043	CABREO DEL BALIAGGIO DELLA SS. TRINITÀ DI VENOSA
6044	CABREO DELLA COMMENDA DELLA SS. TRINITÀ DI BARLETTA
6045/46	SCRITTURE DEL PRIORATO DI BARLETTA
6047/47A	CARTE DEL DETTO PRIORATO
6048	SCRITTURE RIGUARDANTI LA COMMENDA DI S. PRIMIANO DI LARINO
6049/52	SCRITTURE RIGUARDANTI LA COMMENDA DI MONOPOLI
6053	SCRITTURE RIGUARDANTI LA COMMENDA DI MATERA

ARCHIVIO DEL GRAN MAGISTERO DI ROMA  
SEZIONE X – CABREI

N° DI INVENTARIO	ANNO	TIPO DI DOCUMENTO
1	1613	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI TROIA
2	1629	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI TROIA
3	1688	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI TROIA
4	1781/A	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI TROIA
5	1781/B	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI TROIA
6	1655	CABREO DELLA COMMENDA DI S. NICCOLÒ DI MOLFETTA
7	1758	CABREO DELLA COMMENDA DI TERLIZZI
8	1767	CABREO DELLA COMMENDA DI S. MARIA DI SOVERETO
9	1796	CABREO DELLA COMMENDA DI S. MARIA DI SOVERETO
10	INVENTARIO	CABREO DELLA COMMENDA DI S. CATERINA DI BARI
10/BIS	1664/1738/1767	CABREO DELLA COMMENDA DI S. CATERINA DI BARI
11	1672/1699	CABREI DELLA COMMENDA DI S. BARBARA DI RODI
12	1717	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI BATTISTA DI MARUGGIO
13	1725/1727	CABREI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI BATTISTA DI BITONTO
14	1747	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI BARLETTA
14/BIS	1694	CABREO DELLA COMMENDA DI S. BARTOLOMEO A PAUSANO
14/TER	1654	CABREO DELLA COMMENDA DI S. SEPOLCRO DI BRINDISI
15	1789	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI GRASSANO
16/17	1653	CABREI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI GRASSANO
18	1636	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI GRASSANO
19	1737	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI GRASSANO
20	1764	CABREO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI GRASSANO
21	1777 PIANTE	CABREO DELLA COMMENDA DI S. STEFANO
22	1712/1699/1646	CABREO DELLA COMMENDA DI S. STEFANO
23	1747	CABREO DELLA COMMENDA DI S. STEFANO DI PUTIGNANO
24/25/26	1777	CABREI DELLA COMMENDA DI S. STEFANO DI PUTIGNANO
27	1769/1608	CABREI DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI MONOPOLI
28	1670/1748	CABREI DELLA COMMENDA DI S. PRIMIANO DI LARINO



29	1722	CABREO DELLA COMMENDA DELLA SS. TRINITÀ DI VENOSA
30	1743	CABREO DELLA COMMENDA DELLA SS. TRINITÀ DI VENOSA
31	1770	CABREO DELLA COMMENDA DEI SS. GIOVANNI E STEFANO DI MELFI
32	1739	CABREO DELLA COMMENDA DI S. SPIRITO DI MATERA
33	1740	CABREO DELLA COMMENDA DI S. SPIRITO DI MATERA
34	1796	CABREO DELLA COMMENDA DI S. MARIA DI PICCIANO



## CAPITOLO IV

# TRE CASI DI STUDIO





## La precettoria capitolare di Santo Stefano di Fasano e Putignano

Il primo trasferimento di un monastero benedettino meridionale ai Giovanniti si ebbe tra il 1274 ed il 1280, come presa d'atto dell'occupazione del monastero di Santa Eufemia di Calabria attuata con la forza dai Cavalieri gerosolimitani.<sup>209</sup> Questo monastero era considerato dai Cavalieri un luogo strategico per approntare un rafforzamento delle difese costiere contro i pirati attraverso la creazione di una particolare struttura territoriale.<sup>210</sup>

La nuova precettoria di Santa Eufemia, infatti, anche se ricadeva nei territori di pertinenza del priore di Messina fu subito resa autonoma ed il suo precettore inserito tra i dignitari dipendenti dal Capitolo Generale, secondo una formula che prevedeva, alla morte del precettore, la consegna di tutti i beni direttamente al Commun Tesoro del Convento e non al priorato di appartenenza.<sup>211</sup>

Il 22 settembre 1297 Bonifacio VIII soppresse due abbazie benedettine del Mezzogiorno italiano,<sup>212</sup> la SS.ma Trinità di Venosa<sup>213</sup> ed il monastero di Sant'Angelo in Palazzo in Molise, affidandole ai monaci dell'Ospedale gerosolimitano, come riconoscimento del loro grande zelo profuso nel servizio in Oriente e, soprattutto, per porre fine allo stato di abbandono in cui entrambi i monasteri versavano, a causa dell'incuria degli abati e dei monaci di San Benedetto.<sup>214</sup>

<sup>209</sup> «[...] *Postmodum fratres Hospitalis S. Iohannis Jerosolimitani, capientes locum per violentiam a nobis et a nostris executoribus multoties requisiti, nihil solvere voluerunt [...]*», in RCV I, n. 1180; SALERNO, *Gli Ospedalieri...* cit., p. 67, n. 124; ID., *Templari ed Ospedalieri di San Giovanni in Calabria in età medievale: risultati ed ipotesi*, in "Militia Sacra", nn. 4-5 (2004-05), in corso di stampa.

<sup>210</sup> LUTTRELL, *Le origini...* cit., p. 91.

<sup>211</sup> DELAVILLE, *Les hospitaliers à Rhodes jusqu'à la Mort de Philibert de Noillac: 1310-1421*, Parigi 1913, p. 40.

<sup>212</sup> *Cartulaire*, vol. III, n. 4386-4387, pp. 721-724.

<sup>213</sup> Per tutto quanto riguarda la SS.ma Trinità di Venosa si rimanda a: CRUDO, *La SS. Trinità di Venosa...* cit.; H. HOUBEN, *Il "libro del capitolo" del monastero della SS. Trinità di Venosa (Cod. Casin. 334): una testimonianza del Mezzogiorno normanno*, Galatina, 1984; ID., *Una grande abbazia nel Mezzogiorno medievale: la SS. Trinità di Venosa*, in «Bollettino storico della Basilicata», 2 (1986), pp. 19-44; ID., *Medioevo monastico meridionale*, Napoli, 1987 (Nuovo Medioevo 32), pp. 85-107; ID., *Die Abtei Venosa und das Mönchtum im normannisch-staufischen Süditalien*, Tübingen, 1994.

<sup>214</sup> «[...] *Sane diligentius advertentes quod Monasterium Sanctae Trinitatis Venusi Ordini S. Be-*

Per quanto attiene, invece, al monastero di santo Stefano di Monopoli<sup>215</sup> erano divisi dalle discordie sorte per il possesso del monastero e “i più faziosi di quei monaci, fidando sull’aiuto di alcuni Ospedalieri Gerosolimitani, i quali per caso erano approdati su d’un navilio nella sottoposta cala, li introdussero di notte nel monastero, e decisi al misfatto, ne chiesero il concorso. Gli Ospedalieri per contrario li presero tutti, li consegnarono a giudici ecclesiastici, e senza perder tempo si appropriarono e si misero in possesso del monastero, e di tutti i possedimenti. Santo Stefano quindi che sino al 1314 fu una badia di monaci benedettini, da quell’anno in poi fu un ospedale dell’Ordine di San Giovanni Gerosolimitano”.<sup>216</sup>

La morte di Clemente V, avvenuta proprio nel 1314, e la successiva *vacatio* della *Cathedra Petri* per quasi due anni, non permise ai Giovanniti di ricevere la conferma papale dell’avvenuta occupazione. La presa d’atto fu, invece, redatta ad Avignone il 13 giugno 1317 dal nuovo pontefice, Giovanni XXII, ed indirizzata al Gran Maestro Folco di Villaret.<sup>217</sup>

Dalla lettura di questa missiva si evince come le motivazioni addotte per la conferma ai Giovanniti del monastero benedettino di Santo Stefano di Monopoli sono dello stesso tenore di quelle con cui Bonifacio VIII confermò il passaggio dei monasteri della SS.ma Trinità di Venosa e di Sant’Angelo in Palazzo. Il Pontefice, del resto, volle sottolineare la continuità della missione di cui i frati dell’Ospedale erano stati investiti nella lotta contro gli infedeli prima sulla terraferma e successivamente nelle acque del Mediterraneo.<sup>218</sup>

La concessione dei possedimenti di Santo Stefano risulta inscrivibile nella politica papale di recupero dei grandi insediamenti benedettini segnati da un profondo stato di crisi e di abbandono, che portò la Santa Sede ad optare per il passaggio di alcuni monasteri ai Giovanniti. Questa operazione fornì, al tempo

*nedicti Sedi Apostolicae immediate subiectum, quod ante actis florere temporibus in spiritualibus, & temporalibus consuevit adeò per incuriam, & improvidam, ac inordinatam administrationem Abbatum, & Monachorum ipsius, qui fuere pro tempore, collapsum fere dignoscitur in utrisque, quod vix adigere poterit, ut resurgat, quin potius igitur in deteriora prolabitur ob imprudentiam, & desidiam nimiam*

*Personarum commorantium in eodem [...]*». *Cartulaire*, vol. III, n. 4387.

<sup>215</sup> Per un quadro generale sul monastero di santo Stefano di Monopoli, si veda: G. CASULLI, *Memorie per la storia di Putignano*, (mss. inedito, custodito nella Biblioteca Comunale di Putignano); G. NAPOLITANO, *Putignano: istituzioni, curiosità, toponomastica*, Putignano 1984; R. MARASCELLI, *Putignano. Guida storica*, Putignano 1979; A. D’ITOLLO, *I più antichi documenti del libro dei Privilegi dell’Università di Putignano: 1107-1434*, Bari 1989; ID., *Santo Stefano: dall’abazia benedettina al baliaggio giovannita*, in *Fasano nella storia... cit.*, pp. 166-180.

<sup>216</sup> D’ITOLLO, *I più antichi... cit.*, p. 157.

<sup>217</sup> Appendice 18.

<sup>218</sup> LUTTRELL, *Le origini... cit.*, p. 91.

stesso, nuova linfa finanziaria all'Ordine di san Giovanni che, dopo la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291 ed il successivo trasferimento a Cipro, aveva dovuto rinunciare agli introiti provenienti dai possedimenti mediorientali, difficilmente rimpiazzabili dalle entrate dei terreni ciprioti, troppo esigui per sostenere qualsiasi azione di guerra in Oriente e nel Mediterraneo.

Con la protezione della corona angioina e le attenzioni della Santa Sede, i Giovanniti poterono attuare, tra il XIII e il XIV secolo, una efficace politica insediativa occupando alcune tra le strutture e gli insediamenti più importanti del Mezzogiorno d'Italia.

In questa politica territoriale un ruolo determinante fu ricoperto dai frati provenzali dell'Ordine che, immediatamente, avanzarono pretese sulle nuove acquisizioni derivate da possedimenti che in passato erano appartenuti all'Ordine di San Benedetto e su centri di rilevante interesse geografico, economico e politico del Regno di Napoli.

Il predominio della nobiltà franco-provenzale nel Convento di Rodi permetteva di assicurare sempre l'elezione di un frate della Contea di Provenza, quindi sudditi del Re di Napoli, nelle grandi precettorie capitolari dell'Italia Meridionale: Santo Stefano di Monopoli; Santa Eufemia; Santissima Trinità di Venosa; Alife; San Giovanni a Mare di Napoli.<sup>219</sup>

Il risultato fu quello di avere all'interno della struttura gerarchica dei dignitari del Regno, dei precettori che, in virtù delle dignità ricevute, erano svincolati dal controllo diretto dei priori di Capua e Barletta.

Il 21 giugno 1317, a distanza di soli otto giorni dalla conferma papale sul possesso di Santo Stefano, i Giovanniti espressero la loro riconoscenza trasferendo al Papa vari castelli e terreni nel contado di Venaissin, nel territorio papale a nord di Avignone.<sup>220</sup> Ancora, tra il 1322 ed il 1326 alcuni possedimenti ospedalieri in Provenza furono "scambiati" con la contea di Alife (da allora detta "degli scambi"), a nord di Capua, nel Regno di Napoli, a beneficio del nipote del Pontefice, Arnaldo di Triano.<sup>221</sup>

Il 28 maggio del 1318, Roberto d'Angiò, rispondendo ad un appello del priore di Barletta fra Bertrando di Malobosco, confermò ai Giovanniti i possedimenti di Santo Stefano con tutti i suoi casali, le chiese e le pertinenze.<sup>222</sup>

<sup>219</sup> LUTTRELL, *Le origini... cit.*, p. 90.

<sup>220</sup> CASULLI, *Memorie... cit.*, I, cap. III, c. 53; D'ITOLLO, *I più antichi... cit.*, p. CXI; LUTTRELL, *Le origini... cit.*, p. 92.

<sup>221</sup> CRUDO, *La SS. Trinità... cit.*, p. 350; LUTTRELL, *Le origini... cit.*, p. 92.

<sup>222</sup> Appendice 19.

In realtà, il possesso di Santo Stefano da parte dei Cavalieri di Rodi non fu mai tranquillo.

Duri furono gli scontri con il duca di Atene e Conte di Conversano, Gualtier de Brienne, e ripetuti gli appelli dei precettori e dei priori giovaniti ai sovrani per porre fine ai continui soprusi perpetuati ai loro danni.<sup>223</sup>

La situazione si normalizzò solo nel 1358, dopo la morte dello stesso de Brienne, quando i casali di Putignano, Casaboli e Locorotondo, usurpati dallo stesso Conte, ritornarono sotto il controllo dell'allora precettore di Santo Stefano e priore di Barletta, fra Guarin de Châteauneuf, che li passò al precettore di Fiandra e futuro Gran Maestro, fra Robert de Juilly.<sup>224</sup> Dall'analisi dei pagamenti della responsione dovuta dal precettore al Commun Tesoro, alla metà del XIV secolo, in questi anni la precettoria di Santo Stefano accusò un momento di crisi economica superata solo attraverso l'alienazione di alcuni beni. Infatti, nel 1374, il Gran Maestro de Juilly, in visita nel priorato barlettano, si lamentò dello stato disastroso dei possedimenti.<sup>225</sup> E ancora, nel 1381 il precettore di Santo Stefano, fra Reforciat d'Agout, fu destituito perché aveva mandato in rovina la precettoria e perso alcuni possedimenti. L'anno seguente, per riparare ai danni subiti, la precettoria di Santo Stefano fu ceduta, *ad vitam*, a fra Bertrand Flotte, che ne era già stato precettore dal 1365 al 1366.<sup>226</sup>

Nel 1373, in seno al Consiglio tenutosi ad Avignone presieduto dal luogotenente del Gran Maestro, Juan Fernàndez d'Heredia, nacquero delle liti tra i cavalieri della Lingua di Provenza e quelli della Lingua d'Italia, sul dominio delle precettorie capitolarie del Mezzogiorno d'Italia.

Il Consiglio, dopo ripetuti scontri, stabilì che le precettorie di Santo Stefano, della SS.ma Trinità di Venosa e di Alife dovevano andare ai membri della Lingua di Provenza, mentre quelli di Santa Eufemia in Calabria e San Giovanni a Mare

<sup>223</sup> LUTTRELL, *Le origini... cit.*, p. 92; D'ITOLLO, *I più antichi... cit.*, pp. CVII-CXII; SAMPIETRO, *Fasano... cit.*, p. 159.

<sup>224</sup> «[...] In questo anno Gualtiero di Brenne, duca di Atene, trovandosi in punto di morte, mosso dallo stimolo e dal rimorso di aver occupato le terre e i castelli di Putignano e di Casaboli, ordinò nel suo testamento, che i suoi eredi li restituissero insieme ai frutti che aveva percepiti da essi e dal casale di *Ritondo* [Locorotondo]. Gli eredi del duca, Giovanni d'Enghien, conte di Lecce e Ludovico d'Enghien, conte di Capurso, trattarono con fra Guarino di Castelnuovo, Priore di Barletta e Commendatore di Santo Stefano, il quale rilasciò i frutti decorosi[...]». BOSIO, *Dell'Istoria... cit.*, Lib. III, p. 63; SAMPIETRO, *Fasano... cit.*, p. 161; M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 12.

<sup>225</sup> LUTTRELL, *Le origini... cit.*, pp. 94-95.

<sup>226</sup> *Ibidem*.



di Napoli, alla Lingua d'Italia. In aggiunta, si decise che il priorato di Ungheria fosse assegnato alternativamente alle due Lingue d'Italia e di Provenza.<sup>227</sup>

Dall'analisi delle cronotassi ufficiali di Rodi delle cinque precettorie capitolari, emergono dati discordanti sull'attuazione dei dettami capitolari,<sup>228</sup> sintomo di una difficoltà – che più tardi si trasformò in collasso – del monopolio provenzale su questi importanti possedimenti giovanniti del Mezzogiorno d'Italia.

Se per le precettorie spettanti alla Lingua d'Italia le conclusioni capitolari furono rispettate, così non fu per quelle destinate ai provenzali. Infatti, a Santo Stefano, dopo i francesi fra Reforciat d'Agout, commendatore fino al 1381, e fra Bertrand Flotte commendatore *ad vitam* fino al 1386, successe un italiano, fra Domenico Alemania, che mantenne la precettoria fino al 1411. A Venosa, invece, furono eletti due italiani, fra Ruggero Sansoni dal 1373 e fra Enrico Dentice dal 1382. A Santa Eufemia si ebbe una presenza provenzale fino al 1382, anno della morte di fra Manuel Chabaud che aveva retto la precettoria dal 1371.<sup>229</sup>

Nella seconda metà del XIV secolo, i problemi interni della Chiesa, che portarono allo scisma d'Occidente, ebbero ripercussioni anche sugli Ospedalieri italiani.

Nel 1383, il papa romano Urbano VI, per contrastare il Gran Maestro Heredia e la maggior parte dei frati del Convento di Rodi, che avevano riconosciuto il papa francese Clemente VII, nominò un anti-Gran Maestro, nella persona del napoletano fra Riccardo Caracciolo. Quest'ultimo, poteva contare anche sull'appoggio dal nuovo re di Napoli, Carlo III d'Angiò Durazzo, nonostante fosse di obbedienza romana.<sup>230</sup> Tale situazione creò una frattura all'interno dell'istituzione religioso-cavalleresca, soprattutto tra i dignitari meridionali.

In quegli anni, la precettoria di Santo Stefano fu concessa da fra Riccardo Caracciolo a fra Melillo de Nicastro di Barletta, mentre il Convento di Rodi l'aveva assegnata a fra Reforciat d'Agout. Nel 1382, la dignità passò a fra Pietro Pignatelli di Napoli, il quale, per aver appoggiato il papa francese, fu privato dei possedimenti che furono confiscati da Carlo III di Napoli. Nel 1386, il Convento di Rodi, nominò precettore fra Domenico de Alemania che mantenne la carica fino al 1411, anno della sua morte. Tra il 1416 e il 1427, il precettore di Santo Stefano fu fra Giovanni Pignatelli.<sup>231</sup>

L'opera di mediazione intrapresa con la Santa Sede romana, dal successore del Gran Maestro d'Heredia, il francese Philibert de Naillac, portò il nuovo papa

<sup>227</sup> CRUDO, *La SS. Trinità... cit.*, pp. 353-354; DELAVILLE, *Les hospitaliers à Rhodes... cit.*, pp. 174-175.

<sup>228</sup> SALERNO, *Gli Ospedalieri... cit.*, pp. 112-113.

<sup>229</sup> *Ivi.*

<sup>230</sup> LUTTRELL, *Le origini... cit.*, pp. 94-95.

<sup>231</sup> *Ivi.*

romano, Bonifacio IX, a desistere dalla nomina di un altro anti-Gran Maestro, dopo la morte di fra Riccardo Caracciolo, nel 1383, mettendo fine alla spaccatura interna all'Ospedale.<sup>232</sup>

Dal Bosio apprendiamo che nel 1419 i priori di Capua e di Barletta, ed i commendatori capitolari meridionali, appresa la notizia della fine dello scisma all'interno dell'Ordine e messi al corrente della presenza in Italia del Gran Maestro de Noillac, delegarono il priore di Capua, fra Giovanni Della Porta, a presentare un comune atto di ubbidienza e sottomissione. Il Gran Maestro incontrò il priore Della Porta a Bologna, consegnandogli una lettera d'invito, rivolta ai suoi rappresentanti, per un incontro da tenersi ad Ancona il 15 marzo seguente. All'appuntamento si presentarono tutti tranne il commendatore di Santo Stefano, fra Giovanni Pignatelli.<sup>233</sup>

L'arrivo degli Aragonesi nel Regno di Napoli coincise con il definitivo abbandono delle pretese provenzali sui maggiori possedimenti Giovanniti del Mezzogiorno d'Italia.

A metà XV secolo i Cavalieri provenzali rivendicarono ancora il dominio sui baliaggi di Santo Stefano e della SS.ma Trinità, ma dagli anni quaranta dello stesso secolo entrambe le baiulie avevano avuto dignitari italiani: la baiulia lucana era stata data prima a fra Pietro D'Utesio e poi a fra Battista Ursino; quella pugliese era passata da fra Bordo Pignatelli a fra Giovanni Carafa.

E' opportuno sottolineare come il ruolo di alcuni dignitari dei possedimenti del Regno di Napoli fu determinante anche ai fini del loro sviluppo urbano ed economico. Per quanto riguarda il baliaggio di Santo Stefano, tra le pagine del Sampietro troviamo elencate diverse conferme di vecchi privilegi e nuove acquisizioni, ottenute dall'allora bali Giovanni Carafa in virtù dei suoi stretti rapporti con il Re di Napoli.

Al 18 settembre 1465 risale il decreto con cui Ferdinando d'Aragona confermò a fra Giovanni Carafa ed ai suoi successori, tutte le grazie ed i favori concessi dai vari sovrani che lo avevano preceduto. Al 14 settembre 1466 è datato, in-

<sup>232</sup> SALERNO, *Gli Ospedalieri... cit.*, pp. 112-113.

<sup>233</sup> «[...] In questo mezzo i Priori di Capua e di Barletta, i Baglivi di S. Eufemia e di Venosa, di Napoli e di S. Stefano di Monopoli, che Commendatori Capitolari, o per Capitolo allora si chiamavano, e gli altri Commendatori, Cavalieri e Religiosi del Regno di Napoli, i quali durante lo scisma non havevano quasi riconosciuto in cosa alcuna il Convento di Rodi [...] intendendo che lo scisma era estinto [...] e saputo che il Gran Maestro era venuto in Italia, e che in Firenze alla Corte del Papa si trovava, congregandosi insieme e onsigliandosi fra loro di quello che far dovessero, si risolsero di mandargli il Cavaliere Fra Giovanni della Porta, perché a nome di tutti loro gli facesse riverenza, e gli dicesse ch'eglino erano desiderosi d'ubidirlo e di riverirlo, e come a loro Capo e Superiore riconoscerlo [...]». BOSIO, *Dell'Istoria... cit.*, vol. II, lib. V, pp. 136-137.

vece, l'atto con cui il Re esentò gli abitanti di Putignano e Fasano dal pagamento delle tasse alla Regia Corte, in cambio di un'annualità di 20 onces; esenzione confermata dallo stesso sovrano il 12 febbraio 1472.<sup>234</sup>

Nello stesso anno 1472 il balì Carafa fece erigere la cinta muraria che circonda Putignano, con le sue 26 torri, i fossati e le balestriere; imitato, nel 1487, dal suo successore, il figlio Alessandro, che si fece artefice della perimetrazione muraria di Fasano.<sup>235</sup>

Le frequentazioni di fra Giovanni Battista Carafa con il Re di Napoli sono documentate anche da una precisa indicazione di Re Ferdinando d'Aragona al Papa Paolo II. Il 21 febbraio 1467 era morto a Roma il Gran Maestro Raimundo Zacosta. Avutane notizia, Re Ferdinando, inviò, il 26 febbraio, due lettere al Pontefice, precedute da una lettera di presentazione al Protonotario Apostolico Rocca affinché intercedesse presso il Papa per far eleggere come nuova guida dell'Ordine gerosolimitano proprio Giovanni Battista Carafa.<sup>236</sup>

<sup>234</sup> SAMPIETRO, *Fasano... cit.*, pp. 192-193.

<sup>235</sup> PELLETTIERI, *Borghi nuovi e centri scomparsi... cit.*, p. 47.

<sup>236</sup> «Rex Sicilie etc. Prothonotario : cum grande displacenti havimo inteso della morte del R.mo Gran Maestro de Rhodi: della quale ne siamo doluto assai per havere perduto la religione hierosolymitana dignissimo Signore et nui singulare amico. Et perche e grande interesse de la predicta religione, et de la Sancta fede nostra: che sia electo a questa dignitate de grande mastro homo disposito et haverissimo caro li fusse deputato homo nostro amico: impero ve mandamo lettere in favore de misser Johanne baptista carrafa como vederiti per dicte lettere: et voressimo per esso principalmente fusse da nostra parte facta omne instantia apresso nostro S. che fusse electo alla dignitate predicta alla electione desso misser Johanne baptista voressimo secundo loco fusse electo el R.do D. Joanne de cardona: et per quello fusse facta instantia: proponendo tamen misser Johanne baptista: per lo quale non essendo indisposita la materia volimo primo loco sia intercesso: et cossi fara lo ambasciatore del S.mo S. Re de aragona nostro cio el quale primo loco pregara per misser Joanne baptista, nisi trovasse la materia indisposta. Quo casu intercedera per lo dicto don Joan de cardona. Nui ne confidiamo in la fede vostra et prudentia: et essendo sopra el facto intenderiti quello che haviti a fre. Et licet ve mandamo separate lettere secundo la predicta nostra volunta dalla quale siamo certi non deviariti: et posponeriti omne cosa alla volunta nostra Stando sopra el facto intenderiti quello haviti a fare: et prenderiti quello partito ve parera piu expediente secundo la disposizione de nostro S. et della nostra volunta Assai ne pare ve habiamo declarato el desiderio et volunta nostra: el resto remectimo alla prudentia vostra et fede che havimo in vui: operati dunche como in vui speramo: et avisatene de quanto fariti: et satisfaciti alla opinione che havimo de vui: et al credito et fede ve donomo. Dat. In castello novo neapolis XXVI februarii MCCCCLXVII – Rex Ferdinandus – A. Secret». «Rex Sicilie etc. Prothonotario. Havendo nui inteso senza grande displacentia de la morte del R.mo Gran mastro de rhodi per havere perduto quella religione hierosolimitana uno dignissimo S.re et nui uno grandissimo amico, considerando essere grande interesse de nostra sancta fede et de la religione predicta maxime per la conditione de questi tempi che ad dicta dignitate de grammastro sia eletto homo digno virtuoso et ben disposto per la reverentia et amore portamo a la nostra sancta fede et a la religione commemorata volimo ve retrovate con la S.ta de nostro S. et quella da nostra parte multo exhortati et pregati che per la importancia de li tempi occorrenti maxime per lo turco voglia con la solita sua sapientia provvedere de homo digno et ben disposto per gran mastro de dicta religione: perche in questo consiste multo grande privato interesse de la

Le raccomandazioni del Re di Napoli non furono accolte. Infatti, su richiesta del Papa, il Luogotenente dell'Ordine convocò il Gran Consiglio che procedette ad eleggere Gran Maestro comunque un italiano, ma non il priore di Capua -che non prese nemmeno un voto-, bensì il priore di Roma, fra Giacomo Battista Orsini. Nell'occasione fu determinante il voto del balì di Venosa, Cencio Orsini, che appoggiò il nuovo Gran Maestro, che in passato era stato anche balì della SS.ma Trinità, che risultò eletto con un solo voto di scarto sul priore di Saint Gilles.<sup>237</sup> A dieci anni di distanza registriamo un'altra intercessione del Re di Napoli in favore di Giovan Battista Carafa, ma questa volta, però, quella che doveva essere una richiesta per la risoluzione di una semplice questione familiare, risultò determinante per il definitivo abbandono delle pretese dei cavalieri franco-provenzali sui possedimenti del Mezzogiorno d'Italia.

Era, infatti, desiderio del priore Carafa di rinunciare al baliaggio di Santo Stefano in favore del figlio Alessandro. Per portare a termine il suo intendimento chiese l'intercessione di Ferdinando d'Aragona e di suo figlio Alfonso, Duca di Calabria, che riuscirono a trovare un accordo con il Gran Maestro fra Pierre d'Aubusson ed il Gran Consiglio dell'Ordine di Rodi.

Il Consiglio dei Sedici acconsentì al passaggio del Baliaggio a Alessandro Carafa, ma richiese al Re un atto in cui si decretava che *“nessuno che italiano non fosse, potesse godere dei beni che la Religione nel suo Regno avea”*. In virtù di questo decreto, la Lingua di Provenza fu esclusa da ogni pretesa di possesso dei Baliaggi e delle Commende del Regno di Napoli.<sup>238</sup>

### *I Cavalieri giovanniti signori di Putignano*

Dall'analisi dei Cabrei del Baliaggio di Santo Stefano di Fasano e Putigna-

*dicta religione et publico de la nostra sancta fede. Et perche nui cognoscimo el R.do misser Joanne baptista carrafa priore del priorato di capua essere homo prudente animoso religioso et amptissimo ad omne grande impresa et maxime al dicto carrico et dignita como vui particularmnte ni siti informato: impero volimo da nostra parte molto pregati la S.ta sua che voglia eligere ispo misser Joan baptista a la dicta dignita de la persona del quale sera dignamente proveduto a la prefata religione et nui el receperimo a gratia singulare da la B. sua, in la quale materia vi allargarite quanto ve parera expediente non obmittendo cosa alcuna per persuadere a sua S.ta questa tale electione et avisaritene de continuo quanto farite in tal materia. Dat. In castello novo nostro neapolis XXVI februarii MCCCCLXVII Rex Ferdinandus – A. Secret. Prothonotario rocca. Sub simili forma scriptum fuit pro Joanne cardona».* Riprese da: *Codice Aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, a cura di Francesco Trinchera, (rist. anast.) Napoli 1886, I, nn. LI-LII, pp. 72-74.

<sup>237</sup> BOSIO, *Dell'Istoria... cit.*, Lib. VIII, p. 239-245.

<sup>238</sup> CRUDO, *La SS. Trinità... cit.*, pp. 361-362; SAMPIETRO, *Fasano... cit.*, pp. 193-194; LUTRELL, *Le origini... cit.*, p. 97.

no<sup>239</sup> “*la Sagra Religione di San Giovanni Gerosolimitano di Malta (è stata) la vera diretta Signora, e Padrona da tempo immemorabile di questo Baliaggio di Santo Stefano vicino Monopoli, ed in conseguenza di tutti li suoi Membri, e Terre di Fasano, e di questa di Putignano suoi Feudi, e Vassallaggi nel Temporale e Spirituale sopra li Cleri e Popoli*”.<sup>240</sup> Il balì aveva l’*“ampia e libera potestà di creare Officiali per l’una e l’altra giurisdizione, conferir Dignità e Beneficj”*.<sup>241</sup> In più i balì possedevano tutto il territorio situato intorno a Putignano *“che confina con quello della Città di Conversano, e Turi da Tramontana, col territorio di Frassineto e Gioia di Ponente col territorio di Motula e Noci da Scirocco e con il territorio di Castellaneta, e Monopoli da Levante”*.<sup>242</sup>

A Putignano il balì di Santo Stefano possedeva un palazzo baiulare *“per sua habitatione, magazzini e centine di vivo con sue bottami sito e posto in mezzo la piazza pubblica di Putignano, confine la Chiesa Matrice e Collegiata di San Pietro da Tramontana confine la piazza pubblica, btteghe e magazzini del Venerabile Convento de’ Padri Carmelitani da Ponente confine diverse botteghe de particolari Cittadini, e le case di Giudice Onofrio Giliperto da Scirocco confine la Casa del Venerabile Monasterio delle Donne Monache del Carmine e strada pubblica da levante: qual palazzo consiste nell’*infrascritta habitatione e membri*”*.<sup>243</sup>

Il palazzo baiulare è descritto come una grande struttura adiacente alla chiesa di San Pietro nella piazza pubblica della cittadina. Si accedeva da un grande portone, che immetteva in un cortile, da dove si potevano raggiungere i locali di servizio del palazzo, i magazzini, la cisterna d’acqua piovana e le cantine sulla destra, le carceri, un granaio e una stalla sulla sinistra.

<sup>239</sup> Elenco dei Cabrei e delle Visite di Miglioramento del baliaggio di Santo Stefano di Fasano e Putignano conservati negli Archivi del Sovrano Ordine Militare di Malta:

- National Library of Malta, Archivio dell’Ordine di Malta, *Sessione Undicesima, Priorato di Barletta*:
  - AOM 6040, *Cabreo del 1747-48*;
  - AOM 6041, *Cabreo del 1674*;
  - AOM 6045-6046, *Scritture riguardanti il Priorato di Barletta*;
  - AOM 6047-6047a, *Carte del Priorato*;
  - AOM 6049-52, *Scritture riguardanti la Commenda di Monopoli*;
- Archivio del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta a Roma, *Sezione X - Cabrei*:
  - AGM, nn. 21-22, *Cabrei della Commenda di Santo Stefano*;
  - AGM, nn. 23-24-25-26, *Cabrei della Commenda di S. Stefano di Putignano*.

<sup>240</sup> Appendice 33.

<sup>241</sup> *Ivi*.

<sup>242</sup> Appendice 29.

<sup>243</sup> *Ivi*.

Dallo stesso cortile si poteva accedere ai piani superiori del palazzo salendo due rampe di scale in pietra. La maggiore portava alla sala maggiore, situata in corrispondenza della piazza pubblica, che aveva due loggiati e due finestre e, nel pavimento aveva tre fori per immettere le granaglie nel piano sottostante. Dalla parte sinistra di questa scala c'era una porta, che immetteva in una nuova anticamera grande, con due finestre: una che affacciava nel Cortile e l'altra sulla strada. Nella parte destra di questa anticamera, sopra il magazzino delle granaglie, c'era una camera più piccola con una finestra, utilizzata per segreteria. Attaccata all'anticamera c'erano tre altre camere poste sopra la cantina con due finestre che affacciavano sul cortile e sulla piazza.

L'altra scala era situata fra la porta della stalla e quella della cantina e conduceva, da sinistra, a due camere poste sopra la stalla ed il locale per conservare la paglia, mentre da destra, attraversando una porta grande, portava all'anticamera vecchia e alle tre camere per la famiglia del bali. Da un'altra scala era possibile accedere alla stanza che in passato era servita per segreteria dove si trovavano tre gradini che immetteva in uno spazio riservato alle "*communi necessità*".<sup>244</sup> Proseguendo si trovava la cucina, da cui era possibile uscire dal palazzo ed entrare nella sacrestia della Chiesa di San Pietro ed in uno spazio da cui era possibile ascoltare alla Santa Messa. Sempre dalla cucina, attraverso un'altra porta, si entrava in un'altra camera, al cui piano sottostante si trovava un'altra cantina, più piccola che aveva anche una cisterna d'acqua piovana. Attaccata alla cucina, alla sala e all'anticamera vecchia si trovava un piccolo giardino quadrato, con colonne, pergolato d'uva e alberi di percochi, con una piccola cisterna d'acqua piovana e l'uscita sulla strada pubblica attraverso un altro portone. Dentro la città il bali era proprietario di una serie di case ubicate nelle vicinanze delle chiese di Santa Maria la Greca e dei Santi Cosma e Damiano, una serie di magazzini vicino la chiesa di Santa Lucia ed aveva un parco nella contrada detta "*il Formoso*".

A questi beni immobili bisogna aggiungere tutti i diritti e i privilegi che il bali aveva nella città. Infatti, tranne il clero ed i religiosi, i cittadini di Putignano erano tenuti a versare al Baliaggio le decime del grano, orzo e fave, quella per il vino mosto e quella sugli animali domestici.

Il bali eleggeva il Governatore per l'amministrazione della giustizia secolare "*così civile, come criminale, e misto in conformità dell'elezione, che ne fanno tutti gli altri Baroni del Regno*",<sup>245</sup> eleggeva anche il Mastro d'Atti, i componenti della Corte Secolare, uno dei due giudici del Tribunale della Bagliva ed uno del tre

<sup>244</sup> *Ivi.*

<sup>245</sup> Appendice 33.

Camerlenghi per la vigilanza notturna oltre ad una serie di ufficiali minori per le esigenze più disparate.<sup>246</sup> La riprova della completa appartenenza della città all'Ordine Gerosolimitano ci viene fornita dalla cerimonia allestita per l'ingresso del nuovo balì-priore a Putignano, la cui minuziosa descrizione è riportata nel cabreo del 1748: *“Vanno ad incontrarlo li Soldati del Battaglione così a piedi, come a cavallo in distanza dall'Abitato, e subito che lo incontrano, lo salutano collo sparo de' Moschetti in tal maniera conducendolo nel mezzo di loro sempre festivi sino al Convento di San Sebastiano de' Padri Osservanti, dove giunto, cala da cavallo, o sia da carrozza, ed entra nella Chiesa d'esso Convento, ivi orando e vestendosi poi di punta. In questo mentre giunge in detto Convento il Clero vestito di Cotta processionalmente insieme i Religiosi con Confraternite. Indi ordinatamente partendosi nel dietro va il detto Signori Priore a Cavallo sotto del Baldacchino, gli asti del quale ven portati dai Dottori più anziani, o pur da Gentiluomini in loro mancanza: portandosi le Redini del Cavallo dal Governatore del luogo a man destra, e dal Sindaco a man sinistra. Giunto a tal maniera processionalmente avanti la porta maggiore scende da cavallo, ed inginocchiato sopra un genuflessorio ivi apparecchiato, dal sostituto Priore, che sta vestito col Piviale bianco se li da' ad adorare la Croce; la quale adorazione fatta, se gli fa innanzi il Camerlengo, dentro un Bacile di argento gli presenta le chiavi delle Porte della Terra con insieme quelle delle Carceri in signum obedientiae et subjectionis. Ciò fatto rimonta di nuovo a cavallo, e collo stess'ordine sotto del Baldacchino si porta alla Maggior Chiesa di San Pietro, ove entrando si canta il Te Deum da Musici, o dallo stesso Clero, portandosi sotto del Baldacchino e Trono pomposamente apparato in Cornu Evangelii, ed ivi seduto, tutt'il Clero, va a baciarli la mano, riconoscendolo per loro Superiore: Indi se li bacia dal Sindaco, dagli Eletti, e da' Gentiluomini la mano, e da Religiosi se li bacia la Croce in segno di riverenza. La quale cerimonia finita si ritira a Palazzo preceduto dallo stesso Clero vestito colle Cotte, ma senza la Croce, seguitato in tal guisa da tutto il Popolo”*.<sup>247</sup>

La presenza giovannita all'interno della città e del territorio di Putignano favorì sicuramente lo sviluppo urbano ed economico di questo centro pugliese. Infatti, per quanto riguarda gli aspetti più propriamente urbanistici, la perimetrazione muraria attuata da fra Giovanni Carafa nel 1472 è l'esempio più evidente di come la presenza dei Cavalieri giovanniti abbia lasciato tracce indelebili all'interno del tessuto urbano della città, che trova compiutezza grafica nelle due rappresentazioni in pianta presenti nei Cabrei del 1674 e 1748. Per testimoniare, invece, come la presenza giovannita abbia influenzato lo sviluppo economico di Putignano è utile riportare alcune informazioni estrapolate da Michele Gattini,

<sup>246</sup> Ivi.

<sup>247</sup> Ivi.

che c'informano anche dei risvolti amministrativi che interessarono il feudo.<sup>248</sup> A metà del XVIII secolo il baliaggio di Santo Stefano era particolarmente ricco, e proprio in ragione di questa ricchezza, circa 13000 ducati di rendita, la Lingua d'Italia, con delibera del 15 maggio del 1768, ratificata dal Gran Maestro e dal Sacro Consiglio il 10 dicembre successivo, decise che il feudo di Putignano poteva staccarsi dal baliaggio di Santo Stefano per formare le due commende di Putignano la Maggiore e Putignano Minore per una rendita complessiva di 4000 ducati. Fu stabilito che, per una migliore gestione amministrativa dei beni commendali, le proprietà non si sarebbero scisse e che esse sarebbero rimaste nella piena amministrazione del titolare della commenda maggiore, il quale aveva l'obbligo di passare annualmente al titolare di Putignano Minore la rendita di 1000 ducati, riservando per sé i restanti 3000.

Nel 1781, la commenda di Putignano la Maggiore fu concessa a fra Giuseppe Emanuele Ventimiglia e, successivamente, a fra Giuseppe Caracciolo di Sant'Erasmo e a fra Giuseppe Bisignani, che mantennero la dignità fino alla soppressione napoleonica dell'Ordine di Malta.

Per quanto riguarda Putignano Minore, gli unici commendatori di cui si ha notizia sono fra Diego Emanuele Roero, dignitario nel 1781 e fra Scipione Bonelli nel 1789.

<sup>248</sup> GATTINI, *I Priorati... cit.*, pp. 14 e 49-50.





National Library of Malta. Archivio dell'Ordine di Malta. *Cabreo del baliaggio di Santo Stefano di Fasano e Putignano 6040 (1747 - 1748). Pianta della città di Putignano.*



National Library of Malta. Archivio dell'Ordine di Malta. *Cabreo del baliaggio di Santo Stefano di Fasano e Putignano 6040 (1747 - 1748). Pianta e territorio di Monopoli.*

## La precettoria di San Primiano di Larino

Nell'introduzione al saggio sul baliaggio della SS.ma Trinità di Venosa, pubblicato nella rivista *Studi Melitensi* del 1994, Hubert Houben, partendo dalla Bolla di Bonifacio VIII del 22 settembre 1297, sviluppava il suo discorso attraverso la lettura delle carte conservate nell'archivio venosino, fornendo in tal modo un quadro a dir poco esaustivo della storia dell'insediamento giovanita nel centro lucano, tralasciando opportunamente l'analisi e lo studio delle fasi storiche dell'altra abbazia soppressa - quella di Sant'Angelo Palazzo - per la mancanza di documentazione.<sup>249</sup>

A quasi quindici anni di distanza e con l'acquisizione di nuove informazioni, è opportuno ripartire proprio da quel punto, imboccando, questa volta, la strada che allora fu lasciata libera, in direzione del monastero di Sant'Angelo in Palazzo che in quella data subì l'analoga sorte del cenobio venosino, passando dall'Ordine di san Benedetto a quello di San Giovanni Battista di Gerusalemme.<sup>250</sup>

Per avere un quadro d'insieme delle vicende relative a questo passaggio, facciamo ancora una volta ricorso alle capacità di sintesi di Giacomo Bosio:

«E nel medesimo tempo, che spedite furono le Bolle, o siano lettere sudette, sopra la Donatione, & Unione allo Spedale di san Giovanni Gerosolimitano, del Monastero della Santissima Trinità di Venosa; cioè alli ventidue di Settembre; l'istesso Papa Bonifacio Ottavo, con altre lettere sue, date nella medesima Città d'Orvieto, e nell'istesso anno terzo del suo pontificato, e di nostra salute, mille, dugento, e novantasette; confermò la Concessione, e Donatione, che Biagio Abate, & Monaci del Monastero di

<sup>249</sup> HOUBEN, *La SS. Trinità di Venosa... cit.*, pp. 7-24.

<sup>250</sup> Si riporta la trascrizione del documento presente nel *Cartulaire*: «[Bonifacius, etc], dilectis filiis magistro et fratribus Hospitalis sancti Johannis Jerosolimitani, [salutem, etc]. Dum paterne considerationis indagine perscrutamur, et in conspectu divine majestatis accepta pietatis et misericordie opera, que in Hospitali sancti Johannis Jerosolimitani salubribus et indefexis studiis exercentur, quodque ipsius Hospitalis bona divinis obsequiis totaliter deputata noscuntur, dignum duximus et rationi consonum arbitramur ut ad suorum incrementa profectuum benignius intendamus. Sane petitio vestra nobis exhibita continebat quod dilectus filius Blasius, abbas, et conventus monasterii S. Angeli in Palatio, ordinis sancti Benedicti, Guardiensi diocesis, sollicitu meditatione pensantes quod monasterium ipsum adeo in facultatibus diminutum, et alias temporaliter et spiritualiter collapsus fore dinoscitur, quod per ipsorum studia curiosa quantumlibet adici, ut resurgeret, non valeret, et considerantes sollicite quod per vos et ministerium vestrum laudabiliter reformari poterit, et ad statum reduci prosperum et votivum, de voluntate, licentia et consensu venerabilis fratris nostri ..episcopi Guardiensi, loci diocesan, prefatum monasterium et omnia bona, ad ipsum spectantia, et etiam ipsorum personas, eidem Hospitali concorditer et unanimiter concesserunt, ordinatione ac dispositione apostolice sedis super hiis omnibus semper salva [...]». *Cartulaire... cit.*, vol. III, n. 4387, pp. 721-722.

Sant'Angelo in Palazzo, dell'Ordine di San Benedetto, e della Diocesi della Guardia, fatta havevano à quell'istessa Religione, & Illustrissima Militia di San Giovanni Gerosolimitano, del Monastero sopradetto, con tutti i beni, annessi, connessi, e con tutte le dipendenze; E scrisse anco à Vescovi, che furon deputati Esecutori di detta Confermatione; ed à tutti i Vassalli del Medesimo Monastero di Sant'Angelo; comandato à Vescovi sudetti, di far osservare in ogni modo la detta Unione; & à Vessalli, d'ubbidir alla suddetta Religione di San Giovanni Gerosolimitano [...].<sup>251</sup>

Il passaggio ai Giovanniti si rese necessario dopo l'incendio che distrusse il monastero e il casale di Acquaviva ad esso annesso. Nei Registri della Cancelleria angioina relativi al 1292, ritroviamo una notizia che in qualche modo spiegherebbe lo stato di difficoltà del monastero molisano:

«Monasterio Sancti Angeli in Palatio provisio contra Rahonem de Trentenaria mil. Qui combussit dictum monasterium et casale eiusdem».<sup>252</sup>

L'azione di ricostruzione del casale di Acquaviva ebbe inizio con una faticosa operazione di recupero dei possedimenti appartenuti al monastero di Sant'Angelo.

La concessione all'Ospedale di San Giovanni trova una prima conferma tanto nel possesso quanto nelle difficoltà gestionali, in un documento di Carlo II del 1301, in cui il re angioino ordinò al giustiziere di Terra di Lavoro di garantire che il Priore di Barletta rientrasse in possesso di tutte le pertinenze del monastero di Sant'Angelo in Palazzo che si possedevano *ex concessione Sedis Apostolicae*, poiché erano stati usurpati con la violenza dagli abitanti della zona:

«[...] Pro parte Religiosorum Virorum Prioris et fratrum hospitalis Sancti Johannis Gerosolimitani in Abulia devotorum nostrorum oblata coram nobis querela proposuit ipsi tenentes et possidentes ex concessione Sedis Apostolicae Monasterium Sancti Angeli in Palatio Guardiense diocesis eiusque bona possessiones iura per aliquorum iniquorum laicorum de tua iurisdictione potentiam ab ipsius monasterij suorumque bonorum et iurium possessione noctis tempore nequiter per violenciam sunt eiecti et

<sup>251</sup> BOSIO, *Dell'Istoria... cit.*, vol. II, p. 15. Si veda anche: G. A. TRIA, *Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della Città, e Diocesi di Larino Metropoli degli Antichi Frentani raccolte da Giovanni Andrea Tria già Vescovo di Larino, al presente Arcivescovo di Tiro. Divise in cinque Libri, e sua Appendice*, Roma MDCCXLIV, p. 261.

<sup>252</sup> *I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti napoletani*, Vol. XXXVI (1290-1292), Napoli, p. 35, rif. 110.

improba de novo temeritate privati et propterea nobis devotius supplicant ut providere eis super hoc benignus dignaremur. Nos ergo moleste ferentes eisdem priori et convertui per fideles nostras laycos huiusmodi gravamina irrogari fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus per te vel alium virum ydoneum situ occupatus alijs huijs comode vacare nequires prout ad tuum officium pertinere cognoveris prefatos laycos quod apremissis abstineant per remedia debita et oportuna compellens si per ipsorum laycorum potentiam hospitale prefatum...[...].<sup>253</sup>

Annesso al monastero di Sant'Angelo in Palazzo vi era quello di San Benedetto e San Primiano di Larino<sup>254</sup> che, nonostante non sia esplicitamente menzionato nella concessione pontificia, perché considerato una semplice dipendenza del monastero di Acquaviva, in quella data subì identica sorte.<sup>255</sup>

Il complesso benedettino di Larino, posto nella parte orientale dell'antica città, fu fondato nel 945 per volere di Leone figlio di Adelperto di Trivento, prima prete e poi vescovo di Larino, il quale dopo l'edificazione ne fece dono all'abbazia di Cassino:

«Larinum. Monasterium S. Benedicti. An. 945, aug. [...] Ideoque ego Leo presb. Et abbas habitator Larinense civitate et filius cuiusdam Adalperti de Trebentu declaro quia pro amore Dei omnipotenti et anime nostre salute construxi ecclesia idest monasterio in honore sanctissimi Benedicti confessoris in finibus predicte Larinense civitati iuxta eadem civitatem... in iamfatto monasterio offerui simul cum hos codices idest omelię duo una continet scriptum ab Adventum domini usque ad festivitatem sancti Ionnis Baptiste, et alia ab eadem festivitate sancti Ioannis et usque in finem, et alium librum qui continet Regum, et Iob Tobiam Iudit Hester et Machabeorum, et epistole beati Pauli apostoli, et vitas patrum, antiphomaria duo et unum de die, et librum comiti .II. unum notatum, rotulum de cereum benedicere .I. medicinales .III. Galienum Aforismum et Genicia, et Aclepium, et glosa una, regula duo...[...].<sup>256</sup>

<sup>253</sup> Appendice 9.

<sup>254</sup> «[...] Questa Chiesa oggi detta di S. Primiano M. si ha fondamento di credere, che in altri tempi avesse il titolo anche di S. Benedetto, e non può dubitarsi, che sia stato Monastero di Benedettini, da' quali poi passò in Commenda con tutte le sue Grancie de' Cavalieri Gerosolimitani, da' quali attualmente si possiede con titolo di Commenda di S. Primiano di Larino [...]». TRIA, *Memorie storiche civili... cit*, p. 260.

<sup>255</sup> «[...] Bonifacio VIII, nel 1297, confermò la detta concessione con tutti i suoi annessi, connessi, e dipendenze, e che forse il Monastero di S. Benedetto di Larino fusse stato considerato, come annesso a quello di S. Angelo in Palazzo [...]». *Ivi*, p. 261.

<sup>256</sup> D. M. INGUANEZ, *Catalogi Codicum Casinensium Antiqui (Saec. VIII-XV)*, Montis Casini [Miscellanea Cassinese, 21] 1941 – XIX, p. 62, n. 72. Si veda anche: E. GATTULA (GATTOLA),

La donazione di Leone fu confermata, nel 952, da un privilegio del Principe di Benevento Landolfo e di suo figlio Pandolfo.<sup>257</sup>

I contatti degli abitanti di Larino con il monastero cassinese si erano fatti ormai consueti. Registriamo, a titolo di esempio, due atti –di diversa natura- conservati nell’Archivio cassinese: il primo, che risale al 947, si riferisce al lascito di un pastino in territorio di Larino al monastero cassinese, da parte di Giovanni, soprannominato Francone, figlio di Aldoni;<sup>258</sup> nel secondo, del luglio del 1005, il conte Madelfrido dichiara di aver ricevuto per sé e i suoi eredi in concessione per ventinove anni pezze di terre in territorio di Larino dall’abate di Montecassino, Giovanni.<sup>259</sup>

Il passaggio simultaneo dei due complessi benedettini e delle loro pertinenze all’Ordine di san Giovanni di Gerusalemme gettò le basi per la costituzione della Commenda larinese sul finire del XIII secolo, che fu dedicata a Primiano, uno dei tre Santi Martiri della cittadina del Basso Molise,<sup>260</sup> confermando, in tal modo anche le affermazioni del bali Michele Gattini,<sup>261</sup> che identificò in quella di Larino una tra le più antiche Commende del Priorato di Barletta, senza, però, fornire alcun nome di precettore e di commendatore prima del 1527, anno dell’elezione di fra Antonio Pelletta.<sup>262</sup>

Secondo quanto riportato da Girolamo Marulli,<sup>263</sup> le commende di San Primiano di Larino e di Santo Stefano di Melfi furono costituite in seguito allo smembramento, attuato dagli stessi frati dell’Ospedale, dei territori della SS.

*Historia Abbatiae Cassinensis, Venetris 1733, I, p. 130; TRIA, Memorie storiche civili..., cit., p. 260; A. MAGLIANO, Considerazioni storiche sulla città di Larino, Campobasso 1895, p. 182;*

<sup>257</sup> «Non. Junii Anno XIII. Principatus Domni Landolfi gloriosi Principis, et concedimus, et confirmamus in eodem Sacro Monastero ad possessionem eiusdem Monasterii, et Monasterium B. Benedicti, qui aedificatus esse videtur in finibus Larino. Infra Murum, et Muricinum, de eadem Civitate Larino cum prosa, et celle, seu terris pertinentibus de eodem Monasterio [...]». TRIA, *Memorie storiche civili... cit.*, p. 260.

<sup>258</sup> *Abbazia di Montecassino. I registri dell’Archivio*, a cura di Tommaso Leccisotti, Roma 1965, II, n. 41, p. 100.

<sup>259</sup> *Ibidem*.

<sup>260</sup> G. MAMMARELLA, *Larino Sacra. La diocesi, la genesi della cattedrale, i SS. Martiri Larinesi*, II, Larino 2000; ID., *I Santi Martiri larinesi*, Larino 2001.

<sup>261</sup> M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 15.

<sup>262</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>263</sup> “Il Cav. Fra Girolamo Marulli (o Marullo) da Barletta, ricevuto nell’Ordine il 24 dicembre 1591, fu Ammiraglio della Lingua d’Italia e Luogotenente del Gran Priorato di Capua, Bali del Baliaggio di Santo Stefano di Putignano e Commendatore di S. Giovanni di Troia, Connetoli, Monopoli, Putignano e Tusciano”. F. BONAZZI, *Elenco di cavalieri e Dame di Devozione del S.M.O Gerosolimitano ascritti ai Priorati della Veneranda Lingua d’Italia dall’anno 1729 all’anno 1883*, Napoli, 1884; B. DAL POZZO, *Ruolo dei Cavalieri ricevuti nella veneranda lingua d’Italia, 1738*; M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 35.

Trinità di Venosa, evidenziando, in tal modo, uno stretto legame tra l'abbazia lucana e il monastero molisano in anni precedenti il 1297.<sup>264</sup>

«Ritrovavasi Fra' Guglielmo di Villareto al governo del suo Priorato di San Gilio, nella Provenza, all'ora quando mitisi quei Religiosi nel Convento di Limisone, l'elessero di concorde volere per loro Maestro, e nell'istesso tempo gli mandarono due Cavalieri, pregandolo a' venirsene con ogni celerità, poi che dubitavano, che l'apparato di si possente Armata, ch'il Soldano poneva all'ordine, non fosse a' danni del Regno di Cipro: per lo che, deposto egli tutti i suoi interessi, si pose in camino, e imbarcati nel Porto di Marsiglia sopra un ben spedito legno, in pochi giorni si condusse in quell'Isola, e nel passare, che fe' per l'Italia, rallegrassi altro modo per haver inteso, che il Pontefice Bonifacio Ottavo, inchinato al beneficio della sua Religione, donato gli haveva nella Russia i beni, ch'un tempo fur dell'Hospedale di Abbracco, e anco nel Regno di Napoli l'Abbadia della Santissima Trinità di Venosa, con alcune Castella, che hoggidi si possiede sotto il titolo di Baliaggio. Era quella si ricca d'entrate, che oltre i Feudi, che per causa delle guerre da diversi Baroni convicini tolti, e occupati gli furono, smembratene anco una buona parte, la predetta Religione n'eresse due Commende, l'una sotto il titolo di San Primiano di Larino, e l'altra di Santo Stefano di Melfi; Resto ben meravigliato per le scritture di quel Baliaggio, da me viste, come spogliato fosse della Città di Venosa, della quale n'era Padrone, non riscotendone per adesso altro, di quell'entrate Baronali, eccetto che la metà della piazze, e di Pascoli».<sup>265</sup>

Le affermazioni del Marulli sono degne di nota in quanto, come lui stesso si affrettava a sottolineare, sono supportate dalla conoscenza diretta delle fonti, avendo avuto la possibilità di consultare le carte conservate nell'Archivio venosino prima della dispersione dei documenti avvenuta nella prima metà del Settecento.<sup>266</sup>

Queste informazioni avvalorano la tesi riportata inizialmente dal Crudo, ripresa prima da Gattini e successivamente da Houben, secondo cui l'immenso patrimonio della SS.ma Trinità di Venosa, che contava possedimenti sparsi in Basilicata, Capitanata, Terra di Otranto e Valle di Crati in Calabria, rimase intatto fino a quando il Gran Magistero ritenne opportuno operare uno smembramento, in modo da creare una grande Commenda, che in seguito divenne Baliaggio, gestita da grandi dignitari dell'Ordine, unitamente alla costituzione di diverse piccole Commende di varia entità gestite da semplici commendatori:<sup>267</sup>

<sup>264</sup> MARULLI, *Vite de' Gran Maestri... cit.*

<sup>265</sup> *Ivi*, pp. 259-260.

<sup>266</sup> HOUBEN, *La SS. Trinità... cit.*, p. 7.

<sup>267</sup> CRUDO, *La SS.ma Trinità... cit.*, p. 334; M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, pp. 17-18; HOUBEN,



«E così avvenne che, lasciando raggruppati i beni di Venosa, quegli altri sparsi nelle lontane provincie o furono riuniti in modo da costituire commende indipendenti o andarono ad ingrossare commende e dignità già esistenti come il Priorato di Capua, quello di Barletta ed il Baliaggio di S. Eufemia».<sup>268</sup>

Abbiamo già avanzato l'ipotesi che lo smembramento dei possedimenti venosini è avvenuto in seguito alla scelta grammagistrale, attuata per ridimensionare il potere economico e politico dei bali di Venosa che - come abbiamo già avuto modo di sottolineare -, per dignità poteva paragonarsi a quello dei priori convicini.<sup>269</sup>

Nella National Library di Malta, in un faldone contenente carte sciolte riguardanti il Priorato di Barletta, sono stati rintracciati due volumi a stampa, datati rispettivamente 1733 e 1736, riferiti ad una disputa intercorsa tra la Commenda di Larino e la Diocesi di Guardia Alfiera<sup>270</sup> sul possesso della giurisdizione ecclesiastica del casale di Acquaviva Collecroce, raccolti dal commendatore fra Antonio Cedronio per confermare lo stesso possesso del feudo ai Cavalieri melitensi, prima del 1562, anno del ripopolamento dello stesso Casale.<sup>271</sup>

Nel primo volume sono riportati tutti i passaggi documentari a cui la Commenda doveva attenersi per contrastare la pretesa giurisdizione del Vescovo di Guardia Alfiera. Nel secondo sono elencati una serie di documenti, a partire dalle Bolle bonifaciane, proseguendo con una serie di stralci di Cabrei e Visite di Miglioramento dei secoli XVI e XVII e terminando con testimonianze di cittadini che, ancora nel 1735, attestavano le prerogative del Commendatore di Larino sulle questioni relative alla giurisdizione ecclesiastica.

Nell'elencazione dei possedimenti del baliaggio della SS.ma Trinità di Venosa, estrapolata dai volumi dei Capitoli Generali dell'Ordine dal 1330 al 1344, sono

*La SS. Trinità... cit.*, pp. 12-13.

<sup>268</sup> M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 18.

<sup>269</sup> «[...] Pur non per tanto, in forza di tali disposizioni, così costituita la Commenda di Venosa, rimanendo essa ancora dotata di un ricco e vistoso patrimonio, in prosieguo di tempo, che non sappiamo fissare ad un'epoca precisa, per la sua importanza fu eretta in Baliaggio; ed i Bali di essa, benchè fossero Bali capitolari, fin dai primi tempi furono chiamati Priori: ciò che poi fu sanzionato con ispecial privilegio nel Capitolo Generale del 1631[...]». CRUDO, *La SS.ma Trinità... cit.*, p. 335. E della stessa natura sono le parole del Gattini: «[...] Il nucleo centrale costituì sempre tale ricco e vistoso patrimonio che fin dal 1419 fu ritenuto di spettanza di bali, che per la loro eminente posizione e perché dotati così devotiosamente, ebbero la speciale concessione di essere assimilati nelle prerogative, dignità e preeminenze ai priori [...]». *Ibidem*.

<sup>270</sup> Per quanto riguarda le ragioni dei vescovi di Guardia Alfiera si veda: G. DI ROCCO, *La Diocesi di Guardia Alfiera. Relazioni ad Limina (1624-1800)*, Amministrazione Provinciale Campobasso 2000.

<sup>271</sup> Appendice 31 e 32.



menzionati una “*Domus, et Massariarum Larini e una Granciae Collis Crucis*”.<sup>272</sup>

Dalle pagine delle *Memorie storiche* di monsignor Tria, ricaviamo l’elenco dei possedimenti larinesi confluiti ai Giovanniti:

«Catalogus Membranorum, seu Granciarum dictae Venerabilis Commendae S. Primiani de Larino. Ecclesia, seu Conventus S. Michaelis Archangeli in Palatio Provinciae Comitatus Molisii cum territoriis suis seminatis, Casalibus habitatis, et inhabitatis, videlicet: Casale habitato S. Mariae de Cerreto cum Ecclesia S. Mariae, Vaxallis, Vaxallorumque redditibus, Casale Cerreanae inhabitato, unito cum Territorio dicti Casalis S. Mariae de Cerreto. Item Castrum Aquaevivae habitatum cum Vaxallis Schlavonis, dominium Vaxallorum in temporalibus cum mero, et mixto Imperio, ac etiam cognitione causarum civilium, criminalium, et mixtarum. Item in Castro Rotelli hujus Dioecesis (Larinen.) Ecclesia S. Petri cum Territoriis, introitibus, et aliis juribus suis. Item in Terra Serrae Capriolae hujus Dioecesis (Larinen.) Ecclesia Sancti Jacobi etc. Item in Terra S. Martini hujus Dioecesis (Larinen.) Ecclesia S. Luciae etc. Item in Civitate Termularum Ecclesia S. Joannis cum nonnullis Vinealibus, Territoriis, introitibus, et aliis juribus etc. Item in Terra Montis Nigri Ecclesia S. Blasii cum suis juribus etc. Item in Terra S. Juliani hujus Dioecesis (Larinen.) Ecclesia S. Blasii cum suis juribus etc. Item in Terra Macchia Provinciae Capitanatae Ecclesia S. Mariae Hierosolymitanae cum bonis suis. Item in Valle Fortone prope flumen Fortoris juxta Territorium Castrum Collis Forti, seu Colliforti hujus Dioecesis (Larinen.) Ecclesia S. Petri in Valle, et Territorium, quod est circa eandem Ecclesiam, quod erat Castrum de S. Pietro in Valle, modo inhabitatum. Item in Castro Castellutii Dioecesis Guardiae Alfieriae quaedam Grancia dicta Ecclesia S. Michaelis Archangeli in Palatio. Item in Terra Ricciae Provinciae Comitatus Molisii pro Hospitalis S. Joannis Hierosolymitani etc. Item in Terra Campileti pro Ecclesia S. Salvatoris de Monacilioni etc. Item in Castro Manacilionis Provinciae Capitanatae Ecclesia S. Salvatoris. Item in Terra Castriprignani Provinciae Comitatus Molisii Ecclesia Sancti Petri. Item in Terra Ripae hujus Dioecesis (Larinen.) Ecclesia S. Blasii etc.».<sup>273</sup>

Riassumendo, la precettoria di Larino nacque a seguito del passaggio del monastero benedettino di Sant’Angelo a fine XIII secolo, e incrementò i suoi possedimenti ricevendo alcune proprietà dopo lo smembramento del patrimonio della SS.ma Trinità.

Il primo commendatore di Larino di cui ci è giunta notizia è il “*Venerabiles Viri Dominus Frater Landulfus de Agno, Miles Ordinis Sancti Joannis Hieroso-*

<sup>272</sup> Appendice 32.

<sup>273</sup> TRIA, *Memorie storiche civili... cit.*, pp. 261-262.

lymitani, ac Perceptor Ecclesiae Sancti Primiani de Alarenò”, che compare in un accordo del 21 aprile 1400, fatto con il Vescovo di Larino sul pagamento annuale del Cattedratico in occasione della festa di San Primiano, il 15 maggio, in quanto la chiesa dedicata al Martire larinese era “servita a spese della S. Religione, sotto la direzione del Vescovo, dal quale si visita ne’ suoi tempi, e si destinano i Rmiti per la sua custodia”.<sup>274</sup>

<sup>274</sup> «In Dei nomine Amen. Anno ejusdem a Nativitate millesimo quadringentesimo Regnante Serenissimo D. N. D. Ladislao Dei gratia Ungariae, Hierusalem, et Siciliae, Dalmatiae, Croatiae... Serviae, Galitiae, Lodomeriae, Cumamae, Bulgariae Rege, Provinciae Frentanus, ac Pedemontis Comite Regnor. vero ejus coronationis suae anno nono feliciter Amen. Die vigesimo primo mansis Aprilis octavae Indictionis apud Civitatem Alareni in Ecclesia S. Pardi Nos butius Leonardus Nigri annalis praedictae Civitatis Alarinen. Judex, Berardus Justitiae Civitatis ejusdem publicus per Provinciam, et Capitana tam Regii, et reginali auctoritate Notarius, et Testis subscripti, et subsignati, videlicet: Nicolaus Peteus, Joannes Paulus de Ursinis, Dominus Rogerius Nicolaus de Campoletto, Abbas Joanne Magistri Petri aurificis, Abbas Petrus de Magdalo Canonicus Capuanus, Subdiaconus Bernardus Magistri argenti ad hoc specialiter vocati, et rogati, praesenti publico Instrumento fatemur quod praedicto die ibid. In nostra praesentia constituti Venerabiles Viri Dominus Frater Landulfus de Agno, Miles Ordinis Sancti Joannis Hierosolymitani, ac Perceptor Ecclesiae Sancti Primiani de Alarenò, eique Ordinis pro se ipso, et ipsa Ecclesia Sancti Primiani, et successoribus ejusdem Ecclesiae ab una parte, et Venerabiles Viri Frater Ciccus Jacobi de Civitate Vennae Ordinis Praedicatorum, ac Vicarius Rev. in Christo Patris, et Domini, Domini Sabini, Dei gratia Alarinen. Episcopi, vice, et nomine ipsius Domini Episcopi, nec non Abbas Joannes de Bariolo Archidiaconus majoris Alarinen. Ecclesiae, et Donnus Antonius Joannis, Donnus Goffredus Notarii Rogerii Diaconus, Leonardus Pauli, Subdiaconus Nicolaus Paridis, et Subdiaconus Gentilis Vaci Canonici ejusdem Ecclesiae S. Pardi pro se ipsis, ac vice, et nomine ipsius Ecclesiae S. Pardi, ac successoribus eorumdem etc. In Ecclesia praedicta ex parte altera, dictus Praeceptor Vicarius, et Canonici ipsi asserverunt publice coram nobis Judice notario, et Testibus supradictis inter se ipsos habuisse altercationem, seu disceptationem, et discordiam de, et super quodam annuo reddito, sive censu unius untiae de carlenis argenti monetae duos vini, ac librae unius incensi, et de cera libras duas ex solvendo in die festi Sancti Primiani, seu ipsius Praeceptoris nomine ipsius Ecclesiae dictis Vicario, et Canonico nomine, et pro parte Ecclesiae Alarinen. ac successores eorum postulantibus, de quibus altercatione, et maxime constita de praedictis eidem praepetori per publicum, et solenne Instrumentum factum hactenus, ut dixerunt per manus quondam Notarii Joannis Judicis Conradi publici dictae Civitatis Alareni Regii Notarii signis, et subscriptionibus Judicis, et Testium, et solennitate debita munitum, sub anno Domini Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi millesimo tricentesimo nono decimo, venerunt ad concordiam, et declarationem infrascriptas, videlicet: quod pro toto tempore retroacto dictus praeceptor pro se ipso, et nomine ipsius Ecclesiae S. Primiani solvet, et assignabit occasione dicti annui redditus, sive census ejusdem Ecclesiae, seu praepetori eisdem Vicario, et Canonico nomine, et pro parte dicti Domini Episcopi, et Ecclesiae Alarinen. parte recipientis ducatos auri octo, quos solvet in brevi, quietantibus, ac liberantibus, et absolventibus exinde pro toto tempore praedicto retroacto praepetorem eundem, et Ecclesiam S. Primiani praedictam, et successores ejus, permittens perinde dictus Frater Landulfus praeceptor antefatus pro se ipso, ac vice, et nomine dictae Ecclesiae suae S. Primiani, et successor. Ipsius in futuro tempore anno quolibet in die scilicet S. Primiani de mense Maii, solvere, et assignare, vel solvi facere, et assignari Episcopo, et Canonico Alarinen. praedictis, seu successoribus ipsorum nomine de Alarinen. Ecclesiae untiam unam de carlenis argenti sexaginta carlenis per untiam ipsam computatis, et quarantenos duos vini, et libram unam de incenso, et de cera libras unas, juxta tenorem, et continentiam praedicti

L'accordo fu confermato da Alessandro III nove anni più tardi.<sup>275</sup> A questo punto, le fonti tacciono fino al 1527, quando è attestata la presenza del commendatore Antonio Pelletta, che nello stesso anno compare nell'elenco dei bali di Venosa.<sup>276</sup>

Da quanto riportato dai Cabrei,<sup>277</sup> la Commenda di San Primiano di Larino aveva possedimenti in 16 grangie: San Salvatore a Campolieto; Campomarino; Castelluccio; San Pietro a Castroprignano; Santa Maria di Cronoli; San Giacomo e Santa Margherita a Guglionesi; Santa Maria Gerosolimitana a Macchia Valfortone; San Salvatore a Monacilioni; San Biagio a Montenero di Bisaccia; San Biagio a Ripa Battoni; San Biagio a San Giuliano di Puglia; Santa Lucia a San

*Instrumenti, ut dicitur confecti manu Notarii Joannis supradicti, ac faciet ipse praeceptor observabit, et adimplebit omnia, et singula in dicto Instrumento contenta, et particulata requirentibus exinde Vicario, et Canonicis ipsis, nos Judicem, et Notarium, et Testes praedictos, ut de praemissis Alarinem. Ecclesiae cauthela remanseretur, unde ad futuram memoriam, et dictorum Vicarii nomine dicti Domini Episcopi, et Canonicorum ipsorum, ac dicti praeceptoris, et omnium quorum interest, et interesse poterit certitudinem, et cauthelam factum est hoc praesens publicum Instrumentum ad preces, et requisitionem contrahentium per manus mei Notari Berardi supradicti, et signo meo solito signato signo Crucis, et subscriptione mei, qui supra Judicis, et nostrum subscriptorum, et signatorum Testium, quod intersuimus, signis, et subscriptionibus, ut patet inferius legitime roboratum. Loco + signi. Ego Butius Leonardi Nigri, qui supra annualis Alarinem. Judex praedictis interfui, et me subscripsi. Ego Abbas Jo: Magistri Petri aurificis testis sum. Ego Abbas Petrus de Magdalo Canonicus Capuanus testis sum. Ego Donnus Rogerius Nicolai de Campoletto testis sum. Ego Subdiaconus Bernardus Magistri argenti testis sum.». TRIA, Memorie storiche civili... cit., pp. 262-264.*

<sup>275</sup> «Alexander Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Petro Larinensi Episcopo Salutem, et Apostolicam benedictionem. Cum inter te, et fratres hospitalis de Barulo super jure Pontificali illius Casalis, quod dicitur Sanctus Primianus dudum controversia agitata fuisset, tandem inter vos spontanea, et libera voluntate transactionem fecistis, et scripto authentico roborastis, quam utique translationem ratam, et firmam habentes, eam licet in authentico scripto hinc inde facto infertur contineri auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti Patrocinio communimus statuentes, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. Datum Bononiae XIII Kal. Decembris 1400. Pontificatus nostri anno primo etc». Ivi, p. 264.

<sup>276</sup> M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 20 e 38.

<sup>277</sup> Elenco dei Cabrei e delle Visite di Miglioramento della Commenda di San Primiano di Larino:

National Library of Malta, Archivio dell'Ordine di Malta, *Sessione Undicesima, Priorato di Barletta*:

- AOM 6018 (1712);

Archivio del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta a Roma, *Sezione X, Cabrei*:

- n. 28 (1670/1748).

A questi si aggiungano:

- NLM, AOM 6048 (*Carte riguardanti la Commenda di Larino*);

- BNN, *Cabrei di Malta. Visita di Miglioramento della Commenda di Larino (1641)*.

Martino in Pensilis; San Giacomo a Serracapriola; San Giovanni a Termoli.<sup>278</sup>

Particolare importanza ricopriva il feudo di Acquaviva Collecroce, dove oltre alla Casa Commendale, l'Ordine possedeva il monastero di Sant'Angelo in Palazzo e le due chiese di Santa Maria d'Ester e di San Martino.<sup>279</sup>

Nel già citato volume riguardante la lite sorta tra il Commendatore di Larino e il Vescovo di Guardialfiera sul dominio di Acquaviva Collecroce, sono presenti stralci di Cabrei e di visite di miglioramento della Commenda a partire dal 1541 che, in base alla scarsa documentazione tramandataci, risultano essere estremamente interessanti.<sup>280</sup>

Questi documenti, limitati ai beni della città di Larino e al feudo di Acquaviva, sono estrapolati dai Cabrei del 1583, del 1605, del 1636, del 1660 e del 1712, e dalle Visite di Miglioramento del 1541, del 1641, del 1668.<sup>281</sup>

Tenuto conto del fatto che Larino era il "*capo di detta Venerabile Commenda*",<sup>282</sup> i possedimenti giovanniti nella città non erano di grande importanza. Infatti, essi si limitavano alla chiesa di San Primiano e a pochi terreni coltivabili.<sup>283</sup>

Quella che segue è la descrizione della chiesa di San Primiano riportata nel cabreo del 1712:

«Nelle dette pertinenze della detta Città di Larino, vi è una Chiesa sotto il titolo di S. Primiano di Larino distante da essa Città un miglio in circa, nella quale non vi sono paramenti per stare in Campagna, lunga sei canna, larga da Canna due e mezze in circa, coverta di tavole, e pingi, vi sono due Porte, una da mezzo giorno, e l'altra da mezzo giorno, per dir meglio da tramontana dalla parte di ponente vi è l'altare con due candelieri di legno, colle immagini di S. Primiano, e S. Giovanni Battista senza paramenti alcuni; appoggiato a detta Chiesa dalla parte di ponente vi erano due abitazioni à peso solo con gradiata per l'eremita, oggi delle abitazioni statim scoperte; e tenuto il Reverendo Capitolo di esse Città di Larino due volte l'anno andare precissionalmente in detta Chiesa, tanto alla festa di S. Primiano quanto alla decollazione di S. Giovanni Battista, con portare tutti li paramenti necessarij, per cantarsi la messa, in ogni festa e il detto Signore Comendatore è tenuto à otto settembre di qualsivoglia anno pagare à detto Reverendo Capitolo di detta Città di Larino annui docati quattro; Nel giorno della festività di S. Primiano, nel giorno de quindici di Maggio è tenuto il detto Signore Comendatore spendere docati sei per Fallij [...]».<sup>284</sup>

<sup>278</sup> Appendice 30; M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 38.

<sup>279</sup> Appendice 30.

<sup>280</sup> Appendice 32.

<sup>281</sup> *Ibidem.*

<sup>282</sup> *Ibidem.*

<sup>283</sup> M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 36.

<sup>284</sup> Appendice 30.

La maggior parte dei beni della Commenda si trovava nella terra di Acquaviva Collecroce, risultato dell'aumento di quei possedimenti che avevano costituito il nucleo primigenio della precettoria di Larino, diventando il vero centro della Commenda di San Primiano.

In questo casale, oltre alla chiesa di Sant'Angelo in Palazzo,<sup>285</sup> vi era la chiesa di Santa Maria d'Ester "sita, e contigua alle muraglie di detta Terra".<sup>286</sup> Questa chiesa, molto ricca di paramenti sacri era "di lunghezza palmi cinquant'uno, e di larghezza palmi trenta due"<sup>287</sup> e serviva da chiesa parrocchiale:

«[...] vi è l'altare maggiore di legno indorato con quattro colonne tutte indorate, tre nicchi, à quello di mezzo, vi è la custodia, dove si conserva il SS. Sacramento, e dentro una pisita d'argento indorato dentro e fuori, col piede indorato, una pissidotta piccola à modo di cassetta indorato dentro, al nichio destro vi è una statua di legno indorato di S. Giovanni Battista, al nichio sinistro vi è un'altra statua di San Michele di legno indorato, sopra le colonne vi è uno nicchietto pure di legno indorato co' quadretto di tela pittato con l'immagine del Padre Eterno, e più sopra una Croce di Malta con una testa d'Angelo indorata di legno, alli due esterni di detto Altare vi sono due Angeli di legno indorati, in atto di sonare strumenti, la custodia viene coperta con una Cappella di seta lisciata rossa, e bianca vecchia [...]».<sup>288</sup>

Nel territorio dello stesso casale era ubicata la chiesa di San Martino, fatta erigere dal commendatore fra Alberto Pagano<sup>289</sup> nel 1636:

«15 Ottobre 1636. Io D. Leonardi Antonio Sacchetti Procuratore del Signor Commendatore Fra' Alberto Pagano faccio fede a chi la presente spetta, ò farò in qualsivoglia modo presentata come per ordine di detto Signor Commendatore hò speso per fare una Chiesa nuova dentro la Terra d'Acquaviva sotto il titolo di San Martino docati 24 per prezzo d'una Casa, e comprato tomoli 100 di cauce à grana 7½ il tomolo con la conduttura che viene docati 7½ & hò anco comprato d'imbrico per coprire la Chiesa

<sup>285</sup> «Item nella selva intitolata Santo Angelo in Palazzo da uno miglio in circa di fronte dalla detta Terra d'Acquaviva, vi è un'altra Chiesa sotto il vocabolo di S. Angelo in Palazzo, dove vi è un altare con uno quadro di tela pittato con l'immagine di S. Angelo, con cornice di legno schetto, nell'altare vi sono due candelieri di legno schetto, con una tovaglia, con uno avanti altare di telapittata, e con acquasantera di pietra, vi si vede in detta Chiesa un edificio di Casa diruta, dove si dice che era convento di PP. Teutonici, vi è un orto che serve per l'eremita, quale tiene per habitazione un pagliaro, nella quale Chiesa quando si va a celebrare il Sacrificio della Santa Messa, il Sacerdote si porta li parati, ed ogn'altra cosa necessaria, nel giorno della festa di S. Angelo all'otto di Maggio di qualsivoglia anno, l'economio, Curato che vada in detta chiesa processionalmente vi Canta la Messa, e il Signore Commendatore, è obbligato farci il Palio ogn'anno». Appendice 30.

<sup>286</sup> Appendice 32.

<sup>287</sup> Appendice 30.

<sup>288</sup> *Ibidem*. Si veda anche: M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 36.

<sup>289</sup> *Ivi*, p. 37.

maggiore in alcuni luoghi dove mancavano l'imbrici 330 carlini 17 che in tutto fanno la somma di docati 33 e carlini doi, e per esser così la verità richiesto hò fatto la presente scritta, e sottoscritta di mia mano. Acquaviva li 15 Ottobre 1636. Io D. Leonardo Antonio Sacchetti Procuratore confermo ut supra. Sequitur legalitas».<sup>290</sup>

Nel 1712, la chiesa “*per stare edificata ad un luogo poco honesto, e decente*”, su volere del commendatore fra Alessandro Castiglione, che aveva dato atto ad una volontà già espressa dal suo predecessore fra Antonio Morra, fu sconsecrata e l'altare di San Martino fu trasferito nella chiesa parrocchiale di Santa Maria d'Ester:

«Nell'istessa Terra d'Acquaviva vi era una chiesa sotto il titolo di S. Martino, la quale per stare edificata ad un luogog poco honesto, e decente, col consenso del fù Commendatore fra' Alessandro Castiglione, e del quondam Commendatore fra' D. Antonio Morra, si levò l'Altare di S. Martino, e si trasferì, nella chiesa parrocchiale, e di detta chiesa, che per prima si diceva S. Martino, oggi se ne serve il procuratore della Venerabile Cappella del SS.mo Sacramento per fundaco di grano, per una permuta fatta di un altro fondaco in beneficio di essa Cappella di S. Martino».<sup>291</sup>

Ad Acquaviva era ubicato anche il Palazzo Commendale che si trovava “*attaccato la muraglia*” e costituito da “*sette membri superiori, dove vi manca un tramezzo, e proprio nella Cucina quale si doveva fare à spese del olim affittatore di detta Comenda detto Lonardo Riccio, quale per complice il suo obbligo ne ha data il pensiero al suddetto Reverendo D. Giuseppe Rhadi, il quale dice che fra il termine di due mesi da hoggi lo farà fabricare, e fare di Gisso, e sette inferiori, cioè sei dentro detto Palazzo, ed uno dove si dice la panetteria, fuori nella suddetta Casa Palazziata vi è un Cortile dove vi sta un forno, tre gradiate pietre, ed uno Giardino Murato, con arbori de fico, e pervole, et di uno delli sei membri inferiori, oggi se ne servono per carceri, e in detto Giardino murato vi è uno gallinaro pure murato [...]*”.<sup>292</sup>

La presenza giovannita era rafforzata dal pieno dominio che il commendatore aveva su questo casale e sui suoi abitanti, che fu alla base dei già citati scontri con i vescovi di Guardia Alfiera.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Giustiniani, l'Ordine di Malta entrò in possesso di questa terra nel 1624, acquistandola, assieme al feudo di Spina, da Francesco di Ugno, per 19000 ducati<sup>293</sup>, anche se aggiunge che nel 1562

<sup>290</sup> Appendice 32.

<sup>291</sup> Appendice 30.

<sup>292</sup> *Ibidem*.

<sup>293</sup> L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli*, Napoli 1797-1816, p. 57.

il commendatore Antonio Pelletta “ripopolò il luogo con dedurvi una colonia di Schiavoni”.<sup>294</sup>

Queste ipotesi furono già messe in discussione dal Gattini, che si meravigliò dell'errore a cui era stato indotto il redattore del *Dizionario* del Regno di Napoli, in quanto aveva confuso questo feudo con un altro del medesimo nome.<sup>295</sup> Lo stesso aggiunge, che è impensabile che i signori di Ugno avessero reso possibile l'immigrazione di una comunità di slavi per mano di un'altra persona.<sup>296</sup> Si tenga conto che, il Gattini argomentava questi dubbi riferendosi alle notizie riportate dal solo inventario di beni che aveva potuto consultare, quello del 1641.

A sostegno delle tesi del Bali materano riportiamo una notizia, contenuta nel Cabreo del 1583, che conferma il possesso del feudo di Acquaviva Collecroce, da parte dei Cavalieri di Malta, in anni precedenti alla presunta alienazione del feudo attuata da Francesco di Ugno:

«Cabreum &c [...] die 9 mensis Octobris 1583. [...] Item la predetta Commenda, ed esso Commendatore tene come diretti Signori, e Padroni la pred. Terra d'Aquaviva con gli sopradetti Vassalli, rendite di Vassalli, Giurisdizioni civili, criminali, e misse tanto in temporale, quanto in Spirituale, decime, servitij de Vassalli, ed altre ragioni, ed ationi ad essi spettanti di essa Sac. Religione Gerosolimitana, membri, e Grancie di detta Ven. Ecclesia di S. Primiano di Larino ut supra &c. [...]».<sup>297</sup>

A questo si aggiunga quanto riportato da uno stralcio dei Capitoli e delle Consuetudini della terra di Acquaviva redatti, nel 1561, dal Commendatore Antonio Pelletta e dai Vassalli della città:

«1561. Primi Capitoli, e Consuetudini trà i Vassalli d'Acquaviva col Commendatore Fra' Antonio Pelletta. In Dei Nomine Amen. Questi sono i Capitoli che si fanno per me Fra' Antonio Pelletta Commendatore di San Primiano della Città della Rima colli Vassalli Schiavoni, quali abitano nel Casale d'Acquaviva Territorio della Commenda detta nelli 5 Novembre 1561. In primis siano obligati al sopradetto Commendatore, ò vero suoi Posterì pagare tre carlini l'Anno. Fiat, ut peritur. 2. Item che abbiano à pagar le Decime del grano, orzo, fave, et ogn'altra sorte di vettovaglia, e legumi che seminassero. Fiat ut peritur. Item che essi supplicanti offeriscano à V.S. per ragione della decima di tutti i Grani, orzi, lini, e Vettovaglie dare d'ogni trenta uno quale Decima s'abbia da spartire per metà fra l'Ecclesia di detta Terra, e V.S., per l'altra metà al Prete del Casa-

<sup>294</sup> *Ibidem*.

<sup>295</sup> M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, pp. 37-38.

<sup>296</sup> *Ibidem*.

<sup>297</sup> Appendice 32.

le, che serve in detta Ecclesia supplicano, che non s'intendo dello Vino che faranno nelle Vigne = Fiat ut peritur. Itam essi supplicanti offeriscono per qualsivoglia volta non renderà la decima de grani, orzi, & altre Vettovaglie pagare per ciaschedun Foco carlini due, quali si abbiano da dividere nel modo precedente nel predetto Capitolo contenuto = Fiat ut peritur. Ex originali Processu melioramentorum Commenda S. Primiani de Larino der quondam Com. Fr. Laurentium de Vecchis de anno 1658 factorum in Archivio Ven. Linguae Italiane conservato extracto est praesens Copia praesentium Capitulorum, caeteris omissis per me Fr. Marcus Antonium Mombelli dictae Ven. Linguae Secretarium. Fr. D. Antonius Manoel de Vilhena. Sequitur legalitas».<sup>298</sup>

I Commendatori di Larino, stando a quello che si legge nel Cabreo del 1712,<sup>299</sup> mantennero questo dominio per quasi tutto il XVII secolo.<sup>300</sup> Il controllo dei

<sup>298</sup> *Ibidem.*

<sup>299</sup> «Item la suddetta Terra d'Acquaviva sita in detta Provincia di Contado di Molise giusta la terra della Palata Tanuma, S. Felice, Feudo della Gaviglia, et Guardia Alfiera, ed altri confini, quale Terra oggi fa fuochi numero ottanta in circa, e riconoscono detti Cittadini la suddetta Commenda di S. Primiano di Larino, e suoi Commendatori pro tempore, per loro diretti Signorie Padroni, a cui prestano ogni obediienza come vassalli. Item li Signori Commendatori pro tempore, siccome esso Signore Commendatore Fra D. Ottavio Emanuele Scarampi esigge da tutti Cittadini di detta Terra suoi Vassalli di qualsivoglia sorte di vettovaglie che seminano nel Territorio di essa Terra, e fuori a Ragione di ogni dieci tomola uno. Esigge ancora del vino che si raccoglie d'ogni dieci uno. Esigge medesimamente da qualsivoglia fuoco di detta Terra Carlini tre l'anno in ogni di quindici d'agosto di qualsivoglia abbo. Esigge ancora da qualsivoglia allievo d'animali minuti, d'ogni dieci, uno, eccetto però le vacche, mentre li Cittadini devono pagare solamente per ogni Vitella, o Vitello grana diece. Esigge ancora ogn'anno dall'Università di detta terra docati Venti in ogni quindici del mese d'Agosto di qualsivoglia anno, per Ragione della Bagliva, e Gratia conceduta da Signori Commendatori ad essa Università, come appare dalli Capitolazioni. Esigge ancora la piazza da Cittadini, e forestieri che comprano, o vendono, a ragione de grana quindici per onza, li ottava de vino per salma che si vendesse da forestiero, un rotolo di carne per ciascheduno d'animale che si vendesse da forestiero. Esigge ancora per qualsivoglia casa, e fuoco di essa Terra diAcquaviva salme sei di legna l'anno per concessione dell'Illustrissimo Signore Commendatore, e suoi affittatori, Agenti, Salme, persone che vi vorrà tenere, e tutta quella quantità di paglia, che necessita per l'animali, e cavalli di esso Signore Commendatore, suoi Agenti, o affittatori. Possiede ancora un forno, quale s'affitta docati... l'anno. Sono obligati ancora essi vassalli di andare colli loro animali alli Scannatoj della Corte di esso Illustrissimo Signore Commendatore, suoi affittatori, agenti pro tempore, per otto miglia gratis, e bisognando andare avanti più dell'otto miglia, deve il detto Signore Commendatore e suoi affittuari, agenti pro tempore pagare alli medesimi il pedatico servata la franchigia della Regia Prammatica. Sono tenuti ancora tutti li suddetti Vessalli, per tre giorni tantum fare le spese a detto Signore Commendatore, quando viene da fuori, e che non habbia assestito alcuni mesi, in detta Terra d'Acquaviva, e cosi ancora al suo Capitano, Agente, o Affittatore. All'incontro detti magnifici del Governo, e Cittadini di detta Terra d'Acquaviva Colle di Croce dicono essere tenuti al Signore Commendatore pro tempore a pagare ogn'anno al Governo, Curato tomola otto di grano, per una messa la settimana all'altare di S. Angelo, ed il palio in ogni di' otto di Maggio di qualsivoglia anno, giorno dell'apparizione di S. Michele Arcangelo. Possiede mediante l'Università di detta Terra il jus di ponere panettiero, riconoscere pesi, e misure, e ponere assisa al comestibile [...]». Appendice 30.


<sup>300</sup> Riportiamo le testimonianze di alcuni cittadini di Acquaviva Collecroce chiamati a confermare il possesso del feudo da parte dei Commendatori di Larino: «In Dei nomine Amen. Anno




possedimenti fu interrotto dai provvedimenti dell'Amministrazione napoleonica, ma riprese nel 1815, quando il re di Napoli Ferdinando IV restituì la Commenda di Larino al Balì Antonio Francesco Cedronio che ne era stato titolare dal 1763.<sup>301</sup>

*&c. 1735 die verò 8 mensis Octobris &c. Indictione &c. Pontificatus autem in Christo Patris, & D. N. Papae Clementis XII &c. anno eius &c. In Commenda Aquaevivae Collis Crucis &c. Personalmente costituiti alla presenza nostra il Reverendo Sacerdote Don Antonio Zara d'età sua d'anni sessanta in circa, acconsentendo primariamente in Noi &c., e Ferdinando Zara d'età sua d'anni cinquanta circiter &c., ambi della Terra di S. Felice in Provincia di Contado di Molise, e della Diocesi di Termoli, li quali spontaneamente ad opportuna interrogazione fattali con giuramento tacto pectore, & scripturis respective fanno fede di verità, come sanno benissimo de causa scientiae, che prima dell'anno mille settecento ed otto nella Terra d'Acquaviva Colle di Croce, Commenda della nobilissima Sagra Religione Gerosolimitana, tutti li Matrimoni, che si celebravano secondo il Rito della Santa Romana Chiesa Cattolica in detta Terra, di Acquaviva si spedivano detti Matrimonj dalla Curia Commendale Ecclesiastica d'essa Terra, senza veruna licenza, dipendenza, ed intelligenza della Curia Vescovile, e del Vescovo di Guardialfiera, perche l'Illustrissimi Signori Commendatori pro tempore di detta Terra sono stati sempre con pacifico Possesso Padroni, ed Ordinarj tanto nello Spirituale, quanto nel Temporale in essa Terra d'Acquaviva: Tutto cio li costa benissimo per averne veduto contraere Matrimonio tra le Cittadine di detta Terra Commendale d'Acquaviva, e signanter tra esso Ferdinando Zara con Catarina Silvestri, il primo di S. Felice, e la seconda della Commenda d'Acquaviva, quale Matrimonio tra i detti Coniugi Ferdinando, e Catarina, come tutti gl'altri &c. fu spedito dalla Curia Commendale Ecclesiastica di detta Terra d'Acquaviva senza veruna licenza, come si è detto, ed intelligenza della Curia Vescovile, e del di essa Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo di Guardialfiera &c. De quibus omnibus sic testatis &c. dicti R.D. Antonius Zara, & Ferdinandus Zara &c. requisiverunt nos, quod publicum conficere deberemus actum &c. praesentibus &c. Ab actis &c. Crescentij de Ricciuto Not. &c. Loco Signi. Idem testantur alii diversi Cives, et habitatores vicinorum Oppidorum etc.».* Appendice 32.

<sup>301</sup> «N. 129. Napoli 19 settembre 1815. Ferdinando IV per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie ecc. Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. Concediamo ai seguenti Balì e Commendatori del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano detto di Malta la piena amministrazione dei beni e rendite tuttora esistenti presso l'amministrazione de' demanj delle rispettive commende loro appartenenti, giusta gli stati annessi all'originale del decreto: e vogliamo che essi ne percepiscano i frutti naturali e civili, così maturati e non esatti, come da maturare, rimanendo a loro carico anche tutti i pesi maturati e pagati; intendendosi detta amministrazione e piena percezione dei frutti, al modo stesso come essi i detti beni amministravano e ne percepivano i frutti, quando come individui dell'Ordine per rispettivo grado ne erano in possesso, cioè: [...] Al Signor Balì Cedronio le Commende di Marcianise e di S. Primiano nel comune di Larino, calcolata la prima per annui ducati duemilaventisei, e l'altra per annui ducati milletrecentonovantatre e grana 13 [...]. Art. 2. Nella percezione dei frutti dei suddetti beni a favore dei cennati individui s'intendono compresi come si è detto di sopra, quei frutti maturati e non esatti, ogni qual volta gli esiti sieno coperti dagli introiti effettuati dal demanio. Art. 3. Il Segretario di Stato Nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Firmato: Ferdinando. Da parte del Re, il Ministro Segretario di Stato. Firmato: Tommaso di Somma». M. GATTINI, *I Priorati... cit.*, p. 36 e Allegato II.



National Library of Malta. Archivio dell'Ordine di Malta. *Cabreo della Commenda di san Primiano di Larino 6018 (1712). Possedimenti a Larino.*



National Library of Malta. Archivio dell'Ordine di Malta. *Cabreo della Commenda di san Primiano di Larino 6018 (1712). Possedimenti ad Acquaviva Colledicr.*

## La commenda di giuspatronato di San Giorgio di Chio di Venosa

In un faldone manoscritto conservato nell'Archivio dell'Ordine di Malta presso la National Library di Valletta sono state ritrovate una serie di carte manoscritte relative alla commenda giovannita di san Giorgio di Chio, istituita a Venosa a partire dal 1607.<sup>302</sup>

Questa commenda, fino ad oggi rimasta inedita, se da un lato è configurabile come un tipico esempio di commenda di jus patronato, dall'altro, rappresenta lo sforzo di un singolo cavaliere di assicurare ad un suo congiunto la possibilità di elevarsi a dignitario dell'Ordine.

In effetti, le vicende legate alla fondazione di questa commenda sono strettamente legate alle vicissitudini personali e familiari di fra Orazio Giustiniano (o Giustiniani),<sup>303</sup> cavaliere genovese, oriundo dell'isola di Chio che, dopo la conquista musulmana dell'isola,<sup>304</sup> riparò a Venosa insieme ai due suoi fratelli, Baldassarre, che divenne vescovo della città oraziana, e Marco Aurelio, verso cui furono indirizzati tutti gli sforzi di Orazio nell'edificazione della Commenda stessa.

I componenti della famiglia Giustiniani residenti a Venosa sono ricordati tanto dal Crudo<sup>305</sup> quanto dal Cenna.<sup>306</sup> Riferendoci proprio a questi due illustri studiosi venosini siamo in grado di fornire una presentazione dei personaggi coinvolti in questa vicenda.

Ecco come Giuseppe Crudo ricorda i fratelli Giustiniani nel suo lavoro sull'abbazia della SS.ma Trinità di Venosa:

<sup>302</sup> NLM, AOM 6045. *Scritture del Priorato di Barletta*, ff. 70r-86v.

<sup>303</sup> Fra Orazio era figlio di Pietro Giustiniani e Maria Giustiniani, sorella del cardinale Vincenzo. «Vincenzo Giustiniani patrizio genovese, nato nell'isola di Scio, della quale questa famiglia era signora, vestì contro la volontà dei genitori l'abito di s. Domenico, ed ottenute pei suoi meriti le cariche più cospicue dell'ordine, mentre Paolo IV lo avea eletto presidente del capitolo, nell'età di trent'otto anni fu proclamato generale del suo ordine a' 29 maggio 1558. [...] a' 17 maggio 1570 s. Pio V lo creò cardinale dell'ordine de' preti, e poscia gli conferì la chiesa di s. Nicolò tra le Immagini.[...] Dopo essere intervenuto al conclave per l'elezione di Gregorio XIII, in cui poco gli mancò di essere esaltato al pontificato, morì in Roma di anni sessantatre nel 1582». G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia 1845, pp. 218-219.

<sup>304</sup> Su questo argomento si veda: PH. P. ARGENTI, *Chios Vincta. The Turkish Occupation of Chios, 1566-1912*, Cambridge 1941; ID., *The occupation of Chios by the Genovese and their administration of the island, 1346-1566*, Cambridge 1958; G. PISTARINO, *Tra Rodi dei Cavalieri e Chio dei Maonesi nel tre-Quattrocento*, in "Studi Melitense" n. V (1997), pp. 45-59.

<sup>305</sup> CRUDO, *La SS. Trinità... cit.*

<sup>306</sup> G. CENNA, *Cronaca venosina*, Venosa 1982.



«Né sarà superalo e discaro far notare che fra i molti e vari Cavalieri dell'Ordine Gerosolimitano, che fecero per lungo tempo dimora in Venosa, vi fu ancora il Cavaliere e poscia Commendatore Fra Orazio Giustiniano, che era fratello del Vescovo di Venosa Baldassarre Giustiniano Genovese, oriundo dell'isola di Chio. Questo Fra Orazio Giustiniano lo troviamo ricordato sul tumulo del fratello Vescovo nel 1584: lo troviamo più volte nominato nella Cronaca manoscritta del Cenna, ed in una circostanza al tempo dell'Episcopato del Vescovo Sigismondo Donati fra il 1598 e il 1605, quando questo illustre Cavaliere di Malta, per la ricuperata salute dopo una malattia, spese a persuasione del detto Vescovo ducati cinquecento per porre in oro una custodia nella Cattedrale di Venosa; e finalmente lo ritroviamo ricordato come possessore di diversi fondi vigneti in Venosa presso l'acquedotto della città, e come quegli che edificò il casino rurale detto la Torre di Monsignore. Ma di lui non sappiamo se si avesse alcuna Comenda nel Baliaggio di Venosa, e se ne dipendesse.»<sup>307</sup>

Alle notizie di Crudo vanno aggiunte quelle, ben più diffuse, di Giacomo Cenna che menziona i fratelli Giustiniani in diversi passaggi della sua Cronaca.

Cenna presenta Orazio e Marco Aurelio nella parte relativa agli armigeri visuti a Venosa:

«Fra Horatio Giustiniano e Marco Aurelio suo fratello tutti duoi capitarono nella città di Venosa nell'anno 1572 con l'Ill.mo e R.mo Baldassarre Giustiniano, fratello di essi e vescovo di detta città. Furno armigeri di tutta perfettione, e dopo l'uno e l'altro fatti Cavalieri di Malta, per mare e per terra mostorno le loro grandezze e nobiltà, per esser nati di stirpe reale, discendenti dall'Imperatore Giustiniano. Costoro nacquero nell'isola di Scio. Dalle parti di Genua venne in nostra città anco Panthaleo Giustiniano, armigero et parente stretto di li suddetti. Hebbero costoro fra Vincenzo Giustiniano Cardinale per loro zio, il signor Giulio Giustiniano vescovo di Corsica loro fratello, et altri nobilissimi conti e marchesi et infiniti prelati; tra l'altro, Vincenzo Giustiniano vescovo di Gravina.»<sup>308</sup>

Nella parte riguardante i vescovi, invece, ricaviamo notizie relative a Baldassarre:

«Donno Baldassarre Giustiniano genuese (oriundo) dell'isola di Chio, fu fatto Vescovo di Venosa nell'anno 1572 da Papa Pio V. Costui nell'istesso anno, dentro la cattedrale di Venosa, solennizzò il dì 12 di giugno il matrimonio tra l'Ill.mo Duca di Gravina et la figlia dell'Ill.mo Don Loyso Gesualdo Principe di Venosa. Visse anni dodici nel vescovato. Dopo nell'anno 1584 a dì 13 di marzo passò da questa a miglior vita. Fu sepolto nella cattedrale di Venosa; e nel suo sepolcro vi sono le sue armi scolpite.»<sup>309</sup>

<sup>307</sup> CRUDO, *La SS. Trinità... cit.*, p. 381.

<sup>308</sup> CENNA *Cronaca venosina... cit.*, pp. 366-367.

<sup>309</sup> *Ivi*, pp. 361-362. Per quanto riguarda lo stemma araldico del vescovo Baldassarre Giu-

Marco Aurelio Giustiniano è menzionato dal Cenna in altre due circostanze: la prima nel mese di ottobre del 1584, quando figura tra i dodici gentiluomini che portarono il baldacchino del SS. Sacramento in occasione dell'entrata in città di Fabrizio Gesualdo;<sup>310</sup> la seconda nel 1592, ricordato come componente dell'*Accademia delli Piacevoli Venusini*, con lo pseudonimo di *Accademico Amorofo*.<sup>311</sup> Tutte queste notizie testimoniano l'integrazione dei fratelli Giustiniani all'interno della comunità venosina, evidentemente facilitata dal ruolo di Baldassarre come vescovo della città, e di Orazio, in qualità di Cavaliere di Malta residente in un centro che è stato per diversi secoli uno degli insediamenti Giustiniani più importanti del Mezzogiorno d'Italia.

Le motivazioni che possiamo ipotizzare furono alla base della scelta di fra Orazio di costituire la commenda di San Giorgio di Chio sono diverse: da una parte, la morte del fratello vescovo nel 1584 e la successiva malattia furono, dall'altra, la richiesta del fratello Marco Aurelio di vestire l'abito melitense e la necessità di ricordare i genitori attraverso la costruzione di una chiesa che ne perpetuasse la memoria.

Il 24 luglio 1607 i fratelli Giustiniani sono ricevuti dal Gran Maestro Aloff de Wignacourt, a seguito della supplica inoltrata all'Ordine per chiedere l'abito di cavaliere di devozione per Marco Aurelio.<sup>312</sup>

Tale richiesta fatta dai Giustiniani "*pia et devotamente a Nostro Signore Dio et alla glorissima Vergine Maria et alli beati San giovanni Battista et Santo Giorgio loro Avocati et protettori per le anime loro et de loro progenitori già Signori Monesi della Isola di Xio*" era funzionale alla possibilità di istituire una nuova commenda, sotto il titolo di san Giorgio di Chio, i cui frutti e la cui dignità sarebbero rimasti ai due fratelli vita natural durante. Alla morte di entrambi i fratelli, la commenda con tutti i beni e le rendite potevano entrare a far parte dei possedimenti della Lingua d'Italia e, nello specifico, inglobati nei benefici della SS.ma Trinità di Venosa.<sup>313</sup> La richiesta fu accettata dal Consiglio della Lingua d'Italia il 9 agosto dello stesso anno.<sup>314</sup>

stiniano, lo stesso Cenna ci informa che in seguito ai restauri effettuati in quegli anni "*questi sepolcri furono senza alcun riguardo distrutti*". In un sopralluogo effettuato tanto nella cattedrale di Venosa non siamo riusciti a trovare traccia della lapide sepolcrale di Baldassarre. Lo stemma della famiglia Giustiniani è costituita da un'aquila nera su sfondo bianco sormontante una roca merlettata e triturrata su sfondo rosso.

<sup>310</sup> *Ivi*, p. 179.

<sup>311</sup> *Ivi*, p. 372.

<sup>312</sup> Appendice 25.

<sup>313</sup> *Ibidem*.

<sup>314</sup> Appendice 27.

Oltre all'accoglienza di Marco Aurelio tra i cavalieri melitense di devozione e, quindi, senza prendere i voti di castità, obbedienza e povertà, le altre richieste presentate dai fratelli Giustiniani riguardavano l'intitolazione della commenda a san Giorgio, l'ubicazione a Venosa "città della provincia di Basilicata nel Regno di Napoli" e la rinuncia da parte del Commun Tesoro dell'Ordine di esigere la responsione in base alle rendite, ma solo una quota annua fissa di dieci ducati.<sup>315</sup>

Da parte loro, Orazio e Marco Aurelio facevano confluire nella nuova commenda quasi tutto il loro patrimonio venosino. Per rendere la commenda conforme allo schema classico avrebbero fatto costruire la chiesa di san Giorgio, che sarebbe stata il "capo" della nuova commenda, e una "buona casa che sarà comoda da habitatione per la residenza del Commendatore".

Stando a quanto riportato dal Cenna, i lavori della chiesa di san Giorgio e della casa rurale, detta la Torre di Monsignore, iniziarono il 10 settembre 1613.<sup>316</sup>

La chiesa, costruita "fora la porta della detta Città di Venosa lontana dalli cappuccini passi cento in circa",<sup>317</sup> vicino all'acquedotto "d'aqua surgente simile a quello della città di Valletta",<sup>318</sup> è l'odierna chiesa di san Michele ubicata lungo la via Appia, nelle vicinanze dell'Ospedale di Venosa e del convento della Madonna della Grazia. Ad essa è attaccata la Torre di Monsignore che negli anni servì come residenza estiva dei vescovi di Venosa.

Il passaggio del titolo a san Michele Arcangelo si ebbe sicuramente dopo il passaggio della chiesa alla Lingua d'Italia dell'Ordine giovannita. Non siamo in grado di fornire le motivazioni che portarono a questo cambio di intitolazione della chiesa di san Giorgio di Chio in san Michele Arcangelo, ma ad esse vanno senza dubbio collegati un avvenimento di cronaca venosina e una considerazione di carattere generale: da una parte, la notizia riportata ancora dal Cenna secondo cui "dentro una grotte nel bascio delli pilieri, nel loco dove abitavano le capre et caprai, vi era un altare dedicato a Santo Michele Arcangelo. Lo diroccò il R.mo Andrea Perbenedetto, e nella pietra di quello fe' scolpire le sue armi, e le pose nel campanile della cattedrale di detta città";<sup>319</sup> dall'altra, la similarità iconografica dei

<sup>315</sup> Appendice 25..

<sup>316</sup> "Nella torre eretta da Fra Horatio Giustiniano vicino li cappuccini, contigua a detta torre nella strata publica vi è anco la chiesa di San Giorgio. Detto Fra Horatio Cavaliere Gerosolimitano, conforme al rito Romano fe' ponere la prima pietra in detta chiesa il dì 10 settembre 1613". CENNA, *Cronaca venosina... cit.*, p. 211.

<sup>317</sup> Appendice 28.

<sup>318</sup> *Ibidem*.

<sup>319</sup> Monsignor Andrea Perbenedetto fu vescovo di Venosa dal 1611 al 1634. CENNA, *Cronaca venosina... cit.*, pp. 212 e 265-267.

due Santi “soldati di Cristo” che brandiscono una spada o una lancia per colpire mortalmente un satanasso o un drago.<sup>320</sup>

“Lasciano similmente li fundatori alla Commenda et offeriscono di farne la cessione in buona et debita forma una massaria che possedono nel territorio della città di Venosa chiamata volgarmente la Massaria d’Antonaccio”<sup>321</sup> “di capacità di carra otto et mezzo in nove di territorio con una bellissima fontana surgente et grotte et casalino comprata dalli figli di Cola Pestraturi di Maschito”.<sup>322</sup>

Tra gli altri beni che confluirono nel patrimonio della commenda di san Giorgio vi erano diversi terreni, di cui uno che “*incomincia dalla fontana et va il Vallo- ne ad altro verso Maschiti et dall’altra banda vi è la difesa di Santo Martino*” e un altro che “*confina con le terre del Baliaggio di Venosa*”.<sup>323</sup> Ai terreni vanno aggiunti anche due mulini, di cui il più grande si trovava “*nella fiumara di Venosa, che si dimana il Molino della Torre*”, due case, un’osteria e alcune fosse granaie ubicate in città, alcuni censi e diversi animali, tra giumente, stalloni e buoi.<sup>324</sup>

Il 23 agosto 1619 fra Orazio aveva concluso tutti i lavori della commenda e ne riconfermò la donazione alla Lingua d’Italia. Un anno dopo, esattamente il 26 settembre del 1620, il Consiglio della Lingua d’Italia chiese un controllo della validità della documentazione relativa al passaggio della commenda di san Giorgio di Chio all’Ordine, dopo la morte dei fratelli Giustiniani, che fu eseguito dai cavalieri fra Filippo di Gaeta e fra Antonio Soldani.<sup>325</sup>

Questo documento ci informa, tra l’altro, anche che fra Orazio aveva “fatto tre caravane et che ha sei anni et più di residenza et anco che non appare debitore del tesoro” e che era stato abilitato dal Gran Maestro Wignacourt “di otte- ner commende et ogni altra cosa al suo turno, il quale che si incominciò dall’ultimo giorno di Luglio 1620”,<sup>326</sup> ma non sappiamo se mai divenne dignitario di una commenda diversa da quella che aveva creato.

Fra Orazio Giustiniani morì l’11 agosto 1623<sup>327</sup> e il fratello lo seguì in quest’ultimo viaggio alcuni anni dopo. Con un atto del 14 marzo 1633, il Ca-

<sup>320</sup> Su questo argomento si veda: *L’angelo, la montagna, il pellegrino: Monte Sant’Angelo e il santuario di San Michele del Gargano dalle origini ai nostri giorni : guida alla mostra documentaria*, a cura di Pina Belli D’Elia, Rita Mavelli, Anna Maria Tripputi, Foggia 1999; *San Michele arcangelo nell’arte europea: iconografia della giustizia e pietà popolare*, Catalogo della Mostra, Caltanissetta 2003; S. GIORDANO, *San Giorgio e il drago : riflessioni lungo un percorso d’arte*, Roma 2005.

<sup>321</sup> Appendice 26.

<sup>322</sup> Appendice 28.

<sup>323</sup> *Ibidem*.

<sup>324</sup> *Ibidem*.

<sup>325</sup> Appendice 26.

<sup>326</sup> *Ibidem*.

<sup>327</sup> NLM, AOM 6045, ff. 79r-82r.



pitolo generale dell'Ordine faceva il resoconto della vicenda riguardante la costituzione e il passaggio della commenda di san Giorgio all'Ordine di Malta,<sup>328</sup> confermando la disponibilità della stessa Lingua d'Italia ad inglobare i beni della commenda, estinguendo in tal modo tanto il titolo quanto la memoria.

<sup>328</sup> Appendice 27.



Venosa. Chiesa di San Giorgio di Chio, oggi detta di San Michele, e Torre di Monsignore. Facciata principale.



Venosa. Torre di Monsignore. Facciata posteriore.



## APPENDICE DOCUMENTARIA





Benevento, 15 febbraio 1113

Bolla di Pasquale II, con cui il pontefice prende sotto la sua protezione l'Ospedale del beato Gerardo. Conferma, altresì, i possedimenti in Oriente e passa sotto l'autorità di Gerardo gli xenodochia di S. Gilles, Asti, Pisa, Bari, Otranto, Taranto, Messina.

Fonte: J. DELAVILLE LE ROULX, *Cartulaire general de l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1301-1310)*, Paris 1904, I, n. 30, pp. 29-30.

Il documento è riportato anche in : G. BOSIO, *Dell'Istoria della Sacra Religione e Illma. Militia di San Giovanni Gierolosimitano*, I, 47; S. PAULI, *Codice diplomatico del sacro militare Ordine Gerosolimitano oggi di Malta*, I, 268; J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Graz 1960 (rist. anast.) vol. XXI, coll. 81 sgg; mentre è presente solo il regesto in: P. JAFFÉ, *Regesta Pontificorum Romanorum*, Lipsia 1888 (rist. Graz 1956), I, p. 749, n. 6341.

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabili filio Geraudo, institutori ac preposito Hierosolymitani Xenodochii, ejusque legitimis successoribus in perpetuum. Pie postulatio voluntatis effectum debet prosequente compleri. Postulavit siquidem dilectio tua Xenodochium, quod in civitate Hierusalem juxta beati Joannis Baptiste ecclesiam instituisti, apostolice sedis auctoritate muniri, et beati Petri apostoli patrocinio confoveri. Nos itaque, piis hospitalitatis tue studiis dilectati, petitionem tuam paterna benignitate suscipimus, et illam Dei domum, illum Xenodochium, et sub apostolice sedis tutela, et beati Petri protectione persistere decreti presentis auctoritate sancimus. Omnia ergo que, ad sustentandas peregrinorum et pauperum necessitates, vel in Hierosolymitane ecclesie vel aliorum ecclesiarum parrochiis et civitatum territoriis, per tue sollicitudinis instantiam, eidem Xenodochio acquisita, vel aliis justis modis acquiri contigerit, queque a venerabilibus fratribus Hierosolymitani ecclesie episcopi concessa sunt, tam tibi quam successoribus tuis et fratribus peregrinorum illic curam gerentibus, quiescentia semper et integra conservari precipimus. Sane fructuum vestrorum decimas, quos ubilibet vestris sumptibus laboribusque colligitis, preter episcoporum vel episcopalium ministrorum contradictionem Xenodochio vestro habendas possidendasque sancimus. Donationem etiam, quas religiosi principes de tributis seu vectigalibus suis eidem Xenodochio deliberaverunt, ratas haberi decernimus. Obeunte te, nunc ejus loci provisore atque preposito, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres ibidem professi secundum Deum providerint eligendum. Pretera honores omnes sive possessiones, quas idem Xenodochium intra seu citra mare, in Asia videlicet vel in Europa, aut in presenti habet, aut in futurum largiente Domino poterit adipisci, tam tibi quam successoribus tuis hospitalitatis pio studio imminentibus et per vos eidem Xenodochio in perpetuum confirmamus. Ad hec adjicientes decernimus ut nulli omnino hominum liceat idem Xenodochium temere perturbare, aut ejus possessione auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare. Sed omnia

integra conserventur eorum, pro quorum sustentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Sane Xenodochia sive Ptochia in occidentis partibus penes burgum S. Egidii, Astense, Pisam, Barum, Ydrontum, Tarentum, Messanam, Hierosolymitani nominis titulo celebrata, in tua et successorum tuorum subjectione ac dispositione, sicut hodie sunt, in perpetuum manere statuimus. Si qua igitur in futurum ecclesiastica quelibet secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere [venire] tentaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfacione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate cereat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et domini redemptoris nostri Jusu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte nostri Jesu Christi, quatenus et hi fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen, amen. [...] Dat. Beneventi, per manum Johannis, sancte romane ecclesie cardinalis ac bibliothecarii, xv kalendas martii, indictione vi, incarnationis dominice anno mcxiii, pontificatus autem domini Paschalis pape ii anno xiv. Benevalete.



Lucera, 29 giugno 1269, XII indizione

Carlo I esenta dal pagamento di alcune tasse tutti gli uomini e le donne che, rinunciando ai loro beni, avessero indossato l'abito ospedaliero.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. LV (bis), f. 87r.*

Karolus . Universis Justiciarijs Secretis Baiulis Magistris Juratis Judicibus et ceteris officialibus per Regni Sicilie ex parte Religiosorum Virorum Prioris et fratrum hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani in Urbe fuit expositum coram nobis quod cum ipsa habeant fratres et sorores eorum per loca Prioratus eiusdem in Regno Sicilie ipsorum abitum deferentes qui renuntiatis seculo omnibus bonis suis et Deo et dicto hospitali illa in animarum suarum remedium duxerint dedicanda prout in instrumentis publicis exinde confectis plenius dicitur continere seculares persone Regni nostri Deum nec habentes preculis nec respicientes quia nihil possident nisi quantum pro eorum victui necessarijs est permissum ipsos confratres et sorores in subventionibus aliisque exactionibus secularibus a gravant multipliciter et molestant. Quare quatenus si confratres et sorores huiusmodi fuerint ordinis memoratis et habitum ipsius ordinis deferunt contribuere cum secularibus personis in abiquibus exactionibus eos minime permittatibus. Datum Castris obsidione Lucerie XXIX Junij XII Indictionis.

Lucera, 10 agosto 1269, XII indizione.

Carlo I d'Angiò concede al priore di Barletta Pietro d'Avignone, il possesso di una chiesa in Terra di Troia.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. LV, ff. 86r-86v.

Karolus. Universis officialibus Curie per Capitanatam et specialiter in Troia. Pro parte Venerabilis Viri fratris Petri de Avinione prioris sacri domus hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani in Barulo fuit nobis umiliter supplicatur ut cum hospitale habeat quandam ecclesiam et quandam domum apud Troiam in qua habet granum ordeum et uisumodi victualia personis ibi morantibus oportuna et boves et alia animalia necessaria ad campum et alia servicia dicte domus ac nonnulli officialij Curie et de ospitio nostro pariter vinum ordeum granum et alia victualia de domo ipsa indebite auferant et apportent violenter boves etiam et alia animalia exinde pro eorum libitu afferentes provideri est super hoc de benignitate Regia mandaremus ideoque fidelitati tue firmiter et districte precipiendo mandamus quatenus ad huiusmodi molestia vos ulterius penitus obstinentes panem vinum granum ordeum et alia victualia de domo predicta nullat unus auferatis nullam molestia nullamque gravamen supercurtibus bubus et alijs animalibus quibuscumque dicte domus permittentes eidem inferri abalico vel vos etiam inferatis nisi talis forte servitorum nostrorum necessitas superesset que aliter et per alium expedire non posset in qua ipsum etiam hospitale vel ille qui pre est in domo predicta pro parte ipsius hospitalis de curtibus bubus et huiusmodi alijs voluntate subveniret. Datum in Castris in obsidione Lucerie X Augusti XII Inditionis.

Melfi, 14 settembre 1269, XIII indizione.

Carlo I d'Angiò, supplicato dal priore di Barletta Pietro d'Avignone, ordina che si restituiscano i beni sequestrati ad un certo Andrea di Parma, accusato di fellonia assieme ad altre persone del Giustizierato di Basilicata.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. LXV, ff. 92v-93r.

Edizione: *Cartulaire*, III, n. 3402, datato al 1270, da altra copia. Il documento porta la data 1270 probabilmente perché il Delaville non aveva tenuto conto dell'indizione bizantina che fa incominciare l'anno il 1° settembre e pertanto nei documenti rogati dal 1° settembre in poi si riporta un'unità in più nell'indizione. Viene preferita l'edizione del Delaville perché risulta più precisa rispetto a quella del manoscritto napoletano mancante in alcune parole.

Item scriptum est. Pro parte Religiosi Viri Fratris Petri de Avinione prioris hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani in Barolo fuit nobis expositum. Ut cum quedam bona burgensatica stabilia hospitalis predicti sita tam in justitiariatu Basilicate quam in Melfia et in pertinentijs eius locata fuerint actenus ab eodem hospitali Andree de Parma de Melfia et quibusdam alijs de justitiariatu predicto proditoribus nostris qui ea tenuerunt ad census ab hospitalis predicto que bona ob proditionem ipsorum cum alijs bonis eorum sunt ad opus nostre Curie confiscata restitui eidem hospitali predicto de regia dignaremur. Ideoque fidelitati tue precipeindo mandamus quatenus bona ipsa stabilia burgensatica tantum que fuisse dicti hospitalis et que ab ipso hospitali predicto proditores tenuisse ad census vel ad certi locationem temporis tibi constiterit ipsi hospitali vel priori predicto vel eius procuratori seu nuncio restituere et resignare procures predicans eidem quod dicta bona infra duos menses a die resignationis huiusmodi numerandos in antea aliquibus fidelibus nostris licet prout sibi melius videbitur expedire alioquin ipsa faciemus post lapsum huius termini ad opus nostre curie revocare nec ea sibi restitueremus ullatenus nisi tamen justitia mediante nichil hominus de resignatione bonorum ipsorum facias tria puplica consimilia instrumenta quorum unum penes te remaneat aliud penes hospitale predictum et tertium ad curiam nostram mittas. Datum Melfie XIV Septembris XIII Inditionis.

Ugento, 18 febbraio 1274, II indizione

Carlo I ordina il dissequestro dei beni di Milone di Galata, dopo la disputa che lo stesso aveva avuto con il Principe Carlo. Lo stesso ordine è comunicato anche ai priori giovanniti di Barletta e Capua.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. LXXIII, ff. 99r-99v.*

Scriptum est eiusdem Justitiario Terre Bari cum inter magnificum Principem Karolum filium nostrum imperatorem romanie ex parte una et milonem de Galathas militem ex parte altera quodam nuper compositio facta fuit Volumus et mandamus quatenus omnia bona eiusdem milonis quecumque sint etque de culminis nostri mandato arrestata detines aut arrestare fecisti statim tenore presentium eidem miloni vel suo pro eo nuntio presentes tibi literas, apud quascumque sint integraliter assignes vel facias assignari. Datum Ogenti XIX Februarij II Inditionis. Similiter facte sunt Religioso Viro priori hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitani in Barolo. Datum ut supra. Similiter facte sunt philippo de santa cruce Baroli et Monopoli prothontino pro eodem milone, Datum ut supra. Similiter facte sunt priori hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitani in Capua. Datum ut supra pro eodem.

Napoli, 14 maggio 1297, XI indizione

Carlo II ordina al Giustiziere di Capitanata di non molestare il Maestro templare di Barletta per il servizio militare nei tre feudi di Bersentino, Alberona e Lama.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. VI, ff. 5v-6v.*

Scriptam est Justitiario Capitinate. Pro parte Religiosorum virorum Magistri et fratrum domus militie templi in Barolo devotorum nostrorum fuit expositum coram nobis quod licet ipsi per catholicorum Regum Sicilie qui fuerunt pro tempore legitima et efficacia privilegia que asserunt se habere pro bonis feudalibus que teneant in provincia vobis decreta sint exempti a prestatione feudalis servicij et in quasi possessione non prestandi dictum servicium extiterint et existant. Vos tamen autoritate generalis mandati nostri vobis directi de submovendis omnibus et singulis feudatarijs Provincie memorate de prestando se in certo termino neapoli coram nobis cum toto servicio quod pro bonis que tenent a Curia ipsi Regie curie prestare tenentur et de destituendis illis ex eis qui vobis infra certum terminum in eodem mandato contentum de prestatione sua nostra non deferrent licteras responsales predictum Magistrum seu procuratorem domus eiusdem pro bonis feudalibus que in eadem provincia tenent iuxta dicti mandati tenorem summoventi fecistis. Verum quia asserunt vergere in preiudicium libertatis predicte nostre super hoc provisionis remedium implorarunt. Nos autem volentes iura earum non diminui vel earum libertatibus derogari. Magistro Justitiario et Judicibus Magne Regie Curie per alias licteras nostras committimus et mandamus ut vocatis procuratoribus et patronis fisci qui iura Curie tueantur auditis visis et inspectis proposicionibus et iuribus utriusque partis et omnibus et singulis hinc inde propositis deum habente pre oculis dictum negotium iusticia mediante decidant et quia per quemdam processum dudum circa id de paterno mandato factum per dominum Roystaynum de Agato Justitiario Capitinate ut in quodam scripto inde confecto apparere videtur et in nostra Curia presentatum aliqualis pro exponentibus ipsis colligi potest presumptio quantum ad casalia Bersentini Alberone et Lama volumus et vobis presentium tenore mandamus ut recepta ydonea obligacione pro parte Curie a parte domus predicte de parando Regie Curie servicio debito pro Casalibus ipsos si in dicta magna Regia Curia super possessione prefate immunitatis forte succumbat magistrum ipsum et procuratorem domus prefate occasione non representacionis eorum cum servicio pro ipsis Casalibus debita vel de presentacione prefata non habite responsales nullatenus molestetis Revocantes in irritum si occasione predicta contra eos vel bona ipsorum forsitan in aliquo processistis nullo per hoc dicte Regie Curie preiudicio generando. Datum Neapoli per Nicolaum fricziam die XIII Maij XI Indictionis.

Napoli, 29 luglio 1297, XI indizione

Carlo II ordina che i Cavalieri gerosolimitani continuino a mantenere il possesso del diritto di pascolo nel tenimento del Casale di Tora, vicino Alberona.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. III, ff. 2r-4r.

Scriptum est domino Baldoyno Tristayni Capitaneo Lucerie Sarracenum devoto suo et pro parte Venerabilis Viri Magistri ac fratrum Sacre domus Militie Templi in Barolo devotorum nostrorum fuit graviter expositum coram nobis quod licet ipsi teneant et possideant Casale Alberone situm in Justitiariatu Capitaneate cum hominibus iuribus et pertinentijs suis eidem domui pertinens iure dominij vel quasi et tam ipsi quam homines Casalis eiusdem iamdiu fuerint et nunc existant in possessione seu quasi sumendi pascua pro eorum animalibus que possident in Casali prefato libere et sine affidatura aliqua in tenimento Casalis Tore sito in eodem Justitiariatu prope Tenimentum Casalis Alberone predicti. Tamen dominus Agigius de dicta terra Lucerie Magistrum et fratres predictos prefatosque homines Casalis alberone iamdicti super quasi possessione predicta turbat indebite et multipliciter inquietat non permittendo eos predictorum pascuorum consueta quasi possessione gaudere. Cum ergo super hijs provisionis nostre remedium fuerit suppliciter imploratum devocioni vestre precipiendo mandamus quatenus predicto domino Agigio sub certa formidabili pena ab eo si secus fecerit per vos inremissibiliter exigenda fisci que comoditis applicanda ex parte nostra ut prefatos Magistrum et fratres dictosque homines predicti Casalis Alberone super dicta possessione pascuorum ipsorum turbare vel molestare indebite aliquatenus non presumat. Datum Neapoli per Nicolaum fricciam. Die XIX Julij XI. Indictionis.

Napoli, 15 luglio 1299, XII indizione

Carlo II su richiesta del priore di Venosa, ordina al castellano di Palazzo San Gervasio di restituire un mulino usurpato al monastero della SS.ma Trinità, nel tenimento di Acquavella.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. XXXII, ff. 52r-53r.

Anche in: *Cartulaire*, III, n. 4472.

Scriptum est Castellano Sancti Gervasij vel eius locum tenenti fideli suo. Pro parte Venerabilis et Religiosi viri Generalis Magistri Hospitalis Sancti Johannis Jherosolimitani dilecti Consiliarij nostri fuit sub querula nobis expositione monstratum quod licet ipse et qui fuerint olim pro tempore abbas Ecclesie Sancte Trinitatis de Venusio tenerint et possederint per se vel alios pacifice et quiete quoddam molendinum situm in tenimento aquevelle rationabiliter pertinens ad Ecclesiam memoratam que cum omnibus bonis iuribus et pertinentijs suis auctoritate apostolica incorporata est hospitali prefato tu tamen Castellane quia dictus magister dictum molendinum ad annum censum tibi locare negavit anime tue periculum non formidans nec veritus facere contra nostre Reverentiam maiestatis molendinum ipsum ad manus tuas per violentiam propria auctoritate cepisti et illud sic captum in dampnum et injuriam hospitalis eiusdem detinet occupatum asserens pluralitate suggesta quod de sic capiendo molendino predicto a nobis habuerat oretenus in mandatis. Cum ergo pro parte smemorati magisteri oportuum circa id nostre provisionis remedium extiterit suppliciter imploratum. Nos qui ad augmentum et non diminutionem Ecclesiasticorum iurium dum comode possumus totis affectibus et animo libenti vocamus esprese volumus et fidelitati tue sub obstentu gratie nostre districte precipiendo mandamus quotinus si ita res se habeat tu statim mora qualibet et occasione sublata prenomiatum molendinum quod contra omnie maiestatis nostre propositum detines taliter occupatum hospitali predicto vel preceptori venussino pro parte dicti magistri et hospitalis eiusdem restituere aliquatenus non admittas mandato quocumque in contrario sive per licteras sive oretenus tibi facto nullatenus obsistente cum tale mandatum nec fecimus nec facere Deo nostrum prosequente propositum ullo umquam tempore disponamus et ecce Justiciario Regionis damus per alias nostras litteras in mandatis quod situ contra continentiam et defectum huiusmodi nostri recusaveris aut neglexeris facere restitutionem eandem ipse te ad restitutionem ipsam molendini prefati faciendam hospitali predicto vel dicto preceptori pro eo omni qua expedire viderit... debita districtione compellat. Datum Neapoli per bartholomeum de Capua militem die XV Julij XII Indictionis.

s.l., 1301, XIV indizione

Carlo II ordina al giustiziere di Terra di Lavoro di garantire che il Priore di Barletta rientrasse in possesso del monastero molisano di S. Angelo in Palazzo.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. XXVII, ff. 47v-48v.

Scriptum est eidem Justitiario Terre laboris. Pro parte Religiosorum Virorum Prioris et fratrum hospitalis Sancti Johannis Gerosolimitani in Abulia devotorum nostrorum oblata coram nobis querela proposuit ipsi tenentes et possidentes ex concessione Sedis Apostolicae Monasterium Sancti Angeli in Palatio Guardiensi diocesis eiusque bona possessiones iura per aliquorum iniquorum laicorum de tua iurisdictione potentiam ab ipsius monasterij suorumque bonorum et iurium possessione noctis tempore nequiter per violenciam sunt eiectionis et improba de novo temeritate privati et propterea nobis devotius supplicant ut providere eis super hoc benignus dignemur. Nos ergo moleste ferentes eisdem priori et conventui per fideles nostras laycos huiusmodi gravamina irrogari fidelitali tue precipiendo mandamus quatenus per te vel alium virum idoneum situ occupatus alijs huius comode vacare nequies prout ad tuum officium pertinere cognoveris prefatos laycos quod apremissis abstineant per remedia debita et oportuna compellens si per ipsorum laycorum potentiam hospitale prefatum...



Aversa, 1 marzo 1304, II indizione

Carlo II d'Angiò, su richiesta del priore di Barletta, Gosselino de Torello, chiede il rispetto dei confini tra Gravina e i possedimenti giovanniti del castello di Guaragnone.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. XXX, ff. 50r-51r.*

Scriptum...Justiciario Terre Bari fidelibus. Pro parte Religiosorum virorum Prioris et fratrum Sacre domus hospitalis Sancti Johannis Gerosolimitani in Barolo devotorum nostrorum fuit nuper expositum coram nobis quod cum ipsi tenerent et possiderent ac tenuissent et possedissent racionabiliter ab antiquo Castrum Gaurinioni situm in Jurisdictione tua cum hominibus iuribus et pertinentijs suis omnibus tu diebus poximis pretextu cuiusdam mandati nostri super divisione tenimentum terre Gravine ab alijs circumpositarum terrarum et locum ad petitionem Raymundi Berengarij nati nostri hactenus tibi factam nulla in hoc debito inquisitionem tenimentorum dictarum terre Gravine et Castri Guarigioni minus iuste procedens sub limitatione ipsa certam partem tenimenti Castri predicti quam per certos fines distinctam ydem Religiosi et antecessores eorum ac homines eiusdem Castri ab antiquo tempore tenuerunt in ipsorum manifestum preiudicium inclusisti applicans cum tenimento dicte terre Gravine et per novos fines ac terminos limitans et distinguens ex quo secundum est quod officiales dicti filij nostri Religiosos ipsos et homines dicti Castri huiusmodi partis poxessione privantes illa eos uti more solito et gaudere non sinunt. Cumque dicti Religiosi processu tuum huiusmodi asserant nullum esse et propterea ipsum per nos peterunt revocari fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus partibus coram tui presentia convocatis si prefatus processus tuus habitus per te de distinctione et limitatione predicti inveniatur ipso iure forgitan nullus esse tu ipso processu ut iuris fuerit revocatore instatum pristinum reduetas et redui facies in quo ante limitationem fuerat memoratam procedens deinde ad limitationem predictam iuxta formam predictarum licterarum nostrarum prout iusticia suadebit. Datum Averse per B. de C. die primo Marcij II Indictionis.

Napoli, 20 marzo 1304, II indizione

Carlo II ordina al Giustiziere di Capitanata di restituire un possedimento “quod dicitur de monte pecoraris situm intus exculum et pontem albanei” in Terra di Lavoro.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. XXIX, ff. 49r-50r.

Scriptum est Justiciario Capitanate fideli suo. Pro parte Religiosorum virorum prioris et fratrum hospitalis Sancti Johannis Gerosolimitani in Sancta Trinitate de Venusio devotorum nostrorum fuit maiestate nostre nuper expositum quod cum quoddam territorium terrarum laboratoriarum quod dicitur de monte pecoraris situm intus exculum et pontem albanei de decreta tibi provincia ad domum sancte trinitatis ipsius rationabiliter pertinens per virum nobilem exstorum Comitem eccoli fidelem nostrum occupatum teneatur illecito seu distractum revocari illud ad ius et proprietatem eiusdem domus benignius mandaremus. Nos autem Ecclesias et alia pia loca divinis obsequijs dedicata opportuni favoris presidio prosequi disponentes ipsorum Religiosorum supplicationibus inclinati fidelitati tue presentium tenore iubemus quatenus cum Res sacre a comunibus multo non differant et eadem sit in hijs favorabilis habenda censura vocatis qui fuerint evocandi de premissis diligenter inqueiras et si predictum territorium terrarum de bonis domus eiusdem alienatum inveneris occupatum illecite seu distractum illud ad ius et proprietatem ipsius domus semmarie de plano et absque iudicij strepitu iuxta formam Regni nostri Sicilie in revocatione aliena feudaliu observantam studeas legitime revocare. Est enim iuri conveniens et consentaneum equitati ut Ecclesiarum bona divinis dedicata servicijs feudaliu queprincipalibus deputantur obsequijs favore ac privilegio pociantur cavens actente quod ad ea que Curia nostra tenet seu alici per eandem Curiam sunt concessa vel ad ipsam Curiam sunt rationabiliter devoluta seu alici per officiales Curie ad annum censum locata nostrisque forestis aut solacijs deputata manus tuas pretextu presentium non extendas. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua die XX Martij II Indictionis.

Napoli, 25 maggio 1305, III indizione

Carlo II ordina la restituzione del Casale di Santa Maria di Cadesse, nel tenimento di Padula usurpato da Guglielmo di Ponziaco, appartenuto in passato ai benedettini di Venosa.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. XXV, ff. 46r-47r.*

Scriptum est Justiciario principatus citra serras montorij fideli suo. Pro parte Religiosorum Virorum preceptoris et fratrum Sacre domus hospitalis Sancte Trinitatis de Venusio devotorum nostrorum fuit nostre nuper expositum maiestati quod cum ipsi haberent tenerent et possiderent in tenimento padule Casale Sancte Marie de Cadossa cum Vassallis et pertinentijs omnibus Casalis eiusdem predicte Ecclesie Sancte Marie que subita est hopsitali predicto pertinens pleno iure prout exponentes asserunt antedicti Guillelmus de pontiaco miles possessionem dicti Casalis autoritate propria per violenciam spoliavit et spoliari fecit eosdem illud que sibi restituere denegat et recusat in eorumdem exponentium et dicti hospitalis preiudicium et iacturam super quo nostri Capituli beneficium super violentis destitucionibus novissime eidem suppliciter implorarunt. Cum igitur spoliatis in iuste sit restitutionis beneficio succurrendum fidelitati tue precipimus quatenus partibus in tui presentiam convocatis si summarie de plano absque strepitu et figura iudicij contestatione litis ac oblicione libellis rem tibi constiterit ita esse ad restitutionem possessionis Casalis predicti cum fructibus medio tempore inde perceptis eisdem concurrentibus prout iustum fuerit faciendam iuxta eiusdem novi Capituli seriem presentium autoritate procedas ita quod super hoc ulterior coram nobis querimonia non ponatur. Si vero predictus Guillelmus credit in Casali ipso aliquos ius habere illud si voluerit coram competente ordine debito pro sequatur. Datum Neapoli per Nicolaum fricziam de Ravello. Die XXV Maij III Indictionis.

Napoli, 10 novembre 1305, III indizione

Carlo II ordina la restituzione del Casale di Apetina con altri beni, appartenuti al monastero benedettino della SS.ma Trinità di Venosa.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. XXII , ff. 42r-43r.

Scriptum est Justiciario Principatus fideli suo. Pro parte Religiosorum Virorum Prioris et fratrum Sacre domus hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitani in Venusio devotorum nostrorum fuit nuper expositum coram nobis quod per violentiam olim factam ab Apostolica Sede de Monasterio Sancte Trinitatis de Venusio ad hospitale prefatum Monasterio ispo incorporato et annexo totaliter hospitali predicto compertum est quod Casale Apetine Justicionis tue quod quaternatum feudum non est quodque Monasterium ipsum ante dictam unionem iuste tenuit et possedit per Thomasium de Castro veteri militem et nonnulla alia bona dicti olim Monasterij Venusij per diversa et varias privatas laycales personas occupata sunt alienata illicite seu substracta in grave prefati preiudicium hospitalis propter quod parte dictorum Religiosorum cum supplici extit devocione petitum ut revocari ea ad ius et proprietatem hospitalis eiusdem benignius mandaremus. Nos autem Ecclesias et personas Ecclesiasticas oportuni favoris presidio prosequi disponentes fidelitati tue precipiendo mandamus ut cum res sacre a communibus multo non differant et eadem sit in illis favorabilis habendo censura vocatis qui fuerint evocandi depremissis diligenter inquiras et quecumque de bonis dicti olim Monasterij nunc autem domus et hospitalis eiusdem alienata invenens occupata illicite seu substracta ad Jus et proprietatem dicte Sacre domus et hospitalis ipsius summarie de plano et absque Judicij strepitu iuxta formam que intalibus observatur studeas legitime revocare. Est enim iuri conveniens et consentaneum Equitati ut Ecclesiarum bona divinis dedicata servigijs feudalium que principalibus deputantur obsequijs favore ac privilegio pociantur. Cavens quod ad ea que curia nostra tenet seu alicui per eadem Curiam sunt concessa vel ad ipsam Curiam rationabiliter devoluta seu Alicui per officiales Curie ad annum censum locata, nostris forestis aut Solacijs deputato manus tuas pretextu presentium non extendas. Datum Neapoli per Bertholomeum de Capua. Die X Novembris III Indictionis.

Napoli, 9 marzo 1306, IV indizione

Carlo II d'Angiò chiede al suo avvocato fiscale di sostenere le parti della corte nell'imminente misurazione dei confini tra Gravina e i possedimenti giovanniti del castello di Guaragnone.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. XXVI, ff. 47r-47v.*

Scriptum est Judici Johanni Verticillo de Neapoli procuratori disci nostri fideli suo. Scire te facimus quod Magistero Justiciario Regni Sicilie vel eius locumtenenti et Judicibus Magne Curie per alias nostras modo scribimus licteras in subscripta continentia post salutem olim inter homines Gravine ex parte una et homines Castri Guarani in quod esse dicitur hospitalis Sancti Johannis Gerosolimitani in Barolo ex altera de tenimentis et territorijs contenzione suborna quondam Johannes de Monteforte Squillacijs et montis caveosi Comes domini dicto terre Gravine seu homines dicte terre secundum formam scriptam in quaterno Magisteri Judiciarj pro eodem hospitali usque ubi legitur aliorum absencia non ostante. Datum neapoli per Bartholomeum de Capua anno domini MCCCVI die VIII martij IIII Indictionis. Demum / vero sequitur pro parte dicti hospitalis nobis esposto quod quia dicti Johannes et Petrus filij nostri quorum in hac parte res agitur minores sunt et absentes causa ipsa sine curatore legitime eorumdem duci non potest et prout expedit terminari nos qui dictorum filionum nostrorum summus administrator legitimus ac per hoc judicium elusorium non existat et ipsorum filiorum nostrorum ex defectu Curatoris huiusmodi justicia non succumbat te de cuius fide et legitate confidimus in causa predicta ipsis filijs nostris actorem defensorem et curatorem legitimum tenore presentium ordinamus tue fidelitati mandantes ut causa in hac dictorum filiorum nostrorum diligenter et fideliter tue(...) Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua anno domini MCCCVI die VIII Martij IIII Indictionis.

Napoli, 25 gennaio 1313, XI indizione

Lettera di Roberto d'Angiò nella quale si parla del casale di Alberona, passato agli Ospedalieri dopo la carcerazione dei Templari, e del casale di Serritella, occupato da Bartolomeo Signolfo, di cui si chiede la restituzione al priore di Barletta.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. I, ff. 1v-2v.*

Robertus Rex. Bartolomeus de Capua logotheta et prothonotario Regni Sicilie et Johanni Pipino de Barolo Magne curie Magistro Racionali militibus consiliarijs familiaribus et fidelibus suis etc. Pro parte Religiosorum Virorum Magistri et fratrum sacre domus hospitalis Sancti Johannis Gerosolimitani devotorum nostrorum fuit expositum coram nobis quod olim Bartholomeus Signulfus de Neapoli miles qui Castrum petre montis corbini de Justitiariatu Capitaneate a Curia nostra tenebat in feudum superveniente capcione templariorum iniuncta per apostolicam Sedem Casale Serritelle quod erat templariorum ipsorum profeto vicinum Castro predicto apprehendit et tenuit usque dum culpa suadente sua privatus per Curiam extitit bonis omnibus que habebat et demum donacione facta per nos Sancie Regine Consorti nostre inter alia de dicto Castro petre montis corbini successit involvi prefatum Casale cum Castro iamdicto sub donationis involucro smemorata asserentes itaque Religiosi prefati quod ipsum Casale Serritelle quod sub preceptoria seu preceptore alberone extiterat Templariorum ipsorum possessum prefato per eos usque ad universalis sue tempora capcionis sicut et cetera Bona illorum incorporatum est pariter et unicum hospitali prefato per apostolicam sedem ipsam nobis humiliter supplicarunt ut assignavi eis Casale huiusmodi mandaremus. Nos vero per aliqua nobis exposita negotium hoc dubium reputantes vobis de quorum probitate confidimus et experta industria certi sumus de certa scientia nostra presentium tenore commictimus et mandamus ut coram vobis autoritate ipsarum vocatis qui fuerint evocandi adhibitisque patronis et advocatis fisci nostri qui circa hoc quatenus nostra curia tangitur tucantur ut expedit iura eius audiatis circa Casale predictum iura tam nostra seu Curie nostre aliarumve sique inde tanguntur forsitan personarum quam Religiosorum ipsorum seu hospitalis eiusdem et quicquid exinde deducetur in hoc fideliter in scriptis redactum clare nobis per seriem referatis ut visis et discussis eisdem possimus cum deliberatione consilij inde precipere quod iusticia suadebit. Datum Neapoli per Nicolaum Fricziam de Ravello locumtenentem prothonotarij Regni Sicilie anno domini MCCCXIII die XXV Januarij XI Indictionis Regnorum nostrorum anno IIII.

Napoli, 20 maggio 1313, XI indizione

Roberto d'Angiò autorizza il precettore di Venosa, fra Gregorio di Parma, alla celebrazione della festa della SS.ma Trinità nel mese di maggio.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. XIV, ff. 42r-43r.*

Robertus. Magistir Juratis baiulis et Judicibus terre Venusij presentibus et futuris fidelibus suis. Venerabilis et Religiosus vir frater Gregorius de parma preceptor Sacre domus hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitani in terra ipsa Venusij dilectus et devotus noster sua nobis expositione monstravit quod singulis annis de mense may in festo Sancte Trinitatis ex antiqua consuetudine ante fores Ecclesie Sancte Trinitatis domus hospitalis eiusdem posite in pede dicte terre Venusij loco qui dicitur Casale et circumquaque diffusim in terra seu solo ipsius ecclesie celebrantur libere nundine rerum venalium generales durantes diebus octo continuis die festi Sancte trinitatis eiusdem in ipsis octo computato diebus in quibus profecto nundinis volentes conveniunt ad emendum pariter et vendendum verum sicut querela subsequens exponen- tis adiecit precessores vestri in dictis offitijs qui fuerunt pro tempore molestantes indebite dic- tum preceptorem et domum hospitalis ipsius conati sunt pluries per vim et iniuriam revocare ac transferre iamdictas nundinas a predesignato loco in quo fieri consuete sunt ad locum alium infra dittam terram Venusij extra solum utique prefate domus in animarum suarum periculum et eiusdem domus preiudicium manifestum. Verens ergo preceptor idem exemplo preteriti su- per hoc calumpniam in futuro suppliciter petijt de oportuno inde sibi rimedio secumdem ius- titiam provideri. Nos itaque sacrarum edium quarum augmenta diligimus in iusta gravami- na detestantes volumus et fidelitate vestre districte presentium tenore mandamus quatenus si res ita se habeat cum iure caveatur quod nundine seu mercatum huiusmodi ibi celebrantur et fiant ubi celebrari et fieri consuete sunt in nundinarum revocatione ac translatione dictarum a consueto loco ad alium ut prefetur memoratum preceptorem dictamque domum non mole- stetis in aliquo nec molestari per alios faciatis quin potius favoris iusti presidio manuteneatis protegatis et defendatis eosdem in iusta quasi possessione celebrandi habere dique nundinas ipsas in loco consueto predicto in qua eos esse repereritis ut est dictum quamdiu scilicet eiu- sdem quasi possessionis duraverit iuxta causa et ecedamus Vicarijs terrarum Regine consortis nostre carissime in Regno Sicilie vel Apulia partibus aut eorum locumtenentibus presenti- bus et futuris per alias nostras licteras efficaciter in mandatis ut si quicquam quod non credi- mus in contrarium forgitan tentaretis vos ab huiusmodi cessare molestia per iuris arta rimedia prout opus ac iustum fuerit omnino arceant et compellant dictumque preceptorem et eandem

domum hospitalis in dicta quasi possessione iuxta quidem in qua sic invenerint eos esse donec eius iusta causa duraverit iusti favoris presidio manuteneant protegant et defendant Proviso tamen quod antefutus preceptor vel ministri eius pro eo novum quod emptoribus et venditoribus vel ipsorum alterutis in nundinis seu mercato predittis aut aliud gravamen in debitum non important. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti in antea causa durante preposita valituris. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua militem. Anno domini MCCCXIII die XX Maii XI Indictionis Regnorum nostrorum anno V.



Napoli, 2 aprile 1318, I indizione

Roberto d'Angiò, rispondendo ad un appello del priore di Barletta, fra Bertrando di Malobosco, ordina il dissequestro dei feudi che l'Ordine in Capitanata, nei feudi di Corneto, Cepridonio e Albertino.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. XVII, ff. 36v-38r.*

Robertus. Thomasio de Rogerio de Salerno militi Justiciario Capitanate fideli nostro. Pridem tibi nostras direximus literas subscripte continentie post salutem. Dudum tibi vel procesori tuo ac Justitiarijs alijs Regni huijs per licteras nostras sub certa forma mandavimus ut ad destitutionem poessionis terrarum et bonorum feudalium omnium illorum Baronum et feudatariorum in tua Jurisdictione sistentium quos monstram fecisse neapoli per literas nostras aut in Calabria per literas Guillelmi de dynisiaco militis Regni nostri Sicilie marescalli cui commissa ibi fuit ipsius monstre recepto vel solvisse pecuniam adohamenti per eos Curie debiti pro terris et bonis eisdem per apodixas Thesaurariorum nostrorum tibi non constaret instanter procedens commicteres bona ipsa aliquibus probis et fidelibus viris pro parte nostre curie procuranda prout tota forma que scripta est in precedenti quaterno Justitiarij capitanate pro priore sacre domus hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitani sub datum neapoli in Camera nostra anno domini MCCCXVII die VIII decembris prime Indictionis Regnorum nostrorum anno VIII deinde hic sequitur. Nuper autem sicut pro parte venerabilis et Religiosi viri fratris Berterandi de malobosco Sacre domus hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitani prioris in Barolo et Vicemagistri in Regno Sicilie citra farum Consiliarij familiaris et fidelis nostri nobis exponitur tu pretextu et occasione predictarum licterarum nostrarum subscriptas terras domus hospitalis eiusdem sitas in decreta tibi provintia videlicet Cornetum Cepricordium et albartinum ad manus Curie recupisti faciens eas pro ipsius parte Curie procurari eadem domo pro inde terrarum isparum quodammodo possessione privata. Super quo provisionis oportuno remedio per eum suppliciter implorato iamque nonnullis circavit privilegijs et scriptis alijs in nostra curia presentatis que quidem examinari ad presens sic ad plenum ut opus erit commode nequerunt. Nos actendentes quod fratres dicte domus in agendis nostris omnibus paratos semper invenimus et devotos speramusque verisimiliter eos in antea paratiores et devotiores in illis iugiter invenire annuendum quo ad presens huiusmodi eorum supplicationi prout ecce subsequitur duximus vobisque districte precipiendo mandamus quatenus statim receptis presentibus prenomintas terras dicte domus cum omnibus ei pertinentibus ac fructibus et redditibus perceptis ex illis a tempore quo ipsas velut premittitur ad manus curie recepissi usque nunc predicto vicemagistro vel cui aut quibus ipse mandaverit resignare procures aut facere resignari licteris

non obstantibus supradictis nec ulterius ipsarum literarum pretextu contra dictam domum vel predicta eius bona pente vel alium quovis modo procedas quinimmo supersedeas tam ipsi iam habito quam ulterius habendo processu propterea contra eos usque scilicet ad nostrum de Romana curia reditum quam sumus in brevi annuente domino petituri. Tunc enim pretactis iuribus dicti hospitalis nec non et iuribus Curie nostre visis et inspectis ac examinatis ut expedit diet super predictis quod iustitia sua debet. Datum Neapoli in ... anno domini MCCCXVIII die secundo Aprilis prime Indictionis Regnorum nostrorum anno VIII.

Avignone, 13 giugno 1317

Giovanni XXII conferma al Gran Maestro Giovannita Folco di Villaret il possesso del monastero di Santo Stefano di Monopoli.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta 6049, *Scritture riguardanti la Commenda di Monopoli*, f. 23r-23v.

Bibliografia: A. D'ITOLLO, *I più antichi documenti del libro dei privilegi dell'Università di Putignano (1107-1434)*, Bari 1989, pp. cix-cx, n. 171.

Bulla Ioannes XXII super unione perpetua Monastrij S. Stephani prope Monopolim Sacra Religioni Hierosolymitana sub anno 1317. Ioannes Episcopus etc. Dilectis Filijs magistro, et Fratribus Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani prudenter advertimus, quod Vos praesentis Vitae studium, et coeeste consequamini Bavium praetermittentes etc. Pro defensione Fidei etc., et intrepidi etc. fundere sanguinem, et mortem subire gloriam reputatis. Dumque etiam meditatur expensarum, et sumptuum sarcinas, quae meditantibus vobis in partibus Transmarinis incumbunt etc. ad vestrorum relevationem onorem etc. intendamus. Sane dadum in Magisterio Sancti Stephani prope Monopolium Ordini Sancti Benedicti ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinente, tanta inter Monachos etc. fuit exorta discordia etc. Attendentes etc. quod etc. Vobis etc. expedit etc. dictum Monasterium Hospitali vestro in perpetuo applicetur. Considerantes etiam, quod nonnullas Ecclesias, Castra, et Bona, quae hactenus Hospitali vestrum praefatum in Comitatu Venaisino Terra utique peculiari Romanae Ecclesiae obtinet, sunt certis ex causis rationabilibus, vestro concurrente consensu, Iuri eiusdem Ecclesiae in perpetuum applicata: tum propter commoditates etc., quae propter habilem situationem dicti Monasterij, ut praefatur Hospitali vestro, et vobis, caeterisque fidelibus proficiscentibus in subsidium Terrae Sanctae potuerunt pervenire. Tum pro compensatione dictorum Ecclesiarum, et Bonorum applicatorum Iuri eiusdem Romanae Ecclesiae, dictum Monasterium Sancti Stephani cum ecclesijs, Cappellis, Membris, Castris, Villis, Casalibus, Grancijs, Territorijs, Olivetis, Possessionibus, Iuribus, Iurisdictionibus, Libertatibus, Privilegijs, et Exemptionibus, ac omnibus Bonis, et Iuribus, et pertinentijs suis, Vobis, et Hospitali Vestro praedicto de ipsorum Fratrum Consilio damus, concedimus, unimus, connectimus, incorporamus, et in perpetuum applicamus de Apostolicae plenitudine potestatis; decernentes irritum, et inane etc. Volumus autem, quod aliquas personas idoneas ad celebrandum ibidem Divina Officia, ad porrigendum Altissimi Filio devota Orationum suffragia pro Animabus illorum, qui dictum fundaverunt Monasterium, et dotaverunt, continuo tenetis etc. Nulli ergo liceat hanc paginam nostrorum Donationis, Concessionis, unionis, connexionis, incorporationis, applicationis, voluntatis, Praecepti, mandati, et Constitutionis infringere etc. Datum Avenioni Idibus Iunij, Pontificatus Nostri Anno primo etc.

Napoli, 28 maggio 1318, I indizione

Roberto d'Angiò, rispondendo ad un appello del priore di Barletta, fra Bertrando di Malobosco, ordina il dissequestro dei feudi che l'Ordine a Putignano, Casabolo, Locorotondo, Casal di Castro, Casale di S. Maria di Fasano e Guarigliano.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. XVI, ff. 35r-36v.

Riportato anche da: G. SAMPIETRO, *Fasano. Indagini storiche*, Trani 1922, rielaborazione di A. Custodero, rist. anast. 1979, pp. 171-172, n. 13.

Robertus. Justitiario terre bari fideli nostro. Pridem tibi nostras direximus licteras subscripte continentie preter salutem. Dudum tibi vel processori tuo ac Justiciarij alijs Regni huius per licteras nostras sub certa forma mandavimus ut ad destitutionem poxessionis terrarum et bonorum feudaliū omnium illorum baronum et feudotariū in sua iurisdictione sistētium quos monstram fecisse neapoli per licteras nostras aut in Calabria per licteras Guillelmi de Dynisiaco militis et Regni nostri Sicilie Marescallis prout tota similis forma scripta est in uno precedentium quaternorum Justitiarij terre bari super eodem usque datum neapoli in Camera nostra anno domini MCCCXVIII die nono decembris prime Indictionis Regnorum nostrorum anno nono deinde hic sequitur nuper autem sicut pro parte Venerabilis et Religiosi viri fratris Bertrandi de Malobosco Sacre domus hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani in Barolo et vicemagistri in Regno Sicilie citra farum consiliarij familiaris et fidelis nostri nobis exponitur in pretextu et occasione predictarum licterarum nostrarum subscriptas terras domus hospitalis eiusdem sitas in decreta tibi provincia videlicet putinianum Casabolam locorotondum, Casale Castri, Casale Sancte Marie de Fayano et Guaranianum ad manus Curie recepisti faciens eas pro ipsius parte curie procurari eadem domo proinde terrarum ipsarum quod ammodo poxessione privata super quo provisionis oportune remedio per eos suppliciter implorato. Jamque nonnullis circa (id) privilegijs et scriptis alijs in nostra curia presentatisque quidem examinari ad presens sit ad plenum ut opus erat commode nequerunt nos actendentes quod fratres dicte domus in agendis nostris omnibus paratos semper invenimus et devotos speramusque verisimiliter eos paratiores et devotiores in illis iugiter invenire annuendum quo ad presens huiusmodi eorum supplicationi prout ecce subsequutus duximus vobis que districte precipiendo mandamus quatenus statim receptis presentibus prenominata terras dicte domus cum omnibus eis pertinentibus ac fructibus et redditibus perceptis ex illis a tempore quo ipsas ut premictitur

ad manus Curie recepisti usque nunc predicto vicemagistro vel alij aut quibus ipse mandaverit assignare procures aut facere assignari licteris non obstantibus supradicti nec ulterius ipsarum licterarum pretextu contra dictam domum vel predicta eius bona per te vel alium quovismodo procedas. Quinymmo super sedeas tam ipsi iam habito quam ulterius habendo procesui propterea contra eos usque scilicet ad nostrum de Romana Curia reditum quam sumus in brevi annuente domino petituri tunc enim pretatis iuribus dicti hospitalis nec non et Juribus curie nostre visis et inspectis ac examinatis ut expedit fiat super predictis quod iusticia sua debet. Datum Neapoli in anno domini MCCCXVIII die XXVIII Maij primo Indictionis Regnorum nostrorum anno X.

Napoli, 29 dicembre 1324, VII indizione

Roberto d'Angiò ordina il dissequestro di beni che i Giovanniti avevano ereditato dai Templari.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. XI , ff. 16r-18r.

Robertus dei gratia Rex Jerusalem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Provincie et forcalquerij ac Pedimontis Comes. Justitiario Capitanate nec non Statutis super procurandis terris et bonis feudalibus Baronum et feudatarium dicte provincie qui in prestacione serviciorum militarium et adohamentorum exhibicione per eos ipsi Curie debitorum pro certo preterito tempore defecerunt fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Pro parte Religiosi viri fratris Bernardi Raymundi de Bello affare locumtenentis Prioris Sacre domus hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani in Barolo devoti nostri fuit nobis nuper expositum quod pridem ante proximum nostrum in Regno reditum. Karolus Primogenitus noster dux Calabrie nosterque Vicarius generalis suas vobis predicte Justitiario non expresso nomine direxit licteras in subscripta continentia preter salutem. Religiosus Vir frater Bernardus Raymundi de Bello affare locumtenentis Prioris hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani in Barolo exposuit nuper in Regia Curia quod vos pretextu cuiusdam mandati pridem vobis directi sub datum neapoli per dominum Bartholomeum de Capua logothetam et prothonotarium Regni Sicilie anno domini millesimo tricentesimo vicesimo quarto die vicesimo octavo Januarij septime Indictionis super destituendis nonnullis Baronibus et feudatarijs ipsius decreta vobis provincie contumacibus in prestacione serviciorum militarium per eos certo preterito tempore Regali Curie debitorum hospitale ipsum quod propter ipsam contumaciam in eisdem literis pro bonis olim templi continetur debere destitui non solum bonis eius feudalis pro Curia curastis destitue-  
re sed subscriptas Massarias hospitalis eiusdem cum animalibus in illis sistentibus revocastis pro Curia quas asserunt non feudales per quod fratres hospitalis eiusdem in massarijs eisdem non modicum paciuntur dispendium et defectum etiam animalium ac sustinent satis gravem super quo nostra provisione petita. Nos sic iussa nostra volentes procedere ut gravamen fidelibus indebutum non producant fidelitati vestre presentium tenore mandamus quatenus nisi constet vobis subscriptas massarias esse feudales illas cum animalibus et fructibus forsitan medio tempore inde perceptis latori presentium pro parte hospitalis eiusdem restituere seu restitui facere penes quoscumque consistant sine dilacionis obstaculo procuretis. Predictis nostris licteris nonobstantibus in permissis Regie curie reservato quod si processu temporis inveniantur hospitale iamdictum pro Massarijs eisdem ad aliquod feudale servicium Curie Regali tene-

ri illud pro preterito tempore prefate Regie Curie cum pena statuta in talitoris teneatur. Predictae vero Massarie hec esse dicuntur videlicet Massaria Casalis novi. Massaria Sancti Clerici. Massaria fogie. Massaria Borgonioni. Massaria Salparum. Massaria Trinitatis. Massaria Sancte Marie de Salinis. Massaria Belmontis. Massaria Lame et Massaria Bersentini. Datum Neapoli per eundem dominum Bartholomeum de Capua logothetam et prothonotarium Regni Siciliae anno domini Millesimo Trecentesimo vicesimo quarto die ultimo Aprilis septime Indictionis Regnorum dicti domini patris nostri anno quintodecimo. Noviter autem Religiosus idem nostram presentiam adiens exposuit querulus quod autoritate prescriptarum licterarum ducis prefati Massarie que continebantur in eisdem literis fuerunt sibi sine molestie tedio resignate preter quorum resignationem factam ei ad subscripta bona hospitalis prefati que idem exponens non feudalia similiter asserit manus tuas tu Justitiarie extendisti illaque statuti pro parte Curie procurastis. Ad quod opportuna nostra provisione petita vobis presentium tenore mandamus quatenus misi contest vobis predictis Justitiarijs et statutis bona ipsa esse feudalia illa cum fructibus si qui exinde medio tempore sunt percepti esponenti prefato seu alij pro parte hospitalis eius restituere sine morositatis prepedio studeatis nostre Curie reservato quod si processu temporis reperiatur hospitale iamdictum pro bonis ipsis ad aliquod teneri predictae nostre Curie feudale servitium seu adohan illud pro pretento tempore quo inventum fuerit in eius prestacione cessatum prestare ipsi Curie cum pena statuta in talibus sit astrictum. Predicta vero bona hec esse dicuntur videlicet bona sita in Civitate Termularum. Bona sita in Castro Guillonis. Bona sita in Campomarino. Bona sita in Porta Cannoni. Bona sita in Sancto Martino in pensulis. Bona sita in Rocella. Bona sita in Civitate. Bona sita in Alberona et bona sita in Manfridonia. Datum Neapoli per eundem dominum Bartholomeum de Capua militem logothetam et prothonotarium Regni Siciliae anno domini MCCCXXXIII die XXVIII die VII Indictionis Regnarum nostrum anno XVI.

Napoli, 11 giugno 1417, X indizione

Il priore di Barletta Aniello di Landuino, espone alla regina Giovanna II che l'Abate del monastero di S. Bartolomeo di Gualdo arreca disturbi all'Ordine sul possesso dei beni di Alberona.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli, doc. VIII, ff. 9r-11v.*

Johanna Secunda Dei gratia hungarie Jerusalem Siciliane Dalmatie Croatie Rame Servie Galicie Lodomerie Comarie Bulgarieque Regina provincie et forcalquerij ac pedimontis Comitissa Magistro Justitiario Regni nostri Sicilie eiusque locumtenenti et Judicibus Magne Curie consiliarijs nec non Vicegerentibus nostris et Justiciarius provinciarum ac Capitaneis Civitatum terrarum castrorum et locorum Regni nostri Sicilie et singnanter provincie capitinate vel eorum locatenentibus et officialibus ac personis alijs ad quos spectat et spectare poterit quocumque titulo et denominatione notentur presentes licteras inspecturis presentibus et futuris fidelibus nostris dilectis gratiam et bonam voluntatem finis precepti caritas bonum operatur ad omnes set ad domesticos fidei maxime se connectit quo fit ut non solum coniunctis et subditis humanitas nostra subveniat set ignotis et exteris presidium prompte caritatis assistat. Sane pro parte Venerabilis et Religiosi viri fratris Anelli de Landuino de neapoli militis prioris ecclesie Sancti Johannis Jerolomitani de Barolo oratoris et fidelis nostri delecti fuit maiestati nostre nuper expositum quod tam priores dicte Ecclesie Sancti Johannis precessores eius nomine dicte Ecclesie a longis et antiquis retro temporibus tenuerunt et possiderunt ac dictus exponens eadem nomine tempore sui prioratus tenuit et possedit ac teneat et possidet de presenti Castrum Alberone situm in provincia Capitanate cum quoddam territorio nomine territorium Sancti Johannis de Serra in quo quidam territorio homines dicti Castri Alberone vassalli dicte ecclesie seu prioratus soliti fuerunt et sunt seminare seu seminari facere herbagia et pascua cum eorum animalibus sumere et tenere seu celebrare et facere nundinas in festo Sancti Johannis Baptiste de mense Junij cuiuslibet anni nec non sacerdotes ibidem in eodem soliti extiterunt divina officia celebrare ac vicarius et officiales dicti exponentis solitus fuit et est erigere ponere et affigere vexillum Sancti Johannis super ecclesia Sancti Johannis de Serra predicti et ipse exponens de dicto territorio sicut dicit percepit et percipit iura fructus redditus et proventus. Conqueritur tamen ipse exponens quos Abbas Sancti Bartholomei de Guado seu eius vicarius suis iuribus non contentus exponentem ipsum seu dictum eius vicarium ac officiales et Vassallos suos super possessione dicti territorij impositione dicti Vexilli perceptione dictorum iurium fructuum et reddituum ac proventuum eiusdem territorij multipliciter turba-



verunt et turbant ac etiam inquietant et indebite turbare et inquietare non cessat in iuris iniuriam et dicti exponentis et prefate sue ecclesie preiudicium et non modicum nocumentim super quo dictus prior exponens ad tollendas inquietaciones et molestacione iniuriam nostre maiestatis presidium implorant. Nos igitur provida et interna pariter discussione pensantes quod se caritas extendit ad omnes et indepellenda iniuria non inferenda lex virtutis assumitur et qui potest ab alio iniuriam tollere si non facit de causa notatur sicut in sancto moyse patenter apparuit qui cum vidisset hebreum ab Egiptio iniuram patientem defendit. Ita ut egiptium prosterneret et ascenderet in arena fidelitati vestre presencium tenore mandamus quatenus dicto fratri Anello priori ut supra gravato et molestato vestre iurisdictionis in hijs patenti suffragio assistatis non solum per iuris oportuna remedio set per aperte defensionis presidialia iuventa. Non exigentes in hijs cognicionalia ordinare certamina que in clericorum persona atque negocia non possetis censura rationabili exercere set facta vobis de molestacione predicta informatione summaria per facti notorium aut rei evidentiam famamve publicam aut disquisitionem aliam actestantem commissam molestacionis premissa efficaciter compleat vestre diligentie promptitudo in cuius probacione notorijs sufficiat vobis Edictum generale proponere quod quicumque sua interesse putaverit visurus accedat producendorum in causa ipsa testium iuramenta et oppositurus que circa huius rei substatiam per se voluerit opponere dicere vel etiam allegare hec quippe motibus nostris premissis rationes insumant deinde caritatis effectus et mentalis compassio signanter excitant et exempla laudabilia immitanda confirmant cum enim ex divina gratia sumus in Regno Sicilie domina personarum sic tenemur gravatis et oppressis assistere quod per bracchij nostri potentiam se habeant defensare. Nam homo gemens a saule vexatus dum a facie persequentis impellitur Regi David sic tuto refugio presentatur presentibus post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti efficaciter in antea volituris. Datum neapolis per Virum magnificum franciscum Zurulum de Neapoli Comitem Montisauri logothetam. Anno domini MCCCXVII die XI mensis Junij decime Indictionis Regnarum nostrorum anno tercio.

Napoli, 13 giugno 1417, X indizione

Giovanna II nomina il priore di Barletta, Aniello di Landuino, capitano a vita della Terra di Alberona.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. VII , ff. 6v-9r.

Johanna Secunda et Venerabili et Religioso Viro fratri Anello de Landuyno de Neapoli militi priori Sancti Johannis Jerosolimitani de Barulo fideli nostro dilecto gratiam et bonam voluntatem ad bonorum custodiam. Sicque de fide virtutum meritis sollicitudine et legalitate tuis plenam ab esperto fiduciam ubtinentes nec minus mote certis alijs considerationibus atque causis tibi de officio Capitanie Terre Alberone prioratus tui predicti de provincia Capitanie eiusque pertinentiarum et districtus cum plena meri mixtique imperij ac gladij potestate ammoto abinde qualibet alio nunc usque Capiteano in dicta terra et pertinentijs suis eiusque locumtenente per nos vel alios ad id potestatem habentes forsitan ordinato nec minus iurisdictionem vicemgerentis nostri seu Justitiarij dicte provincie capitanie vel eius similiter locumtenetis presentium et futurorum a qua supradictam terram Alberone eiusque pertinentias et districtum signanter eximimus inibi de cetero quiescente ad vitam tuam et donea in ipso Capitanio offitio per te vel tuum substitutum seu locumtenentem bene te gessens de certa nostra scientia tenore presentium fiducialiter providemus tibi que substituendi seu deputandi in dicto Capitanie officio aliquem loco tui eo presetim quod non esset decens ut tu tamquam persona religiosa debeas te in criminalibus investire et imponere manus tuas qui quidem substituendus per te vir probus fidelis sufficiens et ydoneus existat et de quo sit merito confidendum ac de suis defectibus et excessibus tu nostre Curie remaneas principaliter obligatus dictumque Capitanie officium loco tui gereat et exerceat aliaque sequatur et faciat que ad officium ipsum pertinent atque spettant licentia et potestatem plenariam concedimus per presentes. Quocirca tue fidelitati ipsarum presentium tenore precipimus quatenus statim receptis presentibus ad dictam terram Alberone te conferens seu dictum tuum substitutum illuo transmittens circa statum hominum dicte terre eiusque districtus per te seu per dictum tuum substitutum aciem interner considerationis adicias – et studium diligentis operationis apponas sicque dictum Capitanie officium studeas ad honorem et fidelitatem nostram bonumque statum tranquillitatem ac prosperum nostrorum fidelium dicte terre diligenter et fideliter exercere et per ipsum tuum substitutum facere exerceri prout corporale propterea te prestare volumus in nostra Curia ad sancta dei evangelia iuramentum singulis ministrando seu per dictum tuum substitutum ministrari faciendo iusticiam et usque opera laudanda commendent. Ecce namque Baiulis et usque in

mandatis quatenus tibi cui de dicto capitane officio ipsius terre Alberone tua vita durante providemus ut prefertur seu prefato tuo substituto in omnibus que ad dictum capitane officium pertinere noscuntur donec vixens ad huiusmodi honorem et usque a transgressoribus eorundem. Et ut dictum capitane officium favorabilius administres scutiferos equites equis et armis decenter munitos et servientes pedites armis tantummodo decentibus communitos in eo scilicet numero quo tibi videbitur tecum continue teneas seu per dictum tuum substitutum teneri facias ad predistincta servitia curie supradicte pro consulcioni vero regimine dicti officij harum serie de certa nostra scientia plenam lecentiam et potestatem concedimus quod possit et valeas donec fungi habebis per te seu dictum tuum substitutum in officio supradicto aliquem iurisperitum pro iudice et assessore et usque sit provisum. Et ne tam tu seu dictus substitutus tuus quam dicti Iudice et assessor actorumque notarius et alij supradicti cogamini in eisdem offitijs et servitijs nostre curie proprijs sumptibus laborare gagia tibi per te et alijs supradictis ad rationem videlicet de uncijs auri viginti pondens generalis per annum tibi p. stabilimus quicquidem gagia tam tibi retineas seu per dictum tuum substitutum retineri facias quam alijs supradictis ad illas rationes ad quas cum eis melius et utilius potens convenire solvas et exhibeas seu per dictum tuum substitutum solvi facias de pecunia proventuum acquirendorum per te vel ipsum dicti capitane officij ratione et recipias seu per dictum tuum substitutum recipiri facias ab eis de hijs que ipsis solvens seu ipse tuus substitutus solverit exinde suis vicibus apodixam. Has nostras literas exinde fieri et pendentem maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Quas ex certis causis nos moventibus subscripsimus et dedimus propria manu nostra vitu vel observancia nostre curie quacumque contraria non osbtante. Datum in castro nostro novo neapolis per manus nostri predicte Johanne Regine Anno domini MCCCCXVII die XIII mansis Junij X Indictionis Regnorum nostrorum anno tercio. P. de Gragaudio. Die quartodecimo mensis predicti facte sunt pro eodem litere directe Capitaneo dicte terre Alberone quod desistat datum ut supra. Eodem die facta est patens pro eodem directa Baiulis Judicibus camerarijs et universis hominibus dicte terre Alberone quod pareatur. Datum ut supra.

Aversa, 3 maggio 1423, III indizione

Giovanna II, su intercessione del priore di Barletta, esonera della metà della colletta dovuta dall'Università di Alberona.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. IX, ff. 11v-14v.

Johanna Secunda Regina. Universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris ad statum nostrorum fidelium ex preteritarum guerrarum turbinibus collapsum multipliciter et depressum vertentes nostres considerationis intuitum eis pie compatimur et de nostro presidio et allevacione fiscalium functionum libenter gratioso animo subvenimus. Sane actendentes inconcusse fidelitatis constanciam universitatis et hominum Terre Alberone de provincia Capitanate que est prioratus Baroli nostrorum fidelium dilectorum nec non dampna varia realia et personalia que universitas et homines ipsi pro nostra fidelitate illibate servanda multipliciter supportarunt ex quibus eos pristims facultatibus diminutos presidio et allevacione fiscalium functionum dignos et benemeritos reputamus. Volentes cum eis tam intuitu venerabilis et religiosi viri fratris Anelli Landuini de neapoli militis Prioris Baroli dicte Terre Alberone utiliter domini oratoris familiaris et fidelis nostri dilecti pro eisdem universitate et hominibus humiliter supplicantis et apud nos devote intercedentis quam propter dicta eorum fidelitatis merita et dampna que ut predicatur passi sunt eisdem universitati et hominibus prefate Terre Alberone uncias tres de carlenis argenti ponderis generalis de summa generalis sunvencionis seu collecte que esse ponitur unciarum sex nec non subsidij taxe doni oneris muneris et cuiuscumque alterius collecte et fiscalis functionis ordinarie et extraordinarie cuiuscumque vocaboli appellacione distinte per eodem universitatem et homines nobis et nostre curie annis et vicibus singulis debitarum et debendarum ac eis per nos et nostram curiam impositarum et imponendarum tenore presentium de certa nostra scientia proprijque nostre motus instinctu liberalitate mera et gratia speciali a primo die mensis Septembris presentis anni tertie Indictionis in antea in perpetuum remictimus et etiam relassamus eosdem universitatem et homines ad solucionem restantium unciarum trium tantum pro qualibet collecta et fiscali functione a dicto die in antea perpetuo reducentes ita quod universitas et homines ipsi ad solucionem prefatarum unciarum trium per nos eis perpetuo ut predicatur gratiose remissarum pro qualibet collecta nullo unquam tempore sed tantum ad solucionem restancium unciarum trium nobis et dicte nostre curie pro qualibet collecta et fiscali functione predictis annis et singulis vicibus a dicto primo die mensis Septembris presentis anni tertie Indicionis perpetuo teaneantur nec aliter compelli valeant realiter vel personaliter aut aliter quovismodo. Quapropter

Viro Magnifico.. Magno camerario Regni nostri Sicilie eiusque Locumtenentibus et presidentibus Camere nostre Sommarie nec non vicemgerentibus Justiciarijs Capitaneis Thesaurarijs Erarijs Magistris Camere com missarijs ceterisque officialibus maioribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis ac officio et iurisdictione fungentibus eorumque Locatenentibus ubilibet in toto Regno nostro Sicilie et presentim in prefata provincia Capitate prefataque Terra Alberone constitutis ad quos spettat et spettabit presentibus et futuris damus earumdem tenore presentium expressum in mandatis quatenus forma presentiam per eos et eorum quemlibet diligenter actenta illam ipsi et eorum quilibet eisdem universitati et hominibus prefate Terre Alberone observent inviolabiliter ac mandent ex faciant ad alijs tenaciter et effectualiter observari eosdem universitatem et homines ad solutionem prefatorum unciarum trium per nos eis pro qualibet collecta et fiscali functione predictis de dicta summa perpetuo ut predictur remissa et nullo umquam tempore sed tantum ad solutionem restancium unciarum trium pro qualibet collecta et fiscali functione perpetuo compellendo et contrarium non faciant sicut habent gratiam nostram caram quinymmo statim in irritum revocent et annullent quicquid per eos et eorum alterum acceptatum extitit seu acceptari propterea continget imposterum contra presentium seriem et tenorem Legibus iuribus constitutionibus Regnique capitulis edictis rescriptis nec non commissionibus ordinationibus statutis privilegijs licteris Cedulis et mandatis quibuscumque alijs facientibus in adversum et presentim diminutionem et defalcationem ac remissionem collectarum et fiscalium functionum fieri prohibentibus nec non cedula taxacionis collectarum et aliarum fiscalium functionum que annis singulis a curia nostra emant et quibuscumque alijs presentibus forte contrarijs non obstantibus quoqmodo mandantes in super earumdem tenore presentium de dicta certa nostra scientia Archivarijs archivij nostri et alijs officialibus quibuscumque ad quos spectat et spectare poterit presentibus et futuribus quatenus ad omnem requisitionem universitatis et hominum prefate Terre Alberone vel eorum Sindici aut alterius eorum parte prefatas uncias tres per nos eisdem universitari et hominibus de dicta summa pro qualibet collecta et fiscali functione ut predictur graziose remissas imperpetuum in Cedula seu cedularijs aut quaternionibus nostre curie vigore presentium et absque alijs nostris vel alterius cuiuscumque licteris et mandatis corrigant et emendent itaquod universitas et homines ipsi in prefatis uncijs tribus tantum restantibus pro qualibet collecta et fiscali functione predictis de cetero imperpetuum taxati reperiantur ibidem nec contrarium faciant sicut habent gratiam nostram caram et indignationem cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et magno pendentis maiestatis nostre sigillo iussimus communivi. Quas ex certis causis nos moventibus dedimus et subscripsimus propria manu nostra ritu ordinatione aut observantia nostre curie quibuscumque contrarijs et quibuslibet alijs facientibus in adversum non obstantibus quoqmodo. Datum in castro nostro Averse per manus nostri predicti Johanne Regine Anno Domini millesimo CCCC XXV die tercio mensis maij tercie Indictionis Regnorum nostrorum anno undecimo. De mandati Reginali oretenus factio. Angelillus.

Napoli, 6 settembre 1428, VIII indizione

Giovanna II chiede ai suoi vassalli assicurazioni affinché il nuovo priore di Barletta, fra Andrea di Candida, possa tranquillamente possedere il feudo di Alberona.

Fonte: BNN, Ms. XV, D, 15, *Regolamento de' Diplomi esistenti nell'Archivio della Regia Zecca appartenenti all'abolito Ordine de' Templari, ed all'attuale S.M. Ordine de Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme compilato sotto gli ordini del Sig. Balio Fra Francesco Antonio Cedronio Ricevitore e Ministro dell'Ordine presso S.M. Siciliana per Opera dell'Avvocato Felice Parrilli*, doc. X, ff. 14v-16r.

Johanna Secunda Dei gratia hungarie Jerusalem Sicilie Dalmatie Croacie Rame Servie Galicie Lodomerie Romanie Bulgarieque Regina Provincie et forcalquerij ac pedimontis Comitissa Magnifico viro Johanni Dentice de neapoli militi nostri hospicijs Senescallo Consiliario et fidei nostro dilecto gratiam et bonam voluntatem. Sicut novis heredibus in feudis bonisque feudibus licteres de assicurandis ipsis a Vassallis eorum et quod eis respondeant de consuetis et debitis investiture loco concedimus sic et quibus libet alijs succedentibus in eisdem desimilium licterarum suffragio providemus. Sane Venerabilis et Religiosus vir frater Andreas de Candida prior Baroli ordinis Sancti Johannis Jerosolimitani orator et fidelis noster dilectus habens tenens et possidens tamquam prior per Reverendissimum in Christo patrem... Magnum Magistrum Rodi noviter ordinatus Terram Alberone di provincia Capitinate ad suum dictum prioratum Baroli spectantem et legitime pertinentem cum hominibus Vassallis Vassallorumque redditibus iuribus iurisdictionibus actionibus rationibus et pertinentijs suis omnibus quibuscumque. Nos intendentes eundem priorem ad hominibus dicte terre Alberone facere assicurari sibi que debite assicuracionis sacramenta prestari ac intendi et responderi de omnibus in quibus teneantur et debent nec minus de fide prudentia sagacitate et legalitate tuis quamplurimum confidentes tibi tenore presencium de certa nostra scientia commictimus et expresse mandamus quatenus recepto prius ab hominibus ipsius terre Alberone pro parte nostre maiestatis debite fidelitatis iuramento facias deinde ipsum priorum ab hominibus et Vassallis suis dicte terre Alberone assecurari sibi que debita assicuracionis sacramenta prestari. Nec non iamdictis hominibus et Vassallis dicte terre Alberone mandes nostri parte quod eidem priori obediant pareant et intendeant ac respondeant sibi de omnibus et singulis in quibus tenentur et debent ac debitum fidelitatem observent priori iamdicto et in aliquo non contraveniant sicut nostram gratiam caram habent et indignationem cupiunt evitare facturus fieri de executione presentium cum inserta forma earum tria consimilia publica instrumenta quorum uno tibi pro cautela retento. Alio dicto priori traddito. Tercium ad nostram curiam destinare procures inibi pro cautela dicte nostre Curie conservandum. Has nostras licteras magno pendentis maiestatis nostre sigillo munitas tibi duximus dirigendas in Testimonium premissorum. Quas postearum executionem remanere volumus presentanti ipsasque ex certis causis nos moventibus dedimus

et subscriptimus propria nostra manu Ritu ordinatione aut observantia nostre Curie quacumque contraria non ostante. Datum in Castro nostro Capuano Neapolis per manus nostri predictae Johanne Regine anno domini MCCCCXXVIII die sexto mensis Septembris Octava Indictionis Regnorum nostrorum anno sestodecimo. De mandato Reginali oretenus. A. de Theano.

Valletta, 24 luglio 1607

I fratelli Giustiniani supplicano il Gran Maestro Wignacourt di concedere l'abito di cavaliere di devozione per Marco Aurelio; in cambio gli stessi fratelli Giustiniani promettono di fondare a proprie spese la Commenda di San Giorgio di Chio di Venosa.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta, *Scritture riguardanti il Priorato di Barletta* n. 6045, ff. 86r-86v.

A di 24 di luglio 1607. Con licenza di Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo fra' Aloisio di Vignacourt nostro Gran Maestro, fu tenuta la Venerabile Lingua d'Italia capo di quella l'Illustrissimo Signor Commendatore fra' Don Francesco Saccato Luogotenente d'Ammiraglio. Nella quale havendo detto Signor Luogotenente fatto leger una supplica data a Monsignor Illustrissimo dal Signor Marcaurelio Giustiniano per lui et come procura del Signor fra' Oratio Giustiniano suo Fratello del tenor seguente. Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor Marcaurelio Giustiniano cugino dell'Illustrissimo Signor Cardinale Giustiniano al presente legato di Bologna et fratello germano utrinque congiunto di fra' Oratio Giustiniano cavaliere della Venerabile Lingua d'Italia devoto servitore di V.S. Illustrissima espone esser venuto a posta qui in Malta a far humilissima riverenza et baciare le mani à V.S. Illustrissima et a fine et effetto di supplicar V.S. Illustrissima si degni con la benignità et autorità sua far admettere et accettare l'oblatione, che l'esponente in nome suo proprio et procuratorio del detto Cavaliere Giustiniano suo fratello, il quale porta procura sufficientissima congiuntamente fanno di fundar una commenda, che doppo li giorni loro resti libera Commenda di miglioramento o cabinamento de Nostri Cavalieri della detta Veneranda Lingua d'Italia e sia della natura delle altre Commende di essa Lingua di potersi anco dar di gratia Magistrale, o Priorale in tutto e per tutto conforme alli stabilimenti della Sacra Religione. La quale oblatione fanno pia et divotamente a Nostro Signore Dio et alla gloriosissima Vergine Maria et alli beati San Gio. Battista et Santo Giorgio loro Avocati et protettori per le anime loro et de loro progenitori già Signori Monesi della Isola di Xio confederati et amorevolissimi amici di questa Sacra Religione. Offeriscono dunque per la presente li suddetti doi fratelli di fundar la suddetta Commenda adesso prontamente et per la presente dichiarano restarne sufficientemente obligati nel modo, forma et sotto le condizioni che nella presente si specificano, et non altramente. Prima. Che la detta Commenda sia intitolata Santo Giorgio di Venosa città della provincia di Basilicata nel Regno di Napoli, perché di già essi fundatori vicino a detta città fabricano una buona casa che sarà commoda da habitazione per residenza del Commendatore et al fianco di essa casa hanno dato principio alla Chiesa di San Giorgio che sarà il capo et titolo di essa Commenda. La quale chiesa non haverà alcuna obligatione ne cura eccetto che di celebrarsi ogni giorno una messa, et il giorno della festività di San Giorgio, la quale si debba fare con la solennità che parerà alla divotione del Commenda-



tore. Et offeriscono li detti fundatori di finir a spese loro proprie la detta chiesa et casa, donando et lasciando alla Commenda il fundo di una vigna nel cui territorio si fabricano la detta casa et chiesa libera et franca che hoggi li rende più di cento ducati l'anno, et il fondo et territorio di essa vigna sarà di misura versure quattro. Lasciano similmente li fundatori alla Commenda et offeriscono di farne la cessione in buona et debita forma una massaria che possiedono nel territorio della città di Venosa chiamata volgarmente la Massaria d'Antonaccio, che consiste in carra vinti di territorio seminabile et coltivabili con una casa di campagna non solo atta per l'uso delli Massari ma ancora acomodata per poterci pernottare volendo il Commendatore con una fontana et altre commodità che al presente sole dare d'intrata ducento ducati l'anno, et oltre la detta Chiesa, case, vigna et massaria conseguiranno et depositeranno prontamente nel più sicuro banco di Napoli la summa di ducati tredicimila moneta del Regno di Napoli per impiegarli in tanti fondi et altre intrate per complita fundatione di detta Commenda come parerà meglio alli commissari, che potrà V.S. Illustrissima et la Veneranda Lingua deputare con l'intervento delli detti fundatori. Che V.S. Illustrissima accettando la detta oblatione si degni di honorare et decorar la persona dell'esponente Marcaurelio Giustiniani dell'habito di Cavaliere di devotio- ne in modo che senza far li voti di Religioso possi portar l'habito della Sacra Religione, acciò che esso habito possa goder la Commenda da fundarsi; perciò che intendono et vogliono essi fratelli fundatori goder intieramente la detta Commenda libera et franca di ogni responsione vita loro durante, si che morendo l'uno la goda l'altro, et finita la vita d'ambi doi resti come è detto alla libera smutitione del Convento et Veneranda Lingua d'Italia et sia Commenda che corri il corso di tutte le altre Commende con pagarne il primo Commendatore, che ne sarà provisto dopo li giorni delli fundatori et così di mano in mano li commendatori successori le respon- sioni et impositioni del Commun Tesoro conforme alla tassa che ne faranno li Venerabili pro- curatori di esso tesoro, regolandosi conforme a quello che sono caricate le altre Commende. Et finalmente che sia data facoltà al cavaliere fra' Oratio Giustiniano che possa testare etiam in ar- ticolo mortis di tutto o gran parte che non sia meno di doi terzi di quello si troverà haver et pos- seder senza che il Commun Tesoro pretendi da lui altra dispoglia già che in questa fundatione di Commenda vi correranno più di vintimila ducati di Regno. Si contentano li fratelli fundatori di pagare ogni anno durante la loro vita per ricognitione al Tesoro ducati diece di moneta di Re- gno l'anno restando però fermo il sopradetto capitolo di esser franchi di responsioni et imposi- tioni, imposti et da imponersi. Di V.S. Illustrissima et Reverendissima servitore obligatissimo Marco Aurelio Giustiniani per se et procuratorio nomine per il cavaliere fra' Oratio Giustiniani tutti nemine discrepante accettando la offerta contenuta nella soprascritta supplica hanno de- terminato che li Signori procuratori della Veneranda Lingua comparano inanti Monsignor Illu- strissimo et dove sarà il bisogno et procurino di far concludere et stabilire la offerta sudetta in quel miglior modo che parerà più sicuro et maggior beneficio della detta Veneranda Lingua, et che li detti Signori Giustiniani siano obligati pagar al Commun Tesoro ducati diece l'anno vita loro durante in segno di ricognitione.

Valletta, 26 settembre 1620

Controllo di validità della donazione della Commenda di San Giorgio di Chio di Venosa.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta, *Scritture riguardanti il Priorato di Barletta* n. 6045, ff. 84r-85r

A di 26 di settembre 1620. Con licenza di Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo fra' Alosio di Vignacourt nostro Gran Maestro fu tenuta la Veneranda Lingua d'Italia capo di quella l'Illustre Signor Commendatore fra' Luigi Manzinghi. Nella quale li Signori Commendatori fra' Filippo di Gaeta et fra' Antonio Soldani commissari deputati per veder et riferir al tenor del breve facultativo Monsignor Illustrissimo in favor del Signor Cavaliero fra' Oratio Giustiniano, et di più se ha compiuto con la obligatione alla Veneranda Lingua per la erectione della Commenda di San Giorgio di Xio nella città di Venosa, hanno fatto la seguente relatione con il loro parere. Molto Illustri Signori dalle SS.VV. ci fu' commesso et ordinato li giorni passati di veder il tenor del breve facultativo a Monsignor Illustrissimo in favor del Sig. Cavaliero fra' Oratio Giustiniano, et di più se il detto Giustiniano ha compiuto con la obligatione alla Veneranda Lingua per la erectione della Commenda di San Giorgio di Xio nella città di Venosa et riferir in Lingua. Et havendo havuto parer di Dottore troviamo che il breve sopra detto non è obrettitio né subrettitio né difettoso in altra parte. Troviamo di più che il Monsignore Illustrissimo in virtù del detto breve ha habilitato il detto Signor Giustiniano che per spatio di un anno goda come fare presente in Convento di ottener commende et ogni altra cosa al suo turno, il quale che si incominciò dall'ultimo giorno di Luglio 1620 con conditione però che il detto Giustiniano sia capace nel rimanente et possa valer si il detto Signor Giustiniano ha la conditione della capacità. Troviamo che ha fatto tre caravane et che ha sei anni et più di residenza et anco che non appare debitore del tesoro come per fedi tutte dette cose si vedono. Quanto all'obligo della erectione della Commenda ritroviamo alcune suppliche date a' Monsignor Illustrissimo dal detto Signor Giustiniano et dalli Signori procuratori della Lingua, nelle quali finalmente si ordina che li commissari deputati dalla Veneranda Lingua sopra detta materia faccino relatione quali fanno relatione et dicono che il detto Signor Giustiniano facci donatione alla Veneranda Lingua di tutti li beni che ha esposto voler donare per la erectione della Commenda et fatto detta donatione si nominino commissari in partibus per veder et conoscere se detti beni sono veri et sicuri senza pericolo di esser evitti in alcun tempo et perché detto Signor Giustiniano si vole far detta Commenda con conditione che possa disponer di tutti li altri suoi beni così acquiscenti come da acquistarsi, furono di parer detti commissari, che il tutto si facesse confirmare da Monsignor Illustrissimo et Consiglio et dell'istesso parer fu tutta la Veneranda Lingua. Il detto Signor Giustiniano fa donatione per mano del notaro Francesco Parisi della Commenda che ha fatto senza nominare li

beni particolarmente che ha promesso et nominato per un suo scritto dato et presentato alla Veneranda Lingua signato fra' Oratio. Di più havendo fatto diligenza essattissima in cancelleria non havemo ritrovato confirmatione alcuna fatta dal Consiglio di detta Commenda et delle pretendenze di disponer delli altri beni del detto Signor Giustiniano, il che rende ogni cosa nulla. Havemo finalmente ritrovato in cancelleria una commissione spedita a di 15 di giugno 1620 in persona di quattro cavalieri che vedano et conoscano li beni della detta Commenda in partibus conforme le Istruzioni della Veneranda Lingua. Il nostro parer fundato nella consulta del Dottore è che essendo il breve valido et così anco la gratia fatta al Signor Giustiniano da Monsignor Illustrissimo, per non haver il detto incapacità alcuna li debba suffragare et habilitare detto breve et gratia ottenuta. Il che inteso da detta Veneranda Lingua tutti nemine discrepante sono stati del medesimo parere delli detti Signori commissari.

Valletta, 14 marzo 1633

Resoconto del passaggio della Commenda di San Giorgio di Chio alla Lingua d'Italia.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta, *Scritture riguardanti il Priorato di Barletta*, n. 6045, ff. 83r-83v.

A di 14 di Marzo 1633. Con licenza del Eccellentissimo et Reverendissimo Mons. Fra' Antonio di Paola dignissimo Gran Maestro della Sacra Religione di San Gio. Gerosolimitano del Santo Sepolcro di Nostro Signore fu tenuta la Veneranda Lingua d'Italia capo di quella il Venerando Amiraglio fra' Filippo Moleti. Nella quale il cavaliere Fra' Alberto Fioravanti et cavaliere fra' Alessandro Garofolo commissari deputati intorno alla Commenda offerta dalli fratelli Giustiniani hanno riferito come segue, cioè: A giorni passati fu da questa Veneranda Lingua dato commissione a noi di veder et riconoscere le scritture passate intorno alla fundatione della Commenda offerta dal Commendator fra' Oratio Giustiniano et Signor Marc'Antonio suo fratello et habbiamo ritrovato Primariamente che alli 24 di luglio 1607 detto Signor Marc'Antonio a nome suo et di detto suo fratello per memoriale in lingua si offerse di fundar detta Commenda sotto il titolo di S. Giorgio di Xio con conditione di esserne essi fratelli l'uno doppo l'altro usufruttuari vita loro durante, et che al detto Signor Marc'Antonio si donasse l'habito di Cavaliere, donatione per poter goder licitamente detta Commenda et che detto fra' Oratio potesse testar almeno di doi terzi posseduti da lui. La quale offerta fu accettata dalla Veneranda Lingua et li 9 di Agosto 1607 fu confermato dal Venerando Consiglio sotto le sudette conditioni con riserva del consenso et confirmatione Apostolica, overo del Sacro Capitolo Generale, et essendo venuto in Convento detto fra' Oratio Giustiniano fece li 23 di Agosto 1619 donatione irrevocabile d'una Commenda senza dir a chi ne che beni siano come appare alli atti di Notaro Francesco Paris con la riserva dell'usufrutto vita sua durante, che doppo la sua morte la Lingua possi disporre di essa Commenda, con patto di poter testare delli altri suoi beni. Habbiamo ritrovato ancor una scrittura fatta per quanto si giudica di mano del Commendator Giustiniano sigillato con sigillo piccolo continente l'inventario delli beni che si assignano da lui per detta Commenda et dichiara al fino che sia con conditione di esser essente dello spoglio come si contiene nel memoriale presentato dal fratello, ma non pare quando fu data detta scrittura et dicono haver parlato col Venerando Prior di Venosa fra' Alessandro Benzo, il quale si contenta che la Veneranda Lingua faccia diligenza di ricuperar detta Commenda et che è pronto di consignare le scritture che tiene in suo poter et però sono di parer che detta Commenda si smutisce et si dia ad alcun per ricuperarla con termine ben visto alla Veneranda Lingua d'haver a dimostrare le diligenze fatte. Il che inteso da detta Veneranda Lingua tutti nemine discrepante hanno determinato che si sopraseda sino che l'interessati siano informati, et che si scrive al Signor Ambrogio Grifoni che procuri di haver una copia del breve ottenuto dal Commendatore fra' Oratio Giustiniano intorno al poter disponer delli beni posseduti da lui.

Venosa, s.d

Inventario dei beni della Commenda di San Giorgio di Chio di Venosa.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta, *Scritture riguardanti il Priorato di Barletta*, n. 6045, ff. 70r-77r.

Inventario seu cabreo di quello assigna il cavaliere fra Oratio Giustiniano alla Commenda di Santo Giorgio di Xio cretta a sue spese in Venosa alla Veneranda Lingua d'Italia con la conditione di esser essente di spoglio come appare nella supplica. In primis assegna detto cavaliere una chiesa nova sita et posta fora la porta della detta Città di Venosa lontana dalli capuccini passi cento in circa. Intitulata San Giorgio come appare dove assignarà un Reverendo dell'habito il suo vitto conforme si sostiene nella chiesa della SS.ma Trinità del Baliaggio seu Priorato di Venosa che sono tumula di grano dodeci et di denari ducati quindici per il suo vitto et volendone doi accio si serva meglio la chiesa la possa dare ad un altro l'habito d'obediencia. Et più assegna il detto cavaliere una vigna attaccata a essa chiesa di capacità di trenta cinque mila viti, et arbori ducento d'olive et più et il giardino de frutti et ortaglie con un aquedotto d'aqua surgente simile a quello della città di Valletta, li quali livato spesa dell'huomo che né sta di continuo et altre spese un anno per l'altro prenderà più di centocinquanta ducati in circa quando più et quando meno, perché vino ne fa botte vinti di questa misura di Malta che sono salme ottanta di quella misura, che a ducati dodeci la botte che sono salme quattro la botte summano ducati ducento quaranta ancor che vaglia adesso il vino il terzo di più di questo odierno prezzo, così ancor fa un anno per l'altro stara d'oglio quindici in venti che l'ordierno prezzo vale a carlini di Napoli vinticinque il staro ordinariamente; et adesso a trenta otto in quaranta. Et li frutti et ortagli non si pongono atteso non si sono mai vendute ma si ben donati ma volendosi vender importaranno molti ducati et questi beni sono liberi et franchi ne usa altro di obbligo che pagare alli Padri di San Domenico di Venosa carlini di Napoli vintidoi, et doi et mezzo alla grancia di Santa Marina spettante alla Commenda del Sacro Sepolcro di Barletta et acciò si possino riponer li vini assegna detto cavaliere tine quattro et un tinazzo dove si pistano li detti vini et botti e di capacità di salme 80 per comodità di detta Commenda. Et più assegna detto cavaliere una casa nuova dalli pedamenti con sali due et camere quattro prima et seconda lamia di palmi sei di muraglia a foggia di fortezza con altri lochali a basso per creati et la sacristia che tutti insieme sono attaccati con la chiesa predetta. Et più assegna detto cavaliere una Massaria chiamata Antonaccio di capacità di carra otto et mezzo in nove di territorio con una bellissima fontana surgente et grotte et casalino comprata dalli figli di Cola Pestraturi di Maschito a ragione di tumula 136 il carro et il contratto l'ha fatto notaro Giovanni Antonio Candela al quale si habbi relatione. Et più assegna detto cavaliere un altro pezzo di territorio contiguo a detto pezzo di capacità di carra due comprata dal Signor Mercurio Manes di Maschito qual territorio incomin-

cia dalla fontana et va il Vallone ad altro verso Maschiti et dall'altra banda vi è la difesa di Santo Martino et li altri carra otto soprannominati. L'istrumento pur l'ha fatto il detto Notaro Giovanni Antonio Candela al quale si riferisce et si habbi relatione. Et più assegna detto cavaliere un altro pezzo di territorio contiguo a questi altri comprato da Giorgio Alambrese di Maschito di capacità di carra quattro et più qual confina con le terre del Baliaggio di Venosa et anco con il lago cirentino qual'istrumento l'ha fatto Notaro Giovanni Antonio Candela di Venosa al quale si habbi relatione.

Et più assegna detto cavaliere un altro pezzo di territorio di capacità di carra cinque et più contiguo a questo altro delle carra quattro il quale sono più di anni quindici che esso fundatore lo tiene pegno per ducati centonovanta et il padrone è l'istesso Signor Mercurio Manes con conditione che volendoselo ricattare l'istesso dinaro si impieghi in compra di altro stabile quando accascherà il caso acciò vada pur in beneficio di essa Commenda. Li confini delli quali sono che incominciano dal Infalconati et vanno verso il lago cerentino pur avvicinandosi alli altri territori si ponno seminar tutti, pero da fertile ad infertile non seminandosi mai tutti se ne cava carra tre di grano quali valeno hoggi di ducati 120 in circa quando più quando meno. Et più assegna detto fundatore nella piazza di Venosa una hosteria nuova con molti membri camere et boteghe la quale era del detto Dottor Scipione di Bella et poi la comprò esso fundatore et perché vi è stato lite alla fine si sono accordati che il detto Dottore havesse tempo anni quattro a ricattarsela per transitione fatto ducati mille et ducento delli quali essendone passati anni tre et mesi doi ne havendo il modo di ricattarla il detto fundatore l'assigna a detta Commenda con conditione che non pagando il denaro resta alla Commenda et volendolo pagare et ricattarsela l'istesso denaro se ne compri un altro stabile accio vada in beneficenza di essa Commenda. Dichiarando che il debito resta di ducati novecento, perché li trecento li pagò fatto l'accordo. La detta hosteria et botega sta affittata ducati cento quaranta dalli quali si ha da levare l'adugo che si paga al Principe. Et più assegna detto fundatore un Molino d'acqua nella fiumara di Venosa, che si dimana il Molino della torre, il quale sta affittato per anni a ragione di carra cinque di grano et tumula sei che al prezzo di questo anno sono ducati ducentovinti in circa, dalli quali livativi un censo, che si paga al Baliaggio di Venosa di ducati vinti l'anno, et un altro che si paga alle Reverende Monache di Santa Maria della Scala di ducati diece l'anno et tumula quaranta di grano al Reverendo Capitolo di Venosa resta in beneficio di essa Commenda da ducati cento vinti in tre quando più et quando meno, et l'affittatore che lo tiene hoggi di dimanda Donato de Muro come ne appare polizza et obliganza nella corte di Venosa alla quale si habbi relatione. Et più assegna detto fundatore un altro molinello il piccolo il quale perché tanto si affittavano li doi quanto quello solo lo ha lasciato per posserci fare far il barzuttiere de panni seu barchera et con spenderci ducati 200 farà 100 d'introita et se il Signore li darà vita lo farà fare. Et più assegna detto fundatore il pezzo di territorio nella medema fiumara vicino al molino grande di capacità di tumola quattro confinante all'incontro con un altro pezzo del Baliaggio della medema capacità da una banda et dall'altra la strada publica che va dalla città alla bagnara et dall'altra banda confinante con li territori di Francesco Capillo et fratello quali per esser commodo di darsili l'acqua dell'istesso Molino si vende per ortaglie ducati cinque il tomolo oltre il terraggio che si riceve l'istesso anno. Et più assegna detto fundatore un altro pezzo di territorio di capacità di

altri tumuli tre attaccato a detto Molino, il quale se li è dato incluso con l'affitto questa volta al detto Molinaro per sua comodità. Et più assegna un altro pezzo di territorio pure contiguo a questo di capacità di tumula doi, che si affitta a orto ducati diece l'anno oltre il terraggio. Et più assegna un altro pezzo di territorio contiguo col molinello piccolo di capacità di tumula cinque, che si può dar l'aqua che pur si affitta oltre il terraggio per orto ducati cinque il tumulo come gli altri. Et più assegna detto fundatore un altro pezzo di territorio di capacità di tumula tre et mezzo, più ad altro delli doi Molini et proprio dalla presa che si piglia d'aqua del fiume, il quale mezo si può dar l'aqua et mezo no che pure si affitta alla medema ragione la mità che si può dar l'aqua et il terraggio incontro la vigna et la torre di Marino della Medica. Et più assigna detto fundatore un pezzo di territorio confinante alle terre del Baliaggio di Venosa nella detta fiumara et proprio alli carraro delli carri di capacità di tumula quattro in circa quali tiene in affitto Vito Leo della predetta Città per ducati vintidoi l'anno con li compagni. Et più assigna un altro pezzo di territorio vicino a questo di sopra di capacità di tumula doi che pur lo tiene affittato Silvio di Mastro Vincenzo per ducati undeci l'anno. Et più assigna un altro pezzo di territorio di capacità di tumula doi meno un quarto che si affitta ducati otto l'anno il quale è vicino al Molino della Rena. Et più assigna detto fundatore un altro pezzo di territorio di capacità di un tumula in circa et proprio il territorio della noce grande nella fiumara che sta affittato ducati quattro et mezzo. Et più assigna un altro pezzo di territorio di tumula uno et mezzo limitato con arbori di olive vinti quali si affitti ducati doi ogni anno et detto territorio è nel loco che si dimanda crocevia sopra la fontana delli Sarconi. Et più assegna detto fundatore nel territorio di Lavello miglia cinque lontano da Venosa una vigna et un giardino con il pezzo di territorio contiguo per seminare con arbori centosettanta di Amendole et centocinquanta d'olive il quale esso fundatore lo tiene in pegno per ducati trecentonovanta et già è passato il tempo che se li diede di anni doi. Ma con tutto questo perché lui conosce che vale più di questo. Vole esso fundatore che volendoselo ricattare se li è dato anni doi altri di tempo et ricattandoselo che il detto denaro se ne compra un altro stabile se non resterà libero ad essa Commenda et pur adesso lo ha affittato ducati quindici l'anno Francesco et Sabato di Romagnano abitanti in Venosa uno et l'altro in Lavello come ne appare scrittura alli atti della corte di Venosa. Il qual loco me lo hanno impegnato Giovanni Loisi di Manna Geronimo et Oratio di Manna di Lavello zio et nepoti fratello. L'istrumento è stato fatto da Notaro Martio Gallo della Auletta al quale si habbi relatione. Et più il detto fundatore assigna un annuo censo di ducati vintisei l'anno sopra del Signor Francesco Passaro di Molfetta, et tutte le robbe sue per capitale di ducati ducento sessanta come ne appare istrumento per mano di Notaro Silvestro Sarella di Venosa al quale si habbi relatione. Et più assigna detto fundatore un annuo censo di ducati centosessanta l'anno da doversi essigere dalla Università di Picerno et suoi cittadini per capitali di ducati doimila et trecento delli quali essendoneli stati lasciati mille a esso fundatore da Fiorina Gioculana con conditione di certi legati li assigna tutti doimila di capitale et trecento ad essa Commenda. Capitale ed entrate havendone pagati detti legati di denari suoi et essendo obligato di pagar il restante a che essa testatrice li ha lasciato che sono li suoi nepoti et Bernardino de lo compare lagatari. Et più havendo lasciato la detta testatrice due case nella Città di Venosa una sita vicino al baliaggio et l'altra a Santo Marco l'una a sor Vincenza monaca di San Benedetto che ne ha usufruttuaria in vita sua

et l'altra a Donato Rusino pure nel medesimo modo si assignano di adesso per quando succederanno alla detta Commenda. Le quali una si affitta ducati diece l'anno e l'altra otto. Et più assegna detto fundatore a essa Commenda fosse quattro per conservar grano et orgio di capacità di carro cinquanta quali serviranno per il Commendatore per conservar li grani et caso che non li serviranno si affitteranno. Le fosse sono sotto la porta di bario che va alla trinità del baliaggio vicino alla vigna di Giovanni Antonio Sicola. Et più assegna detto fundatore giumente diece amulate con il suo stallone atteso le altre sono di Pietro et Flaminio miei nipoti senza una che vene di Bernardino dello compare per nome sacripante, le quali giumente stiano sempre come capitale ne si possino diminuire ma si bene a crescere se così parerà al Commendatore di quel tempo vendendosene li muli ogni anno tanto per cavar la spesa quanto per beneficio di esso commendatore. Et più assegna a detto Commendatore una Massaria di troie cento fra Maschi et femine le quali essendo in paese atto per non haver trovato territori senza vincoli li ha assignato ad essa Commenda accio sempre pur restino per capitale le dette cento con vender li alieni che si cura levata ogni spesa se ne cava almanco ducati doicento l'anno uno per l'altro: Dichiarando che li altri che restano fora et più delli cento sono delli sopranolati miei nipoti Pietro et Flaminio. Et più assigna ad essa Commenda bovi quattro li quali assistano tanto per coltivar le terre che si sono nominate di sopra per li orti della fiumara quanto per seminar orgio per la sopradetta Massaria. Dichiarando che la Massaria della semina che esso fundatore faceva con Vincenzo Pandone, e delli predetti suoi nepoti Pietro e Flaminio Giustiniani. Et perché il detto fundatore ha assignato tutto quello che possiede in detta città di Venosa alla sopradetta Commenda; et lui sopra detti beni si trova obligato di pagare a due Monache sue nipoti ducati quindici per una l'anno sopra detti beni loro vita durante tantum lascia l'istesso obligo alli Commendatori futuri che capiranno detta Commenda per qualsivoglia modo che paghino detti dinari a dette Monache per nome sor Vincenza et sor Angelica Giustiniane cioè ducati quindici l'anno mentre vivono. Io fra Oratio Giustiniani per la presente declaro et assegno li sopradetti beni et fundo la sudetta Commenda con la cognitione che sia essente dello spoglio conforme la supplica prima che si diede danno frodo et non altramente dichiarando che l'originale di questa nota seu cabreo resta in mio potere il quale è stato fatto da Notar Martio Gallo del Auleta et perciò l'ho firmato et scritto di mia propria mano et sigillo. Io fra Oratio Giustiniani confermo ut supra. Loco de sigillo.



Putignano, 1674

Parte riguardante i possedimenti dell'Ordine di San Giovanni Gerosolimitano nella città di Putignano contenuti nel Cabreo del Baliaggio di Santo Stefano fatto redigere dal Priore Fra Giovanni Battista Brancaccio nell'anno 1674.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta 6041, *Cabreo del Baliaggio di Santo Stefano di Fasano e Putignano (1674)*, ff. 13r-15r.

[...] In Primis Dichiarano come la sacra Religione di San Giovanni Gerosolimitano in Malta è stata, ed è utile Signora et Padrona da tempo immemorabile di questo Baliaggio di Santo Stefano, et in conseguenza di questa Terra, è Vassallaggio di Putignano nel temporale, e spirituale sopra il Clero, e popolo con ampia e libera facoltà di creare ufficiali per l'una e l'altra giurisdizione, conferire dignità e benefici come più abasso più definitamente se ne farà dichiarazione e per essa Sacra Religione da tempo immemorabile ne sono stati e sono utili Signori e Padroni li Signori Priori, Baglivi da quella nominati con l'istessa giurisdizione e facoltà come al presente è Signore et utile Padrone di detta Putignano l'Eccellentissimo Signor Fra Giovanni Battista Brancaccio attuale Priore di esso Baliaggio; la giurisdizione del quale tanto nel temporale, quanto nel Spirituale non è stata solamente esercitata dalli Signori priori antecessori, et si esercita dal presente in essa Terra di Putignano, ma anche nel territorio di detta terra, che confina con quello della Città di Conversano, e Turi da Tramontana, col territorio di Frassineto e Gioia di Ponente col territorio di Motula e Noci da Scirocco e con il territorio di Castellaneta, e Monopoli da Levante, nelli territori delle quali Città e Terre pacificamente li Cittadini hanno fatto e fanno pascere i loro animali senza impedimenti e pagamento alcuno, per haver loro commodità scambievole nelli suddetti loro territorij sicome ancora l'istessa comunità gode il medesimo Signore Priore Baglivo a rispetto delli suoi animali, anzi nel territorio dimaniale dell'istessa terra di Putignano il medesimo Signor Priore Baglivo può far pascere li suoi animali, come Priore e padrone Citadino senza impedimento, ne peso di pagamento alcuno. Di più dichiarano la medesima Sacra Religione e per essa detto Eccellentissimo Signor Padrone Brancaccio possedere uno Palazzo per sua habitatione, magazzini e centine di vivo con sue bottami sito e posto in mezzo la piazza publica di Putignano, confine la Chiesa Matrice e Collegiata di San Pietro da Tramontana confine la piazza publica, btteghe e magazzini del Venerabile Convento de' Padri Carmelitani da Ponente confine diverse botteghe de particolari Cittadini, e le case di Giudice Onofrio Giliperto da Scirocco confine la Casa del Venerabile Monasterio delle Donne Monache del Carmine e strada publica da levante: qual palazzo consiste nell'infrascritta habitatione e membri. Primieramente dalla Piazza publica si entra per un portone grande, dentro uno cortile alquanto spatioso, dove a mano destra dell'ingresso vi si trova uno Magazzeno terraneo grande con volta di lamia. All'istessa man destra passata la porta di detto Magazzeno vi è una cisterna

d'acqua piovana. Nel medesimo cortile passata la detta Cisterna vi sono due porte, per le quali si entra nella cantina di sotto detto Palazzo e tiene detta cantina Botte usate numero trentanove, di capacità di salme ducento quattordici: have detta cantina l'uscita per dentro la bottega del Monte del Signor Don Giovanni Battista Cassone alla strada publica da scirocco, dove si trova fatta una scala di pietre a tempo del quondam fù Signor priore Marulli a sue proprie spese, e per comodità di detta uscita si pagano al monte predetto annui carlini venti per ragione d'affitto. A man sinistra dell'ingresso di detto Cortile vi è la carcere ecclesiastica con la porta da dentro il cortile medesimo contiguo a questa carcere vi è una conserva a volta di lamia da conservar paglia, attaccato a questa conserva vi è una stalla parimente avvolta di lamia da posserci tenere comodamente otto cavalli. Dentro l'istesso Cortile vi sono due scali di pietre, una è la maggiore per salire nella nova sala maggiore, che è corrispondente alla Piazza publica, con due loggie, e due fenestre, e con tre fosse nel pavimento da conservare vittovaglie, e detta scala sta situata sopra il Portone cennato, e sopra le carceri ecclesiastiche e secolari, quali sono proprie di detto Signor Priore Baglivo. Contiguo a detta scala a man sinistra nell'ingresso vi è una porta, per la quale si entra in una nuova anticamera grande, con due fenestre, una corrispondente nel Cortile sopra la scala cennata e l'altra corrispondene alla strada publica da scirocco senza soffitto. A man destra di questa Anticamera vi un camarino con sue scanzie, soffitto, e fenestra piccola, che serve per secretaria, e detta anticamera è situata sopra il magazzino descritto. Contiguo a detta anticamera vi sono tre camere unite con li loro soffitti e fenestre corrispondenti nel cortile, e nel publico da scirocco e stanno situate sopra la cantina. L'altra scala minore è situata fra la porta della stalla e della cantina e per essa si sale in uno scoperto a man sinistra del quale s'entra in due camere una appresso l'altra corrispondente con un'altra porta dentro la nova scala maggiore, con loro soffitti e fenestre correspondentino al Cortile, e sono situate sopra la detta stalla e conserva di paglia. Da man destra dell'istesso scoperto per una porta grande si entra nella scala vecchia e anticamera vecchia corrispondente all'ultima delle tre camera di sopra descritte e per essa in un braccio di tre camere per la famiglia delli Signori Baglivi, che va per dritto sino alla Casa di detto Giudice Onofrio Giliperto da vicino il giardino et è situato sopra l'accennate botteghe da particolari da scirocco e al presente si trova diroccato per la ruina che minacciava. Da dentro la scala vecchia vi è una stanza che è servita per secretaria da vicino la quale si scendono tre gradini e si trova un luogo angusto per le communi necessità: poi si trova la cucina e da dentro questa vi è una porta che esce dentro la sacrestia di ditta Chiesa Maggiore, et in luogo dove è una fenestra corrispondene dentro l'istessa Chiesa per sentire la Santa Messa: dentro la medesima Cucina vi è un'altra porta, che entra in un'altra camera, confine la sopradetta casa del Carmine e sotto di essa vi è una cantina piccola con una cisterna d'acqua piovana, e con l'uscita alla strada publica da levante e tiene botte sei usate di capacità salme ventitre con le loro porte di travi. Finalmente contiguo a detta Cucina, sala e Anticamera vecchia vi è un giardiniello quadrato, con sue colonne, e per sopra pergolato d'uve e arboletti di bercoca con una gisterna piccola d'acqua piovana e have l'uscita per un portone grande alla suddetta strada publica da levante. In oltre possiede un corpo di Magazzini per conservare vittovaglie consistentino in due sottani et uno soprano grande con camerino contiguo sito e posto dentro detta terra di Putignano al vicinato di Santa Lucia confine le case del Dottor Fisico Giuseppe Si-

mone, strade pubbliche da tre bande con peso di pagare ogn'anno in perpetuo al Reverendo capitolo della Maggior Chiesa di San Pietro di questa terra anni carlini sei et in questo luoco è solito esigernosi le decime delle vittovaglie. Al dirimpetto delli sopradetti Magazzeni, et all'istesso vicinato possiede un'altra casetta consistente in uno sottano che attualemenete serve per cantina da tener vino, dove tiene botte usate numero 10 di capacità salme 48 con li loro porte di travi et in uno soprano che serve per Magaeno di vittovaglie, confine la casa del reverendo Capitolo di San Pietro, confine l'Ostaria de Padri Carmelitani et altri confini, con peso di pagare ogn'anno al detto reverendo capitolo di San Pietro di detta terra annui grana 15 in perpetuo, qual casetta si possiede in scambio della chiusura chiamata Mensa priorale nel territorio di Castellana, che fu permutata con detta casetta dal fù Signor Priore Marulli, come appare per pubblico instrumento di mano di Notaro Agostino Mondella di putignano sotto li... Di più possiede un altro Corpo di case dentro la medesima terra di Putignano e proprio alla strada detta delli Serij, al vicinato e contrada di Santa Maria la Greca, confina le case di Simone Vinella da ponente, la casa dotale di Francesco Pera da levante e strade pubbliche da scirocco e Tramontana, qual corpo di case consiste in una sala e due camere, et una cucina con uno scoperto contiguo al una di dette camere con altre tanti superiori soprani et in due sottani, uno che serve per stalla e l'altro con due uscite a dette due strade pubbliche che serve per cantina per conservar vino, dove vi sono botte usate numero 16 d capacità salme 66 con le loro porte di travi e vi è anco una cisterna d'acqua. Possiede un altro corpo di case dentro la medesima terra al vicinato dei Santi Cosma e Damiano e proprio nella strada detta delli Tertij confina le case di Don Pompilio Terzo da levante, le case dotali del Dottor Domitio Troisio da tramontana, a casa di Gioseppe di Sabato da ponente e strada publica da scirocco, consistente in un cortile piccolo avanti con suo portone grande in due sottani, con due Cisterne d'acqua et in una di esse vi è la servitù del uso solamente dell'acqua in beneficio delle case dell'heredi del quondam Ottavio l'Abbate e sopra detti due sottani vi sono due camere con una angusta cucinetta e vi è di peso ogn'anno in perpetuo d'annui grana 10 al reverendo Capitolo di Santa Maria la Greca di detta Terra. Possiede ancora altre botte 16 usate con loro porte di travi di capacità salme 106, e stanno riposte la cantina nominata la Grotta del reverendo capitolo della Chiesa di santa Maria la Greca a chi per ragione d'affitto s paga ognanno da esso Signor Priore Baglivo docati sei rame. In oltre possiede un Parco di terre macchiose, chiamato della Religione alla contrada di Monte Formoso di tumula dieciotto confine le terre di Bartolomeo, et altri fratelli de Maso da scirocco, confine le terre dell'eredi del quondam Sario di Stato da Levante, via publica, che va' a Gioia da Tramontana, e via publica, che va dalle Noci ad Acquaviva da Scirocco, la di cui pianta è la seguente.

Larino, 1712

Cabreo del 1712 della Commenda di San Primiano di Larino, commissionato dal Commendatore fra Emanuele Scarampi del Cairo.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta, *Cabreo della Commenda di Larino*, 6018, ff. 1r-26v.

In Dei nomine Amen. Don Blasus Altimarus Miles V.J.D. Regius Consiliarius, et Delegatus omnium causarum sacrae Religionis Sancti Joannis Hierosolimitani, et eius Equitum et Magnifico Notario Bartolomeo de Jorio Civitatis Luceriae ad id Specialiter Deputato Sig.sus qualiter fuit coram praefato Domino Delegato exhibita, et presentata infrascripta Comparitio tenoris Segretari V.S. Avanti il Regius Consigliero Signore D. Biase Altimare delegato per Sue Eccellenza di tutte le cause della Sacra Religione di S. Giovanni Gerosolimitano, e suoi Signori Cavalieri. Compare Fra' D. Ottavio Emanuele Scarampi del Cairo Commendatore della Commenda di San Primiano di Larino, e dice come detta sua Commenda possiede molti beni stabili, ed annui censi, com'anco molte entrate in detta Città di Larino, e nelle terre di Monuebeunis Ripa Battoni, Goglionisi, Montenegro, Termoli, San Martino Serra Capriola, Rosella, San Giuliano, Campolieto, Castropignano, Campomarino, Guardia Alfiera, Castelluccio, Macchia, ed Acquaviva, la quale è frà proprietà di essa Commenda, quali beni rendite, entrate, e raggioni, stanno quasi tutte occupate in detti luoghi sotto varij, e piccoli pretesti, per lo che il Commendatore ha disposto fare il nuoco Cabreo, seù Inventario di tutti li beni, raggioni, ed'attioni spettantino à detta Sua Commenda, ed'affinche il medesimo Cabreo rieschi di tutta perfettione, e con tutte le solennità dovute, fa' istanza ad esso Signore Delegato Concedersi la Confettione di quello al medesimo Notaro Bartolomeo de Jorio della Città di Lucera, huomo pratico in simili materie, et interessi delle ragioni, e scritture della Sua Sacra Religione, avendo l'anni passati formato il Cabreo d'ordine di esso Signore Delegato del Venerabile Gran Priorato di Barletta, è concedersi al medesimo Notaro Bartolomeo tutta l'autorità, e facultà necessaria per il fine suddetto, con ordinarsi à Magnifici Governatori, così Regij, come de Baroni che l'assistino, e li diano ogni ajuto, e favore, siccome dal medesimo saranno richiesti sotto quelle pene, che pareranno ad'esso Signore Delegato, e così dice, e fa istanza omni modo nihil et qua comparire presenta, et visa per prefatus Dominus Delegatus fuit interpretari subpredictus decretus tenoris Segretarius Regius. Die 25 mensis 7mbris 1711 Neapolis. Per Militem V.D. Dominus D. Blasius Altimarus Regius Consiliarius, et Delegatus et visa rep.ta Comp.re prount est, quod Commictatore prount presenti decreto commichi mandato Magnifico Notarius Bartolomeo de Jorio Civitatis Luceriae qui nostrae prefati Domini Delegati, piae vijs solitis Bannis, et alijs requisitis necessarijs procedat ad confetionem predicti Cabrei, sive Inventarijs, omnium bonorum stabilium, et mobilium, Auri, Argentei, nominum debitoris, Recolligentur, Victualium, Animalium, et alioris quorum vis bonorum mentionate Commendae S. Primiani Larini, et eius Granciarum, cum protestate eri-

gendi expertos partibus non suspectos, pro mensurandi, et terminandis Territorijs predicate Commendae, et eius Granciarum, et faciendi pro effectu predicti omnes actus necessarios, et opportunos sump.bi, et expensis decti Reverendi Commendatoris Commendae predicate, pro qua Causa, omnes magnifici Officialis, tam Regij, quam Baronaes, quae vis Curialis, et locorum sub paena ducatorum mille fisco Regis et prestant dicto Notario Bartolomeo omne auxilium, consilium, et favorem necessarium prout fuerint Regis verum si aliquis, aliquod incontrarius pretendit Compareat Coram prefato Domino Delegato quoniam ei Juphitia Comple.mo Ministrabit hoc suum, et expedit q.nus. Altriomarus, Crostarosa, Russus (...) pro cuius prea inserti decreti, Commissarius, atque mandamus, ut receptis praesentibus ad omnes infra, et require re(..)cti nostri Compassatore sive per dicto presentum decretum, ac omnia, et singula in ea contenta ad ungue exequamino, debitequae exequitioni Vices, et Voces nostras atque Regias plenarie per presentes fuit mandantes et alias. Datum Neapoli Die 25 mensis 7mbris 1711: D. Blasius Altimarus. Franciscus Crostarosa Regis a Mand. Alessius Russus. Adest Sigillus. Per parte del Signore Commendatore Fra' Ottavio Emanuele Scarambi si supplica il Signore Delegato della Sacra Religione, stante che è passato a miglior vita il retrodetto Notaro Bartolomeo de Jorio, al quale stava commesso la confetione del mentionato Cabreo, Commettersi la confetione di esso ad'un altro Notaro della medesima Città di Lucera. Die 10 mensis Junij 1712 Neapoli. Per militem S.J.D.D. Blasius Altimarus, Predicto Consiliarus et Delegatus p.m est, quod stante morte dicti Notarij Bartolomei de Jorio Rep.te provisione excequamus pro confetione mentionati Cabrei enip.mo est debite exequitioni demandari ad unquem iuxta ipsarum Continentiam, et tenorem per Notarius Basilius Vigilante Civitatis Luceriae hoc suddecto D. Blasius Altimarus. Crostarosa. Alessius Russus. [...] Eccellentissimo, e Reverendissimo Signore. Il Procuratore del Commendatore Fra' D. Ottavio Emanuele Scarambi del Cairo supradetto espone all'E. V. come li beni della Venerabile Commenda di S. Primiano della Città di Larino, che è di detto Commendatore si trovano al presente in maggior parte occupati da diversi, in diversi luoghi, come anche le scritture, oro, argento, che spettano, à detta Venerabile Commenda, perloche per la ricuperatione di detti beni, scritture, necessita di fulminarsi scomunica nella Terra di Acquaviva, per tanto saprà la S. V. degnarsi ordinare al Signor Arciprete, Economo, ò altro à che spetta che pubblici nella Sua Chiesa in giorno di festa li seguenti Capi in genere, ed'in specie, sincome dal superiore li sarà dato Capo che si stimerà necessario, al fine del riacquisto di detti beni che: In primis chi sapesse, ò avesse inteso dire, in potere di chi si trovassero beni, scritture appartenentino alla detta Commenda di S. Primiano di Larino, lo voglia rivelare, ò restituire sotto pena di scomunica. Item che sapesse, ò avesse inteso dire, in potere di chi si trovassero beni di qualsivoglia specie di essa Commenda, come à dire Case, Casalini, Vigne, Vignali, Oliveti, Orti, Canneti Territorij, colti, ed incolti, difese, erbaggi, oro, argento, ed altro, lo voglia rivelare, ò restituire sotto pena di scomunica. [...] Carolus Dei Gratia Rex. D. Blasius Altimari Miles et Reges Consiliarus, et omnium causarem Sacra Religionis Hierosolimitanes, et eius equitus. S. E. Specialiter Delegatus. Notarius Basilius Vigilante delegato. Essendoci stata commessa dal Suddetto Signor Consiliere delegato la confetione del novo Cabreo della Venerabile Commenda di S. Primiano di Larino, e sue Grangie, e dovendono quella perfette, ritroviamo, che nella Terra di Montenegro essa venerabile Commenda possiede un territorio di versure sette cento ottan-

ta in circa dalla Chiesa di S. Biase giusta il fiume Trigno Territorij dell'Università, et altri Confini, ed un altro territorio di versure tredici in circa nel luogo detto le Regolite, giusta li suoi confini, alcuni censi, case, orti, e vignali, e dovendosi detti territorij Compassare, e titolare, habiamo stimato fare il presente, col quale dicemo, et in vece di detto Signor Consiliere delegato ordinamo alli Magnifici del Governo di essa terra di Montenegro, et altri particolari interessati, che per il giorno di mercodì, quattri dell'entrante mese di 9mbre dobbiamo assistere al compasso di detti territorij, che si farà da due Regij Compassatori da noi eletti, ed il giorno seguente di giovedì tutti li Coloni erendenti di essa Venerabile Commenda Comparino avanti di Noi ad'obbligarsi perloche saranno tenuti à beneficio dell'Illustrissimo Possessore di essa Commenda, e cio sotto pena d'once d'oro venticinque Fisco Regio. Il presente ritorni da Noi colla stessa relata ad finis. Acquaviva Colle di Croce li 31 8bre 1712. Notaro Basilius Vigilante delegato. Il detto ordine è stato notificato alli magnifici del governo di questa Città da Nicola Evangelista giurato d'Acquaviva, presenti Rocco Lisandrino, e Carlo Gentile di Montenegro testimonij, e sono pronti ad obbedire. Notaro Vigilante primo 9mbre 1712 [...]. Jesus Maria Joseph. Cabreum, seù Inventarium omnium bonorum Veneralis Commendae Sancti Primiani Civitatis Larini, et eius Granciarum Sacrae Religionis Sancti Johannis Hyerosolymitani factum et ordinatum per Illustrissimo Domino Fratrem Octavium Emanueleem Scarampi eiusdem Sacrae Regem Militem, et Comendatorem dictae Venerabilis Commendae. Die decimo quarto mensis 8bris sextae Indictionis Millesimo Septigesimo, decimo secundo. In Civitate Larini. Al preces nobis factas pro parte Reverendi D. Josephi Rhadi Terrae Acquavivae Collis Croce Procuratoris substituti per Illustrissimo Domino Ascanius Pagano Civitate Luceriae, Procuratorem constitutum per dicto Illustrissimo Fratrem D. Octavium Emanuelis Scarampi Milites dictae Sacrae Religionis Sancti Johannis Hyerosolymitani, et Comendatore dictae Venerabilij Commendae Sancti Primiani Civitate Larinensis, et eius Granciarum vigone substitutionis mandati rogati per manus magnifici Notarij Agnelli Mazzone de Luceria tenor cuius inferius describet, et respectu mandati procurationis facti in presentiam dicti Illustrissimi Domini D. Ascanij per manus Magnifici Notarij Josephi de' Simone, sub die viginta prima mensis Augusti anni millesimi, septigesimi, undecimi, in Civitate Vallettae, cuius tenor similiter inferius describetur per pers(...) accessimus ad Civitatis Larinae Caput praedictae Comendae, est (...) ut infra ad infradettam alia loca Civitates, et Terras, tamquam mumbra supradictae Commendae, et dum ibidem essemus predictus D. Joseph Procurator substitutus ossevuit coram nobis dicto Illustrissimo Domino Comendatorem possidere ea bulla, plumbea suae Sacrae Religionis predicta Venerabilem Commendam, cum omnibus et singulis suis benis stabilibus, censibus, et redditibus ad eam coram suis Grancijs in predictis spettantibus, et pertinentibus, Juris, actionibus, quibuscumque, et integro statu; Et pro inde dicto Illustrissimo Dominum eius (...) pro absentia statutorum, et ordinationum, capitularium sua Religionis deliberasset facere publicum Inventarium, seù Cabreum omnium bonorum ad dicto Comendatorem spectantium, in quibuscumque consistentium, ut dicat(...) bona dictae Commendae, aliquo modo minuenter, vel alienaventer, seu illorum in alijs Dominium transferent ingat in praegudicium dictae Sacrae Religionis ipsius Dominis Comendatori Comparuit coram Dominum V.J.D. D. Blasio Altimari Reges Consiliario, et delegato per S.C. Maiestates in omnibus causis Religionis praedictae, per quod fuit commissa confectio dicti

Inventarij, seu Cabrei mihi Notario Basilio Vigilante, ob mortem quondam Notario Bartolomei de' Jorio prout litteris Comissionalibus Superius apparet, quam tenor similiter inferius descubatem vigore quorum fecit per me predicto Notario expedito (...) edictum, cum intessione Suspettorij litterae promissionalium, quo edicto afficio, per ordinem duratum Curiae predictae Civitatis Larinae, et per me ad id afficio in plateis puplici Civitatis, et Terrarum in quibus possidet bona predicta Venerabilis Commendae precedentibus semper ante afficionem illium publicationibus ad finem ut omnes confinantes cum Terris dictae Commendae Compareant pussanter compassui de eius faciendo per il grinempares pro coram, et cuius libet ipsorum interesse si id putaverint habere, et censuarij, ac rendentes debitores comparere debuissent coram nobis, vel dicto Domino Delegato, ad declarandum census, pro eos responsione debitos, et quos correspondet dictae Commendae, pro ut haec, et alia ea dicto edicto apparet infra describendo; quibus (...) sicassertis, et declaratis fuit inceptum predictum inventarium adhibitis Judicibus ad contractus, et testibus infrascripti in numero (...) Rogatus manu mei; nec non Felicem Capuselli, et Alessandri Pomarico Agrimensores (...) pro effectu predicto deputato, et electo pro compassando infrascripta (...) Commendae predictae spectavit. Prope, et a dicta Civitate di Larino Capo di detta Venerabile Comenda, quale consiste in più luoghi cioè Larina, Acquaviva Colle di Croce, Cerritello, Guardia Alfiera, Guglionisi, Montenegro, Termoli, Santo Martino, Serra Capriola, Rotello, San Giuliano di puglia, Ripabattuni, Campolieto, Monciliuni, Castroprignano, Castelluccio, Acquaburtana, et Macchia Valle Fortone, ed in ogni luogo delli sopradetti vi sono proprietà, censi, come appresso si noteranno, come dalla proprietà e censi, se né investi detto Signore Comendatore Scaranpi in virtù di detta Bulla plumbea quale hoggi possiede detta Venerabile Comenda, con sue Grancie, come legittimo Comendatore per possedere, e feudare per (...) li frutti, et entrade, tanto dal detto Capo, come da membri, per mezzo de suoi Procuratori dal tempo che entrò in possesso di detta Venerabile Commenda. Nelle dette pertinenze della detta Città di Larino, vi è una Chiesa sotto il titolo di S. Primiano di Larino distante da essa Città un miglio in circa, nella quale non vi sono paramenti per stare in Campagna, lunga sei canna, larga da Canna due e mezze in circa, coverta di tavole, e pingi, vi sono due Porte, una da mezzo giorno, e l'altra da mezzo giorno, per dir meglio da tramontana dalla parte di ponente vi è l'altare con due candelieri di legno, colle immagini di S. Primiano, e S. Giovanni Battista senza paramenti alcuni; appoggiato a detta Chiesa dalla parte di ponente vi erano due abitazioni à pesolo con gradiata per l'eremita, oggi delle abitazioni statim scoperte; e tenuto il Reverendo Capitolo di esse Città di Larino due volte l'anno andare precissionalmente in detta Chiesa, tanto alla festa di S. Primiano quanto alla decollazione di S. Giovanni Battista, con portare tutti li paramenti necessarij, per cantarsi la messa, in ogni festa e il detto Signore Comendatore è tenuto à otto settembre di qualsivoglia anno pagare à detto Reverendo Capitolo di detta Città di Larino annui docati quattro; Nel giorno della festività di S. Primiano, nel giorno de quindici di Maggio è tenuto il detto Signore Comendatore spendere docati sei per Fallij. Eodem die predetto ibidem. In nostri presentia per solo costituita Hyeronima Simeone vidua I.R.V. huius Civitatem Larini Provisore Com. e Molisij ag. Ad infradicta oram pro sesuis heredibus, et successoribus, et spontanei asseruit coram Nobis, et Rev. D. Josephi Rhasi Terrae Acquavivae presentis per Procuratoris Illustrissimi dictis D. Octavius Emanuelis Scarampi del Cairo co-

mendatorij Venerabili Commendae S. Primiani Civitate Larinae. Ipsoram vidua Hyeronima asseruit possiderequandam domum sitam, et positam intus dictam Civitati in Contrada Sancti Pardi membroris quatuor duoris inferioris, et duoris superioris iuxta da capo domusculas directus, a parte subpredictis strada publica, ab uno latere bona sancti Francisci, ab alio latere bona Jordani Drengia, et alios fines. Per prius possessum per Silvestro Lombardo, et Berardinum Franco, cum onere dictae Commendae Carolenoris sexo prout apparet ex Cabreo Regio manu quondam N. Donati Antonij Berlino sub die viginta aprilis anni millesimi sexagesimi septagesimo quinque; super quondam domum ipsa vidua Hyeronima declaravit coram nobis cum procuratoris singulis annis solvere dictae Venerabili Comendae Illustrissimi Comendatori pro tempore legitimo eius Procuratori annum censum emphiteuticum Carolenoris Sex in die octavo mensis septembris. Cuiuslibet annui, et promissis facere primas solutionem in die octavo mensis septembris primi venturi anni intrantis millesimi, septingentesimi decimi tertij, et sic in futurum anno qualibet continere in pace, sine (...), et pro inde sponte obligavit suis heredis, successoris, et sic renunciavit, et iuravit in forma. Presentibus Regis Iudice, ac Com. Felici Mageli Terrae Palatae, Io Laurentio de Minna Leonardo Bizzarro, et Angelo Antonio Juliano larinentis omnibus testibus ad hoc. Eodem detto die ibidem. In nostri presentia per solu constituita Can. Joannes Laurentius de' Minno huius Civilis Larinae Procuratoris Comitatus Molisj (...) ad infradicta oram, pro se suisque heredibus, et successoribus, et spontanei asservit coram Nobis, et Rev. D. Joseph Rhadi Terrae Acquavivae presentis Procuratoris Illustrissimi Domini Fratris D. Octavij Emanuelis Scarampi del Cairo Comendatarij Venerabilis Commendae Sancti Primiani Civitatis Larinae Ipus Joann. Conventum asservit possidere quandam domum membro per decor superiorque, et inferioris, sitam, et positam intris haoc Civitate in loco ubi dicitur a' Torricella iuxta da capo cum la strada publica, da sotto linforsi di detta Città, ab uno latere bona ipsius Joannis Laurentij, et ab alio latere pavius ipsius civitate, et alios fines per prius possessione per Aleandro de Pinto cum onere dictae Comendae Carolenoris sex per ex Cabreo predicto cuius super quondam (...) ipse Joannes Laurentius declaravit cum juramento coram nobis singulis annis solvere dictae Venerabili Comendae illustrissimo Comendatoris pro tempore, eius legitimo Procuratori singulis annum censum emphiteuticum carolenoris sex in die octavo mensis Septembris primi venturi, anni intrantis millesimi septingentesimi, decimi tertij, et sic in futurum continere in pace, sine (...) et sic renunciavit, et iuravit in forma [...]. Die septimo supradicti Mensis (bris sexta Indictione Millesimo Septingentesimo, decimo Secundo in Civitate Larinae. Ad istanza a' Noi fatta dal Procuratore D. Giuseppe Rhadi della terra detta Acquaviva Procuratore dell' Ill. mo Signore Fra' D. Ottavio emanuele Scarampi del Cayro Comendatore della Venerabile Comenda di San Primiano di questa Città di Larino, e sue Grancie di persona ci siam portati a' misurare l'infradetti Territorij di essa Venerabile Comenda con Alessandro Pumarico, et Felice Capusselli Regij Compassatori secondo l'essa della Puglia, coll' intervento del Magnifico Tullio Zita Mastro Giurato di essa Città vecchio pratico, come anco del Magnifico Giuseppe Sarella esperto deputato, ed altri contadini interessati, come anco del Rev. Sac. D. Pardo Martino Canonico Procuratore del Reverendo Capitolo di questa Citt', con osservatione e lettura d'altri antichi Cabrei fatta sopra la faccia del luogo, si è attentamente compassato con squadro, e passo, di palmi sette, s' income pratica la Regia Dohana di Foggia alla Ragione di passi sessanta. In



quadro la versura, si sono compassati, et misurati l'infradetti territorij, li quali sementandosi da coloni Cittadini di questa Città, o' da altre predette ne rendono a detta Venerabile Comenda, suoi Illustrissimi Commendatori pro tempore il terraggio d'ogni dieci rendono di qualsivoglia sorte di vettovaglie tomole due in ogni fine d'agosto di qualsivoglia anno che quelli si coltivano. In primis un pezzo di territorio, dove sta edificata la Chiesa di San Primiano, iuxta da Mezzogiorno la strada che va' al Rotello, da' Levante iuxta il lemite che divide colli beni dell'Università do Larino, da tramontana iuxta la strada che va' ad Uruvi, et da ponente due titoli di pietre ne quali vi sta scolpita la Croce di Malta, questo territorio parte è fruttuoso, e parte si coltiva à terraggio da Coloni di Larino col peso di corrispondere alla detta Comenda terratico due a Versura, quale terratico è di versure tre. Un altro pezzo di territorio, dove si dice l'acquara, iuxta di mezzo giorno, ponente, e tramontana li beni dell'Università di Larino, da levante la vigna di Antonio Franci, tutto è coltivatorio et si coltiva da detti coloni alla detta Ragione, et è di versure tre, e passi trentacinque. Un altro pezzo di territorio alla Guardiola iuxta da mezzogiorno li beni del Convento di San Francesco, da ponente la strada di Collepesuto, e da levante li beni di Giuseppe Sarella coltivatorio, ed è di versure tre, e passi dece. Un altro pezzo di territorio dove si dice lo Cuposciezzo, iuxta da levante lo Vallone de Riominio, da' tramontana li beni di Santo Pardo, da ponente il Reverendo Capitolo, e da Mezzogiorno li beni dell'Illustrissimo Principe di Larino Coltivatorio, ed è di versure tre. Un altro pezzo di territorio dove si dice la via del Ponte, alias S. Onofrio, iuxta da tramontana e Levante la detta via del Ponte, da ponente lo Vallone della Fara, e da Mezzogiorno, li beni di San Pardo Coltivatorio, ed è di versure tredici, e passi trentacinque. Un altro pezzo di territorio dove se dice Colle di Lauro, iuxta dalla parte di mezzo giorno lo lemite che divide colli beni del Reverendo Capitolo, dalla parte di ponente, iuxta la limite che divide colli beni della Casa Sbelardi, e Casa Zita, e lemitemi che divide col detto Reverendo Capitolo dove se dice la vigna del Capitano iuxta da tramontana lo lemite, che divide colli beni della Casa Baronale, iuxta dalla parte di levante li vallone della Francesca, li territorij del Sig. Vito Antonio Galino, un altro voragine, et iuxta li beni di Sant'Antonio, e Santa Maria, detto territorio era coltivatorio, oggi frattoso, et è di versure Cinquanta sette, e passi quindici. Un altro territorio dove si diceva Colle Carbone, oggi La Cerretta, iuxta da Levante la strada della Carozza, iuxta li beni del Reverendo Capitolo, li beni di San Francesco Voragine, e beni di Cocco lavoratorio, ed è di versure tre, e passi cinquanta. Un altro pezzo di territorio dove si dice la via Molettera, alias il Recupero iuxta dalla parte di mezzogiorno la strada molettera, che divide colla difesa di Monte Altino dell'Università dà levante il Vallone del Ricupero, dà tramontana iuxta la Voragine, che divide colli beni della Casa Campanile, quale territorio è tutto Boscalo, ed è di versure Cento settant'otto, e passi quaranta. Quattro altri pezzi de territorio chiamati d'Ischia di Fratesauno, Macchie di Monte di rena, la Cisterna, e Mezze di Ligno per esse contigui un all'altro si è fatta una sola misura precipiato dal luogo detto La Cisterna, e prope della fabrica di essa Cisterna, e calando per una Voragine verso tramontana, poi rivolto, per un lemiteme verso ponente in confino à man destra colli beni della Menza Vescovile di Larino, et di nuovo rivolto per un altro lemiteme verso Mezzogiorno secondo acquapenda, e poi cala à mezza immersa alle foscatate delli due valloni, una che viene dal Colle di Malafarina, e l'altro dal Monte di Tana, e saglie per detto vallone che viene dà Monte di Tana, poi ricalano per un lemiteme verso

ponente, e saglie sin ad'una Serra per la quale Serra si cala dal Ligno, dove svanisce detta voragine, e ci si trova per mezzo detta piana un lemite, per il quale caminando si passa detto fiume Ligno sempre alla destra in confina colli beni del Reverendo Capitolo, si saglie, per la linea dell'istesso lemite secondo acquapende per il quale si rivoltra verso Mezzogiorno, et si camina in confine dell'Università di Larino sino alle terre di Santo Stefano, et in confine alla sinistra, e si saglie nella destra per una terrina anche in confina di Santo Stefano, si arriva ad un lemite secondo acqua pende per il quale si camina verso Mezzogiorno in confine alla destra dell'Università, e si arriva al Rotello, et caminando per l'istessa strada, che va al Rotello ritorna da nuovo a Cigno, e prope nel luogo detto il Passo delle Carra, calando per detto Cigno, quale di poi di nuovo si lascia a sinistra, e se piglia à destra à mezza immersa in confino della Terra di Montorio, si arriva al Vallone della Camuccia, si saglie per detto Vallone sino alla piana di Cildo, si lascia detto Vallone à destra, e si saglie ad una Rocchia de Stinci, dalla quale Rocchia si camina per linea diretta, e si saglie alla sommità del Monte di Tana, dalla quale sommità verso ponente, si cala alla strada pubblica di Montorio, che vada ad Uruci, poi camina per detta strada verso Uruci, si passa per il Colle di Malafarina sempre in confina de Montorio, sin dove si trova il principio di un Voragine vicino detta Via per il quale si cala al Vallone, scende in confina delli territorij del Casale d'Uruci, si arriva ad un lemite, che sta a sinistra di detto Vallone, quale Vallone si Cascia, e si camina per il lemite à sinistra, verso ponente, e poi di nuovo verso tramontana, la terza volta verso ponente per l'istesso lemite, in confina delli territorij della mensa vescovile si arriva nel luogo detto La Cisterna, prima confina detto territorio per lo più è frettoso, parte si coltiva da coloni di Veuri, e parte si tiene occupato dal possessore del Montorio, et è per intiero detto unito terratico di versure trecento, e due, e passi venti [...]. Si fa piena ed indubitata fede da noi qui sottoscritti Alessandro pomarico della Città di Lucera e Felice Capusselli di Bovino Compassatore à Castel novo publici, et approvati Compassatori nel Regio tavoliere di Foggia, Eletti à fare il Compasso di tutti li feudi, e territorij spettantino alla Venerabile Comenda di San Primiano della Città di Larino sita in provincia di Capitanata nel regno di Napoli, Redditiij all'Illustrissima religione di S. Giovanni Gerosolimitano, e per essa all'attuale Signore Commendatore Fra' D Ottavio Emanuele Scarampi del Cairo, mediante il nostro solenne guiramento dato in mano del Signore Notaio Basilio Vigilante della Città di Lucera deputato del Regio Procuratore Consigliere Signore D. Biase Altimare, come delegato di essa Sacra religione alla rinnovazione del Cabreo d'essa Venerabile Comenda, ad istanza del Reverendo Signore D. Giuseppe Rhadi di acquaviva Procuratore del medesimo Signore Commendatore Scarampi, ci siamo personalmente conferiti à 18 del mese di 9mbre 1712 nella Città di Larino Capo di essa Comenda, e coll'assistenza di esso Signor Procuratore coll'intervento del Magnifico Tullio Zita Mastro Giurato d'essa Città vecchio pratico, così anco del Magnifico Giuseppe Sorella esperto deputato e d'altri Cittadini interessati, come anco del Rev. Sac. Can. D. Pardo Martino Procuratore del Reverendo Capitolo coll'osservatione, e lettura d'altri antichi Cabrei del 1583, 1642, 1669 fatta sopra la faccia del luoco, habbiam attentamente con squadra, e passo di palmi sette si come pratica la Regia Dohana di Fogia alla ragione di sessanta in quadro la versura, compassato, e misurato li sottoscritti territorij situati nelle pertinenze d'essa Città di Larino.

1. Un pezzo di territorio dove sta edificato la Chiesa di S. Primiano iusta di Mezzogiorno la strada che va' al rotello, da levante iusta il limite che divide colli beni dell'Università di Larino, a tra-

montana iusta la strada che va' a Ururi, e da ponente due site li di pietre, ne' quali vi sta scolpita la Croce di Malta, quale territorio, parte è fruttoso, e parte si coltiva a' terraggio da coloni di Larino col peso di corrispondere alla detta Comenda tomola due di veruno, quale territorio ' di versure tre.

2. Un altro pezzo di territorio dove si dice l'acquara iusta da mezzo giorno, ponente, tramontana li beni dell'Università di Larino, da levante la vigna di Antonio Drenci, tutto coltivatorio, e si coltiva da detti coloni alla detta ragione, et è di versure tre, e passi trenta cinque.

3. Un altro pezzo di territorio alla Guardiola iusta da mezzo giorno li beni del Convento di S. Francesco, da ponente la strada di Colle pizzuto, e dà levante li beni di Giuseppe Torella, coltivatorio, et è di versure 2, passi 2.

4. Un altro pezzo di terra dove si dice li Cupaniello iusta da levante lo vallone di Riomino, da tramontana li beni di S. Pardo , dà ponente il Reverendo capitolo, e dà mezzogiorno li beni del Sig. Principe di Larino. Coltivatorio, ed è di versure tre.

5. Un altro pezzo di territorio dove si dice la via del ponte alias S. Onofrio, iusta dà tramontana, e levante, la detta via del Ponte, dà ponente lo Vallone della Fara, dà Mezzogiorno li beni di S. Pardo coltivatorio, ed è di versure tredici, e passi trenta cinque.

6. Un altro pezzo di terra dove si dice Colle di Lauro, iusta dalla parte di mezzogiorno lo limite, che divide colli beni del Reverendo Capitolo, dalla parte di ponente iusta lo limite, che divide colli beni della Casa Sbelardi, a Casa Rizza, e lemite che divide col Reverendo Capitolo, dove si dice la vigna del Capitano, iusta da tramontana lo limite che divide colli beni colla Casa Baronale iusta dalla parte di levante lo Vallone della Francesca, li territorij del quondam Vit'Antonio Golino, un altro voragine, e iusta li beni di S. Antonio, e Santa Chiara, detto territorio coltivatorio, oggi fatto frattoso, ed è di versure cinquanta sette, e passi quindici.

7. Un altro territorio dove si diceva Colle Carbone, oggi le Cerreta, iusta dà levante la strada dalla Carrozza, iusta li beni del reverendo Capitolo, li beni di S. Francesco, Voragine, e beni di Cocca, lavoratorio, ed è di versure tre, e passi cinquanta.

8. Un altro pezzo di territorio dove si dice la via Molettera alias il Rimpi iusta dalla parte di mezzogiorno la strada Molettera, che divide colla difesa di Mont'altino dell'Università, da levante lo vallone del Resupo da tramontana iusta una voragine, beni del Reverendo Capitolo, e puzzo del quondam Jacovo Cicale, e iusta lo Regio Tratturo da Ponente iusta la voragine, che divide colli beni della Casa Campanile, quale territorio, è tutto boscoso, ed è di versure cento settant'otto, e passi quaranta.

9. Quattro olmi pezzi di territorij chiamati l'Ischio di Frate Janno, Macchie di Monte di Jona, la Cisterna, e Menza di Cigno, per esser contigui uno all'altro s'è fatta una sola misura principato dal luogo detto la Cisterna, e proseguendo dalla fabrica d'essa Cisterna, per una voragine calando verso tramontana, poi rivolta per un limite verso ponente in confina, a man destra colli beni della mensa Vescovile di Larino, e dinuovo rivolta per un altro lemite verso mezzogiorno secondo acqua pende, e poi cala à mezz'Immersa alle forcature delli due Valloni, una che va dal Colle di Malafarina, e l'altro dal Monte di Jona, e saggio per detto Vallone che viene da Monte di Jona, poi rivolta per un lemite verso ponente e saglie sino ad una Serra, per la quale serra si cala secondo Acqua Pende, e cala ad un voraggine per il qual voragine stende sino alla piana del

Cigno dove svanisce detto voragine, e vi si ritrova per mezzo detta piana un lemite, per il quale camminando si passa detto fiume Cigno sempre alla destra in confina colli beni del Reverendo Capitolo, si saglia per la lamia dell'istesso lemite quale lo segue feci immerse di Cigno, e s'arriva al piano dove si trova un altro lemite, secondo acqua pende, per il quale si rivolta verso Mezzogiorno, e si camina in confine dell'Università di Larino sino alle terre di Santo Stefano, ed in confina di essa di nuovo si cala à Cigno per l'acqua dalla quale si saglie poi di nuovo si esca, si lascia alla sinistra, e si saglie alla destra per una Serrina anco in confina di Santo Stefano, s'arriva ad un lemite secondo acqua pende per il quale si camina verso mezzo giorno in confina alla destra con l'Università, e s'arriva alla strada publica per la quale si va al Rotello, e camminando per l'istessa strada che va al Rotello, si ritorna di nuovo a Cigno, e proprio nel luogo detto il passo delle Carra, calando per detto Cigno, quale di poi di nuovo si lascia a sinistra, e si piglia a destra a mezz'Immersa in confina di Montorio, si arriva al Vallone della Cannuccia, si saglie per detto Vallone sin alla piana di Lillo, si lascia detto Vallone a destra, e si saglie ad una Rocchia di stinco, dalla quale Rocchia si camina per linea diretta, e si saglie alla sommità del Monte di Jona, dalla quale sommità verso levante si cala alla strada pubblica di Montorio che va ad Ururi, poi camina per detta strada verso Ururi, si passa per il colle di Malafarina sempre in confine di Montorio sin dove si tocca il principio d'un voragine vicino detta via per la quale si cala al vallone detto dell'Olmo, per il quale vallone si scende in confine da territorij del Casale d'Ururi, s'arriva ad un lemite, she sta a sinistra di detto Vallone, quale Vallone di lascia, e si camina per detto lemite ad un lemite a sinistra verso ponente, sin dove l'istesso limita Rivolta per tramontana, un'altra volta verso ponente, e poi di nuovo verso tramontana, la terza volta verso ponente per l'istesso lemite in confina della Menza Vescovile, s'arriva al luogo detto la Cisterna prima confina, detto Territorio per lo più è fruttoso, parte si coltiva da coloni d'Ururi, e parte si tiene occupato dal possessore di Montorio, et è per intero detto territorio di versure 302 - 20, et in fede. Habiamo fatto la presente, e firmata di nostra propria mano Lucera li 12 9mbre 1712. Io Alessandro Pomarico fò fede. Felice Capusselli fò fede ut supra.

Acquaviva. Die decimo octavo mensis octobris sexte inditionis millesimo septingentesimo, decimo secundo in Terra Acquavivae Collis Crucis. Proseguendo la Confettione, seù Inventario della Venerabile Commenda detta Acquaviva Colle Croce, sotto il titolo di San Primiano della Città di Larino, e sue Grancie, e possessore della medesima l'Illustrissimo Commendatore Fra' D. Ottavio Emanuele Scarampi del cairo Comendatore della Sacra Religione Gerosolimitana, ci siamo portati nella sopradetta Terra detta Acquaviva Colle Croce sita, e posta in detta Provincia di Contado di Molise iusta li confini della Terra della Palata, Saume, San felice, Feudo della Gaviglia, e Guardia Alfiera, et altri confini, la quale Terra, col suo territorio, Tenimento, et destrutto, è propria di detta Venerabile Commenda di San Primiano [...]. In primis possiede in detta Terra una Chiesa sotto il titolo di Santa Maria Esther sita dentro le mura di essa Terra, et proprio attaccata alla Muraglia della medesima; dalla Porta Maggiore dentro la quale conferitosi coll'assistenza del medesimo D. Giuseppe Rhadi Procuratore ut supra, et anco Vicario di essa Terra, e Chiesa, habbiamo ritrovato in detta Chiesa che tenghi la porta sotto il campanile della medesima, e detta chiesa è di due navi di lunghezza palmi cinquant'uno, e di larghezza palmi trenta due, vi è l'altare maggiore di legno indorato con quattro colonne tutte indorate, tre nic-

chi, à quello di mezzo, vi è la custodia, dove si conserva il SS. Sacramento, e dentro una pissida d'argento indorato dentro e fuori, col piede indorato, una pissidotta piccola à modo di cassetta indorata dentro, al nicchio destro vi è una statua di legno indorato di S. Giovanni Battista, al nicchio sinistro vi è un'altra statua di San Michele di legno indorato, sopra le colonne vi è un nicchietto pure di legno indorato co' quadretto di tela pittato con l'immagine del Padre Eterno, e più sopra una Croce di Malta con una testa d'Angelo indorata di legno, alli due esterni di detto Altare vi sono due Angeli di legno indorati, in atto di sonare strumenti, la custodia viene coverta con una Cappelletta di seta lisciata rossa, e bianca vecchia, e nell'altare vi è la carta di Gloria, in principio, e lavabo, con cornice di legno in argentato, sopra la Carta di Gloria vi è un Crocefisso d'ottone, sei candelieri di legno in argentati tre mappe, seù tovaglie, un coscino alla romana di legno, uno avanti altare di legno intagliato con il suo panno d'altare di teletta porta nova rossa, e bianco con l'immagine in mezzo della Madonna del Carmine in Ricamo con due Angeli che li tengono la Corona in testa la predella di legno sopra uno scalino di fabrica in Corona Evangelij fabricato al muro, cioè un braccio di legno dove si pone il Cereo, ed all'istesso muro vi è una fenestrella con portella di legno pittata, dove si conservano ogli Santi, sequita per una parte per dove si entra alla Sacristia, sopra della quale vi è un campanello che sona quando dicono le messe, sotto detta porta vi sono tre sedie di legno fisse al muro dove sedevano li Reverendi Sacerdoti, sequita un altare con quadro di tela pittato con l'immagine di S. Pietro, e di S. Giovanni, con cornice di legno indorato, e sopra vi è un quadretto in tela pittato con l'immagine della SS.ma Incoronata, e nell'altare vi è uno sgabello con quattro candelieri di legno pittati, uno Crocefisso di legno in argentato Carte di Gloria lavabo con cornice di legno pittato tre tovaglie, una avanti altare di legno intagliato pittato, col panno d'almine di tela pittato, la Travella di legno vecchio appresso in detto altare affisso al muro vi è il pulpito di legno seù di noce dove si predica la parola di Dio, appresso vi è un altare di legno indorato, con due colonne, ed uno nicchio, dove vi è la statua di S. Antonio de Padua di legno pittata, et ne la mano destra tiene uno libro con Giesù Bambino, nella sinistra uno Giglio, sopra vi è un quadretto con cornice di legno indorato in tela con Bambino che tiene il mondo nelle mani, nell'altare vi è la Carta di Gloria con cornice di legno argentato, una Croce di legno, due candelieri vecchi di legno indorati, tre tovaglie, uno panno d'altare di tela pittato vecchio con la Cornella di legno vecchio; appresso vi è un nicchio dentro il muro di legno pittato, dove vi è il fonte Battesimale coverto con la Cappelletta di seta appresso vi è un altro altare di legno pure indorato con due colonne con uno Crocefisso in mezzo grande di legno in parte indorato in mezzo alla Vergine Santa, e S. Giacomo Evangelista in quadro, con uno quadro sopra con l'immagine di S. Lucia, nell'altare vi è uno scabello con sei candelieri di legno pittati vecchi, et una carta di Gloria con cornice indorata, tre tovaglie vecchie, uno panno di altare di seta tutto lacero, et la pretella di legno vecchia, sequita poi una fenestrella dove stato pittato S. Giovanni in atto di Battezzare Christo in cornu epistola, et proprio sotto un arcone le lampade arde in uno lampadario d'ottone, appresso al muro; sequita un altare in quadro pittato con l'immagine della Vergine, del SS. Rosario San Domenico, Santa Caterinade Siena et li quindici misteri del Rosario con cornice di legno indorato, et due colonne dell'istesso, sopra vi è uno scudo di legno indorato, con fiori pittati, nell'altare vi è uno scabello vecchio con una carta di Gloria, ed in principio, con cornice di legno argentato

una Croce di legno pittato due candelieri di legno indorato vecchi, tre tovaglie ed uno panno di altare di tela pittato vecchio, et la predella di legno, sequita poi un altro altre in quadro con l'immagine della SS.ma Annunciata, l'angelo Gabriele sopra il Padre Eterno, in mezzo lo Spirito Santo in forma di colomba, con cornice di legno indorato, et sopra vi è uno quadretto di Sant'Antonio di Vienna e nell'altare Carte di Gloria vecchissime, e due candelieri di legno argentato, tre mappe, uno panno di altare in tela pittato vecchio, et la predella di legno Vecchio, vi è appresso un Genuflessario di legno che serve per li Signori Cavalieri, sequita poi un altare di legno indorato con due colonne di legno indorate, con uno Nicchio in Mezzo dove vi è la statua di legno indorato di S. Maria di Costantinopoli, e sopra vi è un quadretto in tela pittata con l'immagine di S. Nicolo, e di S. Giuseppe, e nella destra di detta statua vi sono due quadretti, sopra vi è S. Marco, S. Rocco, à sinistra sopra vi è S. Francesco d'Assisi sotto S. Francesco de Padua, nell'altare vi è la carta di Gloria con cornice di legno indorato, una Croce di legno pittato sei candelieri di legno indorati, con cuscini alla Romana di legno, tre tovaglie uno panno d'altare di tela pittata, con la predella di legno, appressi vi è una Sede Confessionale di legno intagliato, sequita poi un altro altare di legno simile indorato con due colonne, dove vi è la Vergine del carmine, a mano destra vi è l'immagine di S. Giacomo, nell'altare vi è la carta di gloria con cornici di lega pittata con croce di legno pittata, quattro candelieri di legno argentati vecchi, tre tovaglie, un panno di altare di tela pittato, et la predella; sequita poi una scala di pietra per dove si va al campanile, sotto della quale vi è la bara che serve per funerale li cadaveri, su detta chiesa vi è una porta con tamburro di legno, vicino alla quale vi è l'acqua santera di pietra, nella nave di mezzo vi è soffitto di tavole pittate ed in mezzo vi è una statuetta di Santa Maria Esther attornata d'angioli; il pavimento, e mezzo astricato, e mezzo quadrillato, con quattro sepolture, ed una che serve per li Reverendi preti, la nave piccola sta coverta con mattoni, nel campanile vi sono tre campane, vi è una grossa de cantara sei, e due piccole, nella Sacristia vi è uno stipo grande di noce, con tre stipi soprani, e tre sottani, con sei tiratori intagliati, dove si conservano le sottodette robbe per servitii della Chiesa, e per il Sacrificio della santa Messa; nel medesimo stipo de quali vi sono dentro due cotte, quattro coscini d'altare, due di tela contrappunti di seta Rossa, un altro di tela bianco, et un altro di tela contrappunto di seta verde un altro coscino un poco più grande di Sangallo con una faccia di seta con schiacchi verdi, con quattri focchi ancora di seta. Nel stipo di mezzo vi son due calici con patene, purificatorio, corporali, ed una borza, li calici uno con la coppa, e corona d'argento con piede di rame indorato, l'altro con coppa d'argento, corona, e piede di rame indorato, una sfera d'argento dove si espone il Venerabile col piede di rame indorato, due messali, e due Messaletti de Morti, otto veli di diversi colori che usa la chiesa tutti di taffettano; nell'altro stipo vi è una Cassetta con una portella di vetro dove si osserva la Reliquia di S. Primiano, con rituale romano, circolo aureo, tre stole una violata, due bianche di seta, una cappetella di Marcato con oro che serve per la pissida grande, con velo lumerale di taffetta bianco con francietta rossa e bianco di seta, che serve all'economio, quando porta il Sacramento viatico, una borza rossa vecchia per uso di calice, uno corporale, e due palte, tre purificatori con facciotto per lavar le mani alli Sacerdoti nel santo Sacrificio. Nel primo tiraturo di basso vi è una pianeta con stola, e manipulo di lana d'argento fiorato con una borza di broccato color latte nel fondo, nel primo stipo di sotto vi stanno quattro camisij con ammit-

ti, e cingoli, due usati, e due nuovi, una cappelletta della Custodia di taffetta verde, e giallo, una tovaglia nova per l'altare maggiore di tela con pezzilli, una tovaglia di tela per lavar le mani a Sacerdoti, un avantialtare di raso portanova usato color violetto due altre tovaglie di altare vecchie un panno da velar crocefissi di tela todesca, sette tovaglie vecchie per servitio della chiesa. Nel stipo di sotto di mezzo una croce d'argento processionale, con piede, ed estremi d'ottone, indorato, cinque tovaglie di altare, et una per le mani, uno pluviale di seta bianco, e rosso vecchi, più sotto vi è una cassetta, vi è una pianeta, due tonacelle con stola, Manipuli, ed uno velo di broccato fiorato, in oro con uno stendardo di damasco foderato di taffetta cremisi, con francietta di seta cremisij, e bianca, in mezzo del quale vi sono le Croci della Sacra religione di Malta, con una Croce di legno indorato, con cingoli e fiocchi di seta bianca, e rossa, per detto stendardo, uno pallio, sei baldacchini di damasco bianco con panni di sopra, li bastoni di legno indorato, una sotto Coppa di creta con tre para di Casafine, con due campanelli per servitio di Messa, vi è uno genuflessario, con la preparazione di celebrare la Messa con uno Crocefisso di legno vecchio indorato antico, vi è ancora uno baldacchino di legno, per quando si espone il Venerabile, et una custodia di legno nuova (...), vi è un altro baldacchino vecchio rosso, e giallo che serve per portare il S. Viatico alli infermi, un lavatorio di pietra, con tovaglia appesa per lavar le mani alli sacerdoti, uno ingentiero, navetta, e cocchierino d'ottone, et una cassa con sedici fiori di altare di talio con le brogiarne di legno pittato con quattro coscini di tela bianca per l'altare vecchi. Nell'istessa Terra d'Acquaviva vi era una chiesa sotto il titolo di S. Martino, la quale per stare edificata ad un luogog poco honesto, e decente, col consenso del fù Commendatore fra' Alessandro Castiglione, e del quondam Commendatore fra' D. Antonio Morra, si levò l'Altare di S. Martino, e si trasferì, nella chiesa parrocchiale, e di detta chiesa, che per prima si diceva S. Martino, oggi se ne serve il procuratore della Venerabile Cappella del SS.mo Sacramento per fundaco di grano, per una permuta fatta di un altro fondaco in beneficio di essa Cappella di S. Martino. Item nella selva intitolata Santo Angelo in Palazzo da uno miglio in circa di fronte dalla detta Terra d'Acquaviva, vi è un'altra Chiesa sotto il vocabolo di S. Angelo in Palazzo, dove vi è un altare con uno quadro di tela pittato con l'immagine di S. Angelo, con cornice di legno schetto, nell'altare vi sono due candelieri di legno schetto, con una tovaglia, con uno avanti altare di telapittata, e con acquasantera di pietra, vi si vede in detta Chiesa un edificio di Casa diruta, dove si dice che era convento di PP. Teutonici, vi è un orto che serve per l'eremita, quale tiene per habitazione un pagliaro, nella quale Chiesa quando si va a celebrare il Sacrificio della Santa Messa, il Sacerdote si porta li parati, ed ogn'altra cosa necessaria, nel giorno della festa di S. Angelo all'otto di Maggio di qualsivoglia anno, l'economio, Curato che vā in detta chiesa processionalmente vi Canta la Messa, e il Signore Commendatore, è obbligato farci il Palio ogn'anno. Item detta Venerabile Commenda tiene in detta terra e proprio attaccato la muraglia una Casa Palazziata con sette membri superiori, dove vi manca un tramezzo, e proprio nella Cucina quale si doveva fare à spese del olim affittatore di detta Comenda detto Lonardo Riccio, quale per complice il suo obbligo ne ha data il pensiero al suddetto Reverendo D. Giuseppe Rhadi, il quale dice che fra il termine di due mesi da hoggi lo farà fabricare, e fare di Gisso, e sette inferiori, cioè sei dentro detto Palazzo, ed uno dove si dice la panetteria, fuori nella suddetta Casa Palazziata vi è un Cortile dove vi sta un forno, tre gradiate pietre, ed uno Giardino Murato, con arbori de

fico, e pervole, et di uno delli sei membri inferiori, oggi se ne servono per carceri, e in detto Giardino murato vi è uno gallinaro pure murato. Avanti il portone di detto Palazzo essa Venerabile Commenda possiede una Casa di uno membro superiore, et anco inferiore giusta dalla porta di sotto, la Casa dell'eredi del quondam Giacomo Spadanuda, e della parte di sopra la Casa del quondam Simone Russo, et altri confinanti quale Casa, e pervenuta a detta Commenda dalla permuta fatta dal Signore Commendatore Fra' Antonio Mazza Predecessore con un'altra Casa bassa, è portione de danari Contanti fatta con Alessandro de Lena e n'appare Istrumento Rogato per notaio Liberatore Emanuele della Terra della Civita Campomarino. Item la suddetta Venerabile Commenda tiene, e possiede avavnti il largo della Chiesa Parrocchiale cinque fossa da conservar grano, quattro de quali stanno ripiene di terre, ed'una buona, che al presente vi tienenil grano il Magnifico affittatore. Fuora le mura di detta terra, e proprio frontespitio a detto Palazzo Comendale vi stà una vigna vitata, arborata, e fruttifera di trentali dieci giusta dalla parte di sotto la via pubblica, per dove si va alla fontana, da lato, e sopra giusta il voragine quale sparte fra' detta vigna, e la vigna dell'heredi del quondam Matteo Javisto, dall'altro lato via pubblica, detta della Croce, dove vi sono fatte alcune qye nove, de cittadini, detta vigna fu piantata, dal quondam Fra' Alberto Pagano Commendatore di essa Comenda, à piedi della quale vigna a vista dall'istesso Palazzo vi è un orto de verdume [...]. Item la suddetta Terra d'Acquaviva sita in detta Provincia di Contado di Molise giusta la terra della Palata Tanuma, S. Felice, Feudo della Gaviglia, et Guardia Alfiera, ed altri confini, quale Terra oggi fa fuochi numero ottanta in circa, e riconoscono detti Cittadini la suddetta Commenda di S. Primiano di Larino, e suoi Commendatori pro tempore, per loro diretti Signorie Padroni, a cui prestano ogni obediensa come vassalli. Item li Signori Commendatori pro tempore, siccome esso Signore Commendatore Fra' D. Ottavio Emanuele Scarampi esigge da tutti Cittadini di detta Terra suoi Vassalli di qualsivoglia sorte di vettovaglie che seminano nel Territorio di essa Terra, e fuori a Ragione di ogni dieci tomo la uno. Esigge ancora del vino che si raccoglie d'ogni dieci uno. Esigge medesimamente da qualsivoglia fuoco di detta Terra Carlini tre l'anno in ogni di quindici d'agosto di qualsivoglia abbo. Esigge ancora da qualsivoglia allievo d'animali minuti, d'ogni dieci, uno, eccetto però le vacche, mentre li Cittadini devono pagare solamente per ogni Vitella, o Vitello grana diece. Esigge ancora ogn'anno dall'Università di detta terra docati Venti in ogni quindici del mese d'Agosto di qualsivoglia anno, per Ragione della Bagliva, e Gratia conceduta da Signori Commendatori ad essa Università, come appare dalli Capitolazioni. Esigge ancora la piazza da Cittadini, e forestieri che comprano, o vendono, a ragione de grana quindici per onza, li ottava de vino per salma che si vendesse da forestiero, un rotolo di carne per ciascheduno d'animale che si vendesse da forestiero. Esigge ancora per qualsivoglia casa, e fuoco di essa Terra di Acquaviva salme sei di legna l'anno per concessione dell'Illustrissimo Signore Commendatore, e suoi affittatori, Agenti, Salme, persone che vi vorrà tenere, e tutta quella quantità di paglia, che necessita per l'animali, e cavalli di esso Signore Commendatore, suoi Agenti, o affittatori. Possiede ancora un forno, quale s'affitta docati... l'anno. Sono obligati ancora essi vassalli di andare colli loro animali alli Scannatoj della Corte di esso Illustrissimo Signore Commendatore, suoi affittatori, agenti pro tempore, per otto miglia gratis, e bisognando andare avanti più dell'otto miglia, deve il detto Signore Commendatore e suoi affittuari, agenti pro tempore pagare alli medesimi il pedatico



servata la franchigia della Regia Prammatica. Sono tenuti ancora tutti li suddetti Vessalli, per tre giorni tantum fare le spese a detto Signore Commendatore, quando viene da fuora, e che non habbia assestito alcuni mesi, in detta Terra d'Acquaviva, e cosi ancora al suo Capitano, Agente, o Affittatore. All'incontro detti magnifici del Governo, e Cittadini di detta Terra d'Acquaviva Colle di Croce dicono essere tenuti al Signore Commendatore pro tempore a pagare ogn'anno al Governo, Curato tomola otto di grano, per una messa la settimana all'altare di S. Angelo, ed il palio in ogni di' otto di Maggio di qualsivoglia anno, giorno dell'apparizione di S. Michele Arcangelo. Possiede mediante l'Università di detta Terra il jus di ponere panettiero, riconoscere pesi, e misure, e ponere assisa al comestibile. Et quod presentes, et in nostra presenza personalmente convenuti li suddetti magnifici [...] eletti, sindaci, e cittadini di essa Terra di Acquaviva Colle di Croce, spontaneamente asseriscono in nostra presenza, non per forza, ne dolo, ma in ogni miglior via per essere vero, e veritiero tutto quanto sopra sta riportato, e dichiarato, da detti Rev D. Giuseppe, ut supra Procuratore, et loro riconoscere, come hanno sempre riconosciuto li loro antenati, la suddetta Sacra Religione di Malta, detta Venerabile Commenda di San Primiano di Larino, e suoi Signori Commendatori pro tempore, et al presente detto Signore Commendatore Fra' D. Antonio Scarampi diretti Signori Padroni, et Baroni tanto nel Spirituale quanto nel temporale con la piena potestà di gravar il Vicario, ed altri Ministri per il Servizio della Chiesa, et amministrare la giustizia nel Spirituale, quanto il Governatore, seù Capitano, ed altri Ministri per l'amministrazione della Giustitia nel temporale, col mero, e misto imperio, le quattro lettere arbitrarie, gladij, potestate, augurio, et parangario sopra li Vassalli, et possedere le suddette entrade, ragioni, attioni, nel modo, e forma di sopra espresso, et dichiarato, e non altrimenti, nec alio modo. Onde essi magnifici Eletti, Sindaci, e Cittadini della mentovata Terra d'Acquaviva, Colle di Croce per aggiungere Cautele spontanee, non per forza, ma in ogni miglior via, hanno promesso, e si sono interamente (...) obbligati alli nomi suddetti con giuramento sotto spontaneità, continuare, dare, e pagare al Suddetto Illustrissimo Signore Fra' D. Ottavio Emanuele Scarampi odierno Possessore di detta Venerabile Commenda di terra d'Acquaviva, e sua legittima persone, ed'altri Signori Commendatori Successori, in perpetuo la suddetta decima delle vittovaglie che seminaranno nel territorio di essa terra, eper fuori, ogn'anno alla regione di ogni tomola dieci uno tomola, la decima del vino anco in detta ragione d'ogni dieci, uno, e di ogni dieci allievi d'animali piccoli uno, nelle vacche però dossi per ogni vitello, o vitella che nascerà grana dieci, come ancora si sono obligati pagare all'istesso Signore Commendatore carlini tre per ciascheduno fuoco ogn'anno, nel sopradetto di quindici di ciaschedun mese di Agosto di qualsivoglia anno, come ancora pagare ogn'anno in detto giorno de quindici di detto mese d'agosto li suddetti annui docati venti, per ragione della Bagliva suddetta, e gratia concessasi ut supra, etportare ogn'anno per ciascheduno de suoi Cittadini nel Palazzo Commendale salme sei di legna, come ancorapaglia, e quanto necessario, e bastevole per gli animali, e cavalli delli Signori Commendatori pro tempore, o loro legittime persone, e servire tanto essi, quanto li loro animali di essi Signori Commendatori nella congiuntura che occorreranno per otto miglia distante da Acquaviva grationamente, e senza mercede alcuna et passando le dette miglia otto si contentano ricevere, come innostra presenza, dichiarano il pagamento della Ragione stabilita nella Referita Regia Prammatica., et cosi ancora

pasteggiare li Signori Commendatori pro tempore per tre giorni, quando verrando in essa terra d'Acquaviva, dalla quale siano stati lontani per alcuni mesi, e cosi ancora pasteggiare li loro Capitani, et Agenti, et da tutto ciò non mancare, o cessare per qualsivoglia causa, o ragione anco giusta, et de Jure Militanti, ne mai cercare scomputo, o defeliazione alcuna nel pagarsi di dette decime baglive, ed altro ut supra espressato, e dichiarato, renunciando con giuramento a qualsivoglia ragione anzi all'istesso scomputo, ed'attetti li rimedij di legge a loro favore dittantino et facientino. Come ancora detti Magnifici eletti, e Sindaci al Governo di detta Terra di Acquaviva, et Cittadini della medesima esserne tutti dare, e pafare ogn'anno li Signori Commendatori pro tempore, e suoi affittuari, et agenti, all'Economo, e Curato tomola otto di grano per una messa la settimana all'altare di S. Angelo, et il palio in ogn'anno, in ogni di' otto di maggio di qualsivoglia anno, giorno dell'apparizione di San Michele Arcangelo. Come ancora detta Università possiede il jus di poner panettiere di panezzare il pane riconoscere pesi, e misure, e ponere assisa alli Comestabili. E mancandosi da tutti detti responsabili pagamenti contributuni, e da ciaschedun di essi subito sia lecito ad esso Signor Commendatore Fra' Ottavio Emanuele Scarampi, ed'altri Signori Commendatori, o loro legittime persone essenti, e per essi a me notaro come principale, et inscrittore per il presente instrumento rescindere ex olim parte liquidare presentare, et incusare, et pro liquida prodovi in qualsvaglia tribunale, corte, loco, e foro. In presenza di qualsivoglia Giudice, via Ritus M.C.V., e che subito contro di essi, e ciascheduno di essi habbia, e ottenghi la pronta, provata, esplicità, reale, e personale eseguire, contro essi, e loro heredi, successori, Cittadini abitanti, e abitatori in essa Terra, come se fusse in presenza di puro mutuo, ex omni parte liquido stipulato appresso agl'atti di essa gran corte, e pigg.ni delle Cose della Città di Napoli, renunciando con giuramento a tutte l'eccettationi, dottrine rsti, decreti, giudicature opinioni de Dottori, Riti, Rete, ed ogn'altra legge, e consuetudine a loro favorevole [...]. In primis un Territorio chiamato di S. Angelo a' Palazzo, nel quale vi sta Edificata presentemente la Terra di Acquaviva, et anticamente vi erano dentro esso Territorio situati due altri Casali, uno chiamato Cerritello, e l'altro Santa Maria a' Cervara, oggi tutti due dissabitati, quale Territorio sta confinato dalla parte di mazzo giorno col territorio, e difesa della Città della Guardia, et parte col Feudo della Gaviglia, dalla parte di tramontana, anco colle difensole di S. Leuci, e colli demaniali di Palata, e Taverna, et da' Ponente colli demaniali della Terra di S. Felice, et Feudo della Gaviglia, cominciata a misurare detto territorio dal molino di essa Terra d'Acquaviva oggi diruto, et proprio dal Vallone vicino chiamato d'Acquatosta in confina di S. Felice dalla parte di ponente si saglie per detto Vallone, e si arriva al tratturo quale si lascia, e si saglie per l'istesso vallone d'Acquatosta sino dove entra, e si unisce il vallone di Cervinate, colli valloni delli Troccari, si saglie per quello delli troccari, quale scorre per le pedicogne della difesa di Fra' Scolpiano dell'Università di Acqaviva a man destra in confina col feudo della Gaviglia, si arriva sin dove entra un Voragine che scende dalla piana di essa difesa, oggi chiamata piana dell'asini, sogliendo per detta Voragine, quale poi si lascia dalla parte della difesa di Fra Scolpiano, e si camina per mezzo la detta piana, si passa vicino dove si dice il pagliarone delli Ferri, e si arriva alla via che da' Castelluccio va' al Vasto, si passa detta Via, e si camina per detta linea, si cala al vallone delle fosse delli lupi, si lascia detto vallone, si saglie per le fontanelle chiamate di Salomone, e si arriva alla serrina, quale tiene, a man destra il voragine, e per la detta serrina

si saglie, e si arriva alla strada che da Castelluccio, va' a' Guglionisi, oggi strada di Procaccia, si lascia detta strada, e si passa per un luoco, dove anticamente, vi era una cerza abbruggiata, e si arriva ad'un Montetto anticamente detto Piesco bianco, oggi la mandra di Gravina, e si cala per detto Montetto sin alle fontanelle chiamate le Salamastre, anticamente vi era un pero lardato, dalle quali fontanelle si cala al vallone del Porcaro per il quale vallone stanne come acquaonde corne, si lascia detto vallone a man sinistra, e si camina a' Mezza Immersa si passa per Schiena d'Asino per la linea diretta, e si avvicina a' Colle Pietro, et da detto Colle si cala al vallone di Cesuara dove si dice Lafiscola. Sempre a man destra in confine del feudo di Gaviglia, calando per detto valone di Cesuara sin dove entra, e si unisce il Vallone di Cerritello, si lascia detti valloni, e si saglie per una valle fra' certi Iungeti distante novanta passi dalla Murgia, seu pietra della Guardia, e si arriva ad una serrina, dove vi sono molte Pietre fitte, e largue con croci segnate, e si arriva per essa serrina alla strada detta frassero, poi camina per un'altra serrina verso Guglionisi, si arriva ad un luoco dove vi è uno mucchio di pietre ammantonate a' cerque segnate con croci, poi si piglia a mezza immersa, verso la terra di S. Martino, li per altra mucchia di pietre ammantonate, e si arriva alluogo detto La Fonte delle Rose, e poi si cala per la piana di S. Angelo, e si pass per mezzo la Solagna del Campo detto lo Camuscio, e si cala sino al loco detto le tre Confine, sempre in confina della Guardia, poi si rivolta verso tramontana, et si cala per un voragine della difenza delle Camarelle, e si arriva al vallone della difensola di S. Leuci, anticamente chiamato lo Vallone delle Bracciolette e poi si saglie per detto vallone verso ponente per sino al voragine della Lamatora, per il quale voragine si saglie sino al loco Calissiano, quale fa' tre confini d'Acquaviva, S. Leuci, e Galata, da detto logo si rivolta verso il Casale di Cerritello a mezz'immerso, si arriva al loco detto serra Tizza, così cala per un voragine sino al vallone di Selva longa sino dove entra il voragine della Serra delle Confine, e per detta Serrina si arriva alla strada del Procaccio, dove vi è titolo di Pietra con Croce, dal quale si cala ad un voragine chiamato di Macchia Rotonda si cala al Vallone, che Corre sotto la terra d'Acquaviva, e camina secondo scorre verso tramontana sempre in confine di Palata, poi rivolta per detto Vallone acquatosta in confina di S. Felice si arriva per caso al sopradetto Molino diretto prima confina, quale territorio più diffusamente si osserva dalla pianta fatta da Alessandro Pomarico, e Felice Caposelli Regij Compassatori, da quali, è stato misurato, ò compassato [...].

## Acquaviva Collecroce, 1733

Primo volume delle carte riguardanti il possesso da parte dei commendatori di Larino sulla giurisdizione ecclesiastica nella chiesa di Acquaviva Collecroce.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta, *Scritture riguardanti il Priorato di Barletta*, 6045, ff. 200r-208v.

Guardien. Praetensae Jurisdictionis. Stantibus & c. Dubium. An, quae, super quibus Episcopo Guardian. Competat Iurisdictio in Commenda, seù Oppido Aquavivae Collis Crucis, Parochiali Ecclesiae S. Mariae Esther, it aut sit standum, vel recendendum à decisis sub die 5 Septembris 1693, 15 Ianuarij 1695, 12 Aprilis 1710, 14 Novembris 1733.

Eminentissime, & Reverendissime Domine. Post quam spatio ferè quatuor saeculorum Sacra Religio Hierosolymitana gavisata fuerat totali Iurisdictione temporali, & spirituali in eius Commenda Sancti Primiano de Larino, inter cuius caetera membra adfuit Castrum sub nomine S. Crucis, seù Collis de Croce, ubi postmodum constructa exitit Terra Acquavivae retinens paritè eadem denominationem Collis de Croce, in Provincia Comitatus Molisij Regni Neapolis, ut infra demonstrabitur Episcopus Guardiae Alferiae unus ex vicinioribus anno 1633. (occasione quod Commendator captivus evenerat penes Bannitos Regni), tam antiquam iurisdictionem invadere tentavit, absque eo quod iactare potuisset de aliquo actu à suis Praedecessoribus emisso.

2. Sese tamen opponente Rectore Ecclesiae Aquavivae, fuit iste per Episcopum excommunicatus, ideoque opus habuit Urbem petere, & per recursum ad hoc Sacrum Tribunal, praevia absolute ad cauthelam, obtinuit decretum reintegrationis. Atque exinde expedito opportuno Monitorio coram A.C., cum Vicarius Generalis Episcopi illud contempserit, etiam ipse excommunicationis vinculo fuit innodatus per Conservatorem Privilegiorum Religionis; itaut absolute cum reincidentia consequi coactus fuerit ab A.C. tamquam Conservatore maiori eorumdem Privilegiorum, perduravitque enarrata pugna usque ad annum 1639, quo Episcopus renunciavit Ecclesiam, Sum. num. I. 3. Successor autem in Episcopatu agnovit absque dubio totale iurisdictionem ordinariam spectare ad Sacram Religionem, & solummodo tentavit insistere ad sui favorem prò Iurisdictione delegata super concernentibus Curam animarum, prout expressit in sua relatione, quae de anno 1624 fuit prima ad Sacra limina; Atque sub eodem sensu continuarunt eius Successores, ut ex eorum relationibus data in Secretaria (...) Sacrae Congregationis usque ad annum 1685. Summario num. 2. Quinimò alter Episcopus anno 1687 ita retulit= Casalis Acquaviva est Equitum Melitensium, in eo Episcopus ferè nullam habet iurisdictionem, ut in d. Sum. n. 2 in fin.

4. Nihilominus devenerunt aliquoties ijdem Episcopi ad nonnullos actus iurisdictionem Delegatam praefidentes, ad quos intrusio facillima est in Commendis, ob Commendatorum absen-

tiam, qui non semel sunt exteri, eiusque bona saepè retinent locata Subditis Episcoporum vicinorum; quamobrem cum de anno 1693. Commendator Scarampi Sancta, tectaue servare statuerit privilegia suae Religionis, Episcopo illius temporis se opposuit (non tamen de omnibus conscius ipsius Commendam concernentibus); proptereaquè idem Episcopus 15 dubia decedenda proposuit, & ex defectu desensionis Causae prò parte Commendae, Sacra Congregatio sub die 5 Septembris eiusdem anni, in solo possessorio respondit manutenendum esse Episcopum, stetisque in decisis cum aliquo tamen moderamine die 15 Ianuarij 1695.

5. In sequelam resolutionum, adhuc posteriores Episcopi, nec in minimò turbarunt Commendatorem quoad Iurisdictionem ordinariam, licèt aliquis eorum Tenax fuerit quoad Delegatam; eo quia reperijt allas declarationes huius Sacri Tribunalis, quod ad solam Episcoporum petitionem inscio Commendatore rescripserat prò delegata iurisdictione tantum, itaut ab eodem Episcopo anno 1708 sic fuerit relatum= intra fines Diaecesis existit Oppidum Acquavivae Commenda Religionis Hierosolymitana, in qua per Episcopos buiismet Diaecesis exercetur iurisdictione in concernentibus Curam animarum, e Sacramentorum administrationem iuxta decreta istius Sacra Congregationis = ut videre est in Summario num. 3. Istamque veritatem, quod scilicet quaestio steterit dumtaxat circa iurisdictionem delegatam in materia Curae animarum, & Sacramentorum, convincit dubium ab eodem Episcopo discussioni expositum anno 1710= An Aeconomo Ecclesia Parochialis S. Maria Esther Commenda S. Ioannis Hierolymitani, Oppidi Acquavivae Collis de Cruce, liceat coniungere in matrimonium Parochianos d. Ecclesiae absq̄e probatione status liberi faciendatorum Episcopo Guardien, sine illius licentia= Quod fuit negative resolutum.

6. Deindè spatio quindicim, & ultra annorum siluit Commendator exercens ordinariam iurisdictionem, & siluerunt Episcopi cum exercitio iurisdictionis Delegatae, quamvis aliquando curarint clandestinè fimbrias dilatare, donec assumpto ad praeletum Episcopatum bo. me. Battiloro, iste (sua predictum sit,) modis etiam non plausibilis, in spem sese erexit conculcandi penitus iura Commendae; eique denegando quamcumque iurisdictionem (temporalit excepta) excitavit praetensiones derivantes ab Ordinar a potestate et in respectu Ecclesiae, peristiquè ab ea= Subsidium charitativum in primo dubio; Cathedraticum seu Synodaticum in secundo; Exactionem procurationis in acta visitationis, in tertio; Ac recognitionem librorum administrationis bonorum eiusdem Ecclesia, in quarto & ultimo. Cumque sub die 18 Martij 1733, prodierit rescriptum= dilata, coadiuventur iura= adeò accuratam adhibuit diligentiam tam in generali Archivio Religionis, quam in particulari eiusdem Commendae, ac alibi hodiernus solertissimus Commendator Frater D. Antonius Cedronius ex Ducibus Cesa Ferraria, Marchionibus Roccae Evandri Principalis noster, ut nonnullus exhibitis documentis, facillimè ex defectu ordinariae iurisdictionis in Episcopo, obtinuerit die 14 Novembris dicti anni 1733 rescribi= ad primum, secundum, tertium negative, ad quartum affirmative iure delegato.

7. Sequebatur ex hac quartuor dubiorum decisione favore Excellentissimi Commendatoris excluso in Episcopo iurisdictionis ordinariae, & tre virtualiter corrigebat resolutiones dubiorum de annis 1693 & 1695 emanatas in puro iudicio summatissimo mantentionis, quatenus in eis aliquid spectans ad potestam ordinariam contineatur, sub ea vava ratione, quia idem est definire, quod Episcopo non debeantur charitativum subsidium, Synodaticum, seu Cathedraticum,

Procuratio, acci denegare lagem Iurisdictionis ordinariae, aut Diœcesanae, à qua ea omnia dependent, ut de charitative subsidio firmant Barhos. de iur. Eccles. cap. 22 num. 3 lib.3. Res. coram Benincas. des 53 num. 7, necnon de Cathedratico seù Synodatico Abb. in cap. Pastoralis sub num. 7 de donat. Res. in cap. cum nuper. de consib. Concil. Trident. Sess. 24 cap. 3(..), Genuen. in manual. Praelat. cap. 34 et 35.

8. Ideircò credens excellentissimus D. Commendator Principalis quietem tandem acquistuisse, assiduam operam dedit, ut debito cultui Ecclesia sua Religionis unic(..)nistens in Terra Aquevivae restitueretur, etsi illa priùs fierit sub cura univ. Rectoris misere ornata, D. Principalis egit, ut nunc ad instat Collegiatae regatur, & gubernetur, etiam per quinque Fratres Cappellanos ab eo ex Privilegio, & concessione Eminentissimi Magni Magistri, eiusque Supremi Consilii creatos, quos nedum ad onus horarum Canonicarum in ipsa Ecclesia, sed insuper quotidiani exercisii in liberalibus artibus, ac Catholicae Religionis, divinique cultus incrementum, ad Iuventutem subditam instruendam arctavit, ut ex Summ. num. 4 & propria largitate de redditibus, ac totidem Terreni colendi assignavit, eosque immunes à solutione oneruna redditus Summar. num. 5.

9. Ast quia, ubi plus Boni videt, eo magis solet communis Inimicus superseminare zizaniam, hinc est, quod novus Episcopus prò nova audientia instetit adversùs resolutionem dd. quatuor dubiorum, & obligavit D. Principalem etiam ad illam petendam super dubiis, licèt in solo possessorio resolutis de dd. annis 1693 & 1695 addito etiam alio dubio anni 1710 superiùs anarato; ac proindè concessa nova audientia hinc indè, & exoptans idem D. Principalis, ut tandem aliquandò omnia funditus resoluantur, né vexationibus Episcopi, & litis expentis continuò perturbatus, induceretur licet inuitus, supptelia Accademia liberalium artium proprio ere introducta, & Fratribus Cappellanis dimissis, Ecclesiam, & Populum sub cura simplicis Rectoris iterum revocare perquesivit, & invenit originem huius Commendae, unacum caeteris opportunis documentis, & exindè subscriptom est propositum dubium, in cuius prima parte quaeritur, an, quae, super quibus Episcopo Guardiensi competat Iurisdictione, à cuius profecto definitione resultabit per viam consequentiae Decisio secundae partis, itaut sit standum, vel recedendum à decisis.

10. Propterea quoad prinam, assumit probandum D. Commendator, quod in sua Commenda Episcopus Guardiensis Adversarius nullam prorsùs habeat Iurisdictionem, nequè ordinariam, nequè delegatam, aut quod ad summum uti unus ex vicinioribus possit pretender dumtaxat delegatà in concernentibus tantùm animarum Curam, & Sacramentorum Administrationem.

11. Quandoquidem, et si non ignoremus regulas militantes prò Episcopo, quod nimirum, data situatione alicuius loci intrà fines suae Diaecesis habeat ipse iuris assistentiam prò omnibus iis, quae concernunt utramque legem Diocaesanam, & iurisdictionalem ad Text. is Can. per singulos 9 quaest. 3 in Can. omnes Basilica 16 quaest. 7 cap. 1 de Offic. Ordinar., & caetera exadverso alleganda.

12. Sed priùs adnotando, quod reverendissimus Adversarius numquam probaverit, nec probare possit situationem Terrae Aqueviva in eis Diaecesi, cum existat super ruinis Casalis Collis S. Crucis, seù Cruce, quae fuit antiqua Grancia Sanctissimae Trinitatis Venusii quam summus Pontificae voluit S. Sedi immediatae subiectum, ut infrà dicernus.

13. Adhuc in (...) falso supposito situatione debet Pars Adversa nobiscum convuenire in principiis, & theoreticis aequè verissimis quo polito, stent omnis spiritualis Iurisdictio residet primatio penè Papam, & ab eo ad sui libitum legitime datur, & transfunditur in alios, itaut ab ipso tamquam à Fonte, vel Mare Avat, & restuat Card. Bellarmin. controu. lib. 4 de Roman. Pontif. fin. Versio tertio probatur. Ansald. de Iurisdict. Eccles. part. 2 tit. II cap. 21 num. 39 & 40 & Rot. Dec. 639 num. 33. Part. 18 recen. ita certum est, quod non ostante dicta praesenta situatuione licèt inexistente, si ad est Pontificium Privilegium, potest alter, secluso Episcopo, havere Iurisdictionem quasi Episcopalem cum Territorio separato, & qualitate Nullius iuxta doctrinam Abbatibus in cap. ut fime sub num. 6. verific. Item pure de sens. excomm. Navarr. cons. 9 numer. I. de privileg. Letter. De re benefic. lib. I. quaest. 24. numer. 100., & passim alibi.

14. Cumque ex Privilegiis, alia sint strictiora, & alia ampliora, sue amplissima, proindè cuilibet notum est, quod adsint ii, qui gaudent exemptione limitata, alii vero illimitata; imò in ipsis Commendis Hiaerosolimitanis adsunt plures cum qualitate Nullius, & aliae cum subordinatione Iurisdictioni Delegatae Episcoporum, vel cum eorum potestate in Clerum Saecularem, & Populum, ex quo diversae sint formae Privilegiorum, ut sese protestatur Textusin cap. si Papa de privil. in 6., itaut prò decisione quaestionis in quolibet concreto casu, nil magis attendendum sit, quàm ipsius Privilegi Apostolici tenor, ultra facti circumstantias, cum alias dottrinae in abstracto careant congrua applicatione, ut habeturex alio cap. Porrò de privileg. et advertunt Bald. consil. 207. n. (.) lib. 2. Pecius. consil. 36. n. 5. Surd. cons. I. n. 31.

15. Stricte ingitur ad hystoriam nostrae Commendae nuper melius patefactam; haberet Monasterium nuncupatum Sanctissima trinitatis Venusii, cum pluribus Castris Oppidis, & Granciis, eidem subiectis in temporalibus, et Spiritualibus iuxta effrenatissima Patrum Benedictinorum Privilegia, de quibus Rota coram Bichio dec. 459. n. 10. cum seqq. et in recent. decis. 274 n. 1 et 2 part. 17. Istud autem Monasterium, cum omnibus praedictis Castris, Iuribus, & Pertinentiis fan. men. Bonifacius VIII anno 1297. dono dedit Sac. Religioni Hyerosolimitanae, ut ex documento ab Archivio Vaticano extracto Summ. n. 6 in quo Summus Pontifex exprimit immediatam subiectionem S. Sedi, cum expressione, quod alias Abbates illud cum suis membris non laudabiliter gubernaverint in spiritualibus, et tempo ralibus, & consequenter si Sacra Hyeosolimitana Religio à qua sperat reductionem ad pristinum pro salute Animarum, ut ex encomio in Bulla donationis, subrogata est in omnibus Iuribus eorumdem RR. PP. Sruentium omnimodo exemptione, iam intrat regula, quod eadem exemplo, seù potius separatio Territorij transitum fecerit in Religionem subrogaram, An. charan. consil. 100 in princ. et consil. 421 num. 1 Decian. cons. 43 num. 14 et Rot. dec. 1445 n. 1 coram Coccino.

16. Necdicatur, quod illa expresso Pontifex = Monasterium Sanctissima Trinitatis Venusia Ordinis S. Benedicti Sedi Apostolica et c. immediate subiectum = intelligi possit de ipso Monasterio tentum, sive materialiter, sive etiam formaliter, uti composito ex Religiosis similiter exemptis à quacumque autoritate Episcopi, absque eo quod trahatur ad immediatam subiectionem erga S. Sedem Cleri, et Populi Saecularis extistentium in locis subdictis eidem Monasterio, quoniam talis obiectio illico removetur, nedum ex eo quia Papa in dicta sua Constitutione sermanem habet de Gubernio praeterito Abbatum in Spiritualibus, et Temporalibus, verum fortius, & absque ulla difficultatis umbra quia post modum idem Summus Pontifex executionem suae

donationis, sive subrogationis non commisit Episcopo Gardien, de quo nulla prorsus ratio habitu fuit; Sed quidem Episcopis Melphien, et Frequentino, & per actum distinctum Universis Vassallis eiusdem Monasterij Sanctissimae Trinitatis Venusij sibi immediate subiecti iniunxit, ut Magno Magistro, vel procuratori, avi Vicario Religionis Hierosolymitanae praestatem Iuramentum fidelitatis = Alio quibus (sunt praecisa verba) Sententiam sine ponam, quam ipse per se, vel per alium, sint alias temporaliter, et Spiritualiter, propter hoc rite tulerit, et statuerit in Rebelles, ratam habebimus. Et faciemus usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari, ut latius in dicto Summario num. 6 litt. A. Si ergo Summus Pontifex dedit Sacrae religioni facultatem puniendi subditos rebelles, aut perturbatorem non solum poena Temporalis, sed etiam Spiritualis, non remanet amplius dubium pro legitima consequentia, quod agnoverit in ea Territorium separatum sive exemptionem activam etiam in Populum Saecularem, quemadmodum argumentator Rota coram Bichio decis. 459 num. 26, et in recenti decis. 483 num. 11 part. 14, et decis. 69 num. 25, et seq. part. 19. Et in Marsicen., seu Nullius Iurisdictionis super bono Iure 7 Iunii 1700, coram Muto §. Quodque plus ibi = Ex qua fuoultate excommunicandi, indubium est argui in ipsos Iurisdictionem quasi Episcopalem translatam fuisse: Et talem facultatem exercuit Commendator Altavilla, qui ad hoc ut revelarentur redditus. & actiones spectantes ad Commendam de anno 1583 publicare fecit monitoria Excommunicationis ibi = Ac etiam praeconizatis monitionibus Sedis Apostolicae Excommunicationis vinculis continentibus, ut omnes infra terminum dierum duorum revelare debeant de omnibus spectantibus ad dictam Commendam et c., & latius in Summario dicto numer. 11 litt. D.

17. Eo itaque duo motiva demonstrantia totalem iurisdictionem Temporalem, ac Spiritualem in Sacra Religione Hierosolymitana. Alterum videlicet quia ipsa fuit subrogata in locum RR. Monachorum S. Benedicti, & apud ipsos Abbatiam fuisse omnino exemptam a Iurisdictione ordinari, non solum resultat ex privilegiis notoriis, ut supra verum etiam refert P. Lubinn notitia Abbatiarum Ital. litt. V pag. 414 ubi narrat, quomodo restatur de exempione ibi = De Abbate Venusii ad annum 1190 sit mentio in Cronica Riccardi de S. Germano apud Ughell. tom. 2 pag. 965 exempta erat à Iurisdictione Episcopi = ac successive addit eius transitum virtute recensitae Constitutionis Bonifacii VIII, in Hierosolymitanam Religionem, ut in Summario num. 7, alterum vero quia idem Papa confirmat potestatem puniendi Vassallos tam poena Temporalis, quam Spiritualis; & per consequens utraque ista potestas praeseferens omnimodam independentiam ab Episcopo, etiam quoad subditos Saeculares, est innegabilis ex iam firmatis.

18. Succedit nunc aliud tertium motivum prosequendo hystoriam, ex eo minurum quia dicta Abbatia redacta in Commendam Sanctissimae Trinitatis Venusiae, erat valdè pinguis; & summe extentionis in suu Castris, & membris, redditibusque affluebat, & ideò Sacra religio retento in Civitate Venusia Baiulatu, reliquia divisit in binas Commendas; Unam sub titulo S. Stephani de Melfis, & aliam S. Primiani de Larino, de qua agimus, & cuius principale membrus, & Granacia inter alia manet Terra Aquevivae prout de hac divisione Testimonium perhibet Eques Hieronimus Marulli antiquus, & approbatus Hystoricus in eius volumine intitolato Vite de Gran Maestri di Malta, ut in Summario num. 8 ibi = L'abbadia della Santissima Trinità di Venosa, con alcune Castella, che oggidi si possiede sotto titolo di Baliaggio, era sì ricca d'Entrate, che oltre i Feudi, che per causa delle Guerre da diversi Baroni convicini tolti, ed occupati gli furo-



no, smembratane anche una buona parte, la Religione eresse due Commende: l'Una sotto il titolo di S. Primiano di Larino, e l'altra di S. Stefano di Melfi = Quo posito certioramus Eminen- tissimos PP., quod dicta Commenda S. Stephani de Melphij, habet Territorium separatum cum qualitate Nullius Dicitis; neque hoc ab ullo Episcopo viciniore impugnatur, & Commendatari- us omnem exercet iurisdictionem in Castris Fasani, & Putignani, quae retigerunt in divisione, ut in Summario num. 9, ergò eiusdem quoque naturae debet esse alia Commenda S. Primiani cum eadem iurisdictione in Commendatario; nedum quia adscripta reperiuntur Castra ad eam spec- tantia, insimil cum iam dictis Commendae S. Stephani de Melphi, cum qualitate nullius in Li- bris Onerum Commendarum Regni favore Thesauri S. Religionis à discentum, & ultra annis, & in descriptione dicti Baiulatus Venusij facta de anno 1330 ad 1344 fit mentio tam Larini, quam Status S. Crucis, quae est nostra Commenda Summario num. 10, verum etiam quia duo mem- bra constitutiva eiusdem corporis nequant diversimode iudicati, & eadem sit ratio totius quo- ad totum, ac partis quoad partem per Text. in l. que de toto ff de rei vindicat. Michelor. d. frat. part. 3 cap. 59 num. 7 et Rot. corum clar. mem. Card. Falconer. decis 14 num. 8 delegat., et de- cis. Num. 4 de solut., et in dicta Marsicaba, seu Nullius Iurisdictionis super bono Iure 7 Iunii 1700 coram Muto sub §. Fortiusque ibi = Ac proinde sufficit ut respectu unius ex locis sub dicta concessione, et privilegiis comprehensi, fuerit declarata Iurisdictione quasi Episcopalis, adhuc ut respectu aliorum illius competentia non possit denegari.

19. Subrogationi in locum Monachorum habentium omnimodum Iurisdictionem; nec non fac- ultati imponendi subditis Secularibus paenas etiam Spirituales; atque demonstrationi exori- ente ex alia divisa Commenda actualiter exercente Iurisdictionem totalem cum qualitate Nul- lius consolat observantia, quia ab anno 1297 translationis Monasterij, & Castrorum in Reli- gionem Melitensem usque ad annum 1633, & sic spatio fere quatuor Saeculorum omnes actus Iurisdictionales, tam in Temporalibus, quam in Spritualibus (exceptis ijs, quae sunt Ordinis) Commendatores pro tempore exercuerunt, ut colligitur ex recursibus, & relationibus Episco- porum pro tempore ad hanc Sacram Congregationem Summario dicto num. 2, & nonnulli ex dictis actibus dantur Summario num. 11, inter quos erectio Confraternitatis Sanctissimi Sacra- menti Pelletta de anno 1585, & aggregatio ad Ven. Archiconfraternitatem Sanctissimi Corpo- ris Christi in Ecclesia S. Mariae supra Minervam de Urbe concessa, & directa dicto Commenda- tori uti Domino in Temporalibus, et Spritualibus (sunt verba Bullae) Terrae Aqueviviae, et Cer- reti in Terra Aprutij, nulla prorsus mentione habita nec Episcopi Guardiae, nec eius Dioecesis, quapropter manifestata remanet ordinaria iurisdictione Commendatoris de cuius, & non Episco- pi mandato aggregavi fuere Confratres, & Consores, ut latius in Summario dicto num. 11 litt. A: Et è contra nequit Episcopus designare aliquem actum ab ipso exercitum, cum tam Institu- tiones Economi de annis 1594, & 1605, quam caetera documenta consistentia in puris copijs exaratis per Canonicum de Benedictis germanum fratrem hodierni Vicarij Generalis de Bene- dectis, & Canonicum Gallucci alium Consanguineum, quorum mens est Iura Commendae de- struere etiam malis attibus, & falsis assertivis Summario numer. 11 litt. B, nullam maerentur fidem, aequè considerationem.

20. Et hic fas nobis erit non sine maxima admiratione avertere EE. PP., quod in causa extimata per Reverendissimum Adversarium tantae consequentiae nullas, sors detur nobis legendi, aut

vivendi aliquod originale documentum Iurisdictionis, cum tota eius vis restringatur ad mendicatas attentiones, & ideatas extractiones copiarum, & notularum, quae diametraliter opponuntur praedecessorum Episcoporum Confessionibus ad S. Limina, in quibus nullam habere Iurisdictionem in nostra Commenda retulerunt Summario dicto nu. 2 et 3, ultra quam quod cum respiciant tempus post tria saecula, proinde tam affirmative quam negative observantia comprobatur favore nostrae Religionis, quae de per se est alter modus acquirendi Iurisdictionem quasi Episcopalem, ex cap. anuditis de praescript. et notat. Card. de Loc. de iurisdiction. disc. 9 num. 5, unde quoties eadem observan habet insimul titulum praeambulum, & Apostolicum, magis, magisque stringit, taliter ut etiam sufficeret quadragenaria, ut in his terminis firmant Tondut. resol. benefic. 60 num. 10 Barbos. de Episcop. part. 3 allegat. 89 num. 4 Gratiam. discept. 918 num. 43 Tamburrin. de Iure Abbat. tom. 1 disput. 15 quaest. 9 n. 17, et Rota post cun dec. 40 n. 1, et decis. 48 num. 8.

20. Quibus accendunt binae aliae perstringentes circumstantiae nostrum intentum coadiuvantes, videlicet altera, ex quo iam praesistentibus dicto Monasterio Sanctissimae Trinitatis Venusij cum suis Castris, inter quae aderant illud Collis Crucis, seu de Cruce, & aliud Cerretelli apud Monacos Banedictinos, nondum erat efformatus Episcopatus Guardian., post annum millesimum nostrae redemptionis erectus per dismembrationem sex Oppidorum à magna Dioecesi Beneventana, nulla habita mentione alicuius Iurisdictionis in dicta duo Oppida Commendae, Teste Ughellio in Italia Sacra tom. 8 fol. 418, sequentibus verbis = Guardialpheria Mediterranea est Civitas et c. post millesimum nostrae salutis annum, ut re fert opinio hic ab Archiepiscopo Beneventano consituta est Episcopatus Dignitas et c. Dioecesis exigua est, sex Oppidis constat, ubi sex Parochiales Ecclesiae Archipraesbyterales numerantur, ut plenius in Summario num. 12: Ista autem sex Castra sunt = Civita, Calcabottacio, Lupaia, Lucito, Palata, e Castelluccio, proùt non est controvertibilis, & constat ex Summario num. 13. Si igitur antè erectum Episcopatum non adfuisset in dicta Abbatia qualitas Nullius, utique eius Oppida fuisset obnoxia Iurisdictioni Archiepiscopi Beneventi, & in exacto Archivio Ecclesiae Beneventanae, cui praesiderunt tot accurati, ac Eminentissimi Antistires, datum esset Adversario aliquem actum Iurisdictionalem reperire. Rursus si Episcopatus Guardian fuerunt tantummodo assignata sex Castra ex Diaecesi Beneventana, & etiam illo tunc suis Castris potiebatur Abbatia prorsus diversis, nam ante donationem Bonifacij favore nostrae Religionis de dicto Anno 1297, Monaci Benedictini manserant in Abbatia per quatuorcentum annos, & sic usque ab Anno 800 reparatae salutis, ut videre est Summario d. num. 7 in fine, signum est evidentissimum, quod Iurdictio Reverendissimi Adversarij non egrediatur limites suorum sex Castrorum, dum aliter Iurdictio in pluribus repugnaret ipsimet erectioni Episcopatus, ut de se patet:

21. Altera vero quia ubi erat Castrum Collis de Cruce cursu tot Saeculorum usque ad annum 1540 habitatum, ut ex documento Summario num. 11, deinde per habitateres derelictum, aedificato fuit de an. 1561 per Equitem, & Commendatorem Pellettam Terra Aquavivae Summario num. 14 litt. A ibi = FRATER ANTONIUS PELLETTA PRIMUS CONDITOR HVIVS TERRAE SUB MAGISTRATU FRATRIS IOANNIS OMEDES ARAGINENSIS 1562 cum retentione denominationis Collis de Cruce, quod non controvertitur, & clarum extat ex nostro, & Partis Summario: Imo in libris Regiae Camerae Neapolis nostra Commenda pro oneribus Cameralibus Testatici de anno 1670

taxatur inre Oppida Comitatus Molisij sub nomine Collis Crucis, & Aqueviviae, ut ex fol. 255 libri intitulati = Descrizione del Regno di Napoli diviso in 12 Provincie = sistente in Bibliotheca Casanatensi de Urbe, ibi = Contado di Molisi = Numerazione Vecchia, e nuova = Fuochi 17 Colle de Cruce 34; Et insuper dictus Commendator Pelletta renovavit Ecclesiam antiquam in longe meliorem formam, quae erat devastata, ut ex inscriptione in illius interiori parte vigente huius tenoris = FRATER ANTONIUS PELLETTA ECCLESIAM HANC PAENITVS PROLAPSAM, MINISTERIIS DESTITVTAM IN HANC FORMAM REDVXIT AD PVBLICVM VSVM DIVIQUE ANGELI HONOREM 1562 = litt. B, & eligit Parochum, qui ex assignatione portionis Decimarum Commendae substinetur.

22. Annoque sequenti iam evocatis in dictam Teram habitatoribus Sclavonensibus, concessit eis bonorum Commendae Coloniam cum statis conventionibus solvendi inter alias responsiones etiam Decimas ex frumento, ordeo &c., quarum medietate sibi reservata per Commendatorem, aliam portionem uti Dominus in Spiritualibus pro Ecclesiae, & Parochi sustentatione assignavit Summario num. 15; Quo circa ex hac circumstantia eò magis incalescit Iurisdictio etiam in Populum, ut advertit Card. de Loc. de Iurisd. disc. 1 num. 22 ibi = Hanc Territorij, partem depopulatam, ac habitatoribus desertam paulatim tractu temporis inhabitatam ex diligentia Priorum pro tempore, et occasione Culturae ipsius Territorij, unde propterea inferebam, totum istum Populum dici posse Colonicum Prioratus atque ipsa Loca esse tot Colonias ab ipsa Religione, seù Priore constitutas, et consequenter etiam quoad Iurisdictionem SPIRITVALEM in Populum suffragabantur Privilegio illam tributaria respectu Colonorum = licet citatus Auctor in suo casu concludat, quod in facto non verificaretur dicta nova aedificatio, prout plene verificatur in casu nostro, & independentia ab Episcopo circa nova Loca, novasque Praeceptorias à Sacra Religione erigenda fomentum quoque habet ex lictera d. Cinstitutionis Pij IV §. 31.

23. Credimus ex hucusque deductis plene demonstratam qualitatem Nullius in Commenda, de qua agimus, sed quatenus (ut dici solet) Mundus rueret, & Reverendissimus Adversarius probaret situationem in sua Diaecesi; profecto in eo non alia recognosci posset Iurisdictio; nisi quam delegata in concernentibus Curam animarum, & Administrationem Sacramentorum tantum, iuxta secundam partem nostri assumpti, & ratio est evidens, quia iam sumus extra terminos Territorij separati ad quoscumque effectus, & nos coarctamur ad aliquos dumeaxat, sive ad terminos purae, & merae exempitonis, quae similiter maior, aut minor est, iuxta qualitatem circumstantiarum, Privilegiorum, & observatae. Quapropter constantissime affirmamus, quod ex documentia Pontificijs superius relatis, & dantibus clarissimis notis Religioni praeter eius solita Privilegia, etiam potestatem puniendi Vassallos Poenis quoque Spiritualibus, aut deduci debet Ius quasi Episcopalis iuxta primum punctum, à quo non intendimus recedere, aut ad minus fateri oportet in nostra Religione, Iurisdictio Ordinaria, qua seclusa, poene Spirituales Subditis Saecularibus, & Saeculari Clero quo non adestb in Terra Aqueviviae (cum sint Fratres Cappellani, ut in Summario dicto num. 4), inferri minime possunt, sicque talis Iurisdictio est certissima tam ergo habentes tria requisita, quam erga reliquos omnes, dum Papa praecipiens servandas esse poenas Spirituales imponendas indistincte quibuscumque Vassallis, ut supra, clare voluit libertatem, & subiectionem tantummodo S. Sedi immediate.

24. Itaque veritas confirmatur non minus ex resolutionibus huius Sacrae Congregationis, qua-

muis emanatis ad solam petitionem, & conquaestionem Episcoporum, quam ex proprio ore eorumdem in relationibus factis ad Sacra limina, quae in numero novem datae fuerunt Summario num. 2, et 3, et incipiunt ab anno 1624 usque ad 1708 siquidem in illa dicti anni 1624 dicitur. Aquaviva Villa est etc. habet Ecclesiam Parochialem etc. Cerritellum Villa etc. utraque est sub dominio Sacrae Religionis Meliten, et Iurisdictione exercetur per Militem Commendatorem S. Primiani Civitatis Larinem, qui ad praesens est Fr. Iulius Falconus Nobilis Capuanus.

25. Et quia, ut praenarravimus, anno 1633 inceperunt iurgia, hinc in alia relatione anni 1642 dixit Episcopus sibi competere exercitium Iurisdictionis Delegatae, ibi = In iis quae concernunt Curam Animarum, et Sacramentorum administrationem etiam tanquam Sedis Apostolicae Delegatus: Sed exposuit, quod Commendator praeter jus praesentandi Archipresbyterum seu Curatum, intenderet = ipsum instituere, ac ad suum libitum amovere, et panis mulctare, necnon reservare sibi casus in foro conscientia, concedere licteras dimissoriales ad ordines, Causas Matrimoniales agnoscere, excommunicare, et similis, sed adhuc non obstante tali expressione, & inaudito Commendatore, haec Sacra Congregatio simpliciter respondit = Quoad Ecclesiam Parochialem Episcopus non praetermittas suam Iurisdictionem Episcopalem tueri, illamque exercere in Visitatione in concernentibus Curam Animarum, et Sacramentorum administrationem ad praescriptum etc.

26. Item in alia anni 1664 refert Episcopus quod tempore Urbani VIII = responsum fuerit ab hac Sacra Congregatione, omnia, quae concernerunt Curam Animarum, et Sacramentorum Administrationem, et Visitationum illius Parochialis pertinere ad Episcopum, petitque ut hoc denuo confirmaretur, & absque Contradictore fuit dictum = Ecclesiam Parochialem, et Parochum in Oppido Aqueviviae ad Religionem Hierosolymitanam pertinere, in iis, quae concernunt Curam Animarum, et Sacramentorum Administrationem Visitationi, et correctioni Episcopi subesse censuit Sacra Congregatio.

27. Ideoque nullam in reliquis habere Iurisdictionem ipse Episcopus contitetur in altera relatione anni 1673, ibi = Casalis Aquavivae Commenda Hierosolymitana, ubi Episcopus dempta Visitatione Ecclesiae, Administratione Sacramenti Confirmationis, nullam habet iurisdictionem =, & concordat alia anni 1678, ibi = Casalis Aquavivae est sub dominio Equitum Melitensium, et Episcopus Gardien approbat Parochum, et visitat Ecclesiam dumtaxat = Estque pariter uniformis illa anni 1681, ibi = Episcopus Gardien approbat Parochum, et visitat Ecclesiam, caetera omnia spectant ad Commendatorem, ac fraternitat alia anni 1685, ibi = Casalis Aquavivae Commenda Melitem, ubi Episcopus nullam habet Iurisdictionem excepta Visitatione Ecclesiae Parochialis, Administratione Sacramenti Confirmationis, et approbatione Parochi = magisque exprimit huiusmodi restrictivam relatio anni 1687, ibi = Casalis Aqueviviae Equitum Melitem, et in eo Episcopus ferme NVLLAM habet Iurisdictionem.

28. Post haec supervenerunt dubia resoluta in solo possessorio de annis 1693, & 1695, & nihilominus eorum resolutiones non esse intelligendas extra spheram Iurisdictionis Delegatae, & restrictas ad concernentis Curam Animarum, & Sacramentorum Administrationem fassus fuit idem Episcopus in postrema ex dictis relationibus de anno 1708, ibi = Existit Oppidum Aquavivae Commenda Religionis Hierosolymitana, in qua per Episcopos buiusmet Dioecesis exercetur Iurisdictione in concernentibus Curam Animarum, et Sacramentorum Administrationem

juxta decreta ipsius Sacrae Congregationis = Quantum autem stringant propriae Confessiones Episcoporum in respicientibus eorum Iurisdictionem limitatam, nemo est qui nesciat, & firmat Rot. coram clar. mem. Cardinal. Falconer. de Offic. Ordinar. decis. 3 num. 8, et dec. 9 num. 27, et dec. 24 sub num. 9 cum allegatis.

29. Vel itaque Sacra Congregatio admittendo priora motiva existimabit, nostram Commendam gaudere qualitate nullius, & obuia erit resolutio primae partis dubj = nullam competere Episcopo Guardian Iurisdictionem in Commenda = in cuius sequelam venit recessus a decisis de dd. annis 1693. 1695, & 1710, praesertim quia materia nunc mature examinata in petitorio, & tunc fuit responsum in mero summarissimo possessorio: Aut, quod non credimus, erit in sensu, quod praedicto Episcopo possit competere Iurdictio tentum delegata, & similiter sat erit rescribere, quod illa dumtaxat competat, & per tale rescriptum firma manebunt favore illius ea, quae pertinent ad dictam Iurisdictionem quoad solam Administrationem Sacramentorum, & Curam Animarum, reliquis existentibus penes Commendatores; atque ita in consequentia remanebunt firma decisa limitate quoad hanc facultatem pro Episcopo, & reliqua concernentia Iurisdictionem Ordinariam favore Commendatoris.

30. Percurrimus tamen singulariter, & breviter omnia praedicta dubia quoad substantiam, data caeteroquin per extensum in Summario num. 16, & in eorum primo fuit quaesitum, an Episcopus Guardian in Visitatione Parochialis possit quoque visitare libros ad Curam Animarum, et Administrationem Sacramentorum, et defunctorum: Et quatenus in Commenda adsit qualitas nullius procul omni difficultate est recedendum ab affirmativo responso; & in alio sensu declarandum est, id fieri tantum posse autoritate delegata, utpote in Ecclesia Egulari non subiecta Episcopo.

31. In secundo. An dictus Episcopus citi Sedis Apostolicae delegatus corrigere possit Parochum etc. superquo non est immorandum, dum aperte exprimitur qualitas Delegati.

32. In tertio. An possit ut supra inquirere contra dd. Parochum, et Presbyteros non tantum in concernentibus Curam Animarum, et Sacramentorum Administrationem, sed etiam in aliis Causis civilibus, et Criminalibus circa morum correctionem, civilibus, et mixtis =, superquo dubio iam paret, quod dictio ut supra, reperat uti Sedis Apostolica delegatus, sed adhuc sub involucro confunditur Causae Civiles, Criminales, & Mixtae, quando ad normam Constitutionis Gregorianaee, aut agitur de exemptis habentibus copulative tria requisita, & in eis Episcopus nequit se ingerere praeter Curam Animarum, & Sacramenta; aut de Exemptis, quales sunt etiam Familiares, & Coloni, & alij qui non habeant copulative dicta tria requisita, & tunc regulariter quoad eos competit Episcopo iurdictio delegata solum in Causis Criminalibus, copulative tamen cum Commendatore, cui in praedictos pro Causis civilibus salva remanet Iurdictio ordinaria, ut bene explicat Fagnan. in cap. cum dilectus de religios. dom. num. 43, ubi testatur de mente Sacra Congregationis Felin. in cap. Pastoralis num. 2, et in cap. Caeterum num. 4 de Iudic., et Rot. coram Pamphil. dec. 373 à num. 1, et ibi Adden. num. 7; Quod tamen non procedit in facti specia si posset praescindi à qualitate nullius, dum ex probatis, Episcopus tantummodo posset procedere in concernentibus Administrationem Sacramentorum, & Animarum Curam.

33. In quarto = an in casu impedimenti procedere possit cum censuris contra impediens tam Commendatorios quam Ministros =; Excuius sane tenore constat, quod loquatur de iure dele-

gato inde impedimento illicito; itaut in hoc puncto vis (...) in eo, ne idem Episcopus delegata potestate abutatur, figurando illicita ea impedimenta, qua dari possent ad tuendum ius proprium.

34. In quinto. An possit mandare in acta Visitationis ut Calices, et decentis paramenta ad decorem administrationis providentur = quod pariter directe pertinere ad potestatem delegatam, & vulgata sunt decreta, quod ab Episcopo vicari possit Altare maius in Parochia, & nihil aliud iubere circa reliqua altaris, & Ecclesias non Curatas iuxta resolutione istius S. Congregationis la Mentuana Iuris visitandi die 17 Iunii 1690, et Aquipendij die 12 Septembris 1698 ac Beneventana die 7 Denembris 1687.

35. In sexto = An cognitio status liberi coram qui matrimonia contrabant in dicto Oppido, & licteras eis dare spectat ad Episcopum: Sub quo dubio latet interesse bursale Episcoporum, quia, excepta intrusione ab anno 1710, praxis semper fuit, quod omnes dd. actus fierent in Curia Commendatoris absque recognitione, seù alia Episcopi Intrusione Summario num. 17, & sic absque gravamine subditorum Commendae; Et ex proposito praetendis Episcopus ea gerere in propria Curia, extorquendo à miserabilibus, pro Testibus circa statum liberum carolenos 13, ita pessundendo notam Taxam Innocentianam, aliamque uniformem Curiae Beneventanae, cuius est suffraganeus Ordinarius Guardiense, id quod repugnat uni omnium Commendarum, etiam simplicium, & absque specialitatibus recentis huius nostrae Commendae.

36. In Septimo. An facere testamentum vulò dictum dell'anime iuxta felitum diaecesis spectat ad Episcopum = Sed super isto non possumus differere, quia illud absque ulteriore explicatione nullatenus intelligimus.

37. In Octavo. An Episcopus tam in acta Visitationis, quam extra procedere possit contra Laicos, Commendatarium, et Ministros dicti Oppidi pro delictis ad Curiam Ecclesiasticam spectantibus V. G. usuris, concubinatibus, percuvientibus clericos, inabservantia Festorum, usurpatione iurisdictionis Episcopalis etc, et tali casu Censuris Ecclesiastici usi: Cui dubio non re-scriptis Sacra Congregatio simpliciter affirmarint, sed equidem Exceptis Commendatario, et alij Ministris habentibus tria requisita, qualis certe resolutio non est valde difformis à casibus expressit à Gregorio XIII in eius Bulla Circumspecta etc. moderatoria Privilegiorum Sacra Religionis, sed locum sibi vindicat in illis Commendis, in quibus Commendator non habet Iurisdictionem Spiritualem in Populum Saecularem carentem dd. tribus requisitis; Secum autem ubi, ut hic demonstravimus, spiritualem iurisdictionem in Populum & omnes Vassallus ex (...) Summis Pontificis Bonifacij VIII quando iniunxit servari paenam etiam Spirituales illis impositas per Commendatores, ut iam vidimus quocirca d. resolutio habuisset de nuper repertis in Vaticano Archivio praedictis Bullis Bonifacianis.

38. In Nono. An tueri immunitatem Ecclesiasticam in d. Oppido spectat. ad Episcopum etiam adversus Commendatarium, et Ministros, itaut eos valcat declarare excommunicatoe; cuius dubij affirmativa resolutio admittit decladationem, eo quia etiam ad Sacram Religionem, & Commendatarium pertineat immunitatem tueri Ecclesiasticam in locis sibi subiectis, & casus, quod ea laedatur ab ipsi Commendatariis, est metaphisicus, & tunc ab ipsa Religione punientur.

39. In Decimo. An sit manutenendus Episcopus in quasi possessione decernendi monitoria in d. Oppido pro deperditis: Responsio simpliciter affirmans non potest substineri, quia si agitur de re

Sacra, & in loco Sacro, destinata ad exercitium Sacramentorum, poterit Episcopus iure delegato ad monitorij expeditionem devenire, sed idem quoque agere valobit Commendator habens potestatem spirituales: In rebus vero deperditis, & non Sacris, Episcopus non potest se ingerere, quia etiam laedere ius temporale privative pertinens ad Commendatorios in Castris Religionis.

40. In Undecimo. An spectet ad Episcopum praestare consensum alienationi bonorum d. Ecclesia, vel alterius loci Pij iuxta terminos = cap. Terrulas 12 quaest 2 fuit responsum affirmative prater quam quod ad bono Religionis, & hoc sufficit ne de illo differatur; eo quia tam Ecclesia quam omnia bona huius Commende spectent ad Religionem; Congruum tamen erit notificare, cur Episcopus illius temporis dederit hoc dubium, & aliud motivum non habuit, nisi quia habet Ecclesia Parochialis quaedam femoventia, nempe Boves seu Vaccas; cumque illi senescentes sint vendendi, ut iuniores subrogentur, Episcopus intendebat dare licentiam vendendi, & prò ea exigere carolenos 12 aut 15, quo nihil magis exosum audiri queit.

40. In XII. An possit destinare Concionatorem in dicto Oppido, et cogere Communitatem ad solvendam mercedem iuxta solitum Dioecesis = atque in XIII = An spectet ad Episcopum praestare licentiam concionandi in dicto Oppido = Quibus binis dubij datum extitit responsum affirmatum, et quoad coactionem ap solvendum serventur solitum, Itaque decisio data duobus dubijs non videtur posse (...), eo ipso quod Sacra Religio est Domina Ecclesiae, Castri, & Bonorum, in casibus terminis Concionatur ab ipsa venit eligendus cum sorta Episcopi benedictione, cum talis benedictio ei sit delegata.

41. In XIV. An Parochus dicti Oppidi sese absentare possit à Parochia (...) terminum à Sacro Concilio praefixum sine licentia Episcopi = Similiter prodijt affirmativa responsio, qua hoc pertinet ad Jurisdictionem delegatam quoad curam Animarum; Istadque dubium hodie cessat, ex quo parochus in Frater Cappellanus Religionis valens ab ea licentiam peter, dùmmodo remaneat Vice-Parochus ab Episcopo prò idoneo approbatus.

42. Et tandem in XV. An dicto Parochus, (...) (...) servientes Ecclesia teneantur accedere ad Sinodum Dioecesanam Episcopi =; Super quo Sacra Congregatio (...) (...) Beneficiatos teneri, & quoad alios simplices Presbyteros distulit resolutione. Sed quoad (...) responsio fuit de subiecto non supponente, & quoad Parochum potest ab Episcopo evocari iure delegato, eo quia illex (...)ccat animarum Curam, & Sacramenta ministrare.

43. Superesset differendum de alio distincto dubio alteri, ibi = An Aeconomus pro tempore / taliter soluit aliquando denominati Parere (...) / Ecclesiae Parochialis S. Maria Esther dicta Commenda Oppidi Aqueviviae Colles de Cruce Diocesis Guardiensi sine at (...) in Matrimonium Parochianos dicta Ecclesia absque probatione status liberi facienda coram Episcopo, et (...) = (...) prodine negatum (...): At de illo fatis diximus supra in sexto dubio. Et episcopus ad plus, si in nostra Commenda poterit se ingerere uti S. Sedis Delegatus, praetendere valebit uti talis recognoscere (sed gratis) probatione status liberi factas à Curia Commendali, ex quo agatur de Matrimonij Sacramento; cum de caetero per viam ordinariae potestatis, id pertineat ad Curiam Commendalem iuxta universalem usum omnium Commendarum ex documentis datis Summario dicto num. 9, & diximus ad exuberantiam, quia quoties haec Sacra Congregatio mandat cuncta per Episcopum uti Delegatum Apostolicum gratis fieri, Curia Episcopalis non curatur amplius d. incommodo praedicto.

44. Retulimus omnia dubia, illisque distincte satisfacimus sub falso supposito Episcopi, quod tota Commenda sit sub eius Dioecesi, & quod agendum sit circa ipsam Commendam S. Primiani de Larino cum terminis Privilegiorum generalium Sacrae Religionis, & moderationis Bullae Gregoriana: Realiter tamen versamur in alio concreto Commende subrogatae in locum Monachorum, & cum privilegiis particularibus, ac speciale Jurisdictione Spirituali etiam in Populum, ita ut sit Commenda divisa ab illa Venusj, habens alteram suam Sociam S. Stephani de Melphi, cum qualitate nullius, unacum aliis potentissimis circumstantijs supra examinatis, & quarum virtute speratur resolutio omninò favorabilis; Absque eo quod opus sit de alijs quatuor dubijs differere decisis novissime anno 1733 favore nostri Commendatoris, tum quia iustitia resolutionis resultet ex iam dictis tum etiam quia ignoramus quid relative ad illa tam exacte examinata in propositione Causae de dicto anno 1733 exeductio adduci possit.

Quarè &c. Gregorius Venturellus) Adu. Io. Paulus Vitellius) Laurentius Orilia.



Acquaviva Collecroce, 1736

Secondo volume riferito alla pretesa di giurisdizione del Commendatore di Larino sulla chiesa di Acquaviva Collecroce.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta, *Scritture riguardanti il Priorato di Barletta*, 6045, ff. 209v-229v.

Le note nel testo sono a margine, nella trascrizione sono state riportate a piè di pagina.

Sacra Congregatione Concilij R.mo P.D. Cavalchino Secretario Gardien praetensa Iurisdictionis. Pro Ill.mo, & Exc.mo D. Fr. Antonio Cedronio Commendatore Acqueviviae Collis Crucis sub titulo S. Primiani de Larino. Contra R.D. Promothorem Fiscalem Curiae Episcopalis Gardien. Restrictus Facti, et Iuris. Typis Mainardi 1736.

SVMMARIVM

Ex originali Processu melioramentorum<sup>1</sup> Commendae Sancti Primiani Larino per quondam Commissarium Fr. Albertum Pagano de anno 1641 factorum in Archivio Ven. Linguae Italiae conservato extracta praesens copia &c. coeteris omissis &c. 1641 Si fa fede da me Don Antonio Sacchetti a chi la presente spetta, o farà in qualsivoglia modo presentata &c. qualmente essendo io predetto a servire per Curato nella Chiesa d'Aquaviva della Commenda di S. Primiano di Larino dell'anno 1633<sup>2</sup> per fin nell'anno 1639 ebbe il Signor Commendatore di essa continua lite con il Reverendissimo Vescovo della Guardia per la Giurisdizione Spirituale conforme aveva avuta alcuni anni prima, atteso esso Vescovo se l'aveva usurpata a tempo degl'Affittatori, per la qual causa non potendo altro fare detto Vescovo, a tempo fù il detto Commendatore cattivo in potere de Banniti scomunicò me predetto minacciando l'interdetto locale, e personale li Terrazzani d'Aquaviva per conseguire il suo intento, per qual predetta causa fui forzato appellarmi alla Sede Apostolica, e andare in Roma, dove domorai per lo spazio di quattro mesi a spese del detto Signor Commendatore a un testone il giorno, ed avendo ottenuto Decreto della Sagra Congregatione con Monitorio al Vicario della Guardia dell'Illustrissimo Signor Uditore della Camera sotto pena di scomunica, e di mille scudi, che per l'avenire non s'intromettesse con me per qualsivoglia causa fatta, e farsi, pensata, e non pensata, & il tutto come Conservatore maggiore della Religione Gerosolimitana, ed avendola fatta intimare detto Vicario non volle obbedire anzi di nuovo molestò con scomuniche me predetto, del che n'ebbi ricorso al nostro

<sup>1</sup> Num. 1. *Processus melioramentorum de anno 1641.*

<sup>2</sup> *Ex quo apparet quomodo Episcopus Guardiae de anno 1633 incaeperit usurpare Iurisdictione in Oppido Aqueviviae nimirum ob captivi tasem Commendatoris apud Bannisos. Parochus tunc temporis accessit ad Urbem, et ab hoc Sac. Congregatione abtinuit Decretum contra Episcopum.*

Conservatore.<sup>3</sup> Visto il Monitorio, presa l'informazione citò il detto Vicario, quale non curò, e per questo fù scomunicato dal detto Conservatore, qual Vicario poi dolose ottenne l'assoluzione dall'Illustrissimo Signor Auditore della Camera Conservatore maggiore cum reincidentia, e perche di nuovo il predetto Vescovo non cessava inquietare, e perturbare la detta Giurisdizione con nove cavillazioni, fui dal detto Commendatore rimandato a Roma, dove dimorai per lo spazio di altri quattro mesi accudendo al Procuratore, ed Avvocato con l'istessa provisione d'un Testone al giorno per infin a tanto che il predetto Vescovo rinunziò il Vescovato, e così restò la lite, e fra denari avuti io predetto, ed altri spesi a Procuratore, ed Avvocati, e Mastro d'Atti dell'Illustrissimo Signor Auditore sono ducati 130, de quali parte me ne furono contati in Napoli, e rimessi in dal Signor Commendatore Fr. Girolamo Marullo in nome del detto Commendator Pagani, e per la verità ho fatto la presente firmata di mia mano. Data in Monte Cilfone li 10 di Maggio 1641. Io D. Antonio Sacchetti ho fatta la presente, e confermo quanto si sopra. Fr. Marcus Antonius Mombelli dictae Ven. Linguae Secretarius. Sequitur legalitas &c. Ex Relatione Episcopi Liparuoli de anno 1624<sup>4</sup> sub die 27 Aprilis Aquaviva Villa est Domorum 30, Hominum 40, habet Ecclesiam Parochialem, & Sacerdotem, unum prò Curam Animarum, & Sacramentorum administratione. Cerritellum Villa Habitatorem 40 Albenentium, qui Graeco vivunt ritu &c. utraque Villa est sub Dominio S. Religionis Meliten. Hierosolymitanorum, & Iurisdictione exercetur per Militem Commendatorem S. Primiani Civitatis Larinen, qui ad praesens est Fr. Iulius Fancus Nobilis Capuanus. Ex Relatione Episcopi Moncalui anni 1642.<sup>5</sup> In praedicta Commenda Hierosolimitana exat Parochialis Ecclesia Casalis Aqueviviae ab immemorabili tempore in iis, quae concernunt Animarum Curam, & Sacramentorum administrationem ab Episcopo Guardian etiam tanquam Sedis Apostolicae Delegato recta, & provisiva. Modò vero ultimus Afficuarus, seù Commendator contra dispositionem cap. 6 & 8 Sac. Concilij Trident. sess. 21 de reform, & praecipue contra formam Constitutionis fel. rec. Pii Papae V quae incipit = Exposcit &c. sub datum Romae die 22 Septembris 1571 intendit praeter Ius praesentandi Archipresbyterum, sed Curatum dictae Parochialis, quod tantummodo habet, ipsum Curatum instituero, ad suum libitum amonere,<sup>6</sup> et paenis mulctare, necnon reservare sibi casus in foro conscientiae, concedere litteras dimissoriales ad Ordines, causas Matrimoniales agnoscere, excommunicare, & similia, quibus de causis, & signanter ob non acceptationem Sacrae Visitae, dicta Parochialis nonnullis ab hinc mensibus fuit interdicta ab Episcopo, qui super praedictis opportunam postulat provisionem in L.b. de Visitationis Sac. lim. Lib. 6 fol. 251 die 3 Maii 1642. Quoad Ecclesiam Parochialem S. Ioannis Hierosolymitani Episcopus nullo modo praetermittat suam Iurisdictionem Episcopalem tueri, illaque exercere in Visitatione in concernentibus Curam Animarum, & Sacramentorum administrationem ad praescriptum Sac. Concil. cap. 6 & 8 sess. 21 de

<sup>3</sup> Num. 2. *Idem Parochus obtinuit excommunicari Vicarius d. Episcopi.*

<sup>4</sup> *Novem Relationes ad Sacra limina factae per Episcopos Guardiae ab anno 1624 usque ad annum 1708 in quibus illi semper fassi fuerunt, se nulla habere Iurisdictionem in Oppidis Aqueviviae, et Cerritelli.*

<sup>5</sup> *Secunda Relatio anni 1642.*

<sup>6</sup> *Episcopus petiit declarari ab hac S. Congregatione, an Commendatori liceret exercere, prout exercebat Iurisdictionem quasi Episcopalem. Et S. Congreg. respondit quod Episcopus tueretur Iura sua in iis tantum, quae concernebant Curam Animarum, et administrationem Sacramentorum.*

reform., & dispos. fel. rec. Pij V quam Gregorij XIII de dempt. Privileg. Ex Relatione Episcopi Moncalui anni 1664.<sup>7</sup> De totius eiusdem Terris Dioecesis, quam sex constituunt cum alio Oppidulo, seu Casale Aqueviviae Commendae Hierosolymitanae in deterius semper vergentibus, Animarum, Clericorumque numero, & qualitate non est quidquam addendum iam relatis, sicut de octo eiusdem Dioecesis Parochialibus, quarum Visitatio per ipsum met Episcopum singulis annis iuxta dispositionem Concilij Tridentini cum Divini Cultus incremento, Animarum salute, & Bonorum Ecclesiasticorum conservatione perficitur. Hoc non obstante, praeter relata in triennio 22 quamplures a spiritibus immundis vexati, & maleficijs affecti, reperti sunt, tamen cum inquisitione, & carceratione aliorum Indititorum, & continuatis exorcismis frequenti Sacramentorum susceptione, & Verbi Dei praedicatione huiusmodi detestabile facimus arguendo, & execrando Dei favente gratia melius se habent, & restringescit charitas. In Casale Aqueviviae dictae Commendae<sup>8</sup> in Dioecesis existentis dominatur loco Commendatoris absentis, & nunquam usi, rudis quidam eius Minister Laicus, & licet tempore fel. rec. Urbani PP. VIII praeter ea, quae de Iure habentur, responsum fuerit ab hac Sacra Congregatione; omnia quae concernunt Curam Animarum, & Sacramentorum, & Visitationum illius Parochialis pertinere ad Episcopum sicut ab immemorabili eiusdem Curat approbatio atque instituto ad eundem spectet. Esslagitur instantissime de novo responderi decerni, & confirmari ad tollendas controversias saepe saepius insurgentes ex petulantia eiusdem Ministri, & Populi ex Illirica natione, ipsumque Curatum Iurisdictioni Episcopali tantum subiacere, & Constitutiones Diaeces. Synodales observare teneri. Ecclesiam Parochialem,<sup>9</sup> & Parochorum sive Cappellarnum Curatum in Oppido Aqueviviae ad Religionem Hierosolymitanorum pertinentes in ijsquae concernunt Curam Animarum, & Sacramentorum administrationem, Visitationi, & correctioni Episcopi subsesse censuit Sacra Congregatio. Ita in regist. Litt. Visit. Sac. Limin. fol. 284 lib. 12. Ex relatione Episcopi Pedicini de anno 1673 die 27 Maij.<sup>10</sup> Casalis Aqueviviae Commendae Hierosolymitanae,<sup>11</sup> ubi Episcopus dempta Visitatione Ecclesiae administratione Sacramenti confirmationis, & approbatione Parochi nullam habet Iurisdictionem. Ex relatione eiusdem Episcopi Pedicini de anno 1678.<sup>12</sup> Casalis Aqueviviae est sub dominio Equitum Melitensium,<sup>13</sup> & Episcopus Gardien, approbat Parochum, & visit Ecclesiam dumtaxat. Incolae huius Casalis sunt Sclavones, & crescunt in dies. Ex Relatione eiusdem Episcopi Pedicini de anno 1681.<sup>14</sup> Aquaviva<sup>15</sup> centum triginta annis possidentur a Religione Hierosolymitana, Episcopus Gardien approbat Parochum, & visitat Ecclesiam caetera omnia spectant ad Commendatorem. Ex

<sup>7</sup> Tertia anni 1664.

<sup>8</sup> *Episcopus fatendo Iurisdictionem Commendatoris petit confirmari mox d. decretum, ut possit visitare tamquam Delegatus.*

<sup>9</sup> *Hae Sac. Cong. Iterum respondit restrictive ad Iurisdictionem delegatam.*

<sup>10</sup> Quarta anni 1673.

<sup>11</sup> *In qua Episcopus fatetur nullam baliere Iurisdictionem o dinariam.*

<sup>12</sup> Quinta anni 1678.

<sup>13</sup> *Episcopus fatetur ut supra.*

<sup>14</sup> Sexta anni 1681.

<sup>15</sup> *Episcopus expresse inquit, quod Iurdictio ordinaria spectat ad Commendatorem ab immemorabili.*

Relatione eiusdem Episcopi Pedincini de anno 1685.<sup>16</sup> Casalis Aquaevivae Commendae Meliten,<sup>17</sup> ubi Episcopus nullam habet Iurisdictionem, excepta visitatione Ecclesiae Parochialis, administratione Sacramenti confirmationis, & approbatione Parochi. Ex Relatione eiusdem Episcopi de anno 1687.<sup>18</sup> Casalis Aquaevivae<sup>19</sup> Equitum Melitensium, & in eo Episcopus ferme nullam habet Iurisdictionem. Ex Relatione Episcopi Moscarelli de anno 1708<sup>20</sup> Intra<sup>21</sup> fines eiusdem Diaecesis existit Oppidum Aquaevivae Commenda Religionis Hierosolymitanae, in qua per Episcopos huius met Diaecesis exercetur Iurdictio in concernetibus Curam Animarum, & Sacramentorum administrationem iuxta decreta istius Sacrae Congregationis Concilij. Noi<sup>22</sup> sottoscritti del Governo della Terra d'Aquaviva colla di Croce della Sagra Religione Gierosolimitana del Contado di Molise del Regno di Napoli, Commenda dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Commendatore Signore Fra Antonio Cedronio dé Marchesi della Rocca, attestiamo con giuramento, qualmente questa Chiesa, e Popolo che per prima era servita, e governata da un solo Sacerdote Economo pro tempore al presente è servita, ed assistita, oltre li altri inferiori Serventi da quattro RR. Fra Cappellani, li quali mattina, e sera recitano in Coro tutte le intiere Sagre Ore Canoniche del Divino Offizio, e le Messe cantate pro vivis, ed in suffraggio dell'Anime denedette del Purgatorio per le quali ancora in ciaschedun primo Lunedì del mese cantano l'Offizio de Morti, ed assistono all'esposizione del Santissimo Sacramento (che la pietà del suddetto Eccellentissimo Signor Commendatore ha introdotte in ciascuna prima Domenica del Mesi, e nelli Venerdì di Marzo, nella Novena del Santissimo Natale e nelli tre ultimi giorni di Carnevale) ed assistono a tutti li altri Pij esercitij, e devotioni del Santissimo Rosario, delle Coronelle de' sette Dolori di Maria Santissima, e di San Giuseppe, che con indomabile frutto dell'Anime si recitano ogni dì in Chiesa, dove incora detto Eccellentissimo Signor Commendatore fa celebrare una Messa quotidiana per l'esaltazione della Santa Fede, e prosperità dell'armi della Sagra Religione contro gli Infedeli; E questo Tribunale Ecclesiastico<sup>23</sup> composto di Vicario Generale, di Fiscale, e Sotto Fiscale, di Cancelliere, e di Cursore, detto Eccellentissimo Signor l'ha provveduto della dignissima Persona del Reverendissimo Signor D. Angelo Maria di Stefano odierno Viacario Generale, il quale non solo amministra a tutti con rettitudine, e prudenza la Giustizia, ma eziandio con Apostolico zelo oltre la spiega del Catechismo, predica la Divina parola con due differenti Sermoni in tutte le Domeniche, e giorni festivi, e in ciascun Sabato, e Giovedì assiste, e regola l'Accademie<sup>24</sup> de casi morali, e delle Sagre Rubriche, legge gratis a Cittadini, e Forestieri Filosofia; Teologia, Scolastica, Dogmatica morale, e presiede alla spiega de' Sagri Libri latini, cioè del Sagro Concilio di Trento, e del di esso Catechismo; E dal medesimo Eccellentissimo

<sup>16</sup> *Septima anni 1685.*

<sup>17</sup> *Ubi habetur eadem confessio.*

<sup>18</sup> *Octava anni 1687.*

<sup>19</sup> *Similis confessio.*

<sup>20</sup> *Num. 3. Nona anni 1708.*

<sup>21</sup> *Eodem confessio.*

<sup>22</sup> *Num. 4. Attestatum Communitatis Aquaevivae circa Cultum Divinum, Ordinationem Ecclesiae, et Introductionem bonorum artum opera, et pietate D. Principalis.*

<sup>23</sup> *Sistema Tribunalis Ecclesiastici in Terra Aquaevivae.*

<sup>24</sup> *Erectio Accademiae, et Studii scientiarum.*

Signor Commendatore sono state introdotte gratis Scuole di Grammatica,<sup>25</sup> le quali si fanno dal Reverendo Fra Don Donato Natarelli odierno Vice Priore Paroco: detto Eccellentissimo Signor Commendatore ha costituito, ed assegnato a' RR. Fra Cappellani, ed a ciascheduno di essi annue tomola dodici di frumento da prendersi franche da qualunque peso,<sup>26</sup> e l'esenzione della propria Vigna Patrimoniale dalle decime dovute alla Mensa Commendale. Al Reverendissimo Signor Vicario Generale, al R. Vice Priore Paroco, a' RR. Confessori (li quali devono continuamente assistere in Confessionale per essersi introdotta la frequenza de' Santissimi Sacramenti) ea a Serventi della Chiesa detto Eccellentissimo Signore ha costituito, ed assegnato le Decime Ecclesiastiche in guisa, che di esse non se ne approprij più cosa alcuna la Camera Commendale. Il tutto fatto dalla pijssima generosità del sopradetto Eccellentissimo Signor Commendatore per Gloria del Signore Iddio, profitto di questo Popolo, e salute dell'Anime. Che per esser la verità li abbiamo scritto la presente firmata di proprie mani, e corroborata col sigillo di questa Università. In Aquaviva il primo di Settembre 1735. Dottor Fisico Rocco Silvestri Maestro giurato attesto come sopra mano propria. Segno di Croce di Giovanni Vietto &c, il quale attesta ut supra. Segno di Croce di Marco Mirco &c, il quale attesta ut supra =Eletti. Io Domenico Cianfagno Cancelliere di questa Università ho sottoscritto la presente d'ordine, volontà, e consenso delli suddetti Eletti del Governo & attesto ut supra. Loco et sigilli. Noi<sup>27</sup> sottoscritti Frà Cappellani attestiamo etiam cum iuramento &c. quanto di sopra è stato attestato salli sopradetti Eletti del Governo di questa Terra d'Aquaviva, esser vero, ed indubitato, godendo noi le sopradette fanchizie, e Prebende de' Beni Commendali assegnateci dalla pia generosità dell'Eccellentissimo Sig. Commendatore Cedronio col peso di servire questa Chiesa, e Popolo in tutti li pij esercitij, e sante Opere di sopra espresse, & in fede &c. Aquaviva di 2 Settembre 1735. Io Fra Don Donato Natarelli Vice Priore Paroco attesto ut supra. Io Fra Don Giovanni Peca attesto ut supra. Io Fra Don Antonio Silvestri attesto ut supra. Io Fra Don Pietro Quaglia attesto ut supra. Nos subscripti Vicarius Generalis Magni Prioratus Baruli, & Commendae praedictae fidem facimus atque testamur omnia, & singula exposita vera fuisse, & esse. In quorum fidem &c. Datum ex nostra Commendali Cancelleria die 2 mensis Septembris 1735. Frater Don Angelus Maria de Stephano Vicar. Generalis. Frater Don Antonius Silvestri Cancellar. Adest Sigillum. Sequitur legatis. Septum<sup>28</sup> Bullae Sa. Mem. Bonifacij PP. VIII ex Registro authentico fuarum Litterarum Apostolicarum depromptum Pontificatus sui anno III servato in Archivio secreto Vaticano tom. 2 fol. 308 num. 444 tenoris sequentis videlicet.

BONIFACIVS EPISCOPVS Servus Servorum Dei. Dilectis filijs Magistro, & Fratribus Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani salutem, & Apostolicam Benedictionem. Inter cetera mundi Loca, in quibus vigere dignoscitur observantia Regularis Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani sincera charitate perstringimur, & specialis favoris, & Gratiae ubere confovemus: Scimus enim, & aevidentia facti docet, quod in eo Divinis obsequiis ferventer insistitur, ac alia pietatis, & mi-

<sup>25</sup> *Prout etiam Scholae Grammaticae*

<sup>26</sup> *Annui redditus assignati fratribus Cappellanis.*

<sup>27</sup> Num. 5. *Id ipsam deponunt Ecclesiastici.*

<sup>28</sup> Num. 6. *Bulla qua Bonifatius VII unit, et donavit S. Religionis Hierosolymitanae Monasterium, et Bena SS.me Trinitatis Venusii.*

sericordiae opera vigilantibus studiis exercetur, nec ignoramus quod ispius Hospitalis Fratres mundanis pretis illecebris devotum impendentes Altissimi famulatum, se prò eo tanquam intrepidi pugiles periculis mortis exponere non verentur, ideoque non indigne vigile reddimur, studijsque sollicitis excitamur ut ad sui status augmentum opere, & opera impendamus. Sanè diligentius advertentes quod Monasterium Sanctae Trinitatis Venusi Ordini S. Benedicti Sedi Apostolicae immediate subiectum, quod ante actis florere temporibus in spiritualibus, & temporalibus consuevit adeò per incuriam, & improvidam, ac inordinatam administrationem Abbatum, & Monachorum ipsius, qui fuere pro tempore, collapsum fere dignoscitur in utrisque, quod vix adigere poterit, ut resurgat, quin potius igitur in deteriora prolabitur ob imprudentiam, & desidiam nimiam Personarum commorantium in eodem; Et volentes propterea prout nobis ex debito Pastoralis incumbit Officij, opportunum, & efficax in hac parte remedium adhibere; Considerantes etiam quod per Vestrae discretionis industriam, & providentiam circumspectam praefatum Monasterium plenam, & laudabilem poterit Reformationem suscipere, ac prosperis reparari successibus status eius Intendentes quoque Hospitale praedictum ad Laudem Divini nominis favoribus prosequi gratiosis, & paterno pietatis studio pauperum in illo morantium indigentiae subvenire praedictum Sanctae Trinitatis Monasterium cum omnibus membris, ac Bonis, Iuribus, & pertinentijs suis ubilibet constitutis eidem Hospitali S. Ioannis concedimus, unimus, & incorporamus, & annectimus in perpetuum de Apostolica plenitudine potestatis. Decernentes irritum, & inane, & sic secus super his a quoquam fuerit attentatum. Volemus autem, quod Abbati, & Monachis dicti Monasterij quamdiu in illo remanere voluerint vitae necessaria congrue ministretis quodque illis de Monasterio recedentibus memorato, vel humanis rebus exemptis. Vos que aliquas Personas idoneas ad celebrandum ibidem Divina Officia, & ad porrigendum Altissimi Filio devota Orationum suffragia pro animabus illorum, qui praedictum fundaverunt Monasterium, & dotaverunt continue teneatis: quodque necessariis deductis expensis pro ipsius Monasterij negociis annis singulis faciendis totum residuum fructuum, reddituum Proventuum, & abventiones Monasterij praedicti in elemosinis et subventiones Pauperum praedictorum ad laudem Dei, & eiusdem Hospitalis honorem, & nostrae ac vestrorum Praedecessorum, & etiam Fundatorum, ac Benefactorum Monasterij memorati animarum salute diligenter, & sollicite convertatis. Nulli enim omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis, unionis, incorporationis, Annexionis, & Constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se noverit incursum. Datum apud Urbem Veterem decimo Kalendas Octobris Pontificatus nostri Anno tertio. Simili modo.<sup>29</sup>

BONIFACIVS EPISCOPVS Servus Servorum Dei. Venerabilibus fratribus Melfien, & Frequentin. Episcopis, ac dilecto filio Uguitioni de Vercellis Canonico Ecclesiae Brugen. Tornacen. Diocesis Subdiacono, & Cappellano nostro salutem, & Apostolicam benedictionem. Inter caetera Mundi Loca &c. ut supra usque ad verbum Nulli = Quo circa discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus quatenus Vos, vel duo aut unus Vestrum per Vos, vel alium seu alios praefatos Magistros, & Fratres, vel Procuratorem eorum, aut alium ipsorum nomine in corporalem possessionem dicti Monasterij ac Bonorum, & Iurium, ac pertinentiarum eius ubilibet consi-

<sup>29</sup> *Alia Bulla eiusdem Pontificis prò executione d. unionis.*

stentium inducatis autoritate nostra, & defendatis inductos, facientes eis de ipsorum fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, & obventionibus universis integre responderi. Contradictores per Censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo: invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij saecularis, non obstante, si aliquibus à Sede Apostolica sit indultum, quod interdicti, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de Iadalto huiusmodi mentionem &c. Datum &c. Simili modo.<sup>30</sup>

BONIFACIVS EPISCOPVS Servus Servorum Dei. Dilectis filiis universis Vassallis Monasterij Sanctae Trinitatis Venusij Ordinis S. Benedicti APOSTOLICAE SEDI IMMEDIATE SUBIECTI salutem, & Apostolicam benedictionem. Inter caetera Mundi Loca &c. ut supra usque ad verbum Nulli = Quocirca &c. Universitati Vestrae per Apostolica scripta mandamus quatenus eidem Magistro vel Procuratori, Vicario devote, ac humiliter intendatis, & praestantes eidem Fidelitatis solitae iuramentum consueta exhibere servitia, & de Iuribus ac redditibus sibi debitis eidem respondere curetis: ita quod ipse in Vobis devotionis filios reperisse laetetur, vosque eum Patrem, & Dominum habeatis assidue gratiosum<sup>31</sup> = alioquin Sententiam sive penam, quam ipse per se, vel per alium aut alios temporaliter, et Spiritualiter propter hoc rite tulerit, & statuerit in Rebelles ratam habebimus, & faciemus usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Datum apud Urbem Veterem octavo Kalendas Octobris Pontificatus nostri anno tertio. Praefatum sumptum extractum ex suo originali in Archivio secreto Vaticano existente cum eo diligenter collationatum in omnibus concordare inveni ideoque hic me subscripsi, meumque sigillum apposui hac die 26 Augusti 1733. Petrus Doninus de Pretis eiusdem Archivij Custodiae Praefectus. Abbatiarum Italiae brevis notitia, Authore Patre Augustino Lubin Romae Anno 1693. Typis Komarck tomo. unic. In 4 litt. V pag. 414.<sup>32</sup> Venusium vulgo Venoza Apulorum Civitas.

Primo. Abbatia sive Monasterium tituli S. Georgij foris murum Venusiae Civitatis, quod anno 1053. Drogo Dux, & Magister Italiae, atque Comes Normandorum totius Apuliae, & Calabriae dat Gaufrido Abbati Monasterium Sanctissimae Trinitatis, quod situm est prope muros Venusij Civitatis Donationem refert Ughellius t. 7 pag. 320.

2. Abbatia sive aliud Monasterium sub titulo eiusdem S. Georgij, quod idem Drogo Dux, & Magister Italiae, & Comes Normandorum totius Apuliae, & Calabriae per idem Instrumentum datum anno 1053 dat Gaufrido Abbati Monasterium Sanctissimae Trinitatis, quod situm est prope muros Venusij, ut refert Ughellius t. 7 pag. 220.

3. Abbatia apud Venusium, ubi primitus Cathedralis Ecclesia, quae Sancti Petri de Oliveta dicebatur, post in honorem Sanctissimae Trinitatis consecrata in Abbatiam evasit Ordinis S. Benedicti prope Muros Civitatis, cui anno 1053 Gaufrido Abbati Drogo Dux, & Magister Italiae, & Comes Normandorum, Apuliae, & Calabriae duo Monasteria, & itrusque sub titulo Sancti Geor-

<sup>30</sup> *Alia directa subditis Monasterii, ut in posterum agnoscant Sac. Religionem, et eidem praestent iuramentum Fidelitatis.*

<sup>31</sup> *A. Concedit d. Religioni facultatem excommunicandi eosdem Vassallos inbedientes.*

<sup>32</sup> *Num. 7. P. Lubin in sua hystoria refert originem dd. Monasteriorum, et quomodo fuerunt deinde per Bonifaciam unita Religioni Hierosolymitanae.*

gei dedit: Donationis Instrumentum profert Ughellius tom. 7 pag. 220 ante annum 1053. Dux Robertus Guiscardus Fundator huic Monasterio donat Ecclesiam Sancti Ioannis de Sala inter Alculum, & Cornetum positam; De Abbate Venusij ad annum 1190 fit mentio in Cronica Riccardi de S. Germano apud Ughellum tom. 2 pag. 956 exempta erat a Iurisdictione Episcopi: denique à Bonifacio VIII PP. Pontificatus anno III salutis 1296 fuit Militibus Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani tradita, ut refert idem Ughellius t. 7 pag. 219 & 223 suppresso Monachorum Ordine, qui ibi manserat per 400 circiter annos.

Vite de Gran Maestri di Malta di Frà Girolamo Marulli. Napoli l'anno 1636 tom. unic. in 4.<sup>33</sup> Frà Guglielmo di Villareto XXIII Maestro. Ritrovati F. Guglielmo di Villareto al Governo del suo Priorato di Giulio nella Provenza, allora quando unitisi quei Religiosi nel Convento di Limisone l'ebbero di concorde volere per loro Maestro &c. in pochi giorni si condusse in quell'Isola, e nel passare che fe per l'Italia rallegròssì oltremodo per aver inteso che il Pontefice Bonifacio Ottavo inchinato a beneficio della sua Religione donato gli aveva nella Russia i Beni che un tempo fuor dell'Ospedale di Abbraccio; ed anco nel Regno di Napoli l'Abbadia della Santissima Trinità di Venosa con alcune Castella, che oggidì si possiede sotto il titolo di Baliaggio; Era quella sì ricca d'entrate che oltre i Feudi, che per causa delle Guerre da diversi Baroni convicini tolti, ed occupati gli furono, smembratane anche una buona parte la religione eresse due Commende l'una sotto il titolo di S. Primiano di Larino, e l'altra di S. Stefano di Melfi etc. Noi<sup>34</sup> qui sottoscritti Sacerdoti del Capitolo, e Clero della Prioral Chiesa di S. Gio. Battista di questa Terra di Fasano nullius attestiamo per la verità anche con giuramento quante volte fosse necessario, qualmente questa Terra di Fasano nostra Patria è stata, ed è sotto il dominio e Vassallaggio della Sagra Religione Gerosolimitana così nello Spirituale, come nel temporale, e la medesima S. Religione, ò sia il Signor Priore Bali di S. Stefano esercita la giurisdizione temporale per mezzo d'un Governatore, seù Capitano laico, e la Giurisdizione Spirituale per mezzo del Vicario Generale di detto Signor Priore Bali,<sup>35</sup> che viene riconosciuto, ubbidito per vero Ordinario del Luogo, e per esser tale il detto Vicario spedisce li Testimoniali di stato libero per li matrimonij, le lettere patentali per l'approvazione de / Confessori, dimissoriali à coloro, che partono extra Dioecesim, benedice i Predicatori con spedire loro le Patenti nel Coro quaresimale, giudica le Cause civili, e criminali, e miste, & in somma esercita in tutto questo suo Territorio, il quale stat loco Dioecesis la Giurisdizione quasi Episcopale, con fare uso delle censure, ed altre pene Ecclesiastiche, tenendo à tal effetto il suo Pro Vicario Generale in sua assenza, il Promotore Fiscale, il Cancelliere, seù Attuario, li Cursori, ed il proprio Carcere publico separato da quelli della Curia Secolare, parimenti attestiamo, che questa nostra Chiesa Priorale, ed altre Cappelle, Luoghi Pii siti dentro questo Territorio interpellatamente sono state osservate, e visitate per varij, e diversi Vescovi di questo Regno, ora assunti dal Signor Priore Bali, ed ora colle facultà Apostoliche à richiesta del medesimo per le visite della suddetta Terra, Clero, e Chiese, ed in caso che vi è stato bisogno d'amministrarsi il Sacramento della Cresima, ed il suddetto Signor Priore Bali assunti

<sup>33</sup> Num. 8. *Hystoria Equitis Marulli, qua probatur, ex bonis dicti Monasterii fuisse erectas Commendam S. Primiani, et aliam S. Stephani.*

<sup>34</sup> Num. 9.

<sup>35</sup> *Testantur de Iurisdictione Spirituali quam exercet Cicarius Generalis.*



li suddetti Visitatori, ed anche altri extra Visitationem, con formarsi dal detto Signor Vicario il solito Editto per l'amministrazione di detta Cresima, li suddetti Visitatori come sopra non hanno giamai esatto diritto alcuno di procurazione né dal Capitolo, ò Clero, ne dalle Cappelle, e Luoghi Pij, né anche dalla Magnifica Università, o altri ma bensì il sudetto Signore Priore l'ha ricevuti, e complimentati nel proprio Palazzo Baiulare, ed essendo le predette cose à noi ben note, pubbliche, e notorie à richiesta d'una pura verità habbiamo di nostre proprie mani, e sigillato col proprio Sigillo Capitolare di questa nostra Prioral Chiesa di S. Gio: Battista. Dato in Fasano li 27 Luglio 1735. Io D. Giuseppe Oronzio Primicerio Colucci attesto come sopra = Io D. Lionardo Adami Iuniore attesto come sopra = Io D. Antonio Casonio attesto come sopra = Io D. Santo Frisciuzzi attesto come sopra = Io D. Paolo Pacemo attesto come sopra = Io D. Domenico Galatola attesto come sopra = Io D. Silvestro Murraffa = D. luca Schiavone = D. Francesco di Costa Seniore = D. Santo Carilli = D. Giulio Antonio Vitarglini = D. Nicola Brandi = D. Leonardo Bongiorno = D. Francesco Paolo Fasano = Io D. Gio: Battista Bianco = D. Giuseppe Maria Brandi = D. Gaetano Adami = D. Leonardo Vitagliani = D. Vespasiano Vitagliani = D. Giuseppe Lombardi = Don Leonardo Adorni = D. Giuseppe Reale = D. Francesco Pietro Magrano = D. Cristoforo Bari Seniore = D. Gabriele Torna = D. Carl'Antonio Reale = D. Gio: Simone Marzolla = D. Martino di Mola = Don Gio: Antonio Ferrara = D. Francesc'Antonio Ippoliti = D. Giuseppe Tomaso Vastri = D. Francesco Adami = Don Gio: Alessandro Pesauglia = D. Pietro Antonio Bianco = Io D. Lionardo Santoro = D. Giuseppe Pentasuglia = D. Gio: Antonio de Bari = D. Cesare Cariello = D. Leonardo Vitale = D. Vito Antonio Marraffa. Sequitur cognitio, & legalitas in forma &c. Si fa piena, ed indubitata fede per noi Capitoli, ed ecclesiastici dell'una, e l'altra Chiesa della Madrice Parrocchiale, e Collegiata di S. Pietro, e Collegiata di S. Maria la Greca di questa Terra di Putignano nullius &c. in Provincia di Bari à chi la presente spetta à vedere, o sarà in qualsivoglia modo, o maniera prodotta, o presentata in Iudicio, vel extra etiam cum Iuramento quatenus opus sit &c. come sappiamo benissimo, sicome ci dicono, ed abbiamo inteso dalli nostri Antenati, che questa Terra di Putignano, nullius, e suo Vassallaggio sia stato sempre ab immemorabili tempore, ed attualmente è soggetta alla Sagra Religione Gerosolimitana nello Spirituale, e temporale con il mero, e misto impero, la Giurisdizione temporale si esercita da un Governatore laico, e la Spirituale dal Vicario del Signor Commendatore Bali di S. Stefano, che è riconosciuto, ed obbedito per vero Ordinario del Luogo;<sup>36</sup> Il sudetto Vicario spedisce stati liberi per li Matrimonij, le Testimoniali, ed altre licenze alli Preti, forma gl'Editti, ed altri Ordini per l'Ecclesiastica disciplina, giudica le Cause si appartenenti alli Luoghi, e persone Ecclesiastiche, e punisce scandalosi, tenendo perciò suoi Cursori, ed altri subalterni necessarij, e soprassiede a tutte le Chiese, ed alle cose annesse per la giurisdizione, e visita; Sappiamo benissimo, come altresì abbiamo inteso da nostri Antenati, & ab immemorabili che nessun Vescovo è stato solito di visitare anche come viciniore Delegato della S. Sede la Chiesa Parrocchiale di questa Terra di Putignano nullius, ma quando qualche Vescovo è venuto a far visita in questa Terra vi è stata precedentemente la facultà della Sac. Congregazione ad istanza del Signor Bali Commendatore, o da questo evitata detta visita, né Vescovo alcuno ha esatto deritto veruno dalle Chiese, delli Preti, e Secolari di questa sudetta Terra di Putignano per servizio della sua Giurisdizione Dele-

<sup>36</sup> *Testatur de Iurisdictione Spiritualis, quam exercet Vicarius Generalis.*

gata caso che l'abbia, ò vero faccia il tutto gratis secondo ordinano le Bolle Pontificie, onde richiesti di una tal verità abbiamo fatta la presente sottoscritta di nostre proprie mani, e roborata col solito suggello di d. Madrice Parrocchiale, e Collegiata Chiesa di S. Pietro. Putignano li 28 Luglio 1735. Io Primicerio D. Michel Angelo Minuzzi faccio fede come sopra = Io D. Gio: Battista Rutilo faccio fede come sopra = Io D. Gio: Domenico Romanazzo fò fede come sopra = Io D. Gio: Antonio di Luise faccio fede come sopra = Io D. Gio: Battista Lughese faccio fede come sopra = Io D. Giacomo Ginella attesto ut supra = D. Paolo Taetto fa fede come sopra = Io D. Alessandro Campanella fò fede come sopra = Io D. Stefano Laterza fò fede come sopra = Io D. Nicola Troilo attesto come sopra = Io D. Francesco Antonio Netti fò fede come sopra = Io D. Gio: Domenico Netti fò fede come sopra = Io D. Francesco Margalli fò fede come sopra = Io D. Candaloro Nardelli fò fede come sopra = Io D. Gio: Maria Piccirilli attesto quanto sopra = D. Stefano Lippoli attesta quanto sopra = D. Gio: Battista Campanella attesta quanto sopra = D. Francesco Paolo Palmisane attesto quanto sopra = D. Stefano Ventrella attesto quanto sopra = D. Francesco Antonio Mieseles attesta quanto sopra = D. Oronzio Sportelli attesta quanto sopra = D. Francesco Susato attesta quanto sopra = D. Natale Stefano Campanella attesta quanto sopra = Don Giuseppe Carlo Tria attesto quanto sopra = D. Antonio Giliberto attesta quanto sopra = D. Francesco Paolo Sportelli attesto come sopra = Io D. Carlo Delfino attesto come sopra = D. Gio: Battista Pagliarolo attesto quanto sopra = Io D. Gio: Benedetto Casochini attesto ut supra = Io D. Natale Giuseppe Pugliese attesto come sopra = Io D. Giacomo Nardelli attesto come sopra = D. Gio: Battista Maggiore attesto come sopra = D. Francesco Antonio Castellano attesta come sopra = D. Natale Crestella attesta come di sopra = Io D. Gio: Casaccio attesto come sopra = Io D. Nicola Gerio attesto come di sopra = Io D. Giuseppe Domenico Sabato attesto come di sopra = Io D. Pietro Domenico di Sabato attesto come di sopra = Io D. Domenico Valentini attesto come sopra = Io D. Luca Nicola Laera attesto come sopra = Io D. Domenic'Antonio Vinella attesto come sopra = Io D. Gregorio Martino Sabato attesto come sopra = Io D. Francesco Paolo Gicarello attesto quanto sopra = D. Francesco Campanella attesto quanto sopra = Io D. Francesco Maria Campanella attesto quanto sopra = Io D. Marco Vinella attesto come sopra = Io D. Giuseppe Domenico de Martinis attesto come sopra = Io D. Domenico Petruzzi attesto come sopra. Sequitur recognitio, & legalitas in forma &c. Fr.<sup>37</sup> Don Antonius Manuel de Vilhena Dei Gratia Sacra Domus Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, & Militaris Ordinis S. Sepulchri Dominici Magister humilis, Pauperumque Iesu Christi Custos. Universis, & singulis praesentes nostras Literas visuris, & auditoris salutem. Notum facimus, & in verbo veritatis attestantur unaliter in descriptione statutum Bonorum omnium Praeceptoriae hodie Baiulivatus Sanctissimae Trinitatis de Venusio registrata in primo Volumine Sacrorum Capitolorum Generalium Ordinis nostri ab anno 1330 ad annum 1344 continentur, & leguntur status infrascripti videlicet: Status Domorum, Massariarum, & Animalium Praeceptoriae Sanctissimae Trinitatis de Venusio. In primis Status Domus, Terrae Conventus, & Massariae. Status S. Ioannis in Fronte. Status Ecclesiae Sanctissimae Trinitatis. Status S. Ioannis de Pizzonibus in Ecclesia. Status S. Ioannis de Pizzonibus, et Sanctae Crucis, Frumentum, & Ordeum. Status S.

<sup>37</sup> Num 10. Anno 1330 su ordine Religionis fit descriptio bonorum Baiulivatus Venusij, et in eo habetur mentio Commendae Larini.

Crucis de rebus alijs.<sup>38</sup> Status Domus S. Viti in Ecclesia. Status Domus de Liceti. Status Domus Sanctae Trinitatis Iur. Gervasij, Oliveti, Domusveteris de Venusio, ac Vaccarum, Iumentorum, Porcorum, & Bovum dictarum Massariarum, & Suppellectilium dictarum Domorum, & Domus, et Massariarum Larini. In primis in Camera D. Praeceptoris &c. = In alia Camerae &c. = In Turri &c. = In Camerae Prioris &c. = In Dormitorio &c. In Furno &c. = In Coquina &c. = In Buthiliera &c. = In Volta &c. In Cellaria Superiori &c. = In Vatrio &c. Item pro statu Domus Venusij, & Massaria &c. Status Larini.<sup>39</sup> Status Massariae de Oliveto. Et quia ita se habet veritas, ideo in huius rei testimonium Bulla nostra Magistralis in Cera nigra praesentibus est impressa. Datum Melitae in Cancellaria nostra 12 Augusti 1735. Registrata in Cancellaria. Fr. Rocchus de Favaron &c. Vice Cancellarius. Si<sup>40</sup> fa piena, & indubitata fede da me qui sottoscritto Antonio Frangipane Segretario di questa generale Ricetta del Regno di Napoli, che dalli Libri de' Pesì, e Responsioni, che ciascheduna Commenda paga al Commun Tesoro della Sagra Religione di Malta da duecento, e più anni a questa parte appariscono notate tutte le Terre, e Castelli con Vassallaggio soggetto ad immemorabili al detto Sagra Ordine nello Spirituale, e nel temporale, per la ragione, che accadendo la morte de rispettivi Commendatori sono durante il tempo della vacanza le suddette Terre governate dall'Eccellentissimi Signori Ricevitori pro tempore, come Ministri della Sagra Religione, e sono le seguenti, videlicet: Alberona = Santa Eufemia = Gessaria = Putignano = Fasano = Colle Santa Croce, seù Aquaviva = Santa Maria in Cerritello = Maruggio = Melicucca = Castel di Cicciano = Drossi. Io conferma di che si è fatto la presente da me sottoscritto, e roborata col suggello solito di questo Eccellentissimo Signor Commendatore, e Ricevitore Fr. D. Ettore Marvelli &c. Napoli dal Palazzo della Ricetta di Malta questo di 22 Agosto 1735. Antonio Frangipane Segretario. Sequitur legalitas. Ex<sup>41</sup> Volumine Visitationum Generaliam Prioratus Baruli, eiusque Commendatorum per RR. Fratres Gasparem de Vallies Praeceptorem de Cortesas Prioratus Alverniae, & Christopharum de Acunia Prioratus Portugalliae Milites Visitatores in vim Capituli Generalis deputatos, factorum de anno 1541. Visitatio Commendae Larini. Die 15 mensis Maij XIV Ind. 1541 In Terra Larini Commenda. Noi Visitatori volendo essequir nostra Commissione semo conferiti personalmente come se doveva ad visitar ditta Commenda di Larino sub vocabulo S. Primiani, dove avemo trovato = Caeteris omissis. Item detta Commenda tene uno Membro nominato Aquaviva al presente nuncupato Colle de Cruci, quale nuova mente ey abitato da certi Schiavoni, quale potra rendere de decime dellj Terraggi, che seminano, e siancora como paga, seu rende lo Casale de Cerrito. Item in la Ecclesia di S. Primiano in Larino Commenda tene uno Cappellano dicto Commendatore, allo quale li da per salario suo docati dui l'anno. Item per riparazione de ditta Ecclesia nce andaria uno docato l'anno: Quale Ecclesia l'havemo visitata, e stà bene in ordine.<sup>42</sup> Sequitur Visitatio Ecclesiarum omnium Granciarum. Frater D. Antonis Manoel de Vilhena. Sequitur legalis. Cabreum &c. die 9 mensis Octobris 1583 in Terra Aquaevivae Collis de Cruce in Provincia Comitatus Molisij etc.

<sup>38</sup> *Habetur mentio de statu Granciae Collis Crucis, sine S. Crucis.*

<sup>39</sup> *Describitur status Commendae Larini.*

<sup>40</sup> *Oppidum Aquaevivae, et Cerritellii a 200, et ultra annis est descriptum inter Commendas cum Iurisdictione temporalì, & spirituali.*

<sup>41</sup> Num. 11.

<sup>42</sup> *Commissarii Religionis Visitant Ecclesiam.*

ad preces &c. Nobis factas pro parte Magnifici Antonij Bonitij Agentis Illustris, & Reu. Fr. Marci Antonij Altavillae Ordinis S. Ioannis Hierosolymitanai perpetui Commendatoris Ven Comendae S. Primiani de Larino ad dictam Terram Aqueviviae accessimus &c. inventarium, Feudis &c. & Iurisdictionibus quibuscumque ad d. Ven. Commendam, & ipsius Grancias spectan. Unde praeconizatis monitionibus Sedis Apostolicae excommunicationis vinculum continen. etc.<sup>43</sup> recognitisque alijs Inventariis rogatis manu quondam Notarij Michaelis de Coriolanis de Terra Macchia sub datum 12 Aprilis 1526, & Notarii Ioannis Philippi de Iubitijs de Civitate Termularum sub datum die 27 Februarij 4 Ind. 1581 nos &c. hoc praesens publicum Inventarium confecisse de bonis S. Primiani; Et cum inter alia membra, & Grancias reperitur Terra Aqueviviae Colli Crucis hoc publicum Inventarium conficiendum duximus, vocatisque prius coram Nobis dd. discretis viris Ioanne Moscia Camerario dictae Terrae, Iacobo Civitano Sindico, M. Angemo Spadanuda, Seculo della Ragna, Iacovo de Nicolo Zoppo, Ioanne de Gloria Electis, ac alijs Civibus reificandis uti senioribus, & antiquioribus d. Terrae cum iuramento infrascriptam Terram cum infrascriptis Territorijs &c. esse de proprijs bonis praedicta Commendae Sancto Primiani de Larino tamquam ipsius Granciam,<sup>44</sup> eaque semper dictam Commendam continuatis temporibus possedissee, taliter quod hominis memoria non extat in contrarium, propterea ad actum huiusmodi Inventarium conficiendum duximus in modum qui sequitur incipiendo ab Ecclesia d. Terrae &c. In<sup>45</sup> primis in detta Terra d'Aquaviva vi è costrutta, & edificata l'Ecclesia di S. Maria sita, e contigua alle muraglie di detta Terra, quale Chiesa oggi la serve in divinis il Rev. Don Gio: Battista Crapello Arciprete di detta Terra, e tiene gl'infrascritti paramenti. In primis due Campanae &c. Item una Custodia di noce, dove si conserva il SS. Sacramento, e dentro detta Custodia vi è un'altra Custodia d'argento dove si ripone il SS. Sacramento,<sup>46</sup> le quali robe sopra descritte se conservano per detto Rev. Arciprete, quale avanti di noi hà dichiarato con giuramento in pectore che detta Chiesa, ed esso tiene d'entrate, e percepisce dalli Vassalli di d. Terra delle vettovaglie che se sommano d'ogni trenta uno, uvale entrata si divide in dui parte, una à esso Arciprete, ed essa Chiesa, e l'altra all'Illustre Signor Commendatore etc.<sup>47</sup> Item la predetta Commenda, ed esso Commendatore tene come diretti Signori, e Padroni la pred. Terra d'Aquaviva con gli sopradetti Vassalli, rendite di Vassalli, Giurisdizioni civili, criminali, e misse tanto in temporale, quanto in Spirituale,<sup>48</sup> decime, servitij de Vassalli, ed altre ragioni, ed attioni ad essi spettanti di essa Sac. Religione Gerosolimitana, membri, e Grancie di detta Ven. Ecclesia di S. Primiano di Larino ut supra &c. In cuius res testimonium &c. praesentibus &c. Ita est Ioannes Philippus de Iubitijs Thermulanus Notarius publicus. Sequitur legalitas ut supra in alio Cabreo, seù Visitatione anni 1541. Articoli sopra de quali si hanno da esaminare li Testimonij per li miglioramenti della Commenda di S. Primiano della Terra di Larino fatti per lo Illustre Sig. Fra' Gerardo Capece. Caeteris omissis. Die 3 Iunij 1605 Larine, & coram. Praedictis &c. Examinatus &c. D. Dominico Antonio de Messere de Larino aetatis annorum 60 in circa Testis me-

<sup>43</sup> *Commendator imponis revelationes bonorum Commendae sub poena Excommunicationis.*

<sup>44</sup> *Aquaviva dicitur Grancia Commendae Larini.*

<sup>45</sup> *Visitatio Ecclesiae Aquavivae.*

<sup>46</sup> *Visitatio Tabernaculi.*

<sup>47</sup> *Parochus, et Ecclesia subslinentur cum portione decimarum.*

<sup>48</sup> *Iurisdictio Spiritualis Commendatoris in Aquaviva, et Vassallis.*

dio iuramento interrogatus, & examinatus &c. Caeteris omissis &c. Super quarto articulo dixit.<sup>49</sup> Che esso Testimonio sape come nella Terra di Aquaviva Grancia di d. Commendatore ogni dì continuamente se ci celebra la Messa che ne ha la quartilia, e detta Ecclesia stà benissimo accomodata con bellissimo panni d'Altari con Campane, che esso Signor Commendatore ci hà spesso più delli ducati quaranta articolati, acciò detta Ecclesia stesse bene in ordine.<sup>50</sup> Super quinto articulo dixit. Che per essere esso testimonio Sacerdote li comple sapere dove se celebra la Messa, e dove no, e che in detto loco di Cerritello Grancia di detta Commenda vi è l'Ecclesia di S. Maria, e detto Signor Commendatore vi fa celebrare la Messa continuamente, che per tal causa la buona parte di d. Entrate che rende d. Commedna vā in spesa di accomodazione, e celebrazione de Divini Officii. Eadem die Andrea Salerno examinatus. Super quarto dixit.<sup>51</sup> Che nella Chiesa di S. Maria in Aquaviva Grancia di detta Commenda se ci celebra continuamente la Messa, e che pare ad esso Testimonio, che ne ave dal Signor Commendatore la quartiglia d'ogni trenta uno, e che ci stanno bellissimo panni d'Altare, che crede ce l'abbia fatti il Commendatore, & à giudizio d'esso Testimonio ponno valere più di quarantacinque docati.<sup>52</sup> Super quinti dixit. Che il Cerritello similmente ci stà la Chiesa di S. Maria, nella quale hà inteso da molte persone che ci si dice la Messa ogni giorno à spese del Sig. Commendatore &c., e stanno in ordine tutte le cose che bisognano per la celebrazione delle Messe. Die 5 Iunij 1605 In S. Angelo in Bosco.<sup>53</sup> R. D. Io: Baptista Corrone examinatus &c. Super quarto dixit. Che esso Testimonio continuamente ha celebrato, e celebra nella Chiesa di S. Maria in Acquaviva e che n'è stato pagato da d. Sig. Commendatore, che c'ha fatto fare a sue spese un Altare con due panni di damaschello, & oropella con l'Arme di detto Sig. Commendatore con piviale &c., & altre cose necessarie per le celebrazioni della Messa. Die 6 Iunij 1605.<sup>54</sup> Antonius Iacus Testis &c. Super quarto dixit. Come in Acquaviva vi è l'Ecclesia di S. Maria che ogni dì continuamente D. Gio: Battista Cotrone vi celebra Messa, che have il suo salario del quartilio di ogni trenta uno, & il d. Sig. Commendatore ha fatto fare in d. Ecclesia molti panni di Altare di seta, & oropella con piviale, & altre cose per servizio dell'Ecclesia, che ci hà speso più di ducati quaranta: Come anche in Cerritello ci hà celebrato Messa &c. vi stanno le Campane etc. suoi panni, & altri fornimenti. Hoc idem deponit Augustini Negri alter Testis.<sup>55</sup> Die<sup>56</sup> 8 Iunij 1605 Cerritelli li detti Signori Cavalieri, e Commissarij ut supra si sono conferiti nel Casale di Cerrito Grancia di detta Commenda, dove hanno visitato l'Ecclesia di S. Maria, la quale l'hanno ritrovata ben accomodata con Campane, e con tutti fornimenti per celebrare la S. Messa, & avendo fatto orazione in detta Ecclesia, uscendo d'essa hanno visitato tutti li Territorij &c. 15 Ottobre 1636. Io<sup>57</sup> D. Leonardi Antonio Sacchetti Procuratore del Signor Commendatore Fra' Alberto Pagano faccio fede a chi la presente spetta, ò farà

<sup>49</sup> *Primus Testis Deponit Aquavivam esse Granciam Commendae.*

<sup>50</sup> *Suppellectilia facta per Commendatorem.*

<sup>51</sup> *Secundus Testis Idem deponit Aquavivam esse Granciam Commendae.*

<sup>52</sup> *Suppellectilia facta per Commendatorem.*

<sup>53</sup> *Tertius Testis idem deponit.*

<sup>54</sup> *Quartus Testis deponit, ut supra.*

<sup>55</sup> *Quintus Testis.*

<sup>56</sup> *Visitatio Ecclesiae Cerritelli.*

<sup>57</sup> *Edificatio Ecclesiae S. Martini de ordine, et sumptibus Commendatoris.*

in qualsivoglia modo presentata come per ordine di detto Signor Commendatore hò speso per fare una Chiesa nuova dentro la Terra d'Acquaviva sotto il titolo di San Martino docati 24 per prezzo d'una Casa, e comprato tomoli 100 di cauce à grana 7½ il tomolo con la conduttura che viene docati 7½ & hò anco comprato d'imbrico per coprire la Chiesa maggiore in alcuni luoghi dove mancavano l'imbrici 330 carlini 17 che in tutto fanno la somma di docati 33 e carlini doi, e per esser così la verità richiesto hò fatto la presente scritta, e sottoscritta di mia mano. Acquaviva li 15 Ottobre 1636. Io D. Leonardo Antonio Sacchetti Procuratore confermo ut supra. Sequitur legalitas. 1641 In<sup>58</sup> nomine Domini &c. Visita della Commenda di San primiano di Larino, e sue Grancie, qual Commenda si amministra dal Signor Commendatore Frà Alberto Pagano. Caeteris omissis. Adì 14 del mese di Giugno 1641 nella Terra d'Acquaviva &c.. Si e ancora per mano del detto Economo D. Domenico Riccio fatto visitare la Custodia, dentro della quale se è ritrovata una Pisside d'argento con il Ss.mo Sacramento dentro visto si e l'Altare con tutti gl'ornamenti necessarij. Si è parimente fatto visitare il fonte baptisimale, per mano del del detto D. Domenico Riccio, dentro del quale si è visto esser novi tutti li Sacramentali, necessarij secondo il rito della S. Romana Chiesa. In questa sudetta Chiesa si sono ritrovati tutti li Paramenti, et ornamenti necessarij per la celebrazione delle Messe etc. & in detta Chiesa vi sono parimenti quattro Altari similmente ornati atti alla celebrazione delle Messe. Perche<sup>59</sup> questa Chiesa si prevede delle suppellettili che hà di necessario da una parte delle Decime che s'esiggon, per la qual esazione sta situato un Grumo à posta dell'Università, quale ha peso di far quest'esazione, e provvedere la Chiesa di quello che hà necessario, s'inventariano tutti quelli che vi sono per esser che sono dell'Università. Caeteris omissis. Adì 15 Giugno 1641. Nella Terra d'Acquaviva, & in presenza del Sig. Cavaliere Fr. Giovanni Minutilli Commissario. Il Reverendo Sacerdote Don Domenico Riccio Testimonio &c. dixit.<sup>60</sup> Saranno poco meno di trè anni che fù chiamato dal Sig. Commendatore per darli la Cura dell'Anime di questa Terra, stante che il predecessore Economo fù licenziato dal detto Signor Commendatore, ed allora li spedì la patente,<sup>61</sup> e dopoi dal Vicario della Guardia come Conviciniore fù approvato per l'Amministrazione de Sacramenti &c. e che lui è mantenuto, e quasi con una parte delle decime d'ogni raccolta dalle Persone della Terra &c. o in tempo d'ogni raccolta si esige una certa parte chiamata quartilia &c. Et<sup>62</sup> ad interrogationem disse &c. non hà la Commenda peso di Ospitalità &c. ma hà la Giurisdizione Spirituale, e corporale in questa Terra d'Acquaviva, le quali Giurisdizioni sono mantenute, e difese con ogni sollecitudine, e rettitudine. Tommaso<sup>63</sup> Iacusso Testimonio &c. sopra il 3 interrogatorio disse che sa benissimo che detto Signor Commendatore ha mantenuta la Giurisdizione temporale, e difesa la Giurisdizione Spirituale gagliardamente à iutto suo potere,<sup>64</sup> e con il Vescovo Conviciniore della Guardia ha litigato un pezzo, & ha mandato in Roma due volte il Sacerdote D. Antonio Sacchetti, qual è stato nella Cura di questa Chiesa prima del presente Don Domenico Riccio, il

<sup>58</sup> *Altera visitatio.*

<sup>59</sup> *Ecclesia providetur de paramentis cum portione decimarum.*

<sup>60</sup> *Primus Testis.*

<sup>61</sup> *Parochus, et Ecclesia substinentur cum decimarum portione.*

<sup>62</sup> *Iurisdictio Spiritualis exercetur per Commendatorem.*

<sup>63</sup> *Secundus Testis.*

<sup>64</sup> *Iurisdictio Spiritualis defensa per Commendator.*

quale D. Antonio Sacchetti spese buona somma di denari per star a Roma due volte da circa otto mesi, il tutto a costo del medesimo Signor Commendatore, & oltre di questo detto Signor Commendatore si ha difeso, e difende continuamente da diversi Commissarij, che veneriano à quante fosse l'autorità sua. Giovanni<sup>65</sup> di Rada Testimonio &c. sopra il terzo &c. dice che sa benissimo che detto Signor Commendatore Fra' Alberto ha mandato due volte a Roma il Sacerdote D. Antonio Sacchetti Predecessore Economo, e Paroco della Chiesa per difendersi contro il Vescovo della Guardia quale voleva far alcuni pregiudizii alla Giurisdizione Spirituale,<sup>66</sup> e detto D. Antonio per lo spazio di 8 mesi in due volte dimorò in Roma per tal effetto a spese del detto Signor Commendatore Pagano, & ottenne l'assoluzione della scomunica, e tanto la Giurisdizione Spirituale quanto la temporale dal medesimo Sig. Pagano si difendono, et mantengono con ogni dovuta vigilanza, e sollecitudine etc. Li 17 Giugno 1641. Da<sup>67</sup> Aquaviva detto Signor Commissario, e predetto Signor Commendatore Pagano si sono conferiti nella Casa di Cerritello &c. si è ritrovata una Chiesa etc. sotto il vocabolo di Santa Maria di Cerreto, si è fatta aprire, e dentro della medesima vi sono ritrovati sutri li paramenti necessarij per la celebrazione delle Messe, Calice patena d'argento etc.<sup>68</sup> sopra la medema vi è Campana, e non manca cos'alcuna, si celebra una volta la settimana con patente, e approvazione del Signor Commendatore, e con l'approvazione di Monsignor della Guardia come Convicinore. Et al Sacerdote questi Vassalli di danno lo stipendio conforme anticamente stato, & obliigo. Vivono alla Greca,<sup>69</sup> & anticamente aveano il Prete Greco, poi morse, e si servono di Preti latini. Seminano nelli Territorij della Religione, e pagano le decime, come gl'altri vassalli d'Acquaviva, e stanno sottoposti al Signor Commendatore, al quale pagano ogn'anno la detta decima puntualmente &c. Io sottoscritto Fr. Gio: Minutillo Cancelliere &c. e Commissario &c. dichiaro aver visitato la detta Commenda &c. e dall'informationi prese in tempo del detto Commendatore Pagano non sono successe ruine, ne danni alla detta Commenda, have difeso con particolar cura, e vigilanza le Giurisdizioni Spirituale, e temporale, per ciò avendo fatto fal canto suo quanto dalli Statuti a' ordina &c. accetto dd. miglioramenti &c. Datum in Civitate Neapoli I Novembris 1642. Io Fr. Gio: Minutillo Commissario. Stato<sup>70</sup> seù Manifesto delli Beni che possiede la Commenda di S. Primiano di Larino, che si gode oggi per li Signor Commendatore Frà Lorenzo de Vecchi per suo primo Cabimento che si produce il Signor Commendatore Fra' Giovanni Minutillo Commissario deputato da Malta supra la visita delli miglioramenti fatti da detto Signor Commendatore Fra' Lorenzo de Vecchi da Don Ignazio Ignanis suo Generale Procuratore, & Agente in detta sua Commenda. Caeteris omissis. Item<sup>71</sup> la predetta Commenda possiede la sudetta Terra di Acquaviva abitata da Schiavoni &c. li quali riconoscono la Sagra Religione &c., e sono obligati di pagare, e corrispondere al Signor Commendatore pro tempore di qualsivoglia sorte di Vettovaglie, che seminano

<sup>65</sup> *Tertius Testis.*

<sup>66</sup> *Iurisdictio Spiritualis exercitata, et defensa per Commendatore.*

<sup>67</sup> *Visitatio Ecclesiae Cerritelli.*

<sup>68</sup> *Visitat Ecclesiam cum Custodia, et paramentis.*

<sup>69</sup> *Parochus, qui substinetur portione decimarum, trat Grecus.*

<sup>70</sup> *Inventarium factuo nomine Religionis de anno 1660.*

<sup>71</sup> *Describiter Aquaviva de dominio Commenda.*

la decima cioè d'ogni dieci una &c. Item<sup>72</sup> possiede la d. Commenda la suddetta Terra d'Acquaviva con la Giurisdizione temporale, e Spirituale, e col dominio de Vassalli, nella quale è edificata una Chiesa fuori della Porta di detta Terra intitolata S. Maria di Costantinopoli, che è la Parochiale della Terra indetta, nella quale vi sono l'infrascritti mobili, giocali, e paramenti si d'Altari, come Sacerdotali videlicet = Vi è il Campanile di Fabrica &c. Fonte d'acqua Santa = molti Altari= Sequitur descriptio suppellectilium. Nell'Altar maggiore<sup>73</sup> stà situata una Custodia di legno dorato con dentro la Pisside d'argento &c. Un tempo posside detta Commenda un'altra Chiesa sotto il titolo di S.Martino con suo Altar adornato. Sequitur descriptio Mobilium, Suppellectilium &c. Rendite di Vassalli &c. Giurisdizioni Civili, criminali, e miste tanto in Spirituale, come in Temporale etc. Adi<sup>74</sup> 12 Novembre 1660 nella Città di Larino. Il Rev. Fra' Gio. Battista de Vis Archidiacono della Cattedrale di Larino interrogato &c. inoltre rispose &c. La sudetta Commenda<sup>75</sup> non tiene nelle pertinenze di Larino razza alcuna d'animali, ne Giurisdizione alcuna pè Civile, né Criminale, tenendo solamente questa Giurisdizione nella sua Terra d'Aquaviva, ch'è quanto esso testimonio può deporre &c. Io Gio. Battista de Vis Archidiacono di Larino ho deposto ut supra. Ioannis Baptiste de Cocco Canonicus<sup>76</sup> Cathedralis Larini &c. nel resto sa esso Testimonio, che detta Commenda solamente tiene dominio così in temporale, come in spirituale nella sua Terra d'Aquaviva, come vero Sig. e Padrone di essa &c. Io canonico Don Giovan Battista Cocco ho deposto &c. Die 13 Novembris 1660. Giuseppe Rosato<sup>77</sup> huomo de Governo di Larino, Testimonio, &c. interrogato &c. La sudetta Commenda in queste Pertinenze di Larino non tiene razza d'animali solamente è Signora, e Padrona della Giurisdizione così temporale come Spirituale della Terra d'Acquaviva con dominio di quelli Vassalli &c. Io Giuseppe Rosato al Governo confermo, ut suprà. La mattina<sup>78</sup> poi 21 di detto mese di Novembre doppo di aver detto Signor Commendatore Commissario, udita la detta Messa &c. prese il camino alla volta della Terra d'Acquaviva membro principale della detta Commenda di Larino &c. la prima cosa che si fece in di visitare la Chiesa Matrice di detta Terra d'Acquaviva &c. nella quale ci è il Campanile con Campane &c. si approssimò detto Sig. Commendatore all'Altar maggiore che lo trovò adornato = describit adornamento, et suppellectilia Altarit = Et avendo fatta aprir la Custodia si è visto esservi dentro conservata una Pisside grande d'argento dorato, dentro della quale si conservano le particole del Santissimo Sacramento &c., e di più si vidde conservata un'altra Pisside piccola, della quale si serve il Paroco per somministrare il Sacramento all'Infermi &c. Sequitur descriptio, & Visitatio omnium aliorum Altarium. Osservò detto Sig. Commissario, che la sudetta Chiesa era di fresco biancheggiata, e che stava ben coperta di Tetto, e decentemente adornata, e ben officiata dal sudetto Paroco ò sia Economo D. Carlo Caruso, il quale afferì di celebrarvi ogni mattina la Santa Messa, conforme l'obbligo di d. Chiesa. Successivamen-

<sup>72</sup> *Et quod Commendator in ea habet Iurisdictionem temporalem, et Spiritualem.*

<sup>73</sup> *Visitatio Ecclesiae Aquaevivae.*

<sup>74</sup> *Eodem anno 1660 examinantur Testes saper statu dd. Ecclesiarum, et Bonorum.*

<sup>75</sup> *Primus Testis in quit quod Commendator exercet Iurisdictionem in Oppido Aquaeviva.*

<sup>76</sup> *Secundus Testis, quod ille in d. terra habet utramque Iurisdictionem.*

<sup>77</sup> *Tertius testis deponens de d. Iurisdictione.*

<sup>78</sup> *Commissarius eodem anno 1660 accedis ad Visitationem particularem Ecclesiae Aquaeviva.*



te<sup>79</sup> volle esso Sig. Commissario entrare nella Sagrestia ad efetto di riconoscere tutti gl'apparati, ed utensili, che furono &c. Sequitur descriptio utensilium, suppellectilium, & argentorum. Il Rev. D. Carlo Caruso Paroco della detta Chiesa d'Acquaviva Testimonio<sup>80</sup> esaminato &c., & al primo Interrogato &c. disse = Che per il suo servizio, che presta, ne ha percepito, e percepisce ogn'anno le Decime puntualmente = E<sup>81</sup> perche queste non bastano al sostentimento d'esso, l'odierno Comondator de Vecchi del suo l'hà contribuito quel che hà bisognato di Vitto &c. servendosi anche in tutte le sue necessità dell'ajuto del Palazzo con molta carità con Casa, e domicilio franco, che per potervi commodamente abitare il sudetto Signor Commendatore de Vecchi per mano di d. suo Procuratore de suoi propri denari ha fatto risarcire la Casa della mia abitazione così di fabrica come una Loggetta di fora &c. Nel resto dice<sup>82</sup>, che la Commenda sudetta non tiene nelle pertinenze di questa Terra stato alcuno d'animali, ma possiede bensì il dominio di Padronanza così del Temporale, come Spirituale di questa Terra d'Acquaviva, e delli Vassalli io essa dimoranti, alli quali ha fatto, e fa come vera Signora, e Padrona di essa il sudd. Sig. Commendatore amministrare compita Giustizia &c. ed il sudetto Signor Commendatore doppo che entrò in rendita di questa Commenda, e possesso di questa Terra alla gagliarda ha mantenuto, e mantiene la sua Giurisdizione, e le prerogative, che hanno sempre soluto godere li Antecessori Commendatori di essa Commenda &c. Io D. Carlo Caruso Economo d'Acquaviva ho deposto ut supra. Anello Santoro<sup>83</sup> della Terra d'Acquaviva Testimonio esaminato &c. alle opportune interrogazioni rispose essere state le Chiese ben servite nel loro Culto Divino, & il Paroco di detta Chiesa ha somministrato i Sagramenti &c. al quale per per suo stipendio il Commendatore non solo ha fatto contribuire le solite Decime dell'Università, ma ancora ha supplito del proprio alle necessità, e bisogni di detto Paroco. Soggiungendo che detta Commenda non tiene razza alcuna d'Animali in queste pertinenze d'Acquaviva, ma che solamente come<sup>84</sup> vera Signora e Padrona have il diretto dominio così temporale come spirituale di questa Terra, e Vassallaggio d'Acquaviva in tutte le Cause Criminali, Civili, e miste, esigendo da questa Università in vigore delle antiche capitolazioni tutti quelli Dazij, emolumenti, e prerogative in dette capitolazioni descritte, nel possesso del quale lo detto odierno suo Commendatore, e suoi Procuratori, e Agenti si e sempre mantenuto &c. Io Anello Santoro ho deposto come sopra. Giacomo Manciano<sup>85</sup> della Terra d'Acquaviva Testimonio esaminato &c. Et all'opportune interrogazioni fattale dal medesimo Signor Commendatore Commissario rispose, che la Commenda di Larino tiene, e possiede in sua Terra d'Acquaviva, e nelle pertinenze di quella una Chiesa intitolata Santa Maria di Costantinopoli attaccata alle mura della Terra fora della Porta, ch'è la Parochiale, un'altra intitolata S. Martino situata in mezzo detta Terra &c., & a detto Paroco per suo stipendio se li corrispondono da questa Università le Decime &c. oltre il soccorso che gli dà il Sig. Commendatore etc. Nel resto la Commenda in queste pertinenze d'Acquaviva non tiene,

<sup>79</sup> *Visitat Sacristia.*

<sup>80</sup> *D. Commissarius eodem ann. 1660 examinat Testes in actum Visitationis.*

<sup>81</sup> *Primus Testis, nempè Parochus, deponis, quod ipse et Ecclesin mantenetur à Commendatore.*

<sup>82</sup> *Deponis de Iurisdictione temporalis, et spirituali Commendatoris.*

<sup>83</sup> *Alter Testis, qui similia inquit.*

<sup>84</sup> *Idem dicit circa iurisdictioni temporalem, et spiritualem.*

<sup>85</sup> *Tertius Testis enumerat Ecclesias Commendae in Terra Aquaevivae, et in eius pertinentiis.*

ne possiede razza alcuna d'animali, solamente<sup>86</sup> have il diretto dominio così del Temporale, come dello Spirituale con il riconoscimento delle Cause Criminali, Civili, e miste con il dominio de Vassalli etc. 1668 Manifesto delli Beni<sup>87</sup> che si possiedono per la Commenda di S. Primiano di Larino che si consegna per me Giovanni de Amicis Procuratore del Commendatore Fra Domenico Barone al Cavaliere Fra Carlo Queraldi Cavalier Gerosolimitano, e Commissario specielmente deputato per l'Eminentissimo Monsignor Gran Maestro di detta Sagra Religione, e sua Ven. Consiglio a visitare li miglioramenti fatti in detta Cammenda &c. Caeteris omissis. Nella Terra d'Acquaviva.<sup>88</sup> In primis la Chiesa sita extra, e contigua alle muraglia di detta Terra intitolata S. Maria. Item un'altra Chiesa dentro la detta Terra intitolata San Martino. Item una Casa chiamata la Casa della Corte consistente in più, e diversi membri. Sequitur descriptio aliorum Bonorum Commendae. Martino di Rata<sup>89</sup> Testimonio esaminato &c. dixit = Che il Commendatore attende alla lite che tiene col Vescovo della Guardia, quale vuole riconoscere le Chiese come sue, ma il Commendatore non ci la fa guadagnare, & il Priore di Barletta hà pensiero sopra di questo particolare sapendo molto bene, che de denari del proprio Commendatore si spende in aiutar d. Lite &. Luise Roberto<sup>90</sup> Testimonio &c. sa che il sudetto Commendatore tiene Lite con il Vescovo della Guardia per la giurisdizione della sua Chiesa intitolata Santa Maria, e perciò detto Commendatore ci assiste a detta Lite acciò non sia pregiudicato, e n'è Procuratore il Signor Priore di Barletta, quale continuamente scrive a Roma &c. Die 31 Martij Terrae Aquaevivae.<sup>91</sup> Il Signor Commissario fù a visitar la Chiesa di Santa Maria sita, e contigua le mura di detta Terra, dove ritrovorno che sopra la porta di detta Chiesa vi sono due Campane poste in un piccolo Campanile, ed entrato nella Chiesa nell'Altar Maggiore vi è una Custodia di legno dorato, dentro la quale vi è una Pisside grande d'argento dorata, & a fianchi della Custodia vi sono pittati S. Gio. Battista, e S. Pietro, conservandosi anco in detta Chiesa una sfera del Santissimo Sacramento<sup>92</sup> del valore di 70 in 80 scudi. Sequitur descriptio Ecclesiae. Ex originali Processu melioramentorum Commendae Sancti Primiani de Larino per quondam Fratrem Dominicum Barone de anno 1668 factorum in Archivio Ven. Linguae Italiae conservato extracta est praesens copia praesentium Capitulum = Caeteris Omissis = Per Me Fratrem Marcum Anaonium Mombelli dictae Ven Linguae Secretarium. Sequitur legalitas. Noi Fr. Domenico Barone<sup>93</sup> Cavaliere della Sagra Religione Gerosolimitana della Ven. Lingua Italica Commendatore della Commenda di S. Primiano di Larino del Priorato di Barletta &c. Godendo la detta Sagra Religione Gerosolimitana la Giurisdizione temporale, e spirituale nella Terra d'Acquaviva Colle di Croce nel Contado di Molise dependente dalla sudetta Commenda di S. Primiano di Larino, e per essa Noi come Commendatore sudetto; Che però de Iure solito, & consuetudine spettan-

<sup>86</sup> *Est contestis circa iurisdictionem temporalem, & spiritualem.*

<sup>87</sup> *Aliud Inventarium seu Processus melioramentorum de anno 1668.*

<sup>88</sup> *Descriptio dd. Ecclesiarum Aquaevivae.*

<sup>89</sup> *Testes deponentes quod Episcopus Guardiae tentabat usurpare iurisdictionem Commendatoris.*

<sup>90</sup> *Alter Testis.*

<sup>91</sup> *D. Commissariis visitat Ecclesiam.*

<sup>92</sup> *Visitat Tabernaculum.*

<sup>93</sup> *Anno 1669 Commendator asserens ad sospettare iurisdictionem temporalem, & spiritualem deputet Parochum Aquaevivae.*

done di provvedere il Paroco alla Chiesa sotto il titolo di Santa Maria Esther nella Terra d'Acquaviva Colle di Croce nel Contado di Molise per cura di quelle anime. Pertanto fidato nella sufficienza &c. del Reverendo D. Pietro Quaglia Sacerdote degno, & idoneo nell'esercizio di tal cura lo nominamo, elegemo, e deputamo per Paroco di detta Chiesa di Santa Maria con tutte quelle preminenze, dignità, onori, lucri, pesi, ed altro che si richiede nella conformità che l'hanno esercitato tutti gl'altri Parochi antecessori &c. ordinando a tutti quelli Cittadini Sudditi, che per tale lo debbano riconoscere, obbedire, stimato &c. a moto quovis alio illegitimo Detentore &c. Datum Messanae die 20 Septembris 1669. Il Commendatore Fr. Domenico Barone. Giuseppe Pellegrino Segretario. Nos Fr. D. Octavius Emanuel Scarampi del Cairo<sup>94</sup> Ven Linguae Italicae Miles, et Commendae Sancti Primiani de Larino Prioratus Baruli Commendatarius, nec non Nanis bellicae Eminentissimi D. Magni Magistri Sacrae Religionis Hierosolimitanae Praefectus = Admodum Reverendo Domino Iosepho Rhadi Nobis carissimo salutem &c. Cumque in dicta nostra Commenda Sancti Primiani de Larino, Terrisque ab ea dependentibus providendum sit de officio Vicarij Generalis in Spiritualibus pro nostri animi quiete, Vassallorumque nostrorum commodo, & utilitate eis debitam iustitiam administrando, prout opus fuerit, ac tempus, & ratio postulabit, illudque cupientes in personam morigeratam charitate, & virtutibus praeditam collocare. Cumque Nobis fide dignorum testimonio fati constet de tua idoneitate, sufficientia, & morum integritate; Ideò te praedatum R. D. Ioseph Rhadi nominamus, creamus, elegimus, et deputamus in nostrum Vicarium Generalem, et Iudicem Ordinarium in Spiritualibus in Commenda nostra praedicta, eiusque Terris, Territorijs, & dependentijs cum omnibus Iurisdictionibus, honoribus, oneribus, lucris, & emolumentis, quibus caeteri Vicarii Generales huc usque in dicta Commenda potiti sunt,<sup>95</sup> committentes tibi, ut Cultus Divinus, ea qua decet reverentia, & observantia exerceatur &c. si quae sint obligationes, onera, & foundationes adimpleantur, Iurisdictionem ordinariam, Ecclesiasticam Nobis in d. Commenda, eiusque Terris, & pertinentijs spectantem, & pertinentem rite, & recte exerceas, curae, & rectae administrationi nostram maioris Ecclesiae, & Cappallaruma in eadem sitarum, aliarumq; Ecclesiarum in dicta nostra Commenda existentium, et iurisdictioni nostrae subiectarum oculatim invigiles, & invigilare cures, dictarum Ecclesiarum, & Cappellarum reddituum, & proventuum computa, & rationes recipias: Mandamus propterea Universis, & singulis Vassallis ut te in Vicarium Generalem recognoscant, & admittant, Tibi que pareant, & obediant &c. Datum Melitem in Aedibus nostrae solitae Residentiae die prima Septembris 1705. Il Commendator Ottavio Emanuel Scarampi del Cairo. Sequitur legalitas. Molt'illustre,<sup>96</sup> e Reverendissimo Signore = Nicola d'Acario della Città di Trani al presente cum habitatione, & Familia in questa Terra d'Acquaviva Colle di Croce divotissimo Vassallo di V. S. umilmente l'espone, come non pochi di sono, che la quondam Diana Forcella passando da questa à miglior vita, e per mano del Reverendo Economo Parochiale, facendo suo ultimo Testamento istituì Erede la Venerabile Cappella di Santa Maria di Costantinopoli, costrutta dentro la Matrice di detta Terra, e frà gl'altri Legati Pij dichiarati lasciò vita

<sup>94</sup> *Anno 1705 Commendator deputas Vicarium Generalem in Aquaviva cum qualitate Iudicis ordinarii in spiritualibus.*

<sup>95</sup> *Vicarius Generalis semper adfuit in Commenda.*

<sup>96</sup> *Vicarius Generalis Commendae anno 1708 interponis Decretum pro contractum Emphyteusis.*

durante à Leonardo Talia suo legitimo Marito con peso d'annue Messe, ed altro una sua Vignola Paternal, vitata &c. con pochi Alberi fruttiferi diversi, e Territorio corsivale dentro, e fuori la Vignola sudetta iuxta &c., e perche il predetto Leonardo Talia ha conosciuto à se pregiudiziale il detto Legato fatto, lo ave tenuto rinunciato, e repudiato formiter penes Acta Curiae dictae Terrae à beneficio dell'istessa Venerabile Cappella; Per lo che esso Esponente avendo considerato il comodo suo, e perche la predetta defonta non patisca detrimento nell'Anima circa li Suffragij, che le potessero mancare è stato à convenzione coll'odierna Procuratore di detta Cappella pigliare detta Vignola ad annuo Censo enfiteutico perpetuo da oggi per la ragione di annui carlini otto pagabili in ogni primo giorno del mese di Ottobre di ciaschedun'anno, tempo proporzionato à ricevere il frutto, con che Supplica V. S. come Vicario Generale nel temporale, e Spirituale il Benepiacito, Assenso, e Consenso, acciò col predetto odierno Procuratore, ne possa stipolar le cautele opportune in forma valida, e lo riceverà à grazia, ut Deus &c. Nos D. Ioseph Rhadi Procurator, & Generalis Vicarius in Spiritualibus, & temporalibus in eisdem Cappellis, & Tera Aquae vivae Collis de Cruce vigore Bullarum penes Nos existentium Illustrissimi Domi Commendatoris Scarampi del Campo Equitis Sancti Joannis Hierosolimitani visa retrospectiva supplicatione Nobis exhibita per retrospectum Supplicatam de Acurio, & cum sit expediens pro commissis, ut supra petitum Assensum, & Consensum praestamus, & concedimus, dummodo Exponens ipse cum effectu se obliget mediantibus cauthelis in forma valida, & ita &. Datum Aquaevivae in nostro Commendatoriali Palatio die tertio mensis Aprilis 1708. Dominus Ioseph Rhadi Procurator, ac Vicarius Generalis. Adest Sigillum. Sequitur lagalitas. In Christi Nomine &c.<sup>97</sup> = Nos Alexander Miseratione Divina Episcopus Hostien. Sanctae Romanae Ecclesiae Vice- Cancellarius Piae, Universalis Confraternitatis Santissimi Corporis Christi erectae in Ecclesia Domus Romae Mariae supra Minervam de Urbe Protector, ac Petrus Ursinus Episcopus Spoletanus Fabius Ursinus Damicellus Romanus, ac Curtius Victorius Patritius Romanus ipsius Confraternitatis Administratores &c. universis &c. Caeteris omissis illas ad instantiam Illustrissimi, & Reverendissimi Fratris Narci Antonij Altavillae Equitis Hierosolymitani Commendatarij Larini, Baronis Aquevivae, & Cerreti in Terra Aprutij Domini in Spiritualibus, et temporalibus pro Confraternitate Santissimi Sacramenti erecta in Parochiali Ecclesia dictae Terrae &c. per infrascriptum nostrae Confraternitatis Secretarium gratis, & amore Dei in hanc publicam transumati formam redigi mandavimus. In quorum fidem &c. Datum Romae Anno à Nativitate Domini 1588. Indictione prima die 12 Ianuarij Pontificatus Santissimi Domini Nostri D. Sixti Papa V Anno terbio Petrus Episcopus Spoletanus Administrator = Curtius Victorius Administrator. Ego Nicolaus Parolus Notarius publicus Romanus, & dictae Archiconfraternitatis Secretarius &c. manu propria subscripti, & publicavi. In fidem rogatus signavi. Adest Signum. Se<sup>98</sup> scrivano gli Confratelli, e Consorelle d'ordine di Sua Signoria Illustrissima Commendatore, che così ordina da Larino = Lo priore d'Acquaviva l'eseguisca. Io Fr. Marco Antonio Altavilla. Die 18 mensis Octobris 1712. In Terra Acquavivae. Caeteris omissis. Nell'istessa<sup>99</sup> Terra d'Acquaviva vi era anticamente una Chiesa sotto il Titolo di S. Martino, la quale per stare

<sup>97</sup> *A. Breve Agregationis concessum Commendatoris uti Domino in Spiritualibus.*

<sup>98</sup> *Executio Brevis ordinata per Commendatorem.*

<sup>99</sup> *Demolitio Ecclesiae S. Martini de ordine.*

edificata ad un luogo onesto, e decente col consenso del fù Commendatore Fr. Alessandro Castiglione, e del quondam Commendatore Fra Antonio Morra si levò l'Altare di S. Martino, e si trasferì nella Chiesa Parochiale, e di detta Chiesa, che per prima si diceva S. Martino oggi se ne serve il Procuratore della Venerabile Cappella del Santissimo Sacramento per fundaco di Grano per una muta fatta d'un altro fundaco in beneficio di essa Cappella di S. Martino. Ex volumine Cabrevationum Commendae Sancti Primiani de Larino de anno 1712 per quondam Commendatorem Fratrem Emanuelem Scarampi confecto extracta est praesens Copia supradidti Capituli caeteris omissis per me Fratrem Marcum Antonium Mombell Venerabilis Linguae Secretarium. Sequitur legalitas. Illustrissimo Signore.<sup>100</sup> L'Huomini del Governo dell'Università d'Acquaviva, & il Procuratore odierno delle Venerabili Cappelle d'essa Terra rappresentano à V. S. Illustrissima, come ritrovandosi la Chiesa Parochiale d'essa Terra cadente, & incapace haverebbero intenzione di rifarla dalle fondamenta, per tanto supplicano à V. S. Ill.ma concederli il suo Beneplacito che loriceveranno à grazia, ut Deus. Concediamo<sup>101</sup> il nostro Beneplacito alli Magnifici odierni del Governo, e Procuratore della Terra d'Acquaviva di poter rifare la Chiesa suddetta frà il termine di Anni due senza pregiudizio, ed interesse di qualsisia Giurisdizione, e così concedemo oggi Lucera 25 Aprile 1714. Ascanio Pagano Procurator Gen. Sequitur legalitas in forma &c. In Dei Nomine Amen.<sup>102</sup> Cunctis ubisque pateat &c quod Anno a Circumsisione Domini Nostri Iesu Christi 1736 &c. In mei Notarij publicis Testiumque &c. praefentes, & personaliter constituti Phelix Ciamfagna, & Adam Roberti ambo Terrae Acquavivae Collis Crucis Commendae Sacrae Religionis Hierosolymitanae in Comitatu Moligij ad praesens hic Nespoli, & Ioseph de Petro Terrae Montis Nigri in eodem Comitatu &c. qui &c. cum giuramento infrascriptam attestationem fecerunt tenoris sequen.<sup>103</sup> Qualmente sanno benissimo che il Notaro de' Benedectis detta Terra di Castelluccio Diocesi di Guardia Alfiera è Fratello carnale dell'odierno Vicario Generale de Benedectis della medema Terra di Castelluccio, e Guardia Alfiera lo che essi l'attestano de causa scientiae non solo perche le loro Patrie sono molto convicine à detti Luoghi, mà anche per tener essi attestanti molti Parenti in detta Terra della Castelluccia, ed altresì per aver continuo commercio in esse. Di più attestano che più volte il Sacerdote Don Giuseppe Galluccio Cancelliere della Corte Vescovile di detta Diocesi di Guardia Alfiera hà fatto, e commesso molte Falcidie con Scritture false per gettare à terra le ragioni che competono alla detta Commenda della Sagra Religione Gerosolimitana, tanto vero, che tempo fa, così il detto Notaro de Benedectis, come il detto Vicario Generale di lui Fratello, ed il detto D. Giuseppe Galluccio<sup>104</sup> si lasciarono dire pubblicamente di voler'imbrogliare, ed altresì distruggere le ragioni, che competono alla Giurisdizione Spirituale di detta Commenda con falcidie, e falsità di Scritture; Lo che tutto essi attestanti lo dichiarano con giuramento in presenza nostra come sopra per esser così la verità, e non altrimenti, né d'altro modo. Requirentes Nos &c. praesentibus &c. Extracta est praesens Copia ab Actis meis, & falsa Collatione concordat meliori semper salva &c. & in

<sup>100</sup> *Memoriae Vassallorum Acquaevivae pro redificanda Ecclesia.*

<sup>101</sup> *Licentia Commendatoris pro reaadificatione d. Ecclesiae.*

<sup>102</sup> B.

<sup>103</sup> *Vicarius Generalis Guardiae, et Canonicus Io. Baptista de Benedectis sunt Germani Fratres.*

<sup>104</sup> *Vicarius Guardiae cum Canonico de Benedectis eius Fratre, et Canonico Gallucci iactant opprimere Iura Commendae malis artibus.*

fidem Ego Carolus de Iuso. De Nespoli Apostolicus, & Regius Not. signavi req. Loco + signi. Sequitur legalitas. Ex Ughellio in Italia Sacra tom. 8 fol. 418 Guardialfiera<sup>105</sup> Mediterranea est Civitas &c. post millesimum nostrae salutis Annum, ut refert opinio hic ab Archiepiscopo Beneventano constituta est Episcopalis Dignitas &c. Diaecesis esigua est sex Oppidis constat, ubi sex Parochiales Ecclesiae Archipresbyterales numerantur &c. Foris<sup>106</sup> = 1726. In Diocesi della Guardia Procurio = Civita Lucito = Calcabottaccio, Lupaia = Guardia, Palata, Acquaviva, Castelluccio = Intus Pietro Abundio Battiloro per la Dio grazia, e della Santa Sede Apostolica Vescovo della Guardia. Affinché li RR. Partitari, ed altri &c. di questa nostra Diocesi non siano morosi in fare la dovuta, e rispettiva esazione del Cattedratico, ò sia Procuratore, coll'anticipazione del presente nostro ordine à medesimi comandiamo à dovere ciascheduno di essi per tutto li 15 del corrente Mese effettivamente pagare qui in Castelluccio, Luogo di Vescovil Residenza in potere del Cancelliere di questa nostra Curia le solite, e dovute partite. Dato dal Palazzo Vescovile di Castelluccio questo di 1 Agosto 1726. Brigante Vicario Generale. D. Galluccio Camerlengo. In Dei &c.<sup>107</sup>

In Terra Aquaevivae Collis Crucis &c. in publico Testimonio costituito &c. Il Rev. Don Giuseppe Rhadi Agente del Signor Commendatore Requesens &c. a richiesta fattaci da detto Signor Don Giuseppe ci siamo Noi conferiti Regio, ed Apostolico Notaro, e Testimonij in detta Terra d'Acquaviva, e similmente coll'incremento, ed assistenza del Rev. Signor D. Antonio Silvestri attuale Economo della Chiesa Curata di detta Terra &c. altri Sacerdoti, Segretario, così pure Domenico Rhadi, Gio. Giacomo Mariano, e Giovanni Biavo Eletti, e Domenico Ruffo Sindico della predetta Terra, e la maggior parte della Cittadinanza &c. Caeteris omissis. E poco più avanti nell'angolo sinistro di detta facciata laterale vi è il Campanile fabbricato in quadro, appoggiato à detta Chiesa, il piede del medesimo fatto ad arco sotto il quale vi è il passaggio de Cittadini per esservi la Porta di detta Terra, e nel pilastro del medesimo vi è fabbricata una lapide marmorea circa otto palmi d'altezza da terra, piana, nella quale lapide vi sono incise le seguenti parole<sup>108</sup> "FRATER ANTONIVS PALLETTA ECCLESIAM HANC PENITVS PROLAPSAM, MINISTERIIS DESTITVTVS IN HANC FORMAM REDVXIT AD PVBLICVM VSVM, DIVIQVE ANGELI HONOREM ANNO 1526" venendo sotto questo titolo d'Angelo in Palazzo denominata anticamente d. Chiesa Curata. E poi più sopra d'esso Campanile,<sup>109</sup> e proprio al piano del primo ordine vi sono tre Imprese intagliate d'altezza circa due palmi l'una a destra quella del fu GRAN MAESTRO FRA GIOVAMNI OMEDES, L'ALTRA DI MEZZO LA GROCE DI MALTA fatta di fascie eguali, e nella parte sinistra vi è la terza Impresa con un Leone del fu Commendatore Fra' Don Antonio Pelletta con la seguente iscrizione<sup>110</sup> = FRATER ANTONIVS PELLETTA

<sup>105</sup> Num. 12. *Erectio Episcopatus Guardiae cum sex tantum Oppido.*

<sup>106</sup> Num. 13. *Edictum Episcopi, in quo enunciantur sex Castella quibus componitur Dioecesis Guardiae, ac perperam additur Oppidum Aquaevivae.*

<sup>107</sup> Num. 14. *Descriptio Ecclesiae Aquaevivae, ex qua appares illam fuisse aedificatam, et perpetuo conservatam sumptibus Religionis, et Commendae.*

<sup>108</sup> *In Basi Turris Sacrae adest lapis marmareus continens nomen, et cognomen Comendatoris aedificari fecit.*

<sup>109</sup> A. *In parte superiori d. Tuttis ad sunt tria stegmata nempe Religionis, Magni Magisteri tunc temporis, et presenti Commendatoris.*

<sup>110</sup> B. *Alter lapis marmoreus quo denotatur d. Commendatorem condidisse Oppidum Aquaevivae.*

PRIMVS CONDITOR HVIVS TERRÆ SVB MAGISTRATV FRATRIS IOANNIS OMEDES ARAGONENSIS 1562. 1561. Primi Capitoli,<sup>111</sup> e Consuetudini trà i Vassalli d'Acquaviva col Commendatore Fra' Antonio Pelletta. In Dei Nomine Amen. Questi sono i Capitoli che si fanno per me Fra' Antonio Pelletta Commendatore di San Primiano della Città della Rima colli Vassalli Schiavoni, quali abitano nel Casale d'Acquaviva Territorio della Commenda detta nelli 5 Novembre 1561. In primis siano obligati al sopradetto Commendatore, ò vero suoi Posterì pagare tre carlini l'Anno. Fiat, ut peritur. 2. Item che abbiano à pagar<sup>112</sup> le Decime del grano, orzo, fave, et ogn'altra sorte di vettovaglia, e legumi che seminassero = Fiat ut peritur. Item che essi supplicanti offeriscano à V.S. per ragione della decima di tutti i Grani, orzi, lini, e Vettovaglie dare d'ogni trenta uno<sup>113</sup> quale Decima s'abbia da spartire per metà fra l'Ecclesia di detta Terra, e V.S., per l'altra metà al Prete del Casale, che serve in detta Ecclesia supplicano, che non s'intendo dello Vino che faranno nelle Vigne = Fiat ut peritur. Item essi supplicanti offeriscono per qualsivoglia volta non renderà la decima de grani, orzi, & altre Vettovaglie pagare per ciaschedun Foco carlini due, quali si abbiano da dividere nel modo precedente nel predetto Capitolo contenuto = Fiat ut peritur. Ex originali Processu melioramentorum Commenda S. Primiani de Larino der quondam Com. Fr. Laurentium de Vecchis de anno 1658 factorum in Archivio Ven. Linguae Italiane conservato extracto est praesens Copia praesentium Capitulorum, caeteris omissis perme Fr. Marcus Antonium Mombelli dictae Ven. Linguae Secretarium. Fr. D. Antonius Manoel de Vilhena. Sequitur legalitas. Guardian. Iurisdictionis.<sup>114</sup> Occasione boni regiminis Ecclesiae Parrochialis Oppidi Aquaevivae ad Hierosolymitanos Milites spectantis, & intra Dioecesanos fines concordatis Dubijs expressa, quare super eis dignentur EE. VV. Parte utriusque in formante decernere.

Primo. An Episcopus Guardian in Visitatione Ecclesiae S. Ioannis Oppidi Aquaevivae possit etiam visitatore Libros Parochiales ad Curam Animarum, & Sacramentorum administrationem spectantes scilicet baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum, & defunctorum.

Secundo. An dictus Episcopus uti Sedis Apostolicae Delegatus corrigere possit Parochum, alioque dictae Ecclesiae Ministros tam in actu Visitationis quam extra.

Tertio. An possit ut supra inquirere contra dictos Parochum, & Presbytero non tantum in concernentibus Curam animarum, & Sacramentorum administrationem, sed etiam in alijs Causis civilibus, & mixtis, & quatenus affirmative.

Quarto. An in casu impedimenti procedere possit cum Censuris contra impediennes tam Commendatarios quam Ministros?

Quinto. An possit mandare in actu Visitationis, ut Calices, & decentia paramenta ad decorem administrationis provideantur?

Sexto. An cognitio statu liberi eorum, qui matrimonia contrahunt in d. Oppido, & Literas eis dare spectet ad Episcopum.

<sup>111</sup> Num. 15. *Capitula inita inter Commendatorem Pelletta, qui aedificavit Oppidum Aquaevivae, et Vassallos loci.*

<sup>112</sup> *Convenitur solutio decimarum favore Commendatoris pro tempore.*

<sup>113</sup> *Medietas eorumdem decimarum applicatur pro manutenzione Parochi, et Ecclesia, et Commendatore.*

<sup>114</sup> Num. 16. *Dobia proposita die 11 Iulii 1693 et deinde resoluta 5 Septembris eiusdem anni.*

Septimo. An facere Testamentum vulgò detto dell'anime iuxta solitum Dioecesis spectet ad Episcopum?

Octavo. An Episcopus tam in actu Visitationis quam extra procedere possit contra Laicos, Commendatarium & Ministros dicti Oppidi pro delictis ad Curiam Ecclesiasticam spectantibus V.G. Usuris, Concubinationibus, percutientibus Clericos inobservantia dierum Festorum, usurpatione Iurisdictionis Episcopalis, & tali casu Censuris Ecclesiasticis usi?

Nono. An tueri Immunitatem Ecclesiasticam in dicto Oppido spectet ad dictum Episcopum etiam adversus Commendatarium, & Ministros, itaut eos valeat declarare excommunicatos?

Decimo. An sit manutenendus Episcopus in quasi possessione decernendi Monitoria in dicto Oppido pro Deperditis.

Undecimo. An spectet ad Episcopum praestare Consensum alienationi bonorum dictae Ecclesiae, vel alterius Loci pij iuxta terminos Cap. Terrulas 12 quaest. 2.

Duodecimo. An possit destinare Concionatorem in dicto Oppido, & cogere Communitatem ad solvendam mercedem iuxta solitum Dioecesis.

Decimo tertio. An spectet ad Episcopum praestare licentiam concionandi in d. Oppido.

Decimo quarto. An Parochus d. Oppidi sese absentare possit à Parochia ultra terminum a Sac. Concilio praesixum sinè licentia Episcopi?

Decimo quinto. An dictus Parochus, & caeteri Presbyteri inservientes Ecclesiae tenentur accedere ad Synodum Dioecesanam Episcopi. Die 11 Iunii 1693. Sacra Congregatio Concilij distulit Resolutionem, & huiusmodi Causam omninò in prima proxima Congregatione, etiam unica proponi mandavit. Guardian. Iurisdictionis. Dilata, Et ad primam omninò etiam unica responsum fuit in hac Causa die 11 Iunij proxime praeterit: quare Commendatario, nunc Remissorias petente ad effectum probandi Iurisdictionem quasi Episcopalem ex immemorabili, dignentur EE. VV. folium datum benigniter reassumere, ac admissa, vel reiecta Remissoriarum instantia, dubijs in eo descriptis respondere. Die 7 Augusti 1693 Sacra Congregatio Concilij distulit propositionem. Guardian. Iurisdictionis. Die 5 Septembris 1693. Sacra<sup>115</sup> Congregatio Concilij censuit manutenendum esse Episcopum in omnibus, & quoad Remissoriam, exhibendos Articulos. Guardian. Iurisdictionis. Huiusmodi<sup>116</sup> Causa sinè resolutione proposita die 11 Iunij, & 8 Augusti 1693 resoluta fuit 5 Septembris dicti anni cum Rescripto, manutenendum esse Episcopum in omnibus, & quoad Remissoriam exhibeantur Articuli Petij successive Commendatarius nonam Audientiam, & obtinuit quoad Delegata in concernentibus Curam animarum; ideoque relictis Dubijs dictam Curam concernentibus, iurisdictionalia tantum concerdata, & ter proposita reponentur, ac super Parte utriusque informante decernendum erit.

1. An Episcopus Guardian possit inquirere contri Parochum Ecclesia Oppidi Aquaevivae non tantum in concernentibus Curam animarum, & Sacramentorum administrationem, sed etiam in aliis Causis Civilibus, & Criminalibus, & in omnibus circa morum contractionem, civilibus, & mixtis? & quatenus affirmative.

2. An in casu impedimenti procedere possit cum Censuris contra impediens tam Commendatarios quam Ministros.

<sup>115</sup> *Conceditur manutantio Episcopo.*

<sup>116</sup> *Alia dubia proposita de anno 1694 et decisa de anno 1695 circa Iurisdictionem ordinariam.*



3. An dictus Episcopus tam in actu Visitationis, quam extra, procedere possit contra Laicos, Commendatarium, & Ministros dicti Oppidi pro delictis ad Curiam Ecclesiasticam spectantibus V.G. Usuris, Concubinatus, percussione Clericorum, inobservantia dierum Festorum, usurpatione Iuris dictionis Episcopalis, & tali casu Censurit Ecclesiasticis vis.
4. An tueri Immunitatem Ecclesiasticam in dicto Oppido spectet ad Episcopum etiam adversus Commendatarium, & Ministros, itaut eos valeat declarare excommunicatus.
5. An sit manutenendos in possessione decernendi monitoria Pro Deperditis in d. Oppido.
6. An adiptum spectet praestare Consensum alienationi bonorum dicta Ecclesiae, vel alterius Loci pij iuxta terminos Capi Tenulas quaest. 2.
7. An destinate Concionatorem in dicto Oppido, & cogere Communitatem adsolvendam mercedem iuxta solitum Dioecesis.
8. An praestare licentiam concionandi in eodem Oppido.
9. An dare licentiam Parocho abessendi.
10. An dictus Parochus, & caeteri Presbyteri inservientes Ecclesiae teneantur accedere ad Synodum Dioecesanam Episcopi.
11. An Littera remissoriales, & Compulsores favore Commendatarij sint concedendae. Die 26 Novembris 1694. Sacra Congregatio Concilij distulis Resolutionitur. GWARDIEN IVRISDICTIONIS. Die 11 Septembris 1694 non proposita. GWARDIEN IVRISDICTIONIS. Die 15 Ianuarij 1695. Sacra Congregatio Concilij = Ad primus stetit in decisis = Ad secundum respondit affirmative = Ad tertium affirmative exceptis Commendatario, & alio Ministris habentibus tria requisita = Ad quartum affirmative = Ad quintum, ut ad proximum = Ad sextum affirmative praeterquam quoad Bona Religionis = Ad septimum affirmative, & quoad coactionem ad solvendum serventur solitum = Ad octavum affirmative = Ad nonum ut ad proximum = Ad decimum in decisis quoad Parochos, & Beneficiarios, & quoad alios distulit Resolutionem, & ad mentem = Ad undecimum Instantium reiecit quoad Remissorias, & censuit concedendas esse Compulsorias. GWARDIEN. STATVS LIBERI 1710.<sup>117</sup> Praetendente Aëconomus Ecclesiae Parochialis S. Mariae Ester nuncupatae Commendae S. Ioannis Hierosolimitani Aquaevivae Collis de Cruce in Dioecesis Guardien sub exemptionis obsentu licere sibi coniungere Parochianos dictae Ecclesiae absque probatione Status liberi facienda coram Episcopo Guardien, & sine illius licentia, Recursum habuit Promotor Fiscalis Curiae Episcopalis ad Supremum Tribunal Sacrosanctae Inquisitionis, à quo remissa Causa ad Sacram Congregationem concordatum fuit infrascriptum Dubium, quod ex hinc indè deducendis proponitur EE. VV. resolvendum = An Aëconomus pro tempore Ecclesiae Parochialis S. Mariae Ester d. Commendae S. Iannis Hierosolimitani Oppidi Aquaevivae Collis de Cruce Dioecesis Guardien liceat coniungere in Matrimonium Parochianos dictae Ecclesiae absquè probatione Status liberi facienda coram Episcopo Guardien, & sinè illius licentia, in casu &c. Die 12 Aprilis 1729. Sacra Congregatio EE. S.R.E. Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum respondit negative; & huiusmodi Causam amplius non proponi Praefectus. Cardinalis Panciaticus Praefectus. V. Petra Secretarius. Loco + Sigilli. In Dei Nomine Amen.<sup>118</sup> Anno à circumcissione Domini 1735 die 8 mensis Octobris Indictione &c. Pontifica-

<sup>117</sup> *Dubium disputatum de an. 1710 et malè conceptum sub nomine Aënomi Ecclesiae.*

<sup>118</sup> Num. 17.

tus autem in Christo Patris, & D.N.D.PP Clementis XII &c. anno eius &c. feliciter &c. In Com-  
 menda Aquaevivae Collis Crucis. Personalmente si sono costituiti alla presenza nostra Antonio  
 Spadanuda d'età sua d'anni 62 circiter &c. Giacomo Muraffa d'età sua d'anni 72 in circa &c. Fi-  
 lippo Iacuffo d'anni 60 in circa, Giuseppe Mentemitoli do anni 75 in circa, Domenico Tomizzo  
 d'anni 66 in circa, Angiolo Rada d'anni 80 in circa, Pietro Gliosia d'anni 80 in circa &c. Cittadini  
 nati della Terra di Acquaviva Colle di Croce della Commenda della Sagra Religione Gerosolimi-  
 tana, li quali spontaneamente, e non per forza, ò dolo alcuno, ma in ogn'altro miglior modo &c.  
 ad opportuna interrogazione fattali con giuramento asseriscono siccome fanno fede di verità,  
 qualmente sanno benissimo in causa scientiae, che prima del mille settecento ed otto nella lor  
 Terra di Acquaviva Colle di Croce Commenda della nobilissima Religione Gerosolimitana tutti  
 li Matrimonj, che furono da essi loro contratti, e si contraeno da altri secondo il Rito della Santa  
 Romana Chiesa Cattolica,<sup>119</sup> si spedivano tutti dalla Curia Commendale Ecclesiastica di detta  
 Terra senza alcuna veruna intelligenza dell'Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo, e della  
 Curia Vescovile di Guardialfiera, atteso che l'Illustrissimi Signori Commendatori pro tempore  
 di detta Terra sono stati sempre con pacifico possesso pienamente Padroni, ed Ordinarj tanto  
 nello Spirituale, quanto nel Temporale in detta Terra d'Acquaviva, e tutto ciò costa loro benis-  
 simo, perche così non solo né loro contratti Matrimonj, che degl'altri Concittadini si è sempre  
 praticato, e così parimente nelli di loro Antenati praticarono. De quibus omnibus sic testatis  
 &c. praefati Constituti requisiverunt nos quod publicum conficere deberemus actum &c. prae-  
 sentibus &c. Loco + signi. In Dei nomine Amen. Anno &c. 1735 die verò 8 mensis Octobris &c.  
 Indictione &c. Pontificatus autem in Christo Patris, & D.N. Papae Clementis XII &c. anno eius  
 &c. In Commenda Aquaevivae Collis Crucis &c. Personalmente costituiti alla presenza nostra il  
 Reverendo Sacerdote Don Antonio Zara d'età sua d'anni sessanta in circa, acconsentendo pri-  
 mariamente in Noi &c., e Ferdinando Zara d'età sua d'anni cinquanta circiter &c., ambi della  
 Terra di S. Felice in Provincia di Contado di Molise, e della Diocesi di Termoli, li quali spontane-  
 amente ad opportuna interrogazione fattali con giuramento tacto pectore, & scripturis respec-  
 tive fanno fede di verità, come sanno benissimo de causa scientiae, che prima dell'anno mille  
 settecento ed otto nella Terra d'Acquaviva Colle di Croce, Commenda della nobilissima Sagra  
 Religione Gerosolimitana, tutti li Matrimoni, che si celebravano secondo il Rito della Santa Ro-  
 mana Chiesa Cattolica in detta Terra, di Acquaviva<sup>120</sup> si spedivano detti Matrimonj dalla Curia  
 Commendale Ecclesiastica d'essa Terra, senza veruna licenza, dipendenza, ed intelligenza del-  
 la Curia Vescovile, e del Vescovo di Guardialfiera, perche l'Illustrissimi Signori Commendatori  
 pro tempore di detta Terra sono stati sempre con pacifico Possesso Padroni, ed Ordinarj tanto  
 nello Spirituale, quanto nel Temporale in essa Terra d'Acquaviva: Tutto cio li costa benissimo  
 per averne veduto contraere Matrimonio tra le Cittadine di detta Terra Commendale d'Acqua-  
 viva, e signanter tra esso Ferdinando Zara con Catarina Silvestri, il primo di S. Felice, e la secon-  
 da della Commenda d'Acquaviva, quale Matrimonio tra i detti Coniugi Ferdinando, e Catarina,  
 come tutti gl'altri &c. fu spedito dalla Curia Commendale Ecclesiastica di detta Terra d'Acqua-  
 viva senza veruna licenza, come si è detto, ed intelligenza della Curia Vescovile, e del di essa Il-

<sup>119</sup> *Matrimonia semper contracta absque licentia, et intelligentia Episcopi Guardiae.*

<sup>120</sup> *Matrimonia contracta absque licentia, et intelligentia Episcopi Guardiae.*

lustrissimo, e Reverendissimo Vescovo di Guardialfiera &c. De quibus omnibus sic testatis &c. dicti R.D. Antonius Zara, & Ferdinandus Zara &c. requisiverunt nos, quod publicum conficere deberemus actum &c. praesentibus &c. Ab actis &c. Crescentij de Ricciuto Not. &c. Loco + Signi. Idem testantur alii diversi Cives, et habitatores vicinorum Oppidorum etc.

Putignano, 16 maggio 1748

Continuazione del Cabreo di Santo Stefano di Fasano e Putignano del 1747-1748. Parte riguardante la Città di Putignano.

Fonte: manoscritto inedito conservato presso la National Library of Malta fondo Archivio dell'Ordine di Malta 6040, *Cabreo del Baliaggio di Santo Stefano di Monopoli (1747-1748)*, ff. 79r-91r.

Continuatio Cabrei Pro Terra Putignani. In Dei Nomine Amen. Die decimasexta Mensis May Millesimo Septingentesimo quadragessimotavo Indictione undecima. In Terra Putignani Provinciae Baren, Regnante etc. Coram Magnificus Joanne Baptista Marchitelli Regio ad contractus Judice, me Notario Hyacintho Andriani de Monopoli ad infrascripta Commissario Subdelegato, et Testibus infrascriptis personaliter comparverunt Magnificus U. J. D. Vitus Dominicus Campanella, Gorly Sindacus, Dominicus Angelini caput de regionerie, Franciscus Frivisani, Sebastianus Giliberto, Petrus Romanazzo, et Joseph l'Oliva eletti ad gubernium Magnificae Universitatis praedictae Terrae Putignani, et eamdem Universitatem in forma rappresentantes in presenti anno 1748 [...]. Come sotto li sei del corrente Mese di Maggio furono mandate da noi le retroscritte Provisioni, e banno per la continuazione del presente Cabreo in questa Terra di Putignano; il qual banno dopo essere stato originalmente esibito ad essi Magnifici del governo, furono le di lui Copie nel medesimo giorno pubblicate ed affisse in questa pubblica Piazza, e luoghi soliti, e con detto publico banno si fe' noto a tutti e singoli censuarj, rendenti, possessori, e confinanti delli beni del detto Baliaggio di Santo Stefano, e specialmente d'essi Sindaco ed eletti, e fu ordinato, che fra il termine di giorni nove fossero comparsi avanti di noi a dire la causa, per la quale non si dovesse continuare detto Cabreo in questa predetta Terra di Putignano, ed insieme a dichiarare qual stat fosse la giurisdizione, autorità, facoltà, e diritto della Sagra Religione di Malta, e de' suoi Cavalieri, che sono stati e saranno pro' tempore Priori di detto Baliaggio; e che finalmente da oggi in avanti tutti quelli, che per qualsivogliano causa, e somma fossero rendenti a detto Baliaggio, ed alle Chiese, e Beneficj da quello dipendenti, in questa terra di Putignano, fossero comparsi avanti di noi in questo Prioral Palazzo a risolvere, dichiarare, e con giuramento rinnovare gli obblighi a favore di detto Baliaggio, sue Chiese, e Beneficj, che altrimenti in contumacia delli non comparenti si sarebbe proceduto a quello sarà di giustizia; Ond'ò che elessero detto termine nel precitato Bano prefisso, e non essendo comparuto alcuno, che pretendesse impedire, o ritardare il proseguimento di detto Cabreo in questa predetta Terra di Putignano [...]. Dominio della Sagra Religione In primis dichiarano essere stata ed essere la Sagra Religione di San Giovanni Gerosolimitano di Malta la vera diretta Signora, e Padrona da tempo immemorabile di questo Baliaggio di Santo Stefano vicino Monopoli, ed in conseguenza di tutti li suoi Membri, e Terre di Fasano, e di questa di Putignano suoi Feudi, e Vassallaggi nel Temporale e Spirituale sopra li Cleri e Popoli, rispettivamente, con ampia e libera po-

testà di creare Officiali per l'una e l'altra giurisdizione, conferir Dignità e Beneficj secondo più distintamente s'è dichiarato dall'Università e Clero di Fasano, e se ne faranno successivamente in questa di Putignano le dichiarazioni, e per essa Sagra Religione da tempo immemorabile ne sono stati e ne sono utili Signori e Padroni li Signori Gran Croci Priori del detto Baliaggio, come Commendatori, o siano Baglivi Capitolari; da quella nominati colla stessa Giurisdizione e facoltà, che al presente utile Signore e Padrone di detto Baliaggio, e sue Terre di Fasano e Putignano ne sia l'Eccellentissimo Signor Priore Fra Don Andrea Fortunato de Giovanni, residente in Malta, di cui n'è Luogotenente e Governatore Generale per Venerando Comun Tesoro, cessionario di detto Signor Priore l'Illustrissimo Signor Commendatore Fra Alfonso Candida Cavaliere Gerosolimitano residente in detta Terra di Fasano; e la detta giurisdizione non solo è stata esercitata nel Temporale, come nello Spirituale dalli Signori Priori intercessori, ed al presente si esercita in essa Terra di Putignano dall'attual Sig. Priore, e suo Sig. Cavaliere Luogotenente, come anche nel suo Feudo e Territorio, che confina con quelli della Città di Conversano, e della Terra di Turi di Tramontana, col Territorio di Frassineto e Gioia da Ponente, col Territorio di Motola e Noci da Scirocco, e col Territorio di Monopoli, e Castellana da Levante. Ne' Territorj delle quali Città, e Terre hanno i Cittadini Vassalli di detto Baliaggio fatto, e tuttavia fa pascere i loro Animali, senza impedimento e pagamento alcuno, per aver loro comunità scambievole nelli suddetti Territorj, siccome ancora la stessa comunità gode il medesimo Signor Priore Bali rispetto a suoi Animali, anzi nel Territorio e Feudo Demaniale della stessa Terra di Putignano il medesimo Signor Priore Bali può far pascere li suoi animali, come Padrone, e primo Cittadino senza impedimento, né peso di diritto alcuno.

Decime. Dichiarano possedere la medesima Sagra Religione, e per essa li Signori Priori Baglivi pro tempore le Decime, seu jus de decimare li Grani, Orzi, e Fave, de' quali d'ogni dieci tommola n'esige, e se li deve un tommolo, deducendosene però prima la semenza ed in caso che qualche Cittadino per qualsivoglia sorta di vittovaglie non raccoglie tommola diece, in tal caso secondo l'antica osservanza se gli paga pro rata in mezzetti, stoppelli, o giommelli, secondo sarà capiente la quantità raccolta. La qual Decima se gli deve, ed ad immemorabili fu esatta pacificamente per ragione di Territorio e Vassallaggio; Poiché per tutti li grani, orzi, e fave, che si seminano in questo Territorio di Putignano, ancorché il Cittadino abitasse altrove, è obbligato pagare, siccome paga detta decima, non ostante, che il grano, orzo, e fave non l'introducesse in questa Terra di Putignano. E così ancora tutti li Forestieri, che seminano in questo Territorio, pagano la decima delle sopranominate Vittovaglie nel modo e forma di sopra descritta. E detta esigenza di decima si fa ogni anno, a tempo che raccogliensi ed introducessi le Vettovaglie, dall'Erario del predetto Signor Priore Bali, senza l'espressa licenza del quale, o suo Erario non si possono quelle estrerre ed esportare altrove, prout ex sententia Sacro Regio Consilium inserita nel precedente Cabreo nello quale etc. Nella stessa maniera possiede la Decima del Vino mosto di tutte le vigne, che sono in questo Territorio, e Vassallaggio, anche se il Cittadino abitasse altrove od in altra Terra, nel qual caso è obbligato di pagare, siccome già paga la detta Decima del Vino mosto, il quale si esige per ogni diece salme una, e se fosse meno di diece alme, il Cittadino paga per ragion di quarte e meze quarte all'entrare che si fa in questa Terra, non potendosi il vino mosto estrarre altrove senza licenza del detto Signor Priore, o suo Erario, dalli quali si suol

vendere detta Decima ad estinto di Candela, precedenti i banni. Ed in qualche volta non volendola vendere, se ne fa l'esigenza per conto d'esso Signor Priore, riponendosi il vino mosto dentro il suo Bottame. E per osservanza di ogni anno i soliti banni contro i fraudatori delle decime, e n'esige le pene. Dichiarano inoltre, come la stessa Sagra Religione, e per essa i Signori Priori Baglivi pro tempore posseggono ed esigono la decima degli Animali minuti in tutto il Feudo e Territorio di Putignano, e la medesima vendono quando gli piace ad estinto di candela, e quando no, si esige dal Magnifico Erario d'esso Signor Priore. Delle decime soprannotate però sono immuni ed esenti tutti li Sacerdoti, Diaconi, e Suddieconi, come ancora tutti li Conventi di Religiosi e Religiose di detta Terra di Putignano.

Giurisdizione Secolare. Crea il Signor Priore Balì con sua Patente ogni anno il Governatore per amministrare la giustizia a' Secolari così nel Civile, come nel Criminale, e misto in conformità dell'elezioni, che ne fanno tutti gli altri Baroni del Regno; e quando il Governatore, ch'elebbe non fosse Dottore, elebbe altri qual Consultore, a chi spedisce similmente la sua Patente per questa Terra, e Territorio, al quale si da pure il possesso dell'Università [...]. Di più dichiarano, che dalle pene dalle quali vengono condannati li donnificanti delli frutti della Campagna dalli Deputati eletti dalla Magnifica Università, ne spetta la terza parte al Sig. Priore Barone, e suo Governatore. Elebbe ancora il Mastrodatti della Corte Secolare con sua Patente in alcune volte, ed il altre da e concede detta Mastrodattia a suo arbitrio [...]. Elebbe anche con sua Patente per la suddetta Corte Secolare il Coadiutore, o sia Promotor Fiscale per accudire alla proseuzione de' delitti pubblici [...].

Bagliva. Dichiarano parimente esservi in questa Terra di Putignano il Tribunale della Bagliva, il quale procede nelle differenze, che vertono tra i Cittadini da carlini quindici a basso; nel qual Tribunale vi sono due Giudici, uno de' quali n'elebbe con sua Patente il Signor Priore Balì [...]; e l'altro si elebbe dal Magnifico Sindaco di questa Terra [...]. Possiede la detta Sagra Religione, e per essa li suddetti Signori Priori Padroni la Bagliva, la quale parimente si vende ad estinto di candela; o si da a chi meglio torna in piacere a detti Sig. Priori; e detta Bagliva vien regolata nelli pagamenti in conformità dell'infrascibendi antichi Capitoli, senza contradizione alcuna. Elebbe il Mastrodatti per detta Bagliva, o pure il Magnifico Erario fitta in ogni anno una tal Mastrodattia a chi pare, e piace, o ad estinto di candela [...]. Ha la Bagliva suddetta li suoi Capitoli, secondo li quali ad immemorabili van decisi tutti gli affari, e differenze, che in ordine a detta Bagliva occorrono. Li quali Capitoli sono li seguenti.

Capitoli della Bagliva In primis alla detta Bagliva e Gabella deve pagarsi grana quindici per ogni sorta di Mercanzia, cioè grana quindici per onza, tanto meno, quanto si accordassero col Baglivo, alla riserba di quelli, che per Privilegio antico ne mostrassero esser franchi. Item è obbligato pagare a detta bagliva grana sei per ogni Salma di Roagne minute, o sino Vasi di Creta, che si vendono dentro la Terra, e Territorio di Putignano. Per Salma di Roagni, seu Vasi grossi grana cinque. Item quando li Gabellotti di detta Gabella trovassero li pesi, e misure mancanti ai Cittadini, o Forestieri, questi tali, a' quali si trovassero detti pesi e misure monche, sono tenuti pagare un augustale, cioè carlini quindici. Ed essendo presenti li detti Magnifici del Governo, dalli medesimi fu protestato il suddetto Capitolo de' pesi, e Misure, dicendo che privatamente spetta all'Università, che ne paga una certa somma alla Regia Corte, e ne sta in possesso conti-

nuato. Item tutti quelli della Terra di Putignano, li quali gittassero bruttezza, o acqua fetida in mezzo la strada, sapendolo il Gabellotto, son tenuti pagare un Augustale. Item ciascuno Cittadino, ed Abitante di detta Terra si abbia a fare la gettata avanti la casa sua, comoda, fra il termine di otto giorni dopo il bando di detto Baglivo sotto pena di un Augustale. Item che ciascuno Cittadino, ed Abitante in detta Terra in tempo delle vendemie debba allargare li suoi animali, come vaccini e Pecorini un miglio da luoghi delle vigne, dall'aver mallar dell'Uva durante dette Vendemie sotto la detta pena. Trovandoli il Baglivo però d'un Augustale. Item tutti altri Cittadini debbano tenere il Lannone alli Cani, appiccato lungo due palmi, sotto pena d'un Augustale. Item che non sia nessun Cittadino, né abitante in detta terra, che abbia a gittare Remmato, né terrazzo da Vuccolo in foro, che avrà messo detto Baglivo, sotto pena i grana cinque. Item che niuno Cittadino, e Abitante in detta Terra abbia a gittare feccia in mezzo la Terra nella strada sotto pena di carlini due. Item tutte quelle persone, e Cittadini che ammazzassero animali dentro la Terra senza licenza del Baglivo, abbiano a pagare carlini quindici di pena, dovendosi quelli ammazzare al luogo deputato, e fuori la Terra. Item che non sia Cittadino, ed Abitante di detta Terra, che abbia da bruggiare Paglia, o Feccia dentro la Terra né di giorno, né di notte sotto la pena d'un Augustale, stante il mal'acre. Item tutti gli Animali, che si trovassero dentro li Campi di detta Terra pascendo, gravandosi la Padroni, si pagheranno grana cinque per ciascun'Animale tanto Vaccino, quanto giumentino. Item quando li Baglivi trovassero Porci, Pecore, o Capre dentro li Metizzoni, o altre Ristoppie, standosi le gregne, pagheranno in pena grano uno per bestia. Item tutti gli Animali, come sono Cavallini, e Vaccini, che trovasse detto Baglivo dentro le Vigne, o Diserte, pagheranno per ciascun Animale, alla riserba di quelle diserte, le quali si trovassero, che fossero seminate per gli tempi passati, grana cinque. Item tutti gli Animali di detti Cittadini d Abitanti di detta Terra, che saranno trovati per lo Baglivo nelle Possessioni, e luoghi, li quali fossero messo allo bagno per gli Padroni, pagheranno secondo sarà messo al bagno per lo Padrone. E questi Animali stando al giudizio, ed arbitrio del Giudice eletto per la Corte, e per l'Università, com'è solito. Item che non vi sia Cittadino, che abbia a menar Porci all'Aja in tempo che in quella vi osse paglia sotto pena d'uno Augustale. Item che nessuno Porcaro abbia in tempo delle Vendemie a menar li Porci accanto delli Palmenti, ma in distanza di passi venti, stante li danni e disordini, che interverrebbero sotto pena di carlini due. Item che tutti li Porci che il Baglivo trovasse scapoli per la Terra, pagheranno di pena grana cinque, atteso li disordini intervenuti ne' tempi passati. Item che tutti li Cittadini che fossero stati in corte del Baglivo, ove sarà fatta la prima ed ultima contumacia, che si fa alli tre giorni, e fossero inobedienti, pagheranno di pena a detto Baglivo grana dieci. Item stando la Corte della detta Bagliva a regger Corte, e giustizia, che ciascuno abbia a rispondere riverentemente, e quello che farà il contrario, ovvero batterà le mani alla banca, o ingiurasse la Parte aversa, pagherà di pena grana diece. Item che il debitore abbia da star prigione, dove lo manderà il Giudice, ovvero mandare il pegno, e quello far vendere al pubblico, servando il solito termine, cioè di carlini cinque per ogni giorni diece, di carlini dieci per ogni giorni venti, e di carlini quindici per ogni giorni quaranta, e che detti pegni s'abbiano da bandire dei giorni, e che avanti la liberazione abbia da intimarsi il Padrone, se volesse riscattarselo, ne venendo fra termine di giorni, lo possono liberamente liberare. Item quando detto baglivo, e Giurato fossero mandati per essa Corte a levarsi il pegno,

che ciascuno sia ubbidiente, e quella Persona tanto Cittadino, quanto Abitante in detta Terra sarà renitente, caderà alla pena di grana dieci.

Proventi Civili. Possiede parimente li Proventi Civili, li quali similmente vende ad estinto di candela; e per quelli spettane al Proventario il dieci per cento di quella Salma, che si esige per ragione d'obbliganza penes acta, o d'Istrumento pubblico, quando vien liquidato, o incusato i Curia Bajulari; ed esige ancora da coloro a quali vien chiamata l'ultima contumacia carlini due per ciascuno in pena della contumacia, quando son citati nella Corte del Governatore per gli debiti e Cause, nelle quali si procede senza libello; e son citati non compariscono a tempo, che se li chiama l'ultima contumacia.

Elezione del Camerlengo. Dichiarano parimente, come in ogni anno nominandosi da questa Magnifica Università di Putignano tre Camerlenghi, il Signor Priore Bali di quelli n'elebbe uno, che maggiormente li piace a suo arbitrio, mediante sua Patente: siccome ancora elebbe dodici Soldati per la guardia notturna delli ventiquattro nominati dalla medesima Università; li quali sotto il comando del Camerlengo custodiscono con vigilanza ogni notte la Terra per evitare gl'inconvenienti, che sogliono nascere di notte tempo; ai quali custodi da' salario la suddetta Università; e dal detto Camerlengo si conservano in nome del Signor Priore Bali le chiavi delle Porte della Terra, quelli serrando ed aprendo per comodo de' cittadini la sera e la mattina, ed anche di notte tempo secondo le contingenze che medesimi cittadini occorrono. Il detto Camerlengo esercita la giurisdizione Secolare nella Fiera di Sant'Angiolo di Maggio, che comincia dalla sera delli sette per tutti li 15 dello stesso Mese, facendo giustizia in tutte le cause, che occorrono in detti otto giorni colla consulta dell'Avvocato dell'Università, esercitandosi per tal tempo la Mastrodattia dal Cancelliere della stessa Università.

Scadenziali. Nel Cabreo precedente sotto questo Titolo si trova dichiarato, come siegue: "Dichiarano ancora che per le scadenze di qualsivoglia Bestiame, che si trova in questa Terra si da la precedenza ad esso Signor Priore Bali, e per esso al Signor Governatore, ed insieme alla Magnifica Università, e per quella al suo Regio Portolano, che ne nomina, e poi dalla Regia Camera ne viene eletto, in maniera che non trovandosi il Padrone dell'Animale, scaduto, spetta quello o al Signor Priore Bali, o alla detta Magnifica Università secondo siegue la prevenzione" [...].

Erario. Il medesimo Signor Priore del Baliaggio di Santo Stefano utile Signore e Padrone delle Terre di Fasano e Putignano, elebbe in ciascuna di dette sue Terre un Erario in loco Feudi con sua Patente, ed il detto Erario ha cura e pensiero di riscuotere tutte le suddette Decime, ed altri effetti ed entrate d'esso Signor Priore, a chi poi, o al Razionale, che da questo si deputa, ne rende conto: e come tale è in obbligo difendere le ragioni Feudali del suo Padrone giusta le leggi di questo Regno; e così ab antiquo de Signori Priori Padroni. S'è praticato a loro proprio arbitrio, e senza contradizione alcuna [...].

Esigenza. Dichiarano ancora essi Magnifici del Governo, che questa Università di Putignano paga in ogni anno al Signor Priore Bali, e per esso al suo Magnifico Erario ducati settantadue in moneta di rame, la qual somma si trova situata nello stato formato e riformato dal fu Regente Dappia, che si conserva nell'Archivio di detta Magnifica Università; nel quale si legge farsi tal pagamento all'Illustre Bali di Santo Stefano, Possessore di detta Terra di Putignano, in virtù d'antichissimo Decreto del Sacro Regio Consiglio; e sempre ab immemorabili una tal'esazione



s'è fatta dalli Magnifici Erarj pro tempore in loco Feudi di detta Terra. E da molti anni in qua li medesimi ducati settantadue si sono pagati da detti Erarj alli Magnifici Governatori pro tempore col consenso ed ordine di detti Signori Priori Padroni. Palazzo, Cantine, Magazzini, e Botteghe della Sagra Religione. Dichiarano inoltre, che la medesima Sagra Religione, e per essa li Signori Priori pro tempore di detto Baliaggio han posseduto ed al presente al Signor Priore de Giovanni possiede in questa Terra di Putignano un Palazzo per sua abitazione, o de' Signori Cavalieri Luogotenenti con Magazzini, e Cantine da conservar vino con suoi Bottami, sito e posto in mezzo della Piazza pubblica di detta Terra, confine la Prioral Madrice Chiesa Curata di San Pietro da tramontana, confine la Piazza pubblica, botteghe e Magazzini del Venerabil Convento de' Padri Carmelitani da Ponente, diverse botteghe di Particolari, e le Case del Signor Giuseppe di Pinto da Scirocco, le Case del Monistero delle Donne Monache del Carmine, e Strada pubblica da Levante. Il quale Palazzo consiste nell'infrascritta Abitazione, e Membri. Primieramente dalla Piazza pubblica si entra per un Portone grande dentro un Cortile alquanto spazioso, dove a man dritta dell'ingresso vi si trova un Magazzino terraneo grande, con volta di Lamia. Alla stessa man dritta, passata la Porta del detto Magazzino vi è una Cisterna d'acqua piovana. Nel medesimo Cortile, passata la detta Cisterna s'incontrano due porte, per le quali si entra nella Cantina sotto detto Palazzo, e tiene detta Cantina Botti usate numero... di capacità di salme... Ha detta Cantina l'uscita per dentro la bottega del Monte del quondam Don Giambattista Cassone nella strada pubblica da scirocco, dove si trova fatta una scala di pietre fin dal tempo del fu Signor Priore Fra' Girolamo Marulli, e per comodità di detta uscita si pagano al Monte predetto annui ducati quattro per ragione d'affitto. A man Sinistra di detto Cortile vi è la Carcere Ecclesiastica colla porta da dentro detto Cortile, e Cancellata di ferri dalla parte di fuori, corrispondente alla Piazza ed Atrio della detta Prioral Chiesa di San Pietro: Contigua a questa Carcere vi è una stalla parimente a Lamia da potervisi tenere comodamente otto cavalli. Dentro lo stesso Cortile vi son due Scale di pietre: una è la maggiore per salire nella Sala grande, corrispondente alla Piazza pubblica con due balconi, seu Logge, e due finestre, e con tre Fosse nel Pavimento da conservar Vettovaglie; e detta Sala sta situata sopra il cennato Portone, e sopra le Carceri Ecclesiastiche e Secolari, le quali sono proprie di detto Baliaggio. A capo di detta Sala nella parte di basso vi è una camera, che propriamente è quella sopra il Magazzino e botteghe de' Padri Carmelitani di Sant'Angiolo. Contigua a detta Sala a man sinistra nell'ingresso vi è una porta, per la quale si entra in un'Anticamera grande con due finestre, una corrispondente alla strada pubblica da Scirocco, e l'altra nel Cortile sopra la cennata Scala. A man destra di quest'Anticamera vi è un Camerino con sue Scantie, soffitto e finestra piccola, che serve per Segreteria, ed un'Anticamera è situata sopra il descritto Magazzino. Contigue a detta Camera vi sono tre Camere unite colli loro soffitti, e finestre corrispondenti al Cortile, e nel pubblico da Scirocco, e stanno situate sopra la Cantina. L'altra Scala minore è situata fra la porta della Stalla, e della Cantina, e per essa si sale in una scoperta, a man sinistra del quale s'entra in due Camere, una appresso l'altra, rispondenti con un'altra porta dentro la sala maggiore colli loro soffitti e finestre corrispondenti al Cortile, e sono situate sopra la detta stalla, e conserva di Paglia. Da man destra dello stesso scoperto per una porta grande s'entra nella Sala vecchia, ed Anticamera vecchia, corrispondenti all'ultima delle tre Camere di sopra descritta, e per essa in un braccio di tre

Camere per la Famiglia delli Signori Baglivi, che va per dritto sino alla Casa, che fu del quondam Giuseppe Pinto da vicino il Giardino ed è situato sopra l'accennate botteghe d'alcuovi Particolari da Scirocco. Da dentro la detta Sala vecchia vi è una stanza, ch'è servita per Segreteria, da vicino la quale si scendono tre gradini, e si trova un luogo angusto per le comuni necessità: poi si trova la Cucina, e da dentro questa vi è una Porta ch'esce dentro la Sagrestia di detta Chiesa Priorale di San Pietro, per calare privatamente, o in tempo di pioggia li Signori Priori, e Cavalieri in detta Chiesa per sentire la Messa, o assistere ad altri Divini Officj. Dentro la medesima Cucina vi è un'altra porta, ch'entra in un'altra Camera, confine alla medesima Sagrestia, e sotto d'essa vi è una Cantina, piccola con una Cisterna d'acqua piovana, e coll'uscita alla strada pubblica da Levante, e tiene botti usate numero...di capacità di Salme..., colli loro posti di pietre. Finalmente contigua a detta Cucina, Sala, ed Anticamera vecchia vi è un Giardinello quadrato con sue Colonne, e per sopra Pergoliti d'uva, e vi sono altri Alberelli, ed una Cisterna piccola d'acqua piovana, ed ha l'uscita per un Portone grande alla suddetta strada pubblica da Levante. Inoltre possiede un Corpo di Magazzini da conservar Vettovaglie consistenti in due sottani, ed un Soprano grande, con un Camerino contiguo, sito, e posto dentro detta Terra di Putignano al vicinato di Santa Lucia, confine le strade pubbliche da tre bande, col peso di pagare ogni anno in perpetuo al Reverendo Capitolo di San Pietro di questa Terra annui carlini sei; ed in questo luogo per esser vicino alla porta grande, è solito esigersi le decime delle Vettovaglie, tenendosi boffetta, sedie, e libri per uso delli Signori Scrivani, e Magnifico Erario. Al dirimpetto delli suddetti Magazzini, e nello stesso vicinato possiede un'altra Casetta, consistente in un sottano con pozzo, che in alcuni anni abbondano di vino si da' agli fittavoli della Decima del Vino mosto, per riponervi quello che non cape nelle botti Baiulari; e quando non se ne possono di queste trovare in affitto da altri, ed un Soprano che serve per riponervi vettovaglie, benché per lo più serve per abitazione degli Armizeri e Guardiani del Baliaggio: confine la casa, ch'era del Reverendo Capitolo di San Pietro, oggi del Dottor Signor Angiolo Notarangiolo da tramontana, e confine il Portone, e Case dello stesso Signor Notarangiolo da altri lati, ritrovandosi detto Portone dove prima era l'Osteria de' Padri Carmelitani, con peso di pagare ogni anno al detto Reverendo Capitolo di San Pietro grana quindici in perpetuo. La qual casetta si possiede in escambio della Chiusura chiamata Mensa Priorale nel Territorio di Castellana, che fu permutata con detta Casetta dal fu Signor Priore Marulli, come appare per pubblico istrumento del Signor Notaio Agostino Mondella di Putignano. Un Cellaro posto nel vicinato detto dell'Osteria, e propriamente unito a quello; nel di cui prospetto vi è l'Impresa del fu Signor Priore Generale Brancacci; sopra del quale vi è il Magazzino del Reverendo Capitolo della Prioral Chiesa di Santa Maria la Greca. Dentro detto Cellaro vi sono Botti numero...per la conserva de' vini, che si raccolgono dalle Decime della capacità di Some (...). Memoria per le Case, Terre, e Vigne che possedeva il Baliaggio. Un corpo di Case dentro questa Terra di Putignano nel vicinato di Santa Maria la Greca, giusta le case di Simone Vinella, la Casa dotale di Francesco d'Acra, ed altri. Un altro corpo di Case dentro la stessa Terra nel vicinato, e strada detta delli Terzi, confina le case di Don Pompilio Terza, ed altri. Queste Case si trovano dalla Sagra Religione ad Dottor Carlo Paolo l'Abbate e suoi Fratelli per la causa contenuta nell'Istrumento e concordia stipulata in Malta sotto li 14 del Mese di Marzo 1679; assignate e scorporate da essa Religione, che se

n'avea di quelle fatta l'incorporazione sin dalli 8 Gennaio 1636 per Istromento rogato pel quondam Notaro Agostino Mondella, vedendosene i documenti presso del Cabreo del 1675 stipulato pel quondam Notaro Domenico la Terza, la di cui scheda si conserva nella Terra di Turi. Similmente nello scorso tempo fu scorporato a beneficio dello stesso Dottor Carlo Paolo, e suoi Fratelli per la medesima causa, e nello stesso tempo un Parco di terre macchiose, chiamato della Religione alla contrada del Monte Formoso, con insieme quarteri nove meno un'ordine di Vigne, poste nella Contrada di questo Territorio, che si dice di Pozza Priora. Li quali beni tutti sin dall'anno 1679 si lasciarono ad essi Fratelli dell'Abbate, ed il tutto si vede presso il Cabreo stipulato, come di sopra nell'anno 1675. Ingresso del Signor Priore. Fu dichiarato inoltre da essi Magnifici Sindaco, Eletti, Deputati, Periti, ed Ecclesiastici, in presenza nostra, in quest'atto assistenti, aver inteso dire da vecchi, ed averl'osservato ne' precedenti Cabrei, essere stata continuata l'osservanza, mai interrotta, di praticarsi il seguente ordine nell'ingresso del nuovo Signor Bali, praticato nella formalità e cerimonia, che sieguono a tutti li retropassati Signori Priori fin'all'ingresso del quondam Signor Priore Cavarretta, giaché li successori Signori Priori Fardella, Vaini, e l'attuale de Giovanni non vennero, e quest'ultimo è venuto in Baliaggio il Cerimoniale adunque, come sopra praticato, è come siegue, descritto dal precedente Cabreo. Vanno ad incontrarlo li Soldati del Battaglione così a piedi, come a cavallo in distanza dall'Abitato, e subito che lo incontrano, lo salutano collo sparo de' Moschetti in tal maniera conducendolo nel mezzo di loro sempre festivi sino al Convento di San Sebastiano de' Padri Osservanti, dove giunto, cala da cavallo, o sia da carrozza, ed entra nella Chiesa d'esso Convento, ivi orando e vestendosi poi di punta. In questo mentre giunge in detto Convento il Clero vestito di Cotta processionalmente insieme i Religiosi con Confraternite. Indi ordinatamente partendosi nel dietro va il detto Signori Priore a Cavallo sotto del Baldacchino, gli asti del quale ven portati dai Dottori più anziani, o pur da Gentiluomini in loro mancanza: portandosi le Redini del Cavallo dal Governatore del luogo a man destra, e dal Sindaco a man sinistra. Giunto a tal maniera processionalmente avanti la porta maggiore scende da cavallo, ed inginocchiato sopra un genuflessorio ivi apparecchiato, dal sostituto Priore, che sta vestito col Piviale bianco se li da' ad adorare la Croce; la quale adorazione fatta, se gli fa innanzi il Camerlengo, dentro un Bacile di argento gli presenta le chiavi delle Porte della Terra con insieme quelle delle Carceri in signum obedientiae et subjectionis. Ciò fatto rimonta di nuovo a cavallo, e collo stess'ordine sotto del Baldacchino si porta alla maggior Chiesa di San Pietro, ove entrando si canta il Te Deum da Musici, o dallo stesso Clero, portandosi sotto del Baldacchino e Trono pomposamente apparato in Cornu Evangelii, ed ivi seduto, tutt'il Clero, va a baciarli la mano, riconoscendolo per loro Superiore: Indi se li bacia dal Sindaco, dagli Eletti, e da' Gentiluomini la mano, e da Religiosi se li bacia la Croce in segno di riverenza. La quale cerimonia finita si ritira a Palazzo preceduto dallo stesso Clero vestito colle Cotte, ma senza la Croce, seguitato in tal guisa da tutto il Popolo.

Terra che possiede. Tutto il territorio seu Feudo della detta Terra di Putignano si ritrova apadronato col peso delle sopradescritte Decime, ed al presente il Baliaggio non vi possiede altro di particolare, che alcune terre della capacità di tomola nove, stoppelli quattro ed un quarto di dtoppello con Casella diruta, e Cortaglia, siccome ci ha riferito il Magnifico Niccolò Sciorscio pubblico Geometra ed Agrimensore, pel presente Cabreo specialmente eletto, con aver sog-

giunto, che dette terre Seminoriali sono poste nella contrada di questo Territorio, che si dice di Sant'Angiolo, e che vengono chiamate comunemente le terre della Sagra Religione di Malta; e circa li fini e confini si riferisce detto Magnifico Agrimensore alla rubrica posto sotto dell'ingionta Pianta da lui fomata, e con giuramento dichiarata per conservarsi nel presente Cabreo.

# INDICI



## INDICE DEI NOMI, DEI LUOGHI E DELLE COSE NOTEVOLI

### A

- Abbate Carlo Paolo, 226  
Abbate Ottavio, 163  
Abbazia:  
– della SS.ma Trinità di Venosa (Priorato, Baliaggio, Precettoria), 46, 47, 48, 52, 53, 77, 78, 80, 82, 91, 95, 97, 108, 110, 127, 132, 130, 131, 135, 157, 158, 159, 182, 183, 184, 186, 198, 199, 200, 202  
– di Montecassino, 19, 94  
– di Cava de' Tirreni, 19, 20  
– di Montevegine, 19, 20, 43  
Abruzzo, 185  
Accademia delli Piacevoli Venusini, 110  
Acerenza, 44, 45  
Acquaburtana, 167  
Acquavella, 47  
Acquaviva Collecroce, 50, 56, 93, 96, 97, 100, 102, 104, 105, 163, 165, 166, 167, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 212, 213, 215, 216, 217  
Acquaviva delle Fonti, 57  
Adami Francesco, 201  
Adami Gaetano, 201  
Adorni Leonardo, 201  
Alambrese Giorgio di Maschito, 158  
Al-Ashraf, 33  
Albano Laziale, 15  
Alberona, 45, 46, 50, 51, 55, 126, 146, 147, 148, 149, 150, 203  
Albertino, 46  
Aldoni di Larino, 94  
Alemania Domenico, 81  
Alessandro II, 42  
Alessandro III, 99  
Alfonso d'Aragona, 84  
Alfonso VII, 28  
Alife, 80  
Altavilla Antonio, 204, 212  
Altavilla Marco Antonio, 212  
Altimare Biagio, 164, 165, 166, 170  
Amalfi, 23  
Amato di Montecassino, 22  
Ancona, 82  
Andrea di Parma di Melfi, 45, 123  
Andria, 56  
Angelini Domenico, 220  
Aniello Landuino di Napoli, 51, 144, 148  
Antiochia, 17  
Apice, 57  
Aragona, 36  
Aragonesi, 82  
Arcivescovo di Trani, 52

Ariano, 57  
 Armaterra, 44  
 Arnaldo di Triano, 79  
 Ascalona, 30  
 Ascoli Satriano, 55, 71  
 Asti, 27, 120  
 Atapuerca, 28  
 Aversa, 129, 149  
 Avignone, 78, 79, 139

**B**

Baldovino di Boulogne, 26  
 Baldovino III, 26  
 Baliaggio:  
   – di santa Eufemia, 96  
   – di santo Stefano di Fasano e Putigna  
     no, 50, 55, 84, 87, 88, 161, 220  
 Banco di Napoli, 153  
 Bari Cristoforo Seniore, 201  
 Bari, 15, 16, 17, 27, 56, 57, 71, 73, 120  
 Barletta, 15, 17, 45, 71, 72, 73, 124  
 Barone Domenico, 210, 211  
 Bartolomeo di Capua, 127, 129, 130, 132,  
 133, 136, 134, 142, 143  
 Basilicata, 44, 95  
 Battiloro Pietro Abondio, 214  
 Belorado, 28  
 Benevento, 15, 20, 22, 120  
 Benza Alessandro, 156  
 Berengario Raimondo, 129  
 Berenger Raymund III di Barcellona, 27  
 Berlino Donato Antonio, 168  
 Bernardo di Antiochia, 26  
 Bernardo di Clairvaux, 29  
 Bersentino, 51  
 Biagio di Sant'Angelo in Palazzo, 91  
 Bianco Giovanni Battista, 201  
 Bianco Pietro Antonio, 201

Biavo Giovanni, 214  
 Biccari, 57  
 Bisanzio, 17  
 Bisignani Giuseppe, 88  
 Bitetto, 56, 57  
 Bitonto, 71, 73  
 Bitritto, 57  
 Bizzarro Leonardo, 168  
 Bonelli Scipione, 88  
 Bongiorno Leonardo, 201  
 Bonifacio IX, 81  
 Bonifacio VIII, 50, 77, 78, 91, 184, 190, 197,  
 198, 199, 200  
 Boniti Antonio, 204  
 Bordo Pignatelli, 82  
 Braccaccio Giovanni Battista, 161  
 Brandi Giuseppe Maria, 201  
 Brandi Nicola, 201  
 Brindisi, 15, 16, 55, 71, 73  
 Burandón, 28  
 Burgos, 28

**C**

Cagnano, 57  
 Calabria, 95, 137  
 Calcabottaccio, 186, 214  
 Calciano, 56  
 Calcifica, 17  
 Calvello, 44, 56  
 Camino de Santiago, 28  
 Campanella Alessandro, 202  
 Campanella Francesco Maria, 202  
 Campanella Giovanni Battista, 202  
 Campanella Natale Stefano, 202  
 Campanella Vito Domenico, 220  
 Campo detto lo Camuscio, 179  
 Campolieto, 56, 97, 99, 164, 167  
 Campomarino, 46, 56, 99, 143, 164, 176



Candaloro Nardelli, 202  
 Candela Giovanni Antonio, 157, 158  
 Candida Alfonso, 221  
 Candida Andrea, 51, 150  
 Capece Gerardo, 204  
 Capillo Francesco, 158  
 Capitanata, 16, 41, 42, 45, 46, 50, 52, 95, 97,  
 122, 126, 130, 144, 148, 150, 170  
 Capitano dei saraceni di Lucera, 126  
 Capitolo:  
   – di san Pietro di Putignano, 163, 226  
   – di santa Maria la Greca di Putignano,  
   163, Cappella di san Giovanni Elemosinie  
   re di Gerusalemme, 23  
 Capriglia, 55  
 Capua, 15, 16, 20, 45, 79, 124  
 Capusselli Felice di Bovino, 167, 168, 170,  
 172, 179  
 Caracciolo Giuseppe, 88  
 Caracciolo Riccardo, 81  
 Carafa Alessandro, 83, 84  
 Carafa Giovanni Battista, 82, 83, 87  
 Carbonara, 57  
 Cariello Cesare, 201  
 Carlo I d'Angiò, 43, 44  
 Carlo II d'Angiò, 47, 49, 51, 121, 122, 142  
 Carlo III d'Angiò Durazzo, 81  
 Carlo V, 37  
 Carpino, 57  
 Caruso Carlo, 208, 209  
 Casa Baronale, 171  
 Casa:  
   – dei Teutoni di Acquaviva Collecroce,  
   101  
   – dell'Ospedale di Barletta, 45, 52, 53,  
   122, 123, 124, 129, 133, 142, 144  
   – dell'Ospedale di Messina, 42  
   – Rizza, 171  
   – Sbelardi, 171  
 Casaboli, 46, 80, 140  
 Casaccio Giuseppe Giovanni, 202  
 Casale:  
   – di Apetina, 47, 132  
   – di Avinella, 41  
   – di Carrito, 203  
   – di Castro, 46, 140  
   – di santa Maria del Cerreto, 97  
   – di santa Maria di Cadesse, 47, 131  
   – di santa Maria di Fasano, 46, 50, 140  
   – di Serritelle, 134  
   – di Tora, 51, 126  
 Casalmaggiore, 57  
 Casalnuovo, 46  
 Casochini Giovanni Benedetto, 202  
 Casonio Antonio, 201  
 Cassone Giovanni Battista, 162  
 Castellana Grotte, 221  
 Castellaneta, 57, 85, 163, 226  
 Castellano:  
   – di Acerenza, 45  
   – di Palazzo San Gervasio, 47, 127  
 Castellano Francesco Antonio, 202  
 Castello:  
   – del Krak des Chevaliers, 30  
   – di Alberona, 144  
   – di Bethgibelin, 30  
   – di Casaboli, 80  
   – di Guaragnone, 42, 129, 133  
   – di Otranto, 43  
   – di Putignano, 80  
 Castelluccio, 56, 97, 99, 167, 186, 214  
 Castelmezzano, 55  
 Castiglia, 28  
 Castiglione Alessandro, 102, 175, 213  
 Castro Guglioni, 46, 143  
 Castro Rotelli, 97  
 Castroprignano, 56, 97, 99, 164, 167  
 Catalogna, 28, 36

Cattedrale:

- di Larino, 208
- di Venosa, 109, 110

Cedronio Antonio, 96, 105, 181, 193, 196

Ceglie del Gaudio, 55, 57

Cepridonio, 46, 137

Cerritello, 167, 178, 179, 188, 203, 205, 207

Cesarea Marittima, 17

Chiasso, 21

Chiesa:

- dei SS. Cosma e Damiano di Putignano, 86
- del Borgo di Monnasca, 23
- di Crepacore, 53
- di san Biagio a Ripa Battoni, 97
- di san Biagio di Montenero di Bisaccia, 97, 166
- di san Biagio di San Giuliano di Puglia, 97
- di san Giacomo di Calvello, 44
- di san Giorgio di Chio di Venosa, 152
- di san Giovanni Battista di Fasano, 200
- di san Giovanni Battista di Gerusalemme, 24
- di san Giovanni de Pizzoni, 47, 202
- di san Giovanni de Sala di Venosa, 200
- di san Giovanni di Acquaviva, 215
- di san Giovanni di Potenza, 44
- di san Giovanni di Serra di Alberona, 144
- di san Giovanni di Termoli, 97
- di san Giovanni in Fonte, 47
- di san Lorenzo in Carminiano, 41
- di san Martino di Acquaviva Collecroce, 100, 101, 102, 175, 206, 208, 212, 213
- di san Michele Arcangelo di Acerenza, 45
- di san Michele Arcangelo di Guardialfiera, 97

- di san Michele di Venosa, 111
  - di san Nicola de Capuano di Venosa, 46
  - di san Nicola de Plano di Senise, 45
  - di san Pietro di Belac, 26
  - di san Pietro di Castroprignano, 97
  - di san Pietro di Putignano, 85, 86, 87, 161, 162, 201, 202, 225, 226
  - di san Pietro in Valle di Colleforte, 97
  - di san Primiano di Larino, 100, 167, 168, 169, 204
  - di san Salvatore de Moncilioni, 97
  - di santa Lucia di San Martino in Penisulis, 97
  - di santa Maria d'Ester di Acquaviva Collecroce, 100, 101, 102, 172, 181, 191, 204, 205, 211, 217
  - di santa Maria di Costantinopoli di Acquaviva, 208, 209
  - di santa Maria di Foggia, 53
  - di santa Maria di Roccanova, 45
  - di santa Maria di Venosa, 46
  - di santa Maria la Greca di Putignano, 86, 201
  - di santa Maria sopra Minerva di Roma, 185
  - di santo Spirito di San Fele, 44
- Chio, 108, 109, 152
- Cicale Jacovo, 171
- Cicciano, 203
- Cipro, 17, 33, 35, 37, 79
- Cisternino, 55
- Civita, 186
- Civitano Iacobo, 204
- Civitate, 46, 143
- Clemente V, 35, 36, 45, 78
- Clemente VII, 81
- Clemente XII, 105, 218
- Coco Giovanni Battista, 208
- Cola Pestraturi di Maschito, 112

- Colle:
- Carbone detta La Cerreta, 169, 171
  - di Lauro, 169, 171
  - di Malafarina, 170, 171
  - Pietro, 179
- Colleforte, 97
- Colucci Giuseppe Oronzo, 201
- Commenda:
- del santo Sepolcro di Barletta, 157
  - di Putignano la Maggiore, 88
  - di Putignano Minore, 88
  - di san Giorgio di Chio di Venosa, 108, 110, 111, 112, 113, 152, 154, 156, 157
  - di san Primiano di Larino, 50, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 164, 166, 177, 180, 185, 188, 192, 193, 200, 203, 210
  - di santo Stefano di Melfi, 94, 185, 192, 200
- Commendatore:
- di Larino, 103
  - di santo Stefano, 80, 82
- Compostella, 19
- Concilio:
- di Nicea, 18
  - di Troyes, 30
- Connetoli, 94
- Contea:
- di Alife, 79
  - di Provenza, 79
- Contrada:
- di Monte Formoso di Putignano, 163
  - di san Pardo di Larino, 168
  - di santa Maria la Greca di Putignano, 163
  - di san Michele di Potenza, 44
- Convento:
- dei Carmelitani di Putignano, 85, 161, 225
  - dei Teutonici di Acquaviva, 175
  - del santo Sepolcro di Troia, 43
  - del Tempio di Barletta, 51, 125, 126
  - della Madonna del Carmine di Putignano, 85
  - della Madonna delle Grazie di Venosa, 111
  - di Limassol (di Rodi), 79, 81, 95, 200
  - di san Domenico di Venosa, 157
  - di san Francesco di Larino, 171
  - di san Michele Arcangelo in Palazzo, 97
  - di san Sebastiano di Putignano, 87, 227
  - di santa Maria della Sala di Venosa, 158
- Conversano, 57, 85, 161, 221
- Corato, 71
- Corleto, 55
- Corneto, 46, 137
- Corni di Hattin, 32
- Corte di Venosa, 159
- Cosenza, 16
- Costa Seniore Francesco, 201
- Costanza d'Altavilla, 42, 49
- Cotrone Giovanni Battista, 205
- Crapello Battista, 204
- Crestella Natale, 202
- Cronoli, 56, 99
- Crostarosa Francesco, 165
- D
- D'Utesio Pietro, 82
- D'Acario Nicola, 211
- D'Acra Francesco, 226
- D'Agout Refociat, 80
- D'Aubusson Pierre, 84
- D'Enghien Giovanni, 80
- D'Enghien Ludovico, 80
- D'Heredia Juan Fernàndez, 80

De Acunia Cristoforo, 203  
 De Agato Rostayno, 125  
 De Amicis Giovanni, 210  
 De Berardis Angelo, 49  
 De Brienne Gualtier, 80  
 De Châteauneuf Guarin, 80  
 De Coriolani Michele, 204  
 De Iubiti Filippo, 204  
 De Iuso Carlo, 214  
 De Jorio Bartolomeo, 164, 165, 167  
 De Juilly Robert, 80  
 De la Sengle Claudio, 64  
 De Martinis Giuseppe Domenico, 202  
 De Minno Giovanni Lorenzo, 168  
 De Molobosco Bertramo, 46, 79, 137, 140  
 De Nicastro Melillo di Barletta, 81  
 De Noillac Philibert, 81  
 De Petris Pietro, 199  
 De Revel Hugues, 31  
 De Ricciuto Crescenzo, 219  
 De Taxi Jacobo, 43  
 De Torello Gosselino, 49  
 De Trentenaria Rahonem, 92  
 De Vallies Gaspare, 203  
 De Vignoli Vignolo, 35  
 De Vilhena Antonio Manoel, 47, 104, 202, 203, 215  
 De Wignacourt Alof, 110, 112, 152, 154  
 Delfino Carlo, 202  
 Deliceto, 203  
 Della Porta Giovanni, 82  
 Della Ragna Seculo, 204  
 Dendice Enrico, 81  
 Dendice Giovanni di Napoli, 150  
 Desiderio, abate, 20  
 Di Bella Scipione, 158  
 Di Bello Bernardo Raimondo, 142  
 Di Macula Ugo, 43  
 Di Muro Donato, 158  
 Di Paola Antonio, 156  
 Di Rogerio Tommaso di Salerno, 137  
 Di Stefano Angelo Maria, 196  
 Di Ugno Francesco, 103  
 Difesa:  
     – delle Camarelle, 179  
     – di Monte Altino, 169, 171  
     – di san Leuci, 178  
     – di san Martino di Venosa, 112, 158  
 Diocesi:  
     – di Guardia Alfiera, 92, 96, 213, 217  
     – di Termoli, 105, 218  
     – di Trani, 52  
 Diosovol, 27  
 Dogana di Foggia, 168, 170  
 Donati Sigismondo, 109  
 Drenci Antonio, 171  
 Drengia Giordano, 168  
 Drosi, 203  
 Du Puy Raymund, 22, 23, 31, 29  
  
 E  
  
 Eboli, 20  
 Epiro, 16  
 Europa, 18  
 Evangelista Nicola, 166  
  
 F  
  
 Fasano Francesco Paolo, 201  
 Fasano, 43, 50, 82, 185, 201, 203, 220, 221, 224  
 Federico II, 43  
 Ferdinando d'Aragona, 82, 83  
 Ferdinando IV di Napoli, 105  
 Ferrandina, 56  
 Ferrara Giovanni Antonio, 201  
 Festa:

– della SS.ma Trinità di Venosa, 135  
 – di san Giovanni Battista di Alberona, 144  
 – di san Primiano, 98, 100  
 Fiera di sant'Angelo di Putignano, 224  
 Filippo di Gaeta, 112, 154  
 Filippo IV di Francia, 35, 36  
 Fioravanti Alberto, 156  
 Fiume:  
   – Basento, 41  
   – Cigno, 172  
   – Fortore, 97  
   – Ligno, 170  
   – Orbigo, 28  
   – Pisuerga, 28  
   – Trigno, 166  
 Flotte Bertand, 80, 81  
 Foggia, 57  
 Folco di Gerusalemme, 30  
 Fondi, 15  
 Fontana delli Sarconi di Venosa, 159  
 Fontanelle di Salomone, 178  
 Fortunato Andrea de Giovanni, 221  
 Foupier Favard, 27  
 Francavilla, 55  
 Franci Antonio, 169  
 Francia, 27, 28, 35  
 Frassineto, 85, 161, 221  
 Fricziam Nicola di Ravello, 131, 125, 126, 134  
 Frivisani Francesco, 220  
 Fulcherio di Chartres, 25  
  
 G  
  
 Galata, 179  
 Galatola Domenico, 201  
 Gallo Marzio di Auletta, 159, 160  
 Galluccio Giuseppe, 213  
 Gargano, 19  
 Gaviglia, 104, 172, 176, 178, 179  
 Gentile Carlo, 166  
 Gerardo di Redefort, 32  
 Gerardo di Saxo, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 119  
 Gerio Nicola, 202  
 Gerusalemme, 16, 21, 26, 32  
 Gervasio di Martina Franca, 43  
 Gessaria, 203  
 Gesualdo Fabrizio, 110  
 Giacomo II d'Aragona, 36  
 Giaculana Fiorina, 159  
 Gicarello Francesco Paolo, 202  
 Gilbert d'Assailly, 52  
 Gilberto di Potenza, 44  
 Giliberto Antonio, 202  
 Giliberto Onofrio di Putignano, 161, 162  
 Giliberto Sebastiano, 220  
 Ginella Giacomo, 202  
 Ginosa, 57  
 Gioia del Colle, 57, 85, 161, 163, 221  
 Giordano figlio di Ranulfo, 26  
 Giovanna II, 44, 139, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151  
 Giovanni Antonio de Bari, 201  
 Giovanni detto Francone di Larino, 94  
 Giovanni di Monteforte, 49, 133  
 Giovanni XXII, 50, 78  
 Giovanni, abate, 20  
 Giovinazzo, 15  
 Giuliano Angelo Antonio, 168  
 Giustiniani Angelica, 160  
 Giustiniani Baldassarre, 109  
 Giustiniani Flaminio, 160  
 Giustiniani Marco Aurelio, 108, 109, 110, 111, 152, 153  
 Giustiniani Maria, 108  
 Giustiniani Orazio, 108, 109, 110, 111, 112, 154, 155, 156, 157, 160, 163

Giustiniani Pantaleone, 109  
 Giustiniani Pietro, 108, 160  
 Giustiniani Vincenza, 159, 160  
 Giustiniani Vincenzo, 108, 109  
 Giustiniani, famiglia, 108, 110  
 Giustizierato di Basilicata, 45, 123  
 Giustiziere di Capitanata, 47, 51  
 Gliosia Pietro, 218  
 Goffredo di Buglione, 21, 26  
 Goffredo di Conversano, 50  
 Golino Vito Antonio, 169, 171  
 Grangia di santa Marina di Venosa, 157  
 Grañón, 28  
 Grassano, 45, 49, 50, 56, 71, 73  
 Gravina, 42, 49, 55, 56, 57, 129, 133  
 Gregorio di Parma, 47, 135  
 Gregorio di Troia, 53  
 Gregorio XIII, 108  
 Grifoni Ambrogio, 156  
 Grotta Castagnara, 55  
 Grotta del Capitolo della chiesa di Santa Maria la Greca di Putignano, 163  
 Grottole, 56  
 Guardialfiera, 56, 97, 104, 167, 176, 177, 185, 214  
 Guardiola, 171  
 Guarigliano, 46, 140  
 Guglielmo di Dionisiaco, 140  
 Guglielmo di Ponziaco, 47  
 Guglielmo di Tiro, 22, 30  
 Guglielmo di Troia, 41  
 Guglionesi, 56, 99, 164, 167, 179  
 Guido di Lusingano, 32

## H

Hornillos del Camino, 28

## I

Iacobo Antonio, 205  
 Ignani Ignazio, 207  
 Illiceto, 71  
 Imone, 166  
 Innocenzo III, 42  
 Ippoliti Francesc'Antonio, 201  
 Ischitella, 57  
 Italia, 28, 82

## J

Javisto Matteo, 176

## L

La Fonte delle Rose, 179  
 La Valletta, 57, 111, 166  
 Laera Luca Nicola, 202  
 Lagopesole, 43  
 Lama, 51  
 Landolfo di Agno, 97  
 Landolfo di Benevento, 94  
 Larino, 50, 56, 71, 72, 73, 93, 94, 100, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 203, 204, 208, 212  
 Laterza Domenico, 227  
 Laterza Stefano, 202  
 Lauraguais, 27  
 Laurenzana, 56  
 Lavello, 159  
 Lecce, 55  
 León, 28  
 Leonardo Adamo Iuniore, 201  
 Liberatore Emnuele, 176  
 Limassol, 33  
 Lingua:  
 - di Alemagna, 69

– d’Aragona, 69  
– di Castiglia, 69  
– di Catalogna, 69  
– d’Italia, 69, 80, 81, 88, 110, 111, 112,  
154, 155, 193, 210  
– di Navarra, 69  
– di Portogallo, 69  
– di Provenza, 80, 81, 84  
Lippoli Stefano, 202  
Lisandrino Rocco, 166  
Locorotondo, 46, 80, 140  
Lombardi Giuseppe, 201  
Lombardo Silvestro, 168  
Loyso Gesualdo, 109  
Lucera, 121, 122, 126, 164, 165, 166, 170  
Lucito, 186  
Lughese Giovanni Battista, 202  
Luise Giovanni Antonio, 202  
Lupaia, 186

## M

### Macchia:

- della Cisterna, 169
- di Mezze di Ligno, 169
- di Monte Jona, 171
- di Monte Rena, 169
- Valfortone, 56, 97, 99, 167

Macedonia, 16

Mageli Felice, 168

Maggiore Giovanni Battista, 202

Magraro Francesco Pietro, 201

Malta, 37, 69, 157, 207, 226

Manciano Giacomo, 209

Manes Mercurio di Maschito, 157, 158

Manfredonia, 46, 57, 143

Mangerisio di Melfi, 52

Manna Giovanni di Lavello, 159

Manna Orazio di Lavello, 159

Manzighi Luigi, 154

Maometto II, 37

### Mare:

- Adriatico, 16, 17, 19
- Mediterraneo, 17, 35, 78, 79

Margalli Francesco, 202

Margat, 31, 32

Mariano Giovanni Giacomo, 214

Marraffa Vito Antonio, 201

Marsiglia, 95

Martina Franca, 57

Martino di Mola, 201

Martino di Rata, 210

Martino Pardo, 168, 170

Maruggio, 55, 71, 73

Marvelli Ettore, 203

Marzolla Giovanni Simone, 201

Maschito, 55, 112, 157, 158

Massafra, 57

### Masseria:

- Borgonioni, 46
- dell’Antonaccio di Venosa, 153, 157
- della Trinità, 46, 143
- di Belmonte, 46, 143
- di Bersentino, 46, 143
- di Borgonioni, 143
- di Casalnuovo, 143
- di Foggia, 46, 143
- di Lama, 46, 143
- di Oliveto, 203
- di Santa Maria de Salinis, 46, 143
- Salparum, 46, 143
- Sancti Clerici, 46

Matera, 45, 57, 72

Mauro di Amalfi, 23

Mazza Antonio, 176

Mazzarone Agnello, 166

Melfi, 16, 44, 57, 71, 72, 73, 123, 184

Mentemitoli Giuseppe, 218

Menza di Cigno, 171  
 Mesagne, 55  
 Messina, 27, 120  
 Metaponto, 43  
 Mieseles Francesco Antonio, 202  
 Miglionico, 56, 57  
 Milicuccà, 203  
 Milone di Galata, 124  
 Minutilli Giovanni, 206, 207  
 Minuzzi Michelangelo, 202  
 Mirco Marco, 197  
 Modugno, 56  
 Mola, 57  
 Moleti Filippo, 156  
 Molfetta, 15, 71  
 Molino della Torre di Venosa, 112  
 Molise, 94, 105, 167, 168, 180, 187, 196, 210, 211, 218  
 Mombelli Marco Antonio, 104, 194, 210, 215  
 Monacilioni, 56, 97, 99, 167  
 Monastero:
 

- della Madonna del Carmine di Putignano, 161
- di san Bartolomeo di Gualdo, 51, 144
- di san Benedetto "in Senodochio" di Benevento, 20
- di san Giorgio fuori le mura di Venosa, 199
- di san Michele di Montescaglioso, 41
- di san Primiano di Larino, 93
- di sant'Angelo di Palazzo, 49, 50, 53, 77, 91, 92, 93, 97, 100, 101, 128, 214
- di santa Eufemia di Calabria, 77, 81
- di santa Maria Latina di Gerusalemme, 22
- di santo Stefano di Monopoli, 53, 78, 81, 139

 Mondella Agostino, 226

Mondella Angelo, 227  
 Monopoli, 15, 17, 55, 57, 71, 72, 73, 94, 124, 220, 221  
 Montalbano, 55  
 Monte:
 

- Cifone, 194
- di Jona, 172
- di Tana, 170
- Formoso, 227
- Piesco Bianco o la Mandra di Gravina, 179
- Montenero di Bisaccia, 56, 97, 164, 165, 166, 167

 Montepeloso (Irsina), 55, 56  
 Monteroni, 55  
 Montesantangelo, 15, 16, 20, 57  
 Montescaglioso, 49, 57  
 Montoro, 170, 172  
 Morra Antonio, 102, 213  
 Moscia Giovanni, 204  
 Mottola, 85, 161, 221  
 Mulino:
 

- della fiumara di Venosa, 158
- della Rena di Venosa, 159

 Muraffa Giacomo, 218  
 Murraffa Silvestro, 201

N

Napoli, 34, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 147, 151, 157, 164, 165, 178, 203, 214  
 Nardelli Giacomo, 202  
 Nardò, 55, 71  
 Natarelli Donato, 197  
 Navarra, 28  
 Negro Agostino, 205  
 Netti Francesco Antonio, 202  
 Netti Giovanni Domenico, 202



Nicola di Potenza, 44  
Noci, 85, 161, 163, 221  
Noepoli, 44, 45  
Nola, 57  
Notarangelo Angelo, 226

O

Ogerio Lorenzo, 44  
Oliva Giuseppe, 220  
Oliveto, 293  
Onorio III, 42, 53  
Ordine:  
– dei Poveri Cavalieri del Tempio di Salomone (Templari), 29, 30, 34, 35, 36, 43, 45, 46, 53  
– del Santo Sepolcro, 27  
– di Montesa, 36  
– di san Benedetto (Benedettini), 79, 92, 139  
– di san Giovanni di Gerusalemme detto di Rodi detto di Malta (Ospedalieri, Giovanni), 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 63, 64, 79, 82, 84, 87, 92, 94, 97, 109, 110, 111, 119, 121, 127, 128, 134, 137, 161, 164, 170, 180, 194, 197, 200, 203, 220, 228  
– di Santa Maria Teutonica (Teutonici), 43  
Oria, 55  
Orilia Lorenzo, 192  
Orsini Giacomo Battista, 84  
Ospedale:  
– *de Gaudente*, 20  
– di Nocera, 20  
– di Troia, 20  
Osteria dei Carmelitani di Putignano, 163  
Ostuni, 57

Otranto, 17, 27, 55, 120  
Ottone II, 26

P

Pacemo Paolo, 201  
Padula, 47  
Pagano Alberto, 101, 176, 193, 206  
Pagano Ascanio, 166  
Pagliarolo Giovanni Battista, 202  
Palata, 186, 214  
Palazzo Commendale di Acquaviva Collecroce, 102  
Palermo, 42  
Palmisani Francesco Paolo, 202  
Palo del Colle, 56  
Pandone Vincenzo, 160  
Pandolfo di Benevento, 94  
Paolo II, 83  
Paolo IV, 108  
Paris Carlo, 227  
Parisi Francesco, 154, 156  
Parolo Nicola, 212  
Pasquale II, 22, 29, 119  
Passaro Francesco di Molfetta, 159  
Passo della Carra, 170  
Patrizio Vittorio, 212  
Pausano, 73  
Peca Giovanni, 197  
Pellegrino Giuseppe, 211  
Pelletta Antonio, 50, 94, 99, 103, 186, 214, 215  
Pentasuglia Giuseppe, 201  
Pera Francesco, 163  
Perbenedetto Andrea, 111  
Pesauglia Giovanni Alessandro, 201  
Peschici, 57  
Petruzzi Domenico, 202  
Piana di Cildo, 170

- Piana di Lillo, 172
- Picciano, 73
- Piccirilli Giovanni Maria, 202
- Pietrapertosa, 55, 56
- Pietro di Avignone, 45, 122, 123
- Pignatelli Giovanni, 81, 82
- Pignatelli Pietro, 81
- Pinto Aleandro, 168
- Pio V, 109, 194
- Pipino Giovanni di Barletta, 134
- Pisa, 27, 120
- Pisticci, 56
- Poggio Orsini, 49
- Polignano, 57
- Pomarico Alessandro, 167, 168, 170, 172, 179
- Pomarico, 49, 56, 57
- Ponte di sant'Onofrio, 171
- Porta Cannoni, 46, 143
- Portogallo, 28
- Portomarìn, 28
- Potenza, 44, 57
- Precettore:
- di Barletta, 53
  - di Fiandra, 80
  - di Foggia, 42, 53
  - di santo Stefano, 81
- Precettoria:
- di Alife, 79
  - di san Giovanni a Mare di Napoli, 79, 80
  - di santa Eufemia, 48, 80, 203
  - di santo Stefano di Fasano e Putignano, 34
  - di santo Stefano di Monopoli, 79, 80
  - della SS.ma Trinità di Venosa, 47, 79
- Priorato:
- di Barletta, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 94, 96, 148, 164
  - di Capua, 46, 94, 96
  - di Catalogna, 68
  - di Lombardia, 69
  - di Messina, 46, 69
  - di Navarra, 68
  - di Saint Gilles, 95, 200
  - d'Ungheria, 80
- Priore:
- di Barletta, 45, 46, 49, 51, 53, 79, 80, 82, 92, 210
  - di Capua, 79, 82, 84
  - di Fasano e Putignano, 224
  - di Messina, 77
  - di Saint Gilles, 84
  - di Santa Caterina de Campo Belli, 52
  - di Venosa, 47
- Provenza, 23, 95
- Provincia:
- di Bari, 201
  - di Basilicata, 152
- Puglia, 15, 17, 50, 135, 168
- Pugliese Natale Giuseppe, 202
- Putignano, 46, 73, 80, 82, 83, 85, 86, 94, 161, 185, 201, 202, 203, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227
- Puysubran, 27
- Q
- Quaglia Pietro, 211
- Queraldi Carlo, 210
- R
- Rada Angelo, 218
- Rada Giovanni, 207
- Ramle, 17
- Ranulfo figlio di Brian, 26
- Rapolla, 57

Re di Napoli, 79, 82, 83  
 Reale Carl'Antonio, 201  
 Reale Giuseppe, 201  
 Reggio Calabria, 16  
 Regno:  
   – delle Due Sicilie, 105  
   – di Cipro, 95  
   – di Gerusalemme, 31  
   – di Napoli, 33, 43, 79, 82, 95, 103, 152, 153, 180, 196, 200, 203  
   – di Sicilia, 121, 125, 134, 135, 145  
   – di Valenza, 36  
   – Latino, 32, 34  
 Rhadi Domenico, 214  
 Rhadi Giuseppe, 102, 166, 168, 170, 172, 175, 211, 214  
 Riccardo di San Germano, 184  
 Riccio Domenico, 206  
 Riccio Leonardo, 102, 175  
 Rignano, 57  
 Ripa Battoni, 56, 99, 97, 164, 167  
 Risando di Molfetta, 53  
 Roberto d'Angiò, 45, 46, 47, 79, 134, 135, 137, 140, 142  
 Roberto il Saggio, 44  
 Rocca Imperiale, 44  
 Roccanova, 44, 45, 56  
 Roccella, 46, 143, 164, 167, 169, 170, 172  
 Roccia di Strinci, 170  
 Rodi (Garganico), 57, 71, 72, 73  
 Rodi, 17, 32, 35, 68, 69, 81  
 Roero Diego Emanuele, 88  
 Roma, 15, 16, 19, 21, 84, 193, 194, 207, 212  
 Romagnano Francesco di Venosa, 159  
 Romagnano Sabato di Venosa, 159  
 Romanazzo Giovanni Domenico, 202  
 Romanazzo Pietro, 220  
 Ruffo Domenico, 214  
 Ruggero di Andria, 42  
 Ruggero di Foggia, 42  
 Rusino Donato, 160  
 Russo Alessio, 165  
 Russo Simone, 176  
 Rutigliano, 57  
 Rutilo Giovanni Battista, 202  
 Ruvo, 71

S

Sabato Giuseppe Domenico, 202  
 Sabato Gregorio Martino, 202  
 Sabato Pietro Domenico, 202  
 Saccato Domenico, 152  
 Sacchetti Leonardo Antonio, 101, 102, 194, 205, 206, 207  
 Saint Gilles du Gard, 22, 27, 120  
 Saladino, 32  
 Salandra, 56  
 Salerno, 16  
 San Fele, 44  
 San Giovanni d'Acri (Accon) , 31, 33, 44, 79  
 San Giuliano di Puglia, 56, 97, 99, 164, 167  
 San Leuci, 179  
 San Martino in Pensulis, 46, 56, 97, 100, 143, 164, 167  
 San Mauro, 55, 56  
 San Severo, 57  
 Sansoni Ruggero, 81  
 Sant'Arcangelo, 56  
 Santo Carilli, 201  
 Santoro Leonardo, 201  
 Santuario di san Giacomo Maggiore, 28  
 Sarella Giuseppe, 168, 170  
 Sarella Silvestro di Venosa, 159  
 Sava, 55  
 Scarampi Antonio, 177  
 Scarampi Ottavio Emanuele, 104, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 176, 177, 181, 211

Schiavone Luca, 201  
 Senise, 44, 45  
 Serracapriola, 56, 97, 100, 164, 167  
 Serritella, 45, 51  
 Sicola Giovanni Antonio, 160  
 Signulfo Bartolomeo di Napoli, 46, 134  
 Silvestri Antonio, 214  
 Silvestri Caterina, 105, 218  
 Silvestri Rocco, 197  
 Silvio di Mastro Vincenzo, 159  
 Simone Giuseppe di Putignano, 163  
 Siponto, 15, 16, 17  
 Sisto V, 212  
 Smirne, 36  
 Soldati Antonio, 112, 154  
 Solimano il Magnifico, 37  
 Sovereto, 72, 73  
 Spadanuda Angelo, 204  
 Spadanuda Antonio, 218  
 Spadanuda Giacomo, 176  
 Spagna, 28, 36  
 Spinazzola, 57  
 Sportelli Francesco Paolo, 202  
 Sportelli Oronzo, 202  
 Stefano di Melfi, 41  
 Stigliano, 55  
 Strada:  
 – di Colle Pizzuto, 171  
 – di Procaccia, 179  
 Susato Francesco, 202

T

Taetto Paolo, 202  
 Taranto, 16, 27, 57, 120  
 Teano, 42, 52  
 Teggiano, 55  
 Terlizzi, 71, 72  
 Termoli, 46, 56, 97, 100, 143, 164, 167, 204

Terra d'Otranto, 95  
 Terra:  
 – di Bari, 46, 48, 124, 129  
 – di Lavoro, 47, 49, 92, 128  
 – della Palata, 172  
 – di San Felice, 105  
 Terrasanta, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 52, 63  
 Territorio:  
 – d'Ischia di Fratesauno, 169  
 – di Pozza Priora di Putignano, 227  
 Terzo Pompilio, 163  
 Tolosa, 28  
 Tolve, 55, 56  
 Tomizzo Domenico, 218  
 Tommaso di Castelvecchio, 132  
 Tommaso di Somma, 105  
 Torella Giuseppe, 171  
 Torna Gabriele, 201  
 Torre:  
 – di Marino della Medica di Venosa, 159  
 – di Monsignore, 109, 111  
 Torremare, 43  
 Tracia, 17  
 Trani, 15, 17, 211  
 Tria Giuseppe Carlo, 202  
 Tricarico, 49, 55, 56  
 Tristano Baldovino, 126  
 Trivento Adelperto, 93  
 Trivento Leone, 93, 94  
 Troia, 45, 57, 71, 72, 94  
 Troilo Nicola, 202  
 Troisio Domizio, 163  
 Tunisi, 43  
 Turi, 161, 221, 227  
 Turri, 203  
 Tursi, 56  
 Tusciano, 94

## U

Ugo di Montescaglioso, 41

Università:

- di Alberona, 51
- di Picerno, 159

Urbano III, 42, 52

Urbano VI, 81

Ursino Battista, 82

Ururi, 169, 170, 171, 172

## V

Valentini Domenico, 202

Valle di Crati, 95

Vallone:

- d'Acquatosta, 178
- del Colle di Malafarina, 169
- del Porcaro, 179
- dell'Olmo, 172
- della Camuccia, 170
- della Fara, 169, 171
- della Francesca, 169, 171
- delle Bracciolette, 179
- delli Troccari, 178
- di Cerritello, 179
- di Cervinate, 178
- di Cesuara, 179
- di Monte di Tana, 169
- di Ricuperto, 169
- di Riominio, 169
- di Riomino, 171

Vasto, 178

Vastri Giuseppe Tommaso, 201

Venezia, 37

Venosa, 16, 44, 46, 47, 55, 72, 73, 95, 96, 108, 109, 111, 135, 153, 154, 158, 184, 203

Ventimiglia Giuseppe Emanuele, 88

Ventrella Stefano, 202

Venturelli Gregorio, 192

Verticillo Giovanni di Napoli, 49, 133

Vescovo:

- di Andria, 53
- di Bari, 53
- di Brindisi, 53
- di Canne, 53
- di Gravina, 109
- di Guardia Alfiera, 47, 100, 105, 219
- di Larino, 98
- di Molfetta, 53
- di Monte Verde, 53
- di Trani, 42, 53
- di Troia, 53
- di Venosa, 109, 111

Veuri, 170

Via:

- Appia, 16, 20
- del ponte o di Sant'Onofrio, 169
- Egnazia, 16
- Francigena, 15, 28
- Molettana o del Ricupero, 169
- Molettera o li Rimpi, 171
- Peregrinorum, 16
- Popilia, 16
- Sacra Longobardorum, 16
- Sancti Egidi o Tolosana, 28
- Traiana, 16, 20

Vico, 57

Vieste, 57

Viggiano, 56

Vigilante Basilio, 170

Vigilante Biagio, 165, 166, 167

Vigoria, 28

Villaret Folco, 35, 78

Villaret Guglielmo, 95, 200

Villiers Philippe de l'Isle-Adam, 32

Vinella Domenic'Antonio, 202

Vinella Marco, 202

Vis Giovanni Battista, 208  
Vitagliani Leonardo, 201  
Vitagliani Vespasiano, 201  
Vitale Leonardo, 201  
Vitarglini Giulio Antonio, 201  
Vitelli Paolo, 192  
Voragine della Serra delle Confine, 179

## Z

Zara Antonio, 105, 218, 219  
Zara Ferdinando, 105, 218  
Zita Tullio, 170  
Zoppo Iacobo de Nicola, 204  
Zurlo Francesco di Napoli, 145

## INDICE DEGLI AUTORI

### A

Abu Shama, 32  
Adão da Fonseca L., 28  
Argenti Ph.P., 108

### B

Balard M., 23, 27, 32, 33, 37, 63  
Barber M., 29  
Barquero Goñi C., 28  
Bartholomaeis V., 22  
Bartolini Salimbeni L., 66, 67, 69  
Belli D'Elia P., 112  
Beltjens A., 23, 24  
Bonazzi F., 94  
Bosio G., 21, 30, 80, 82, 84, 91, 92, 119  
Braudel F., 17  
Brühl C., 20

### C

Caprioli A., 18  
Cardini F., 24, 28, 29  
Castagnoli F., 15  
Casulli G., 78, 79  
Caucci von Saucken P., 22, 24, 25, 28, 31  
Caucher G., 17, 18

Cenna G., 108, 109, 110, 111  
Cleve H., 42  
Costa Restagno J., 25  
Crisconio M., 23  
Critien J.E., 69, 70  
Crudo G., 48, 77, 79, 81, 95, 96, 108, 109  
Cuozzo E., 41  
Custodero A., 46

### D

D'Angela C., 27  
D'Itollo A., 78, 79, 80, 139  
Dal Pozzo B., 94  
Dalena P., 15, 16, 19  
De Ayala Martinez C., 28  
De Sandoli S., 15, 17, 22  
De Troia G., 41, 50  
Delaville Le Roulx J., 22, 24, 26, 27, 77, 81, 119, 122  
Demurger A., 24, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 63  
Devastano G., 23  
Di Rocco G., 96  
Du Cange C., 18

## E

Elm K., 34

## F

Flori J., 25

Fonseca C.D., 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25,  
27, 29, 34

Frале B., 29

Fustier P., 16

## G

Gastaldelli F., 29

Gattini M., 23, 43, 45, 80, 87, 94, 95, 96,  
99, 100, 101, 103, 105

Gattula E., 93

Gigante N., 35

Giordano S., 112

Giustiniani L., 102, 103

Graboïs A., 19

## H

Hiestand R., 22 Hoffman

H., 20

Houben H., 77, 91, 95

Ilari A., 22, 31, 32, 33

Inguanez D.M., 93

Iorio R., 46

## J

Jaffé P., 22, 30, 42, 119

## L

Leccisotti T., 20, 94

Luttrell A., 22, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36,  
37, 42, 43, 77, 78, 79, 80, 81

## M

Maalouf A., 25

Magliano A., 94

Mammarella G., 94

Mansi J.D., 22, 119

Marascelli R., 78

Martin J.M., 41, 43, 53

Marulli G., 23, 94, 95, 162, 163, 184,  
194, 200, 225, 226

Matzke M., 27

Mavelli R., 112

Melville M., 25

Menestò E., 50

Micheau F., 25

Minnucci G., 29

Monteroso Montero J., 24

Montesano N., 22, 25, 26, 27, 29, 34, 36,  
37, 45, 49

Morello G., 35

Moroni G., 108

Musca G., 22

## N

Napolitano G., 78

## O

Oursel R., 28

## P



Paoli P.A.P., 30  
Pater P., 29  
Pauli S., 42, 49, 119  
Pellettieri A., 29, 34, 41, 44, 45, 46,  
49, 50, 52, 83  
Peyer H.C., 19  
Pinto Costa P.M., 28  
Pistarino G., 108  
Poleggi E., 66  
Prologo A., 52

## R

Rey-Delqué M., 23  
Riley-Smith J., 31, 33, 36, 37  
Rimordi A., 18

## S

Saemerandum N., 15  
Sampietro G., 46, 50, 80, 83, 84, 140  
Sangermano G., 23  
Santos García Larragueta A., 28  
Sardi F., 29  
Seawulfus, 17  
Sire A., 29, 31, 33  
Spicciani A., 19  
Schiapparelli L., 20  
Stopani R., 15, 17, 18  
Salerno M., 18, 51, 52, 53, 77, 81, 82

## T

Toomaspoeg K., 64  
Tria G.A., 92, 93, 94, 97  
Trinchera F., 84  
Tripputi A.M., 112  
Tropeano P.M., 20  
Tuniz D., 28

## U

Uggeri G., 16

## V

Vaccaio L., 18  
Valentini R., 35  
Vendola D., 46  
Vitolo G., 20



## INDICE

Cosimo Damiano Fonseca, <i>Prefazione</i>	7
Ringraziamenti	11
<b>Capitolo I</b>	
<b>Linee generali</b>	
<b>Itinerari e pellegrinaggi nel Mezzogiorno d'Italia</b>	
<i>Le vie di pellegrinaggio</i>	15
<i>L'accoglienza dei pellegrini</i>	18
<b>Origini e sviluppo dell'Ordine di san Giovanni Battista di Gerusalemme</b>	21
<i>Le origini</i>	21
<i>I primi possedimenti in Terrasanta</i>	26
<i>La funzione militare e la fine del Regno latino</i>	29
<i>I Giovanniti nel Mediterraneo</i>	33
<b>Capitolo II</b>	
<b>Il Priorato di Barletta tra Medioevo ed Età Moderna</b>	
<b>Insedimenti giovanniti nel Priorato di Barletta</b>	41
<i>La SS.ma Trinità di Venosa</i>	46
<b>Il Priorato di Barletta e i ceti dirigenti</b>	49
<b>Il Priorato di Barletta e le Istituzioni ecclesiastiche</b>	52
<b>L'organizzazione territoriale del Priorato di Barletta in Età Moderna</b>	55
<b>Capitolo III</b>	
<b>Definizione e sviluppo dell'Istituto della Commenda giovannita</b>	
<b>Origini della Commenda giovannita</b>	63

<b>I Cabrei e le Visite di Miglioramento per lo studio degli insediamenti giovanniti</b>	66
<b>I Cabrei e le Visite di Miglioramento del Priorato di Barletta</b>	
<i>National Library of Malta</i>	71
<i>Archivio del Gran Magistero di Roma</i>	72
<b>Capitolo IV</b>	
<b>Tre casi di studio</b>	
<b>La precettoria capitolare di santo Stefano di Fasano e Putignano</b>	77
<i>I Cavalieri giovanniti signori di Putignano</i>	84
<b>La precettoria di san Primiano di Larino</b>	91
<b>La commenda di giuspatronato di san Giorgio di Chio di Venosa</b>	108
APPENDICE DOCUMENTARIA	117
INDICE DEI NOMI, DEI LUOGHI E DELLE COSE NOTEVOLI	231
INDICE DEGLI AUTORI	247